REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 21 gennaio 2014 **Anno XLV - N. 8**

Venezia, Campo "Gheto novo".
Il Ghetto Nuovo si trova nel sestiere di Cannaregio, a soli cinque minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Prese il nome da una fonderia che lì si trovava dove si fondevano o si "gettavano" i metalli usati per le costruzioni navali dell'Arsenale. Da qui il nome "getto" e poi "Ghetto", termine che indica una condizione di isolamento e segregazione. Gli ebrei furono costretti a risiedere stabilmente in questa zona fin dal '500. Vi abitarono migliaia di persone, per questo vi si trovano abitazioni alte fino a otto piani, caso unico in Venezia. A causa dello spazio ridotto, infatti, si adottò il sistema di costruire in altezza. Su di una parete del campo il Monumento all'Olocausto ricorda le deportazioni che la comunità ebraica dovette subire nella seconda guerra mondiale.

(Foto Benedetta Pricolo)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO

n. **122** del 12 novembre 2013
Premio Letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre" cinquantunesima edizione, anno 2013. Impegno per il budget operativo per il pagamento del premio e impegno e liquidazione delle relative tasse. 1
[Cultura e beni culturali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **235** del 20 dicembre 2013
Affidamento alla Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. con sede in Padova dei servizi tecnici esterni di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Art. 125 co. 11, e 91 co. 2, del D.Lgs. 163/06. Importo della spesa di 39.700,50 iva esclusa. CUP H38I13000090001 - CIG Z030CDBE9C. 3
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **920** del 14 ottobre 2013
Ripetizione del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del alvoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Assunzione impegno di spesa per adeguamento obbligazione regionale, assunta con il DDR 566 del 15/09/2011, all'aumento dell'IVA disposta con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, lett. a del D.L. 28/06/2013, n. 76. 6
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **925** del 15 ottobre 2013
Ripetizione del servizio di implementazione e sviluppo del catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati. Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 57 comma 5, lettera b). Codice CIG 4964645AA6 - Modifica positiva impegno di spesa per adeguamento regionale all'aumento regionale dell'IVA disposta con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, lett. a del D.L. 28/06/2013, n. 76. 8
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **983** del 07 novembre 2013
DGR 1699 del 24/06/2008 - DDR 1172 del 18/09/2008 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilità - Formazione Iniziale 2008/2009 - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001. 10
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1049** del 04 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 4200/0/1/1735/2011 presentato da ARCHIVIA SRL (Codice Ente 4200) (codice Smupr 18105). 11
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1052** del 05 dicembre 2013
Formazione Iniziale 2012/2013 - DGR 1014 del 05/06/2012 - Progetto 2726/1/1/1014/2012 - Liquidazione a favore dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726 - C.F.: 93024090271, del primo pagamento intermedio a seguito di verifica della liquidabilita' per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori - Conferma liquidabilita' dell'Ente a seguito di nuovo atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Venezia su istanza Camouflage srl. 13
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1053** del 06 dicembre 2013
Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/2/887/2011. 15
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1054** del 06 dicembre 2013
Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/1/888/2011 (codice Smupr 17784). 17
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1055** del 06 dicembre 2013
Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/2/888/2011 (codice Smupr 17785). 19
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1056** del 06 dicembre 2013
Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/3/887/2011. 21
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1057** del 06 dicembre 2013
Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/4/887/2011. 23
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1058** del 06 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1122/0/1/1735/2011 presentato da SALVAGNINI ITALIA SPA (codice ente 1122) (codice Smupr 18101). 25
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1062** del 09 dicembre 2013
Formazione Iniziale 2012/2013 - DGR 1014 del 05/06/2012 - Progetto 2726/1/1/1014/2021 - Precisazione in merito alla liquidabilita' al Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726 - C.F. : 93024090271, dell'anticipo del 30% e del primo rimborso intermedio a seguito di verifica per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti. 27
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1082** del 18 dicembre 2013
Interventi formativi nel settore primario - DGR 1101 del 18/03/2005 e DGR 2327 del 08/08/2008. Revoca del Decreto di pagamento a favore di pignoranti del soggetto Unciform s.c. - cod. ente 1439 e C.F. 03588250260, come da atto di assegnazione di credito del Tribunale di Venezia, a seguito di presa d'atto della nomina del commissario liquidatore di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 519 del 28/10/2013. 28
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1086** del 18 dicembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore Primario anno 2010. L.R. 10/90. Dgr n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 8/1/1/1920/2010 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLAR EGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (Codice ente 8). 31
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1087** del 18 dicembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore Primario anno 2010. L.R. 10/90. Dgr n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 8/1/2/1920/2010 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLAR EGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (Codice ente 8). 33
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1089** del 18 dicembre 2013
Piano annuale degli interventi formativi nel settore Primario anno 2010. L.R. 10/90. Dgr n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 8/1/4/1920/2010 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLAR EGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (Codice ente 8). 35
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1090** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/2/1/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18084). 37
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1091** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/1/3/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18083). 39
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1092** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/2/3/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18091). 41
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1093** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/1/2/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18021). 43
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1094** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1085/1/5/1738/2011 presentato da UPA FORMAZIONE SRL (codice ente 1085) (Codice SMUPR 18150). 45
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1095** del 18 dicembre 2013
POR FSE 2007/2013 - FSE in sinergia con il fondo europeo di sviluppo regionale - Reg. 1081/2006 - Assi I - Adattabilita' e II - Occupabilita'. Interventi integrati a supporto delle imprese venete - Politiche attive per il contrasto alla crisi - linea 3 - II fase - Alte professionalita'. DGR 1568 del 08/06/2010, DDR 1357 del 08/10/2010 - (2B1F2) - Approvazione del rendiconto 15/1/4/1568/2010 presentato da CESCOT VENETO (Codice ente 15) (Codice Smupr 11843). 47
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1096** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2089/1/1/1735/2011 presentato da CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (Codice Ente 2089) (Codice Smupr 18128). 49
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1097** del 18 dicembre 2013
POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Dgr 2030 del 03/08/2010, DDR 1671 del 11/11/2010 - 2B3F1. Modifica del DDR n. 781 del 31/07/2013 di approvazione del rendiconto 748/101/1/2030/2010 presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (Codice ente 748) (Codice SMUPR 11955). 51
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1098** del 18 dicembre 2013
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: FORMASET SCARL - codice Ente n. 4358 - per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento. 52
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1107** del 23 dicembre 2013
Sospensione liquidabilita' del decreto n. 906 del 08/10/2013 di approvazione cessione del credito relativo a contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012, su note di debito del soggetto "Centro di Formazione Professionale I.P.E.A." di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012, a seguito di errata indicazione del conto corrente bancario del cessionario. 53
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1108** del 23 dicembre 2013
Sospensione liquidabilita' del decreto n. 950 del 30/10/2013 di approvazione cessione del credito relativo a contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012, su note di debito del soggetto AFL Agenzia Formazione Lavoro di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012, a seguito di errata indicazione del conto corrente bancario del cessionario. 54
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **347** del 31 dicembre 2013
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana. Decreto di esproprio a seguito di condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta: Nova Virtus. 55
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **133** del 06 dicembre 2013
Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite Mercato Elettronico (MEPA) con Richiesta di offerta (RdO) della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera Vinitaly (6-9 aprile 2014, Verona Veronafiere) - CIG: 5407521B7C. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. DGR n. 459 del 10 aprile 2013; Decreto n. 105 del 31 ottobre 2013. 57
[Turismo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

n. **37** del 15 ottobre 2013
Acquisizione di materiale hardware a supporto delle attività della Direzione Sistema Statistico Regionale. Impegno di spesa. L.R. 29 marzo 2002, n. 8. 60
[Statistica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE

n. **95** del 15 ottobre 2013
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" (Cod. CB016). "Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell'area di San Marco". CUP: H71J10000500005. Partecipazione al Convegno Internazionale DigitalHeritage2013 di Marsiglia. Impegno di spesa. 62
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **99** del 23 ottobre 2013
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso". Cod. CB016. Realizzazione dei lavori del "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria".Impegno di spesa. CUP: H71J10000500005. CIG: 5218197064. 64
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **104** del 04 novembre 2013
Acquisizione mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura inerente alla realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di una pubblicazione nell'ambito dei progetti "Shared Culture" (Cod. CB016, CUP: H71J10000500005) e "PArSJAd" (Cod. CB017, CUP D99C10000000003), entrambi finanziati dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. CIG: Z9F0B80060. Aggiudicazione definitiva e impegno. 67
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **105** del 05 novembre 2013
Progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (Cod. CB017), a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Acquisizione servizio per la realizzazione di una mostra itinerante tematica sui risultati conseguiti nell'ambito del Metaprogetto - Workpackage 5 della Scheda progettuale. CUP: D99C10000000003. CIG: Z1D0BF8D23. Impegno di spesa. 70
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **107** del 06 novembre 2013
Acquisizione mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura comprensiva di realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di pubblicazioni nell'ambito del Workpackage 2 del Progetto "AdriaMuse" (Cod. 015), finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP: H69D09000150007 CIG: Z0E0B88CB8. Aggiudicazione definitiva e impegno. 77
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **116** del 15 novembre 2013
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013. Progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" cod. CB016. Servizio inerente la traduzione di materiale divulgativo e promozionale nell'ambito - CUP: H71J10000500005. CIG:13622135B9. Impegno di spesa. 80
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

n. **1096** del 24 dicembre 2013
Concessione preferenziale n. 4995 di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di Valdobbiadene per moduli m.a. 0,00005 ad uso irrigazione Concessionario : R.A.M. spa - pratica n. 4995. 82
[Acque]

n. **1097** del 24 dicembre 2013
Concessione preferenziale n. 4990 di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di Conegliano per moduli m.a. 0,03 ad uso irrigazione e domestico Concessionario : R.A.M. spa - pratica n. 4990. 84
[Acque]

n. **1098** del 24 dicembre 2013
Concessione preferenziale, denuncia il 27/06/1995, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irrigazione (nel m.n. n. 755 anche domestico), in Comune di Fontanelle per moduli medi annui complessivi 0,021782 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Magro Umberto - Fontanelle Pratica n. 4914. 85
[Acque]

n. **1099** del 24 dicembre 2013
Concessione preferenziale n. 4938 di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea tramite due pozzi in Comune di San Biagio di Callalta per moduli m.a. 0,00002 ad uso antincendio e moduli 0,00005 per uso igienico sanitario (quota parte della concessione n. 4939 intestata a Condominio Fermi con decreto n. 1065 del 02.12.2013). Concessionario : O.R.T. Industria srl Pratica n. 4938. 86
[Acque]

n. **1100** del 24 dicembre 2013
Decreto sostitutivo di quello n. 414 del 5.04.2011 per variazione del numero di pozzi per acquisto capannoni ex Ormelplast, anche uso antincendio della quantità d'acqua utilizzata e importo canone della concessione preferenziale n. 1936 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi in Comune di Ormelle, per complessivi moduli m.a. 0,0666 ad uso industriale , igienico e antincendio artt. 15, 20, 49 del T.U. 1775/1933. Concessionario: VETRI SPECIALI S.P.A. Pratica n. 1936. 88
[Acque]

n. **1101** del 27 dicembre 2013
Concessione preferenziale n. 5021 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Codogne' per moduli m.a. 0,005 ad uso irrigazione. Concessionario: Antoniazzi Anillo - Pratica n. 5021. 90
[Acque]

n. **1102** del 27 dicembre 2013
Concessione preferenziale n. 4493 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Ormelle per moduli m.a. 0,0008 ad uso irrigazione. Concessionario: Bellese Graziano - Pratica n. 4993. 91
[Acque]

n. **1103** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Basf C.C. Italia S.p.A. - Sede: Treviso Via Vicinale delle Corti - C.F./P.IVA: 09193910156 - Concessione: scarico di acque reflue domestche e assimilabili alle domestiche (scarichi civili) scarico acque meteoriche tetto uffici (edificio 1) in comune di Treviso fgl. 13 mapp. 39 su corso d'acqua Rio Molinetto e Rio Pegorile - Pratica: C07269 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 92
[Acque]

n. **1104** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Comune di Meduna di Livenza - Sede: Meduna di Livenza Via Vittorio Emanuele- C.F./P.IVA: 800012370260 00497410266 Concessione: presa d'atto della concessione idraulica n. C05857 relativa alla costruzione di un ponte di ferro a tre campate con relative rampe d'accesso attraverso il fiume Livenza in Comune di Meduna di Livenza Pratica: C05857 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 93
[Acque]

n. **1105** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Comune di Tarzo - Sede: Tarzo Via Roma - C.F./P.IVA :84000890263 - Concessione: utilizzo tratto di ex Roggia dei Molini per esecuzione pista ciclabile in prossimità del corso d'acqua "Torrente Cervano" in località Corbanese del Comune di Tarzo foglio 22 mapp. di riferimento 275-48-277-50-76-53. Pratica: C04622 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 94
[Acque]

n. **1106** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Sede: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: realizzazione scarico acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale nel corso d'acqua Lierza in Comune di Refrontolo foglio 5 mapp. di riferimento 125-127 Pratica: C07332 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico 95
[Acque]

n. **1107** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Comune di Conegliano - Sede: Conegliano Piazza Cima - C.F./P.IVA: 82002490264 00549960268 - Concessione: Ponte in c.a. sul torrente Ferrera lungo la S.P. n. 47 di "Mareno", al confine tra i Comuni di Conegliano e S.Lucia di Piave Pratica: C05794/1 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 96
[Acque]

n. **1108** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Complesso Direzionale Battisti - Sede: Viale Battisti 1 Colle Umberto - C.F./P.IVA: 31016900263 - Concessione: tombinamento di una porzione di fossato demaniale per il ricavo di un parcheggio pubblico in Comune di Colle Umberto foglio 3 mapp. di riferimento 5-7-8 - Pratica: C06263 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 97
[Acque]

n. **1109** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Condomini Pradal - Sede: Tarzo c/o Banca Prealpi - Piazza IV Novembre - C.F./P.IVA: 93005580266 - Concessione: concessione idraulica in sanatoria per occupazione di area demaniale Ruio Filippini in Comune di Tarzo fgl. 4 mapp. 540-910 - Pratica: C07286 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 98
[Acque]

n. **1110** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Betto Chiara con sede in (omissis) Pianzano di Godega S.U. (omissis)- Della Giustina Antonietta con sede in (omissis) Pianzano di Godega S.U. (omissis)- Concessione: costruzione passerella pedonale sul corso d'acqua torrente Sora in Comune di Vittorio Veneto foglio 18 mapp. di riferimento 936 - Pratica: C05122 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 99
[Acque]

n. **1111** del 30 dicembre 2013

Richiedente: D'Orso Claudia con sede in (omissis) int. 1 Treviso (omissis); Bertoye Anne Laure Charlotte Paule con sede in (omissis) Treviso (omissis); Solare S.r.l. con sede in Via Filodrammatici n. 2 Treviso C.F./P.IVA: 04238910261- Concessione: scarico acque reflue e meteoriche provenienti da edificio residenziale sul corso d'acqua fiume Limbraga in località Selvana del Comune di Treviso foglio 18 mapp. di rif. 599-678-598 - Pratica: C07296 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 100

[Acque]

n. **1112** del 30 dicembre 2013

Richiedente: Condominio Cà Mulino - Sede: Treviso Via Mandruzzato - C.F./P.IVA: 94041200265 - Concessione: copertura di due tratti di fossato demaniale costeggiante via Mandruzzato in Comune di Treviso - Pratica: C00270 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 101

[Acque]

n. **1113** del 30 dicembre 2013

Richiedente: Cantieri Vizianello S.r.l. - Sede: Casale sul Sile Vicolo San Michele n. 7 - C.F./P.IVA: 03887260267 - Concessione: occupazione di spazio acqueo con recupero di uno scalo naturale (darsena a servizio di attività di costruzione e riparazione imbarcazioni), tramite realizzazione di difesa di sponda con palizzata in legno, lungo la riva destra del Ramo Morto del fiume Sile in località Svolta del Palo del Comune di Casale sul Sile foglio 22 mappali di riferimento 77, 116 - Pratica: C01078 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 102

[Acque]

n. **1114** del 30 dicembre 2013

Richiedente: Esso Italiana S.r.l. - Sede: Padova Via Nicolò Tommaseo - C.F./P.IVA: 00473410587 00902231000 - Concessione: scarico in corpo idrico di acque reflue depurate e di dilavamento del piazzale, trattate con sistema di sedimentazione e disoleazione in corso d'acqua demaniale in Comune di Treviso - Pratica: C07318 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 103

[Acque]

n. **1115** del 30 dicembre 2013

Richiedente: Condominio Pasato - SEDE: Treviso Via Botteniga - C.F./P.IVA: 94041250260 - Concessione: occupazione area demaniale in sanatoria corso d'acqua Fiume Botteniga in Comune di Treviso foglio A/7 mapp. 1022-1527 - Pratica: C07246 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 104

[Acque]

n. **1116** del 30 dicembre 2013

Richiedente: Immobiliare GCK S.r.l. - Sede: Milano Via Ernesto Teodoro Moneta - C.F./P.IVA: 01888120183 - Concessione: scarico acque meteoriche e reflue depurate in corso d'acqua demaniale, da edificio a destinazione commerciale/direzionale in Comune di Treviso fgl. 3 mapp. 118 - Pratica: C07289 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 105

[Acque]

n. **1117** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Comune di Treviso - Sede: Treviso Via Municipio 16 - C.F./P.IVA: 80007310263 00486490261 - Concessione: ponticello carraio in c.a. su corso d'acqua demaniale in prossimità di Via Battistel e riguardante la lottizzazione "Selvanese" in Comune di Treviso foglio 8 mapp. di rif. 75 A,B,C,-76-77-78 - Pratica: C00180 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 106
[Acque]

n. **1118** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - SEDE: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: attraversamento con condotta fognaria per acque nere, convenientemente fissata con blocchi di ancoraggio posti sul fondo dell'alveo, del fiume Sile in località Fiera del Comune di Treviso - Pratica: C07258 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 107
[Acque]

n. **1119** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - SEDE: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: attraversamento in subalveo, con condotta fognaria per acque nere, dei corsi d'acqua demaniali Botteniga e Piavesella in prossimità (a monte) della loro confluenza in Comune di Treviso - Pratica: C07260 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 108
[Acque]

n. **1120** del 30 dicembre 2013
Richiedente: ASCO TLC S.p.A. - Sede: Pieve di Soligo via Verizzo 1030 - C.F./P.IVA: 03553690268 - Concessione: attraversamento del Torrente Giaron con cavi in fibra ottica in Comune di Mussolente (VI) rif. cat.: fgl. 5 mapp. 110-405 - Pratica: C07277 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 109
[Acque]

n. **1121** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Tarraran Tiziano - SEDE: Loria Via Campagna - C.F./P.IVA: (omissis) - Concessione: demolizione e ricostruzione ponte ad uso accesso carraio sul Torrente Brenton in Comune di Loria foglio 23 mapp. di riferimento 440-441 - Pratica: C04075 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 110
[Acque]

n. **1122** del 30 dicembre 2013
Richiedente: Condominio Canova - SEDE: Via M. Archeson Fonte - C.F./P.IVA: 92008840263 - Concessione: sanatoria per il mantenimento scarichi acque meteoriche nel torrente Lastego in Comune di Fonte (TV). Rif. cat. fg. 6 mapp. 1048 - Pratica: C07229 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 111
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA

n. **265** del 02 dicembre 2013
Ditta Comune di Venezia sede di Mestre. Richiesta di concessione per occupare area demaniale mq. per uso pubblico mq. 24875 in sx Naviglio Brenta loc. Fornace - Perale fg. 3 mapp. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55. (pratica n. W81_000236). Rilascio di Concessione del Demnaio Idrico. 112
[Acque]

n. **269** del 16 dicembre 2013
Ditta Baldan Ester con sede a Mira. Richiesta di rilascio concessione per utilizzo rampa di accesso a sommità arginale dx, del Canale Taglio in Comune di Mira (Via Taglio dx, 86). (Pratica N. W_002751). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 113
[Acque]

n. **280** del 20 dicembre 2013
Accordo di programma tra Regione Veneto E MATTM - Nuovo sistema di panconatura presso il manufatto idraulico di intestadura - Calcoli statici - Importo € 21.442,72. Conferimento incarico professionale. 114
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **283** del 23 dicembre 2013
Ditta Anese Luigi e Maria con sede in Concordia Sagittaria - Richiesta di Concessione per mantenere nuovo accesso carraio in sx. Lemene, luingo la S.P. N. 68 al KM 3,7 in Comune di Concordia Sagittaria, su area di proproetà distinta in Catasto Terreni al fg. 13 mapp. 1090. (pratica n. L13_000817) - Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 116
[Acque]

n. **284** del 23 dicembre 2013
Ditta Comune di Mira con sede in Mira. Richiesta di rilascio concessione in sanatoria per utilizzo rampa di accesso a Via Evangelista Torricelli in sx. canale Taglio Mira. (pratica n. W_002457). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 117
[Acque]

n. **285** del 23 dicembre 2013
Ditta Comune di Mira con sede a Mira. Richiesta di rilascio concessione in sanatoria per utilizzo rampa di accesso a proprietà in dx. canale di Mira (accesso a Via Paolo Sarpi) (Pratica n. W-2676). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 118
[Acque]

n. **286** del 23 dicembre 2013
Ditta Comune di Mira con sede a Mira. Richiesta di rilascio Concessione per occupare pontile ligneo mq. 9,00 in sx. Naviglio Brenta in loc. Oriago di Mira. (Pratica N. W96_000017). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 119
[Acque]

n. **287** del 23 dicembre 2013
Ditta Comune di Mira con sede a Mira. Richiesta di rilascio Concessione in sanatoria per occupare sommità arginali ad uso pubblico Km. 13,070 totali in dx. canale Mirano, dx. e sx. Novissimo e dx. Rio Serraglio in loc. Mira. (Pratica n. W71_000015). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 120
[Acque]

n. **288** del 23 dicembre 2013
Ditta Comune di Mira con sede a Mira - Richiesta di Concessione per mantenere piattaforma lignea mq. 63,84 più numero 5 pali illuminazione pubblica in dx. Naviglio Brenta loc. Oriago. Richiesta di Concessione del Demanio Idrico. 121
[Acque]

n. **289** del 23 dicembre 2013
PAR FSC (EX FAS 2007-2013) - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Attività preliminari alla progettazione. Interventi diffusi di taglio alberature sul Fiume Piave. Studio sul taglio selettivo di alberature e relativa individuazione. Conferimentio incarico professionale. 122
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **290** del 23 dicembre 2013
PAR FSC (EX FAS 2007-2013) - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Attività preliminari alla progettazione. Riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda. Rilievo batimetrico delle sezioni d'alveo. Conferimento incarico professionale. 124
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **291** del 23 dicembre 2013
PAR FSC (EX FAS 2007-2013) - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Attività preliminari alla progettazione. Riordino della sezione idraulica del Fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda. Redazione VINCA. Conferimento incarico professionale. 126
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA

n. **431** del 24 dicembre 2013
Lavori di realizzazione di un nuovo accesso al fabbricato lato nord, di una nuova recinzione lato nord e sistemazione piazzale interno del fabbricato regionale situato in località Maragnole in comune di Breganze. CIG Z540D178DE Importo complessivo euro 30.000,00.= Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. 128
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **432** del 24 dicembre 2013
Lavori in conseguenza della nuova distribuzione dell'immobile regionale ubicato in Contrà Mure San Rocco n.51 Vicenza. CIG 552522256E - Aggiudicazione lavori ed impegno di spesa. 130
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2421** del 20 dicembre 2013
Acquisto n. 195 copie del libro: "Primo concorso "Oggi in Veneto- Premio Nina Scapinello 2013"". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e successive modificazioni. 133
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **2422** del 20 dicembre 2013
Attuazione del Progetto "C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri"- Azione 1 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) Programma Annuale 2012. Approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Conferenze dei Sindaci. D.G.R. n. 1663 del 24 settembre 2013. 136
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2423** del 20 dicembre 2013
Attuazione della Linea Strategica 6: "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione" del Programma annuale 2013 in materia di immigrazione. Approvazione del Progetto "Analisi dei risultati quali-quantitativi degli interventi regionali in materia di immigrazione - Triennio 2010-2012". Piano Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con D.C.R. n. 86 del 29.10.2013. 151
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **2424** del 20 dicembre 2013
Attuazione Programma regionale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, anno 2013. Linee di intervento "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri", "Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli" e relativa assistenza tecnica. Affidamento incarico e approvazione schema Convenzione. 154
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **2425** del 20 dicembre 2013
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 168
[Affari legali e contenzioso]

n. **2426** del 20 dicembre 2013
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: N. 4 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. nn. 14510/10, 9004/12, 1654/10, 2197/12. 169
[Affari legali e contenzioso]

n. **2427** del 20 dicembre 2013
Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale. Anno 2013. Art. 102 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"). 170
[Cultura e beni culturali]

n. **2428** del 20 dicembre 2013
Iniziative della Giunta in materia di servizi culturali - anno 2013, secondo provvedimento. Art. 44, L.R. 5 settembre 1984 n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale". Conferma della DGR n.153/CR del 25 novembre 2013. 179
[Cultura e beni culturali]

n. **2429** del 20 dicembre 2013
Protocollo d'Intesa del Progetto CULTEMA (Memorandum of Understanding of CULTEMA Project) per la collaborazione tra i partner di progetto al fine di dare seguito e capitalizzare i risultati del progetto stesso (Work Package 6 "Follow up strategic actions: skilling, quality, laboratory network"), sviluppato nell'ambito del Programma UE di Cooperazione transnazionale South East Europe 2007 - 2013. CUP: H19E10004520007. 198
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2436** del 20 dicembre 2013
Adempimenti in attuazione delle disposizioni sul "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi". Adozione dei criteri di utilizzo delle auto di servizio da parte delle Società a partecipazione regionale ai sensi dell'Art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013. 217
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2437** del 20 dicembre 2013
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articolo 9 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013. Allineamento degli stanziamenti di cassa mediante riduzione delle eccedenze ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. (Provvedimento di variazione n. 93) // Competenza/Cassa. 224
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2439** del 20 dicembre 2013
Accreditamento istituzionale della Associazione Noi X Voi per la sede operativa ubicata ad Anguillara Veneta (PD) - Via Nuova 13 - Comunità Alloggio (CA) "Casa Rina Elisa Elena" per malati psichiatrici. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 229
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2440** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a Poliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s. sito in via T.Aspetti, 106 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 232
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2441** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al dott. Alberto Chiesa via T.Aspetti, 9 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 236
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2442** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al dott. Dario Festa - Studio specialistico di odontoiatria sito in via Tirana 8 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 240
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2445** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio Medico Santa Giustina s.r.l. sito in via Cavalletto, 1 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 244
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2446** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr. Licata s.r.l. sito Piazza Mercato 43 Marghera (VE). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 248
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2448** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Associazione La Nostra Famiglia - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Eugenio Medea di proprietà dell'omonimo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sedi operative a Conegliano Veneto (TV), via Costa Alta n. 37 e Pieve di Soligo (TV), via Monte Grappa n. 96. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 252
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2449** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto Sherman S.r.l. per le sedi operative di: Venezia - S. Marco 5369/A; Venezia - S. Croce 505; Mestre (VE) - Via Guido Carrer n.233; Quarto d'Altino (VE) - Via Volpato n.2/4. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 257
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2451** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fisiomed-RS25 S.R.L. sita in via F.Cavallotti, 61 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 263
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2452** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Banca Degli Occhi del Veneto Onlus per la sede operativa di Zelarino (VE) - Via Paccagnella n. 11. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 267
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2453** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società 3 C Centro Clinico Chimico S.r.l. per le sedi operative di Spinea /VE) - Via Roma n.230 e Maerne di Martellago (VE) - Via Manzoni n.9/d. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 272
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2454** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Alberto Locarno S.r.l. per le sedi operative di Treviso - P.zza G. Matteotti n.9 e Mogliano Veneto (TV) - Via C. Menotti n.5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 278
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2455** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Ambulatorio medico dentistico dott. Alberto Righi s.r.l. sita in viale della Repubblica, 49 Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 283
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2456** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Ambulatorio San Massimo S.R.L. sito in via S. Massimo 19 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 288
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2457** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Artemisia Medica s.r.l. sita in via don Scapin 36 Ponte San Nicolò (PD). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 293
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2458** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Cardiologia Clinica snc di Grasso Floriano & C. sita in Padova con sedi operative in via Bravi n. 51 e via Dei Soncin n. 38. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 297
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2459** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società C.E.M.A.R. Centro Medico di Analisi e Riabilitazione S.r.l. per le sedi operative di: Trissino - Via Del Commercio n.2/4; Arzignano (VI) - Via Pellizzari n.125; Montecchio Maggiore - Via Leonardo da Vinci n.41; Montebello Vicentino - Piazzale M. Cenzi n.8. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 302
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2460** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cemes S.r.l. per la sede operativa di Vicenza - Contrà Porta Santa Croce nn. 45/49. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 308
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2462** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro di Medicina S.r.l. per la sede operativa di Mestre (VE) - Viale Garibaldi n.50/C. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 312
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2463** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro Diagnostico Castellano S.r.l. per la sede operativa di Castelfranco Veneto (TV) - P.zza Europa Unita n.76. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 317
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2464** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro Esami Analisi Mediche di Guzzo Vincenzo & C. s.n.c., denominata C.E.A.M. per la sede operativa di Scorzè (VE) - via Moglianese N. 44/D. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 322
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2467** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità di Quaranta Maria Giovanna & C. S.a.s. per la sede operativa di Padova - Via T. Minio n.42/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 326
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2468** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. per la sede operativa di Altavilla Vicentina - Via Vicenza n.204. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 331
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2469** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Data Clinica S.r.l. per le sedi operative di: Torri di Quartesolo (VI) - Via degli Artiglieri n.33; Camisano Vicentino (VI) - Via P. Menin n.7; Vicenza - Via F.lli Rosselli n.50. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 336
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2470** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Di Bello Studi Radiologici del Dr. A. Di Bello e C. S.a.s. per la sede operativa di Rubano (PD) - Via Roma n.4. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 342
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2471** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Dott. Filosofo Mario S.r.l. per la sede operativa di Malo (VI) - Via Chiesa n.58. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 347
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2472** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Fleming srl per il laboratorio di analisi sito a Belluno via Caffi, 132. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 352
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2473** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Microbiologiche Dott. Piazzon S.r.l. per la sede operativa di Thiene (VI) - Via S. Maria Maddalena n.44. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 357
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2474** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Laboratorio Bios s.r.l. del dott. Giuseppe Martorana sito a Treviso in viale Nino Bixio n. 21. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 362
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2475** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Laboratorio Munari S.r.l. per la sede operativa di Mestre (VE) - Via A. Costa n.19/B. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 367
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2476** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Poliambulatorio Odontoiatrico Riunito srl - P.O.R. srl per le sedi operative di Conegliano (Tv) in viale Italia n.103; Oderzo (Tv) piazzale Europa 1/B; Treviso via P. Veronese n. 3; Villorba (Tv) viale della Repubblica n. 12. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 372
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2477** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Poliambulatorio San Giacomo srl sito in Vittorio Veneto via del Cansiglio n. 41. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 377
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2478** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Promozione Salute srl per la sede operativa di Spinea (VE) - via Pozzuoli N. 17. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 382
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2480** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Radiologia Specialistica del Dr. Stelio Vio S.a.s. per la sede operativa di Padova - Via L. Belludi n. 3. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 387
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2481** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Salus srl sita in Belluno via Vaccari n. 1. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 392
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2482** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Static Centro Chiroterapeutico di Padova S.r.l. per la sede operativa di Padova - Via Pellizzo n. 3. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 397
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2484** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Studio Radiologico di Mogliano Veneto s.a.s. di Giampiero Quercia & c. Mogliano Veneto (TV), Via Don Giovanni Bosco 31/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 402
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2486** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura privata Villa Margherita srl" con sede operativa ad Arcugnano (VI), via Costacolonna n. 6. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 407
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2496** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio dermatologico della dott.ssa Laura Medici sito in Castelfranco Veneto (TV) via Francia n. 35. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 412
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2497** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio dermatologico dott. Paolo Cavedon sito in Arzignano (VI) via G.B. Tiepolo n. 1/3. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 417
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2498** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio di ostetricia e ginecologia dott.ssa Santelli Franca Maria sito in via S.Biagio, 8 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 422
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2499** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio Medico Dr. Elio Albertin per la sede operativa di Albignasego (Padova) - Via D. Chiesa n. 6. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 427
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2501** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio odontoiatrico Dott. Lucio Vianello per la sede di Sottomarina di Chioggia (VE) - Via Verona N. 3/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 432
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2503** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico Dott. Roberto Oselladore per la sede di Chioggia (VE) - calle Fattorini N. 271. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 437
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2504** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico dott. Tito Chiorboli per la sede operativa di Rovigo - via Sacro Cuore n. 7. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 442
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2505** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio odontoiatrico dr. Paolo Iussig con sede operativa in Mirano (VE) -Via Castellantico N. 18. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 447
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2506** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio professionale di oculistica Linzi dottor Sergio sito in Spinea (VE) - via Roma 225. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 452
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2507** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio specialistico odontoiatrico dott. Mauro Selvatico sito in via San Salvatore, 37 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 457
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2508** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica denominata "Istituto Iperbarico spa" con sede operativa a Villafranca (VR), via Francia n. 35. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 462
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2509** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica denominata "O.T.I. Medicale Vicenza srl" con sede operativa a Torri di Quartesolo (VI), via degli Alvieri n. 29. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 467
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2510** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus" sede operativa di Rubano (PD), vicolo Cavour n. 14. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 472
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2511** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus" sede operativa di Rosà (VI), via Marangoni n. 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 477
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2512** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "Associazione La Nostra Famiglia" con sede operativa a Conegliano (TV), via Costa Alta n. 37. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 482
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2513** del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "Associazione La Nostra Famiglia"sede operativa di Padova, via Carducci n. 25. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 487
[Sanità e igiene pubblica]

PARTE QUARTA

RETTIFICHE

Avviso di Rettifica

Comunicato relativo al Decreto del dirigente della Direzione sistema statistico regionale n. 37 del 15 ottobre 2013 "Acquisizione di materiale hardware a supporto delle attività della Direzione sistema statistico regionale. Impegno di spesa. l.r. 29 marzo 2002, n. 8." (Bollettino Ufficiale n. 2 del 7 gennio 2014). 492

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO

(Codice interno: 265879)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO n. 122 del 12 novembre 2013

Premio Letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre" cinquantunesima edizione, anno 2013. Impegno per il budget operativo per il pagamento del premio e impegno e liquidazione delle relative tasse.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il dirigente regionale impegna gli importi per il pagamento del premio e la liquidazione della relativa imposta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: L.R. 1 dicembre 1989, n.49 Deliberazione n.1995 del 4.11.2013

Il Dirigente

PREMESSO che la L.R. 1 dicembre 1989, n.49 disciplina l'organizzazione del Premio Letterario " Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre ", come da disposizioni testamentarie di Arnaldo Settembrini;

VISTA la D.G.R. n.1995 del 4.11.2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli adempimenti organizzativi per l'edizione 2013 del Premio;

CONSIDERATO che nel dispositivo della suddetta Deliberazione viene approvato il quadro finanziario del Premio di Euro 30.000,00,= e precisamente :

a) importo del Premio per il vincitore	Euro 7.200,00
b) Importo del Premio per i quattro finalisti	Euro 2.800,00
c) imposta, nella misura del 25% del valore del Premio, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 600/73	Euro 2.500,00
d) compenso per i componenti della Giuria Tecnica	Euro 7.800,00
e) spese per la diffusione del bando, per la campagna promozionale e informativa, per l'organizzazione della cerimonia conclusiva di consegna, di rassegne e comprendente eventuali spese di ospitalità per il vincitore e per altre personalità invitate, compresa l'organizzazione del concerto di chiusura della cerimonia stessa.	Euro 9.700,00

CONSIDERATO che con la stessa Deliberazione n.1995 del 4.11.2013 si è provveduto ad assegnare la somma di Euro 7.200,00, corrispondente al Premio che sarà erogato al vincitore e l'importo di Euro 2.800,00, equamente ripartito tra i quattro finalisti, autorizzando l'impegno e l'apertura di un budget operativo presso il Tesoriere regionale per l'intero importo di Euro 10.000,00 a favore del Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo, dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, sul capitolo 101927 a oggetto " Trasferimenti relativi al Premio letterario "Leonilde e Arnaldo Settembrini Mestre" L.R. 49/1989 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno corrente, che presenta sufficiente disponibilità, codificato con SIOPE 1.06.03.1634, autorizzandola a prelevare l'intero importo corrispondente al valore del Premio da consegnare al vincitore e ai finalisti durante la cerimonia di premiazione.

Qualora la dott.ssa Maria Teresa De Gregorio fosse impossibilitata a effettuare l'operazione, la dott.ssa Fabrizia Maschietto, funzionario regionale dell'Ufficio competente, viene autorizzata al prelievo in sua vece.

CONSIDERATO che al punto 7 della medesima deliberazione è incaricata la Direzione Attività Culturali e Spettacolo al pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di imposta nella misura del 25% sul valore complessivo dei Premi , ai sensi dell'art.30, comma 1, del D.P.R.600/73, da imputare al capitolo 101927 a oggetto "Trasferimenti relativi al Premio letterario "Leonilde e Arnaldo Settembrini Mestre" L.R. 49/1989 del bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità, codificato SIOPE 1.08.01.1814.

decreta

1. di impegnare, la somma complessiva di Euro 10.000,00, quale importo dei premi , sul capitolo 101927 a oggetto "Trasferimenti relativi al Premio letterario "Leonilde e Arnaldo Settembrini Mestre" L.R. 49/1989" del bilancio di previsione 2013 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che detto importo deve essere così distribuito: Euro 7.200,00 al vincitore e Euro 2.800,00 da ripartirsi equamente tra i quattro finalisti autorizzando l'apertura di un budget operativo, necessario per assicurare il pagamento dei premi, a favore della Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo, dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, per l'importo complessivo di Euro 10.000,00 nel capitolo 101927 a oggetto "Trasferimenti relativi al Premio Letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre"del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno corrente, che presenta sufficiente disponibilità, codificato con SIOPE 1.06.03.1634, autorizzandola a prelevare l'intero importo corrispondente al valore del Premio da consegnare al vincitore e ai finalisti durante la cerimonia di premiazione.

Qualora la dott.ssa Maria Teresa De Gregorio fosse impossibilitata a effettuare l'operazione, la dott.ssa Fabrizia Maschietto, funzionario regionale dell'Ufficio competente, è autorizzata al prelievo in sua vece;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.500,00 quale titolo d'imposta sul valore complessivo del Premio, sul capitolo 101927 a oggetto "Trasferimenti relativi al Premio letterario "Leonilde e Arnaldo Settembrini Mestre" L.R. 49/1989 del bilancio 2013 che offre sufficiente disponibilità, codificato SIOPE 1.08.01.1814;

3. di liquidare l'imposta nella misura del 25% del valore del Premio, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 600/73 per l'importo di Euro 2.500,00;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. 1/2011;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa De Gregorio

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 265601)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 235 del 20 dicembre 2013

Affidamento alla Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. con sede in Padova dei servizi tecnici esterni di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Art. 125 co. 11, e 91 co. 2, del D.Lgs. 163/06. Importo della spesa di 39.700,50 iva esclusa. CUP H38I13000090001 - CIG Z030CDBE9C.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano ad una Società di Ingegneria i servizi tecnici esterni di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica, da attuarsi presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Estremi principali dei documenti dell'istruttoria: Deliberazioni n. 2 del 29.12.2010 e n. 8 del 20.04.2011 dell'Istituto Regionale Ville Venete; DGRV n. 1240 del 3.08.2011; Accordo Programmatico sottoscritto fra le Parti in data 1.12.2011; Comunicazione dell'8.10.2013; Decreto Dirigenziale n. 226 del 12.12.2013; Lettera di invito del 13.12.2013; Comunicazione di offerta economica del 20.12.2013.

Il Dirigente

Premesso che con Decreto n. 226 del 12.12.2013:

- si è preso atto della necessità di individuare un professionista esterno a cui affidare i servizi tecnici esterni di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica da attuarsi presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), e della relativa carenza di organico interno per svolgere tali prestazioni così come accertato dal responsabile del procedimento nella dichiarazione resa in data 14.11.2013;
- si è approvata la distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi predisposta dal responsabile del procedimento, con le riduzioni di legge e mediante l'ulteriore apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante basato sui prezzi di mercato, stimati in Euro 39.900,00 al netto degli oneri fiscali;
- si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi mediante procedura negoziata con gara informale, da esperirsi ai sensi dell'art. 125, co. 11 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i., con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo di cui sopra, ai sensi del co. 2 lett. a) dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., selezionando idoneo professionista inserito nell'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro;
- si è approvata la documentazione prodotta da trasmettere al professionista che sarà selezionato, depositata in data 21.11.2013, agli atti d'ufficio, costituita rispettivamente dalla lettera di invito, dalla distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi a base di gara, dalla distinta dei requisiti di natura professionale richiesti, dallo schema di disciplinare di incarico, dalla dichiarazione per i concorrenti liberi professionisti singoli o associati, e dall'offerta economica.

Visto l'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro iva esclusa, di competenza della Direzione Lavori Pubblici, approvato con il precedente Decreto Dirigenziale n. 1508 del 07 dicembre 2012 e successivo Decreto Dirigenziale n. 334 del 26 Febbraio 2013 con il quale si è provveduto alla ripubblicazione dell'Elenco di che trattasi causa "Errata corrige", e aggiornato con il successivo Decreto Dirigenziale n. 1193 del 13 agosto 2013, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31/07/2012.

Vista la comunicazione del 14.11.2013 prot. 495510, con la quale si è richiesto alla Direzione Lavori Pubblici di verificare se sussisteva la possibilità di poter operare l'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi alla Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. con sede in Padova, iscritta al n. 46 dell'Elenco di cui sopra, e la relativa comunicazione della medesima Direzione del 28.11.2013 prot. 518164, nella quale si dà atto che tale nominativo non risulta essere stato utilizzato per l'anno in

corso.

Vista la nota prot. n. 547702 del 13.12.2013, con la quale è stata invitata a presentare la propria migliore offerta in ribasso per l'espletamento dei servizi tecnici di cui in premessa, fissando quale termine di scadenza di presentazione dell'offerta il giorno 20.12.2013, la Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. con sede in Padova, Via S. Francesco 89, P.IVA 03254390283, rappresentata dal legale rappresentante Massimiliano D'Ambra.

Vista la nota assunta con prot. n. 560172 in data 20.12.2013, ovvero entro il termine posto, con la quale la Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. ha formulato la propria adesione all'espletamento dei servizi tecnici di che trattasi, offrendo un ribasso pari allo 0,50% sull'importo del corrispettivo posto a base di offerta.

Preso atto che per effetto del ribasso offerto, l'importo dei servizi tecnici da attuarsi comporta una spesa complessiva pari ad Euro 50.371,99 - Iva inclusa, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

Quadro economico finale			
A		Servizi:	
	a.1	Import dei servizi tecnici di progettazione, al netto del ribasso offerto	Euro. 39.700,50
		Totale oneri per servizi tecnici (a.1)	Euro. 39.700,50
B		Somme a disposizione:	
	b.1	Contributo integrativo 4% INARCASSA su A	Euro. 1.588,02
	b.2	IVA 22% su A+b.1	Euro. 9.083,47
		Totale Somme a disposizione (b.1.+b.2)	Euro. 10.671,49
C		Totale Generale da corrispondere (A + B)	Euro. 50.371,99

Considerato che l'aggiudicazione definitiva dei servizi di che trattasi è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m. e i..

Vista la D.G.R.V. n. 1803/2009 e la successiva comunicazione dell'11.11.2013, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione.

Dato atto che i seguenti servizi tecnici di progettazione oggetto del presente affidamento risultano i seguenti:

- la progettazione preliminare degli interventi, ai sensi dell'art. 93 co. 3 del D.Lgs. 163/06, e degli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010;
- la progettazione definitiva degli interventi finalizzata all'espletamento di appalto integrato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 93 co. 4 del D.Lgs. 163/06, e degli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010; tale progettazione è riferita alla realizzazione di un lotto funzionale atto a individuare gli interventi ritenuti prioritari sulle superfici murarie decorate e sulle superfici architettoniche, e di fruizione del bene culturale, nei limiti dell'importo attualmente finanziato pari ad Euro 2.700.000,00.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento in via definitiva dei servizi tecnici in questione alla Società di Ingegneria sopra individuata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, per la spesa complessiva di Euro 50.371,99 - contributo integrativo ed Iva inclusa.

Dato atto che alla suindicata spesa complessiva di Euro 50.371,99 si farà fronte utilizzando le risorse di cui al capitolo 1115 impegno 296, messe a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete (C.F./P.IVA 80017460272) con l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 2 del 29.12.2010, in osservanza a quanto stabilito nell'accordo programmatico sottoscritto comunemente in data 1.12.2011 ed alla corrispondenza successiva del 30.09.2013 all'uopo intercorsa.

- VISTA la L.R. 1/97;
- VISTA la L.R. 39/01;
- VISTA la L.R. 27/03 e s.m. e i.;
- VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
- VISTA la DGRV 2401/12;

decreta

1. di approvare l'offerta formulata dalla Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. con sede in Padova, Via S. Francesco n. 89, per l'espletamento dei servizi tecnici esterni di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo principale di fabbrica presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd);
2. di approvare il quadro economico rideterminatosi a seguito dell'offerta in ribasso sull'importo del corrispettivo posto a base di offerta, così come riportato in narrativa;
3. di aggiudicare in via definitiva i servizi di cui al punto 1., alla Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l. con sede in Padova, Via S. Francesco n. 89, P.IVA 03254390283,, per la spesa complessiva di Euro 39.700,50 per servizi tecnici, Euro 1.588,02 per contributo integrativo 4% Inarcassa ed Euro 9.083,47 per IVA;
4. di dare atto che alla suindicata spesa complessiva di Euro 50.371,99 si farà fronte utilizzando le risorse di cui al capitolo 1115 impegno 296, messe a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete (C.F./P.IVA 80017460272) con l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 2 del 29.12.2010.
5. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs 163/06 e s.m. e i.;
6. di provvedere alla stipula del relativo disciplinare di incarico sulla base della vigente normativa in materia;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti servizi tecnici alla Società di Ingegneria Archeo Ed Engineering S.r.l., su presentazione di regolari fatture, ad avvenuto riscontro della regolare esecuzione dei servizi, con le modalità stabilite dal disciplinare d'incarico all'uopo redatto;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) ed all'Immobiliare Marco Polo S.r.l., per il seguito di competenza;
9. di dare atto che alle successive fasi di cui al dispositivo del presente provvedimento, provvederà la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, di concerto con le rimanenti parti (IRVV e Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico), in osservanza a quanto stabilito nell'accordo programmatico sottoscritto comunemente in data 1.12.2011 ed alla corrispondenza successiva del 30.09.2013 all'uopo intercorsa;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 13.03.2013.
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 265665)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 920 del 14 ottobre 2013

Ripetizione del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del alvoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Assunzione impegno di spesa per adeguamento obbligazione regionale, assunta con il DDR 566 del 15/09/2011, all'aumento dell'IVA disposta con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, lett. a del D.L. 28/06/2013, n. 76.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, preso atto dell'aumento dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22%, dispone l'adeguamento degli impegni di spesa già assunti per l'attività di cui al DDR 566/2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 1269 del 26 maggio 2008, aveva indetto la gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo decreto legislativo;

- a seguito dell'espletamento della predetta procedura ad evidenza pubblica il servizio è stato aggiudicato con decreto della Direzione Regionale Lavoro n. 2082 del 12 dicembre 2008 alla società di revisione Iter Audit S.r.l., C.F. 01677240150, con sede in Milano, per l'importo di Euro 1.085.850,00 IVA esclusa;
- la DGR 589 del 10/05/2011 ha autorizzato la ripetizione del servizio per un importo massimo complessivo di Euro 600.000,00 iva esclusa, e ha delegato il dirigente regionale della Direzione Formazione alla sottoscrizione del relativo contratto;

- Con il DDR 566 del 15/09/2011 il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha assunto l'impegno di spesa n. 2203/11 a carico del capitolo 072040 del Bilancio Regionale 2011, per complessivi Euro 720.000,00, iva 20% compresa, successivamente aumentato ad Euro 725.040,00 con DDR 682 del 04/10/2011 per adeguamento incremento I.V.A. di Euro 5.040,00 ex L. 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011, art. 2, comma 2 bis,;

VISTO

- L'art. 40, comma 1-ter del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28/06/2013, n. 76, ha disposto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A. dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

VERIFICATO CHE

- Il beneficiario Iter Audit S.r.l. ha già provveduto all'emissione di fatture in applicazione dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A. 21%, per complessivi Euro 579.840,00, di modo che il residuo liquidabile massimo attuale ammonta ad Euro 145.200,00, iva compresa;
- La maggiore I.V.A., calcolata sulla disponibilità a liquidare di cui sopra, ammonta ad Euro 1.200,00;
    - Risulta quindi necessario, ai fini della copertura finanziaria dell'attività in questione, procedere all'assunzione di impegni di spesa per complessivi Euro 1.200,00 a carico del capitolo 100762 "*Azioni Regionali per le Attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10)*" del bilancio regionale 2013 a favore di Iter Audit S.r.l., C.F. 01677240150 - ***Siope 103011364*** "***Altre spese per servizi***";
- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;

- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. Di assumere la premessa al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di prendere atto dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A., dal 21 al 22%, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28/06/2013, n. 7;
3. di procedere, ai fini della copertura finanziaria dell'attività in questione, all'assunzione di impegni di spesa per complessivi Euro 1.200,00 a carico del capitolo 100762 "*Azioni Regionali per le Attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10)*" del bilancio regionale 2013, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore di Iter Audit S.r.l., C.F. 01677240150 - ***Siope 103011364*** "***Altre spese per servizi***";
4. di dare corso alle liquidazioni degli stati di avanzamento dell'attività in oggetto, conseguentemente all'adeguamento impegni di cui al punto precedente;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria, per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 265666)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 925 del 15 ottobre 2013

Ripetizione del servizio di implementazione e sviluppo del catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati. Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 57 comma 5, lettera b). Codice CIG 4964645AA6 - Modifica positiva impegno di spesa per adeguamento regionale all'aumento regionale dell'IVA disposta con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, lett. a del D.L. 28/06/2013, n. 76.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, preso atto dell'aumento dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22%, dispone l'adeguamento degli impegni di spesa già assunti per l'attività di cui al 619 del 08/07/2013.

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- Con proprio provvedimento n. 1919 del 27 luglio 2010, la Giunta Regionale ha indetto gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D. Lgs.;

- Con la DGR n. 269 del 05/03/2013, la Giunta Regionale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 e della DGR n. 1919 del 27 luglio 2010, la ripetizione del servizio di implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi e di altri servizi collegati;

- La stessa DGR 269/13 ha stanziato risorse dedicate all'attività, per complessivi Euro 1.377.631,55;

- Con il successivo contratto di appalto, Rep. n.° 7035 del 24/05/2013, registrato a Venezia in data 29/05/2013, al n° 603 serie Atti Pubblici, ai sensi dell'art. 3 "*corrispettivo e modalità di pagamento*", la Regione del Veneto si è obbligata a corrispondere l'importo di Euro 1.133.538,47, I.V.A esclusa, a favore della Società T & D S.P.A., capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito tra T & D S.P.A., mandataria, con sede in Bologna (C.F. 02163591205), Performer S.P.A., mandante (C.F. 01867021204), Tecsis Net S.R.L, mandante (C.F. 03719260287);

- A seguito della definizione contrattuale degli importi dovuti, la spesa per l'attività in oggetto spesa è stata definita in Euro 1.371.581,55, come da Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, n. 619 del 08/07/2013;

VISTO

- L'art. 40, comma 1-ter del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28/06/2013, n. 76, che ha disposto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A. dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

- Vista la L.R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

VERIFICATO CHE

- Il Raggruppamento temporaneo d'impresa affidatario del servizio in oggetto, ha già provveduto all'emissione di fatture in applicazione dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A., per complessivi Euro 96.010,71, di modo che il residuo liquidabile massimo attuale ammonta ad Euro 1.275.570,84;

- La maggiore I.V.A., calcolata sulla disponibilità a liquidare di cui sopra, ammonta ad Euro 10.541,91, ripartita a valere sui correlati capitoli di spesa come da tabella che segue:

Tabella 1: Riparto maggiore Iva da impegnare per capitoli e impegni di spesa

Capitolo	Impegni di spesa	Importo Impegnato con DDR 619/2013	Importo Liquidato con Iva 21%	Liquidabile con Iva 22%	Maggiore Iva da impegnare
101542	1723/13	566.188,86	39.633,22	526.555,64	4.351,70
101543	1724/13	531.076,38	37.175,35	493.901,03	4.081,83
101544	1725/13	165.046,73	11.553,27	153.493,46	1.268,54
101545	1726/13	109.269,58	7.648,87	101.620,71	839,84
Totali		**1.371.581,55**	**96.010,71**	**1.275.570,84**	**10.541,91**

- Risulta pertanto necessario provvedere alla registrazione contabile delle modifiche positive di impegni di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, per complessivi Euro 10.541,91, a valere sul Bilancio Regionale 2013, che presenta la sufficienti disponibilità, a favore di T & D S.P.A., C.F. 02163591205, quale copofila del RTI sopra rappresentato, come da tabella 1;

decreta

1. Di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere alla modifica positiva degli di impegni di spesa per complessivi Euro 10.541,91 a favore della Società T & D S.P.A., capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito tra T & D S.P.A., mandataria, con sede in Bologna (C.F. 02163591205), Performer S.P.A., mandante (C.F. 01867021204), Tecsis Net S.R.L, mandante (C.F. 03719260287), a carico del bilancio del corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità, secondo la ripartizione esposta in tabella 1 (***Siope 103011364 - Altre spese per servizi***);
3. Di procedere alle liquidazioni di spesa, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, secondo le modalità individuate nell'art. 3 del contratto di appalto di cui alla premessa;
4. Di inviare il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria per lo svolgimento delle operazioni contabili di competenza.
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 265667)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 983 del 07 novembre 2013

DGR 1699 del 24/06/2008 - DDR 1172 del 18/09/2008 - FSE 2007/2013 - Asse II - Occupabilità - Formazione Iniziale 2008/2009 - Registrazione economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5 L.R. 39/2001.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, verificato l'ammontare delle obbligazioni iscritte in contabilità regionale, non più sussistente, procede alla registrazione delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dichiarare insussistenti le obbligazioni di cui ai residui passivi presenti in contabilità in merito agli impegni di spesa analiticamente indicati in **Allegato A** al presente provvedimento e per i motivi specificati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di disporre conseguentemente la registrazione contabile di economie di spesa, come da **Allegato A** al presente provvedimento, per complessivi Euro 602.009,29;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 265668)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1049 del 04 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 4200/0/1/1735/2011 presentato da ARCHIVIA SRL (Codice Ente 4200) (codice Smupr 18105).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ARCHIVA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 61.720,00 per la realizzazione del progetto n. 4200/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 1013189 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 57.818,00;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ARCHIVA SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 61.690,00;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da ARCHIVA SRL (codice ente 4200, codice fiscale 03237470236), per un importo ammissibile di Euro 61.690,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 4200/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 57.818,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ARCHIVA SRL l'importo a saldo di Euro 3.872,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ARCHIVA SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265669)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1052 del 05 dicembre 2013

Formazione Iniziale 2012/2013 - DGR 1014 del 05/06/2012 - Progetto 2726/1/1/1014/2012 - Liquidazione a favore dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726 - C.F.: 93024090271, del primo pagamento intermedio a seguito di verifica della liquidabilita' per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori - Conferma liquidabilita' dell'Ente a seguito di nuovo atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Venezia su istanza Camouflage srl.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento si conferma la liquidabilità già verificata con il DDR 1015 del 25/11/2013, della richiesta di pagamento del primo acconto intermedio di Euro 396.396,00 pervenuta da parte dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA, in relazione al progetto 2726/1/1/1014/2012, stante la copertura finanziaria rispetto alle sospensioni di pagamento disposte dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti, non inficiata dagli effetti del nuovo atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Venezia su istanza Camouflage srl.

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- Con DGR n. 1014 del 05 giugno 2012 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno relativamente all'annualità 2012/2013;
- Con il DDR n. 637 del 06/08/2012, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726 - C.F.: 93024090271, relativamente al progetto 2726/1/1/1014/2012, un contributo pubblico complessivo di Euro 683.120,00;
- Il beneficiario ha inviato la nota di debito n. 9 del 06/11/2013, come da prot. reg.le 482100 del 07/11/2013, dell'ammontare di Euro 396.396,00, relativa alla richiesta di pagamento del primo pagamento intermedio, nel rispetto delle procedure previste dall'allegato C della DGR 1014 del 05/06/2012, punto 25;
- A carico dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA, risultavano pendenti provvedimenti conservativi a favore delle ragioni dei propri creditori, cosi come indicati dalla competente Avvocatura Regionale, quantificati con il DDR 1015 del 25/11/2013 in complessivi Euro 270.244,58;

DATO CHE

- Con il DDR n. 1015 del 25/11/2013 il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha disposto la liquidabilità della citata nota di debito n. 9 del 06/11/2013 a favore del Centro di Formazione Professionale IPEA, previa verifica della sussistenza di ulteriori note di debito liquidabili di importo complessivo sufficiente a garantire le ragioni dei creditori pignoranti e sequestranti;
- Con nota prot. reg.le n. 514767 del 26/11/2013 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia di un nuovo atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Venezia su richiesta del soggetto Camouflage s.r.l., C.F. 03063010270, con conseguente sospensione di pagamenti per l'ammontare di Euro 89.163,22 complessivi;
- Il sequestro di cui sopra non inficia la liquidabilità della nota di debito 9 del 06/11/2013 a favore del Centro di Formazione Professionale IPEA, per la presenza agli atti di note di debito liquidabili comunque sufficiente a garantire la copertura delle ragioni dei creditori pignoranti e sequestranti;

RITENUTO PERTANTO

- Di confermare il dispositivo di cui al DDR 1015 del 25/11/2013, in merito all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 396.396,00 a favore del Centro di Formazione Professionale IPEA, per il pagamento del primo pagamento intermedio liquidabile di cui al DDR 637/2012, relativo al progetto 2726/1/1/1014/2012;

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare il dispositivo di cui al DDR 1015 del 25/11/2013, in merito all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 396.396,00 a favore del Centro di Formazione Professionale IPEA, per il pagamento del primo pagamento intermedio liquidabile di cui al DDR 637/2012, relativo al progetto 2726/1/1/1014/2012;

3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Centro di Formazione Professionale Ipea";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 265670)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1053 del 06 dicembre 2013

Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/2/887/2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riapprova il rendiconto delle attività effettivamente svolte, dopo il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa, Dgr 1269/08 art. 12, all. A, "controllo a campione sulle relazioni di certificazione".

Il Dirigente

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 398 del 23/05/2013, con il quale è stato approvato il rendiconto presentato dall'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice Ente 720, C.F. 02733800276) con sede a San Donà di Piave (VE), per complessivi Euro 81.991,84, interamente erogati;

PRESO ATTO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 14/05/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 720/1/1/887/2011, Dgr n. 887 del 21/06/2011, DDR 464 del 5/08/2011, ente beneficiario ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),

PRESO ATTO CHE in data 18/06/2013, la Direzione Formazione, con lettera prot. n. 260351, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto 720/1/1/887/2011 evidenziando che non sono state rilevate delle irregolarità sulle procedure di acquisizione di beni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato C alla DGR 887/2011;

CONSIDERATO CHE le suddette irregolarità sono presenti anche nel progetto 720/1/2/887/2011, la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, nuova relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame e in base agli esiti del servizio di controllo, indicando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.780,09;

PRESO ATTO CHE l' ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI ha accettato le nuove risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata nuova relazione della Società incaricata;

VISTO il DDR n. 398 del 23/05/2013;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720, codice fiscale 02733800276), per un nuovo importo ammissibile di Euro 81.780,09 anziché Euro 81.991,84 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/2/887/2011, DDR n. 464/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 81.991,84;
3. di richiedere all'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI, l'importo di Euro 211,75, pari alla differenza tra l'importo ammesso e le somme già erogate a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 8310 - Recuperi e rimborsi diversi - dell'esercizio in corso della somma di Euro 211,75;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265671)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1054 del 06 dicembre 2013

Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/1/888/2011 (codice Smupr 17784).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riapprova il rendiconto delle attività effettivamente svolte, dopo il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa, Dgr 1269/08 art. 12, all. A, "controllo a campione sulle relazioni di certificazione".

Il Dirigente

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 524 del 18/06/2013, con il quale è stato approvato il rendiconto presentato dall'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice Ente 720, C.F. 02733800276) con sede a San Donà di Piave (VE), per complessivi Euro 191.065,10, interamente erogati;

PRESO ATTO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 14/05/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 720/1/1/887/2011, Dgr n. 887 del 21/06/2011, DDR 464 del 5/08/2011, ente beneficiario ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),

PRESO ATTO CHE in data 18/06/2013, la Direzione Formazione, con lettera prot. n. 260351, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto 720/1/1/887/2011 evidenziando che non sono state rilevate delle irregolarità sulle procedure di acquisizione di beni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato C alla DGR 887/2011;

CONSIDERATO quanto indicato al paragrafo 4 dell'Allegato C alla Dgr 888/2011, le suddette irregolarità sono presenti anche nel progetto 720/1/1/888/2011, e in data 10/09/2013 la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, nuova relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame e in base agli esiti del servizio di controllo, indicando un importo ammissibile di complessivi Euro 190.645,10;

PRESO ATTO CHE l' ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI ha accettato le nuove risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata nuova relazione della Società incaricata:

VISTO il DDR n. 524 del 18/06/2013;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720, codice fiscale 02733800276), per un nuovo importo ammissibile di Euro 190.645,10 anziché Euro 191.065,10 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/1/888/2011, DDR n. 465/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 191.065,10;
3. di richiedere all'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI, l'importo di Euro 420,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e le somme già erogate a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 100454 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione - dell'esercizio in corso della somma di Euro 420,00;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265672)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1055 del 06 dicembre 2013

Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/2/888/2011 (codice Smupr 17785).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riapprova il rendiconto delle attività effettivamente svolte, dopo il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa, Dgr 1269/08 art. 12, all. A, "controllo a campione sulle relazioni di certificazione".

Il Dirigente

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 404 del 24/05/2013, con il quale è stato approvato il rendiconto presentato dall'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice Ente 720, C.F. 02733800276) con sede a San Donà di Piave (VE), per complessivi Euro 89.491.41, interamente erogati;

PRESO ATTO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 14/05/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 720/1/2/887/2011, Dgr n. 887 del 21/06/2011, DDR 464 del 5/08/2011, ente beneficiario ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),

PRESO ATTO CHE in data 18/06/2013, la Direzione Formazione, con lettera prot. n. 260351, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto 720/1/1/887/2011 evidenziando che non sono state rilevate delle irregolarità sulle procedure di acquisizione di beni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato C alla DGR 887/2011;

CONSIDERATO quanto indicato al paragrafo 4 dell'Allegato C alla Dgr 888/2011, le suddette irregolarità sono presenti anche nel progetto 720/1/2/888/2011, e in data 10/09/2013 la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, nuova relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame e in base agli esiti del servizio di controllo, indicando un importo ammissibile di complessivi Euro 89.281,41;

PRESO ATTO CHE l' ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI ha accettato le nuove risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata nuova relazione della Società incaricata:

VISTO il DDR n. 404 del 24/05/2013;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720, codice fiscale 02733800276), per un nuovo importo ammissibile di Euro 89.281,41 anziché Euro 89.491,41 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/2/888/2011, DDR n. 465/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 89.491,41;
3. di richiedere all'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI, l'importo di Euro 210,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e le somme già erogate a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 100454 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione - dell'esercizio in corso della somma di Euro 210,00;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265673)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1056 del 06 dicembre 2013

Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/3/887/2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riapprova il rendiconto delle attività effettivamente svolte, dopo il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa, Dgr 1269/08 art. 12, all. A, "controllo a campione sulle relazioni di certificazione".

Il Dirigente

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 399 del 23/05/2013, con il quale è stato approvato il rendiconto presentato dall'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice Ente 720, C.F. 02733800276) con sede a San Donà di Piave (VE), per complessivi Euro 175.236,97, interamente erogati;

PRESO ATTO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 14/05/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 720/1/1/887/2011, Dgr n. 887 del 21/06/2011, DDR 464 del 5/08/2011, ente beneficiario ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),

PRESO ATTO CHE in data 18/06/2013, la Direzione Formazione, con lettera prot. n. 260351, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto 720/1/1/887/2011 evidenziando che non sono state rilevate dalla Società incaricata delle irregolarità sulle procedure di acquisizione di beni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato C alla DGR 887/2011;

CONSIDERATO CHE le suddette irregolarità sono presenti anche nel progetto 720/1/3/887/2011, la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, nuova relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame e in base agli esiti del servizio di controllo, indicando un importo ammissibile di complessivi Euro 174.813,47;

PRESO ATTO CHE l' ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI ha accettato le nuove risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata nuova relazione della Società incaricata:

VISTO il DDR n. 399 del 23/05/2013;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720, codice fiscale 02733800276), per un nuovo importo ammissibile di Euro 174.813,47 anziché Euro 175.236,97 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/3/887/2011, DDR n. 464/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 175.236,97;
3. di richiedere all'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI, l'importo di Euro 423,50, pari alla differenza tra l'importo ammesso e le somme già erogate a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 8310 - Recuperi e rimborsi diversi - dell'esercizio in corso della somma di Euro 423,50;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265674)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1057 del 06 dicembre 2013

Presa d'atto delle risultanze del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" ai sensi dell'art. 12 Allegato A), Dgr 1269/2008. Progetto 720/1/4/887/2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riapprova il rendiconto delle attività effettivamente svolte, dopo il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa, Dgr 1269/08 art. 12, all. A, "controllo a campione sulle relazioni di certificazione".

Il Dirigente

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 397 del 23/05/2013, con il quale è stato approvato il rendiconto presentato dall'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice Ente 720, C.F. 02733800276) con sede a San Donà di Piave (VE), per complessivi Euro 82.168,42, interamente erogati;

PRESO ATTO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 14/05/2013 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 720/1/1/887/2011, Dgr n. 887 del 21/06/2011, DDR 464 del 5/08/2011, ente beneficiario ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),

PRESO ATTO CHE in data 18/06/2013, la Direzione Formazione, con lettera prot. n. 260351, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto 720/1/1/887/2011 evidenziando che non sono state rilevate dalla Società incaricata delle irregolarità sulle procedure di acquisizione di beni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato C alla DGR 887/2011;

CONSIDERATO CHE le suddette irregolarità sono presenti anche nel progetto 720/1/4/887/2011, la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, nuova relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame e in base agli esiti del servizio di controllo, indicando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.956,67;

PRESO ATTO CHE l' ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI ha accettato le nuove risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata nuova relazione della Società incaricata:

VISTO il DDR n. 397 del 23/05/2013;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720, codice fiscale 02733800276), per un nuovo importo ammissibile di Euro 81.956,67 anziché Euro 82.168,42 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/4/887/2011, DDR n. 464/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 82.168,42;
3. di richiedere all'ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI, l'importo di Euro 211,75, pari alla differenza tra l'importo ammesso e le somme già erogate a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 8310 - Recuperi e rimborsi diversi - dell'esercizio in corso della somma di Euro 211,75;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 265675)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1058 del 06 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1122/0/1/1735/2011 presentato da SALVAGNINI ITALIA SPA (codice ente 1122) (codice Smupr 18101).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente SALVAGNINI ITALIA SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 45.934,00 per la realizzazione del progetto n. 1122/0/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 1013189 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni e rimborsi;

- In data 02/10/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da SALVAGNINI ITALIA SPA;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 45.868,43;

- Il soggetto beneficiario, in data 22/10/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da SALVAGNINI ITALIA SPA (codice ente 1122, codice fiscale 02338250240), per un importo ammissibile di Euro 45.868,43 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1122/0/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SALVAGNINI ITALIA SPA l'importo a saldo di Euro 45.868,43 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di comunicare a SALVAGNINI ITALIA SPA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265676)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1062 del 09 dicembre 2013

Formazione Iniziale 2012/2013 - DGR 1014 del 05/06/2012 - Progetto 2726/1/1/1014/2021 - Precisazione in merito alla liquidabilita' al Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726 - C.F. : 93024090271, dell'anticipo del 30% e del primo rimborso intermedio a seguito di verifica per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, ad integrazione dei Decreti Dirigenziale nn. 1006 del 19/11/2013 e 1015 del 25/11/2013, come modificato dal DDR 1052 del 05/12/2013 si precisa che la liquidabilità della richieste di pagamento a favore del Centro di Formazione Professionale IPEA fa riferimento sia all'anticipo di Euro 182.952,00 come da nota di debito n. 4 del 18/07/2013, sia al primo rimborso intermedio di Euro 396.396,00 richiesto con nota di debito n. 9 del 06/11/2013, stante la verifica della copertura rispetto alle sospensioni di pagamento disposte dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare ad integrazione dei decreti nn. 1006 del 19/11/2013, 1015 del 25/11/2013, 1052 del 05/12/2013, la liquidabilità delle note di debito di cui alla premessa nn. 4 del 18/07/2013 di Euro 182.952,00 e 9 del 06/11/2013 di Euro 396.396,00;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria per il seguito di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 265677)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1082 del 18 dicembre 2013

Interventi formativi nel settore primario - DGR 1101 del 18/03/2005 e DGR 2327 del 08/08/2008. Revoca del Decreto di pagamento a favore di pignoranti del soggetto Unciform s.c. - cod. ente 1439 e C.F. 03588250260, come da atto di assegnazione di credito del Tribunale di Venezia, a seguito di presa d'atto della nomina del commissario liquidatore di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 519 del 28/10/2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, acquisito il necessario parere dell'Avvocatura Regionale, si prende atto del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico, n. 519 del 28/10/2013, che pone in stato di liquidazione coatta amministrativa l'Ente Unciform Società Cooperativa, e si procedere pertanto alla revoca del precedente decreto di disposizione di pagamento verso i creditori pignoranti in precedenza emesso a seguito dell'ordinanza di assegnazione di credito del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Venezia.

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- Con la DGR 1101 del 18/03/2005 la Regione del Veneto ha approvato il bando per la realizzazione di corsi di formazione professionale nel settore primario per l'anno 2005;
- Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 498 del 13/07/2005, si è approvata la graduatoria dei progetti secondo le risultanze istruttorie procedendo altresì all'assunzione dell'impegno di spesa a valere sul capitolo 072040 del bilancio regionale 2005 per l'importo di Euro 1.885.947,00, dei quali Euro 69.630,00 sono stati destinati al finanziamento di progetti presentati dall'Ente Unci Form s.c., Cod. Ente 1439 e C.F. 03588250260;
- Con la DGR 2337 del 08/08/2008 la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione di corsi di formazione professionale nel settore primario per l'anno 2009;
- Con il DDR 1588 del 05/11/2008 si è approvata la graduatoria dei progetti secondo le risultanze istruttorie procedendo altresì all'assunzione dell'impegno di spesa a valere sul capitolo 072040 del bilancio regionale 2008 per l'importo di Euro 1.996.043,46, dei quali Euro 97.110,00 sono stati destinati al finanziamento di progetti presentati dall'Ente Unciform s.c., Cod. Ente 1439 e C.F. 03588250260;
- Con nota prot. reg.le 136148 del 28/03/2013, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Direzione Regionale Formazione copia dell'atto di pignoramento del Dott. Massimo Vendramin, (omissis), a carico dell'Ente Unciform s.c., sopra citato, raccomandando, nelle more del procedimento, la sospensione di ogni pagamento fino alla somma di Euro 8.906,71;
- Con nota prot. reg.le 136136 del 28/03/2013, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Direzione Regionale Formazione copia dell'atto di pignoramento della Ditta Digito & Media s.r.l., C.F. 04100720269, a carico dell'Ente Unciform s.c., sopra citato, raccomandando, nelle more del procedimento, la sospensione di ogni pagamento fino alla somma di Euro 8.906,71;
- Con nota prot. reg.le 138172 del 02/04/2013, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Direzione Regionale Formazione copia dell'atto di pignoramento della Signora Trevelin Umberta, (omissis), a carico dell'Ente Unciform s.c., C.F. 03588250260, raccomandando, nelle more del procedimento, la sospensione di ogni pagamento fino alla somma di Euro 27.369,60, successivamente rettificati in Euro 18.246,40, come da nota prot. reg.le 145626 del 05/04/2013;
- Il Dirigente regionale della Direzione Formazione ha emesso i decreti nn. 1041 del 19/11/2012, 36, 37, 40 del 18/01/2013, disponendo con essi i pagamenti di saldi postivi a favore di Unciform s.c., inerenti la attività di cui alle DGR 1101/05 e 2327/08, per complessivi Euro 36.206,23, come da tabella 1 che segue:

Tabella 1: Istanze Unciform s.c. presenti agli atti

Nota di debito	Data Nota	Progetto	Step pagamento	Importo	Decreto di saldo
53	30/11/2012	1439-PRI/GEST-05	Saldo	13.860,00	1041 del 19/11/2012
1	30/01/2013	1439-PRI/02-09	Saldo	9.779,62	36 del 18/01/2013
2	30/01/2013	1439-PRI/01-09	Saldo	8.083,68	40 del 18/01/2013
3	30/01/2013	1439-PRI/R68-1-09	Saldo	4.482,93	37 del 18/01/2013
Totale				**36.206,23**	

- Per gli effetti dell'ordinanza di assegnazione di credito, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota prot. reg.le 437088 del 14/10/2013, emessa dal Tribunale di Venezia in data 04/10/2013, registro esecuzioni n. 683/13, a seguito di procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, la Direzione Formazione, con proprio Decreto n. 973 del 6 novembre 2013, ha disposto il pagamento a favore dei creditori Trevelin Umberta, Vendramin Massimo, Digito & Media s.r.l., come sopra definiti, della somma complessiva di Euro 27.570,65, a titolo di capitale pignorato, comprese spese aggiuntive come da dettagli pervenuti dai competenti legali incaricati, Avv. Stefano Azzari per conto di Trevelin Umberta, Avv. Bozzo Alberto per conto del Dott. Vendramin Massimo e di Digito & Media s.r.l.;
- Con lo stesso atto veniva anche disposto il pagamento del residuo disponibile di Euro 8.635,58 a favore del beneficiario Unciform s.c., come da tabella seguente di sintesi:

Tabella 2: Schema di pagamento istanze di Unciform s.c. presenti agli atti

Nota di debito	Data Nota	Progetto	Step pagamento	Soggetto liquidato	Importo	Impegno per liquidazione
53	30/11/2012	1439-PRI/GEST-05	Saldo	Trevelin Umberta	12.970,89	667/2013
53	30/11/2012	1439-PRI/GEST-05	Saldo	Unciform s.c.	889,11	667/2013
1	30/01/2013	1439-PRI/02-09	Saldo	Vendramin Massimo	7.404,69	674/2013
1	30/01/2013	1439-PRI/02-09	Saldo	Unciform s.c.	2.374,93	674/2013
2	30/01/2013	1439-PRI/01-09	Saldo	Digito & Media s.r.l.	7.195,07	674/2013
2	30/01/2013	1439-PRI/01-09	Saldo	Unciform s.c.	888,61	674/2013
3	30/01/2013	1439-PRI/R68-1-09	Saldo	Unciform s.c.	4.482,93	674/2013
Totale					**36.206,23**	
Totale pignoranti					**27.570,65**	
Totale Unciform s.c.					**8.635,58**	

VISTO

- Il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, n. 519 del 28/10/2013, con il quale, la società Cooperativa Unciform s.c. viene posta in liquidazione coatta amministrativa;
- Il parere n. 187/13 AC, espresso dall'Avvocatura Regionale, con nota prot. reg.le 535674 del 6 Dicembre 2013, che richiama, in particolare, l'art. 44 della Legge Fallimentare, applicabile anche all'istituto della Liquidazione Coatta Amministrativa, stante il richiamo operato dall'art. 201 della medesima legge, in virtù del quale sono inefficaci rispetto ai creditori della massa fallimentare i pagamenti eseguiti dal fallito, come anche dal terzo pignorato, dopo la dichiarazione di fallimento;

RITENUTO

- Di procedere alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 973 del 6 novembre 2013, sopra citato;
- Di dare atto che i pagamenti delle istanze Unciform s.c., presenti agli atti di cui alla Tabella 1, saranno pagati a Unciform s.c in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del Commissario liquidatore Dott. Adriano Menegazzo, nominato ai sensi art. 1 del Decreto MISE 519/2013;

decreta

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 973 del 6 novembre 2013, sopra citato;

2. Di dare atto che i pagamenti delle istanze Unciform s.c., presenti agli atti di cui alla Tabella 1, saranno pagati a Unciform s.c in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del Commissario liquidatore Dott. Adriano Menegazzo, nominato ai sensi art. 1 del Decreto MISE 519/2013;

2. di comunicare il presente provvedimento al liquidatore Dott. Adriano Menegazzo;

3. di comunicare il presente provvedimento agli assistenti legali dei soggetti pignoranti di Unciform s.c.;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria per il seguito di competenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 265678)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1086 del 18 dicembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore Primario anno 2010. L.R. 10/90. Dgr n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 8/1/1/1920/2010 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLAR EGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (Codice ente 8).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di Euro 59.020,00 per la realizzazione del progetto n. 8/1/1/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 29.510,00;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;

- Con comunicazione del 07/06/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit da novembre 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 58.726,88;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO CHE la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, commi 2, 3, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con successivo impegno da assumere ad avvenuta approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2014;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di Euro 58.726,88 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 8/1/1/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 29.510,00;
3. di demandare a successivo atto l'assunzione di impegno di spesa di Euro 29.216,88 ai sensi art. 51. commi 2, 3, L.R. 39/2001, previa approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2014;
4. di liquidare, successivamente alla procedura di cui al punto precedente, al CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T l'importo a saldo di Euro 29.216,88;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265679)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1087 del 18 dicembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore Primario anno 2010. L.R. 10/90. Dgr n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 8/1/2/1920/2010 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLAR EGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (Codice ente 8).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di Euro 105.040,00 per la realizzazione del progetto n. 8/1/2/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 52.520,00;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;

- Con comunicazione del 07/06/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit da novembre 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 103.373,05;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO CHE la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, commi 2, 3, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con successivo impegno da assumere ad avvenuta approvazione del Bilancio regionale per l'esercizio 2014;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di Euro 103.373,05 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 8/1/2/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 52.520,00;
3. di demandare a successivo atto l'assunzione di impegno di spesa di Euro 50.853,05 ai sensi art. 51 commi 2, 3, L.R. 39/2001, previa approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2014;
4. di liquidare, successivamente alla procedura di cui al punto precedente, al CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T l'importo a saldo di Euro 50.853,05;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare al CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265680)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1089 del 18 dicembre 2013

Piano annuale degli interventi formativi nel settore Primario anno 2010. L.R. 10/90. Dgr n. 1920 del 27/07/2010, DDR 1725 del 18/11/2010. Approvazione del rendiconto 8/1/4/1920/2010 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLAR EGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (Codice ente 8).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi realizzati nell'ambito del settore primario per l'anno 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- Con Dgr n. 1920 del 27/07/2010 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2011, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale relativo all'anno 2010;

- Con DDR n.767 del 29/07/2010 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

- Il DDR n. 1725 del 18/11/2010 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di Euro 66.300,00 per la realizzazione del progetto n. 8/1/4/1920/2010;

- Il predetto DDR 1725 del 18/11/2010 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A1, A2 e A3, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 a carico del capitolo n.72040 del bilancio regionale 2010, che presentano sufficiente disponibilità;

- Visto il DDR n. 58 del 21/01/2011, con il quale si definiscono i termini di conclusione dei percorsi formativi;

- Visto il DDR n. 496 del 31/08/2011 con il quale si concede un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 33.150,00;

- In data 18/10/2011, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;

- Con comunicazione del 07/06/2013, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale della Società Iter Audit da novembre 2013;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 65.689,12;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

CONSIDERATO CHE la somma originariamente impegnata con DDR n. 1725 del 18/11/2010 risulta eliminata dalla contabilità, ai sensi dell'art. 51, commi 2, 3, della L.R. n. 39 del 29/11/01, sarà necessario provvedere alla copertura finanziaria dell'obbligazione con successivo impegno da assumere ad avvenuta approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2014;

VISTA la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di Euro 65.689,12 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 8/1/4/1920/2010, DDR n. 1725 del 18/11/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 33.150,00;
3. di demandare a successivo atto l'assunzione di impegno di spesa di Euro 32.539,12 ai sensi art. 51 commi 2, 3, L.R. 39/2001, previa approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2014;
4. di liquidare, successivamente alla procedura di cui al punto precedente, al CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. l'importo a saldo di Euro 32.539,12;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265681)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1090 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/2/1/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18084).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 70.976,00 per la realizzazione del progetto n. 1495/2/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 67.212,80;

- Il competente ufficio in data: 10/07/2012, 20/07/2012 e 14/03/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 70.856,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 2/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1495, codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di Euro 70.856,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1495/2/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 67.212,80;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro 3.643,20 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265682)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1091 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/1/3/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18083).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 101.408,00 per la realizzazione del progetto n. 1495/1/3/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 95.094,40;

- Il competente ufficio in data: 28/08/2012, 10/09/2012 e 18/09/2012 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 101.408,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 02/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1495, codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di Euro 101.408,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1495/1/3/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 95.094,40;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro 6.313,60 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265683)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1092 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/2/3/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18091).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 39.016,00 per la realizzazione del progetto n. 1495/2/3/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 36.536,80;

- E' stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 38.970,08;

- Il soggetto beneficiario, in data 2/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1495, codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di Euro 38.970,08 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1495/2/3/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 36.536,80;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro 2.433,28 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265684)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1093 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1495/1/2/1735/2011 presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente 1495) (Codice SMUPR 18021).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- Il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 130.016,00 per la realizzazione del progetto n. 1495/1/2/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 117.724,80;

- Il competente ufficio in data: 21/05/2012, 23/05/2012 e 30/05/2012 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- E' stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 130.016,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 2/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1495, codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di Euro 130.016,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1495/1/2/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 117.724,80;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro 12.291,20 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265685)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1094 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Approvazione del rendiconto 1085/1/5/1738/2011 presentato da UPA FORMAZIONE SRL (codice ente 1085) (Codice SMUPR 18150).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di interventi per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.

- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UPA FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 18.224,00 per la realizzazione del progetto n. 1085/1/5/1738/2011;

- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi EBAV;

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 5.467,20;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UPA FORMAZIONE SRL;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 18.224,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 9/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UPA FORMAZIONE SRL (codice ente 1085, codice fiscale 03391310285), per un importo ammissibile di Euro 18.224,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1085/1/5/1738/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 5.467,20;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a UPA FORMAZIONE SRL l'importo a saldo di Euro 12.756,80 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 936 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a UPA FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265686)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1095 del 18 dicembre 2013

POR FSE 2007/2013 - FSE in sinergia con il fondo europeo di sviluppo regionale - Reg. 1081/2006 - Assi I - Adattabilita' e II - Occupabilita'. Interventi integrati a supporto delle imprese venete - Politiche attive per il contrasto alla crisi - linea 3 - II fase - Alte professionalita'. DGR 1568 del 08/06/2010, DDR 1357 del 08/10/2010 - (2B1F2) - Approvazione del rendiconto 15/1/4/1568/2010 presentato da CESCOT VENETO (Codice ente 15) (Codice Smupr 11843).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata nell'ambito di azioni innovative per le imprese venete per l'anno 2010.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27 febbraio 2007 e la Commissione Europea con decisione C(2007)5633 del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- Vista la Dgr n. 1568 del 08/06/2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione degli interventi integrati a supporto delle imprese venete - Politiche attive per il contrasto alla crisi - Linea 3 - II Fase - Alte professionalità;

- Visto il DDR n. 627 del 17/06/2010 con il quale sono stati approvati la modulistica e la guida alla progettazione;

- Visto il DDR n. 1357 del 08/10/2010 con il quale sono state approvate le risultanze in ordine ai progetti presentati da CESCOT VENETO riconoscendo un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 118.558,00;

- Il medesimo DDR n. 1357/10 ha assunto un impegno di spesa pari al 100% del finanziato per un importo complessivo di Euro 8.679.763,61, a carico del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Euro 1.260.422,99 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101319 per l'Asse I Adattabilità
Euro 1.327.805,35 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101318 per l'Asse I Adattabilità
Euro 2.966.473,55 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul cap. n. 101323 per l'Asse II Occupabilità
Euro 3.125.061,72 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul cap. n. 101322 per l'Asse II Occupabilità

- Visto il DDR n. 129 del 04/03/2011, con il quale si rivede la procedura di formalizzazione dei partner aziendali;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 86.997,77;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CESCOT VENETO;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 102.028,93;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

- Con lettera prot. n. 229624 del 30/05/2013 e prot. n. 490977 del 12/11/2013 la scrivente Direzione ha comunicato a CESCOT VENETO il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 3/12/2010;

- In virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 15/11/2013 la società ITER AUDIT S.r.l. ha verificato l'effettivo pagamento posticipato dei partner;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

- Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

Vista la DGR n. 2912 del 3/12/2010 in ordine alla definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15, codice fiscale 02072890284), per un importo ammissibile di Euro 102.028,93 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 15/1/4/1568/2010, DDR n. 1357 del 08/10/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 86.997,77;
3. di liquidare secondo le disponibilità di cassa, a CESCOT VENETO l'importo a saldo di Euro 15.031,16 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1357 del 08/10/2010;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CESCOT VENETO il presente decreto
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265687)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1096 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 - DGR 1735 del 26/10/2011, DDR 933 del 22/12/2011 - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda - anno 2011. Approvazione del rendiconto 2089/1/1/1735/2011 presentato da CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (Codice Ente 2089) (Codice Smupr 18128).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1735 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda;

- il DDR n. 816 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

- Il DDR n. 933 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 35.680,00 per la realizzazione del progetto n. 2089/1/1/1735/2011;

- Il predetto DDR n. 933 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 6.635.003,27 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 1013189 del Bilancio 2011 e Euro 986.009,04 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del bilancio regionale 2011 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.750.963,72 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.898.030,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Euro 480.169,46 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 505.839,48 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322

- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 690 del 28/08/2012 ha elaborato delle correzioni in riferimento al capitolo di spesa di cui all'allegato B1 del DDR n. 933 del 22/12/2011;

- Il DDR n. 30 del 16/01/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti;

- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

- Il DDR n. 389 del 22/05/2013 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 33.896,00;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 35.320,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 30/10/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

Ritenuto, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

Vista la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (codice ente 2089, codice fiscale 80000170250), per un importo ammissibile di Euro 35.320,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2089/1/1/1735/2011, DDR n. 933 del 22/12/2011;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 33.896,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO l'importo a saldo di Euro 1.424,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 933 del 22/12/2011;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265688)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1097 del 18 dicembre 2013

POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Dgr 2030 del 03/08/2010, DDR 1671 del 11/11/2010 - 2B3F1. Modifica del DDR n. 781 del 31/07/2013 di approvazione del rendiconto 748/101/1/2030/2010 presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (Codice ente 748) (Codice SMUPR 11955).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento a seguito di ulteriori controlli va a modificare il DDR di chiusura a saldo di un progetto finanziato con DGR 2030/2010 rivolto a studenti o ad utenza disoccupata nell'ambito delle azioni innovative per i giovani.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con DDR n. 781 del 31/07/2013 si è provveduto ad approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748) per un importo ammissibile di Euro 48.313,67 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società Iter Audit srl relativa al progetto 748/101/1/2030/2010;
PRESO ATTO CHE, a seguito di un controllo da parte dell'ufficio regionale competente, con nota prot. n. 452289 del 21/10/2013 la Direzione Formazione ha comunicato all'ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA la riapertura dell'istruttoria del progetto 748/101/1/2030/2010, resa necessaria per applicare una decurtazione non effettuata in sede di verifica rendicontale, modificando la spesa ammissibile da Euro 48.313,67 a Euro 47.798,60;
PRESO ATTO CHE a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA sono stati erogati Euro 48.313,67;
CONSIDERATO CHE nel termine assegnato con la citata nota l'ente non ha prodotto alcuna controdeduzione;
RITENUTO,quindi di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per l'importo di Euro 47.798,60, come da verbale di verifica comunicato all'ente in data 21/10/2013;
Visto il DDR n. 781 del 31/07/2013;
VISTA la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

decreta

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748, codice fiscale 83002510267), per un nuovo importo ammissibile di Euro 47.798,60 anziché Euro 48.313,67 a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica compilato dai verificatori regionali, relativo al progetto 748/101/1/2030/2010, DDR n. 1671/2010;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario complessivi Euro 48.313,67;
3. di richiedere alla FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA, l'importo di Euro 515,07, pari alla differenza tra l'importo ammesso e le somme già erogate a suo tempo;
4. di provvedere al reintroito sul cap. 100454 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione - dell'esercizio in corso della somma di Euro 515,07;
5. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 265689)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1098 del 18 dicembre 2013

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 3289 del 21/12/2010. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: FORMASET SCARL - codice Ente n. 4358 - per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di Formazione ed iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 298504/61.02.01.14 del 11/07/2013.

Il Dirigente

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;

- Vista la richiesta di accreditamento per la sede operativa di VIA CASTELLANA, 86/C - MARTELLAGO (VE) per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento presentata dall'Organismo di Formazione FORMASET SCARL (codice fiscale 03481320277, codice ente n. 4358) avente sede legale in VIA TORRE BELFREDO, 13 - VENEZIA/MESTRE (VE);

- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, in particolare, il resoconto della verifica audit, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010, effettuata in data 11 dicembre 2013 dai funzionari incaricati dalla Regione Veneto , ex DGR 687/2008;

- Viste le LL.RR. n. 1/97, 19/02 e s.m.i.;
- Viste le DDGR n. 359/2004, n. 687/2008 e n. 3289/2010;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0595, l'Organismo di Formazione FORMASET SCARL (codice fiscale 03481320277, codice ente n. 4358) avente sede legale in VIA TORRE BELFREDO, 13 - VENEZIA/MESTRE (VE) e sede operativa di VIA CASTELLANA, 86/C - MARTELLAGO (VE) per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento;
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Regionale Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013.
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 265690)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1107 del 23 dicembre 2013

Sospensione liquidabilita' del decreto n. 906 del 08/10/2013 di approvazione cessione del credito relativo a contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012, su note di debito del soggetto "Centro di Formazione Professionale I.P.E.A." di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012, a seguito di errata indicazione del conto corrente bancario del cessionario.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La Direzione Regionale Formazione, data l'errata indicazione del codice Iban del soggetto cessionario, comunicato in relazione alla cessione di credito tra il "Centro di Formazione Professionale I.P.E.A." e Unicredit S.p.A., prende atto dell'impossibilità di procedere al pagamento verso il soggetto cessionario e sospende di conseguenza gli effetti dell'accettazione della cessione del credito intervenuta con DDR 906 del 08/10/2013, per quanto riguarda la liquidabilità al cessionario stesso.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento alla sospensione del decreto 906 del 08/10/2013, per quanto attiene la liquidabilità al soggetto cessionario delle note di debito cedute, sino al ricevimento, secondo le forme richieste dagli atti oggetto di rettifica, delle necessarie correzioni;
2. di dare atto che, recepite le rettifiche di cui al punto precedente, le liquidazioni di spesa a favore del soggetto cessionario Unicredit S.p.A., potranno avvenire, nei limiti delle disponibilità liquide presenti sui pertinenti capitoli di spesa, secondo quanto già disposto dal Decreto 906 del 08/10/2013, ferme restando le altre condizioni ivi stabilite;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti cedente e cessionario;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 265691)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1108 del 23 dicembre 2013

Sospensione liquidabilita' del decreto n. 950 del 30/10/2013 di approvazione cessione del credito relativo a contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012, su note di debito del soggetto AFL Agenzia Formazione Lavoro di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012, a seguito di errata indicazione del conto corrente bancario del cessionario.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La Direzione Regionale Formazione, data l'errata indicazione del codice Iban del soggetto cessionario, comunicato in relazione alla cessione di credito tra il "AFL Agenzia Formazione Lavoro" e Unicredit S.p.A., prende atto dell'impossibilità di procedere al pagamento verso il soggetto cessionario e sospende di conseguenza gli effetti dell'accettazione della cessione del credito intervenuta con DDR 950 del 30/10/2013, per quanto riguarda la liquidabilità al cessionario stesso.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento alla sospensione del decreto 950 del 30/10/2013, per quanto attiene la liquidabilità al soggetto cessionario delle note di debito cedute, sino al ricevimento, secondo le forme richieste dagli atti oggetto di rettifica, delle necessarie correzioni;
2. di dare atto che, recepite le rettifiche di cui al punto precedente, le liquidazioni di spesa a favore del soggetto cessionario Unicredit S.p.A., potranno avvenire, nei limiti delle disponibilità liquide presenti sui pertinenti capitoli di spesa, secondo quanto già disposto dal Decreto 950 del 30/10/2013, ferme restando le altre condizioni ivi stabilite;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti cedente e cessionario;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 265878)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 347 del 31 dicembre 2013

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana. Decreto di esproprio a seguito di condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta: Nova Virtus.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'acquisizione a favore del Comune di Venezia dell'area di proprietà della Ditta: Condominio Nova Virtus nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione delle opere del Programma di eliminazione dei passaggi a livello in Comune di Venezia.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1) E' disposta a favore del COMUNE DI VENEZIA - DEMANIO STRADALE, con sede in Venezia, Ca' Farsetti - S. Marco 4136, C.F.: 00339370272, per quanto in premessa indicato, l'espropriazione dell'immobile necessario alla realizzazione dei lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.), Comune di Venezia - Lotto D3 - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana, di seguito descritto ed identificato catastalmente:

1. Bene censito in Comune di Venezia: NCEU: Sez. ME, Fg. 12, mapp. 2251, esproprio mq. 344;

Condominio Nova Virtus, che risulta catastalmente così intestato:

- Bajo Anna, nata a Venezia il 19/03/1946 c.f. BJANNA46C59L736F proprietà per 1/12;
- Barbiero Ida nata a Venezia il 10.09.1933 c.f. BRBDIA33P50L736A nuda proprietà per 1/24;
- Casarin Caterina nata a Mestre (ve) il 13/04/1965 c.f. CSRCRN65D53L736J proprietà per 1/24;
- Daniele Antonio nato a Savignano Irpino (AV) il 22/08/1950 c.f. DNLNTN50M22I471W proprietà per 1/12;
- Dell`Oglio Fiorenza nata a Venezia il 21/05/1954 c.f. DLLFNZ54E61L736U proprietà per 1/12;
- Don Paola nata a Venezia il 29/09/1948 c.f. DNOPLA48P69L736N proprietà per 1/12;
- Doni Dino nato a Venezia il 05/05/1961c.f. DNODNI61E05L736Q proprietà per 1/24;
- Groja Claudia nata a Venezia il 18.06.1947 c.f. GRJCLD47H58L736J nuda proprietà per 1/24;
- Groja Marcello nato a Mestre il 16.12.1917 c.f. GRJMCL17T16F159T usufruttuario 1/12;
- Luise Alfio nato a Martellago (VE) il 18/07/1921 c.f. LSULFA21L18E980W proprietà per 1/12;
- Meriggi Mirella nata a Macerata (MC) il 10/03/1942 c.f. MRGMLL42C50 E783F proprietà per 1/12;
- Pavanetto Ennio nato a Padova il 07/11/1934 c.f. PVNNNE 34S07G224N proprietà per 1/12;
- Penzo Elisabetta nata a Venezia il 23.05.1975 c.f. PNZ LBT75E63L736D proprietà per 1/24;
- Seno Guglielmo nato a Burano (VE) il 18/07/1948 c.f. SNEGLL48L18L736M proprietà per 1/12;
- Varagnolo Nella nata a Ghioggia (VE) il 08.02.1948 c.f. VRGNLL48B48C638T proprietà per 1/24;
- Zanotto Elio nato a Venezia il 12/09/1940 c.f. ZNTLEI40P12L736M proprietà per 1/12;

Indennità di esproprio ai fini fiscali Euro 61.920,00;

Art. 2) di dare atto che, a seguito del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture n. 247/45.500 del 15/05/2009 di occupazione d'urgenza, l'esproprio è stato eseguito mediante l'immissione in possesso del bene immobile interessato dalla realizzazione del progetto di cui trattasi, come risulta dal verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 redatto in data 16/06/2009;

Art. 3) che questa Autorità espropriante provvederà senza indugio alle formalità necessarie per la registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, nonché trasmesso alle Ditte espropriate;

Art. 4) di trasmettere l'estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 23, c. 5, del DPR 327/2001, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE), entro 30 giorni successivi alla pubblicazione;

Art. 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi dell'articolo 53 del DPR n. 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 265604)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 133 del 06 dicembre 2013

Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite Mercato Elettronico (MEPA) con Richiesta di offerta (RdO) della progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera Vinitaly (6-9 aprile 2014, Verona Veronafiere) - CIG: 5407521B7C. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. DGR n. 459 del 10 aprile 2013; Decreto n. 105 del 31 ottobre 2013.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione Veneto - Direzione Promozione Turistica Integrata - affida la fornitura dei servizi di progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera Vinitaly 2014 alla ditta Tosetto srl di Jesolo (VE) a seguito dell'espletamento di una procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il Dirigente

PREMESSO che con Decreto del Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata n. 105 del 31 ottobre 2013 è stata indetta la procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO) finalizzata all'acquisizione dei servizi di progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera Vinitaly (6-9 aprile 2014, Verona -Veronafiere) - CIG: 5407521B7C.

DATO ATTO che con il Decreto sopra richiamato è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto, che è stato allegato alla Richiesta di Offerta.

PREMESSO che con il succitato Decreto è stato disposto di aggiudicare la procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

VISTO l'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che "quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento".

PREMESSO che con Decreto del Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata n. 112 del 15 novembre 2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Claudio De Donatis, Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata.

DATO ATTO che, a seguito della RdO n. 323235, sono pervenute, entro il termine fissato del 14 novembre 2013, tramite procedura Mepa, le offerte delle ditte: Fontemaggi srl, Gamma Eventi e Tosetto srl, ditte abilitate ad operare nel MEPA nella categoria Servizi per eventi (EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione).

DATO ATTO che, decorsi i termini di presentazione delle offerte, si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa tramite la procedura prevista dal Mepa, e all'esame delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice nominata con il sopracitato Decreto n. 112 del 15 novembre 2015.

CONSTATATA la correttezza della documentazione amministrativa inviata dagli offerenti.

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, riunitasi il giorno 15 novembre alle ore 12.20, ha attribuito i seguenti punteggi alle offerte tecniche utilizzando, come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, la formula della proporzionalità inversa: O.T. = Qx/Qmax*80

- Fontemaggi srl: 50,46 punti (con Qx=41);
- Gamma Eventi: proposta valutata insufficiente;

- Tosetto srl: 80 punti (con Qx=65).

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice conservato agli atti.

PRESO ATTO che la ditta Gamma Eventi ha presentato un'offerta tecnica valutata insufficiente ed è stata pertanto esclusa dalla procedura.

PRESO ATTO che il sistema MEPA ha attribuito il seguente punteggio all'offerta economica per le ditte la cui offerta tecnica ha riportato un punteggio uguale o superiore alla sufficienza per ciascuno dei criteri di riferimento previsti dal Capitolato speciale d'appalto:

- Fontemaggi srl: 20 punti (con un'offerta economica del valore di 107.011,43 euro);
- Tosetto srl: 18,62 punti (con un'offerta economica del valore di 114.960,00 euro).

PRESO ATTO che, tramite MEPA, in data 15 novembre 2013, la procedura è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta Tosetto srl con un punteggio complessivo di 98,62.

DATO ATTO che la verifica sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria, Tosetto srl, ha dato esito positivo.

RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva la fornitura in oggetto alla ditta Tosetto srl di Jesolo (VE).

VERIFICATO che, per quanto concerne la spesa da assumere, il capitolo n. 30020 del bilancio regionale denominato "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)" presenta l'occorrente disponibilità.

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici";

VISTA la DGR n. 2401/2012;

VISTA la DGR n. 459 del 10 aprile 2013 che approva il Programma Promozionale per il Settore Primario 2013;

VISTO il Decreto n. 105 del 31 ottobre 2013

VISTA la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 1/2011.

VISTA la l. r. n. 3 del 5 aprile 2013, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2013".

decreta

1. Di aggiudicare in via definitiva la fornitura dei servizi di progettazione, fabbricazione, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand della Regione Veneto alla fiera Vinitaly 2014, di cui alla procedura CIG: 5407521B7C, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Richiesta di Offerta n. 323235), alla ditta Tosetto srl di Jesolo (VE) - per la somma di euro 114.960,00 iva esclusa.
2. Di dare atto che il predetto operatore economico, Tosetto srl, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
3. Di stabilire che l'impresa aggiudicataria sarà invitata a sottoscrivere il contratto;
4. Di impegnare a favore della ditta Tosetto srl (C.F. 02676980275), per la fornitura dei servizi di cui al punto 1 e per le motivazioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, l'importo di 140.251,20 euro, iva e ogni altro onere inclusi.
5. Di stabilire che l'importo di cui al punto 4, verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 60 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative.

6. Di imputare l'importo di cui al punto 4 (codice SIOPE 1.03.01 - 1364) sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.-R. 16/1980)" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta la necessaria disponibilità.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
10. Di dare atto che il presente Decreto verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
11. Di notificare il presente decreto a tutte le ditte candidate che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e di provvedere allo svincolo della garanzia provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatarie.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 266103)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 37 del 15 ottobre 2013

Acquisizione di materiale hardware a supporto delle attività della Direzione Sistema Statistico Regionale. Impegno di spesa. L.R. 29 marzo 2002, n. 8.

[Statistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Direzione Sistema Statistico Regionale intende acquisire materiale informatico hardware necessario a supportare l'attività istituzionale della Struttura, affidando alla Direzione regionale Sistemi Informativi la gestione della procedura di acquisto tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il Dirigente

Premesso che tra i compiti istituzionali assegnati alla Direzione Sistema Statistico Regionale, struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale", rientrano la creazione e la gestione di banche dati, l'elaborazione di dati statistici, la cura, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore;

Premesso che la Direzione Sistema Statistico Regionale è chiamata altresì a diffondere la conoscenza della realtà socio-economica del Veneto nel contesto nazionale e globale, a comunicare e divulgare il dato statistico analizzando ed elaborando una molteplicità di dati dai più disparati produttori di statistica;

Considerato che è in corso di attuazione un progetto di implementazione strutturale del Sistema Informativo statistico di Governo (SìGOVe), che impone l'aggiornamento del materiale hardware a disposizione della Struttura;

Preso atto della necessità di integrare l'attuale dotazione hardware della Struttura procedendo all'acquisto del materiale informatico di cui all'**Allegato A** al presente decreto, ritenuto idoneo a soddisfare le suesposte esigenze;

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" che recita "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*";

Visto altresì l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che recita "*i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*";

Atteso che, per la fornitura del materiale informatico di cui all'**Allegato A** non sono presenti, alla data odierna, convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. aventi per oggetto forniture con le caratteristiche tecniche specificate, e che la fornitura non può essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto del materiale informatico di cui all'Allegato A tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., utilizzabile solo per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la nota prot. n. 438485/40.32 del 14/10/2013 con cui la Direzione Sistema Statistico Regionale richiede alla Direzione regionale Sistemi Informativi di espletare tutti gli adempimenti necessari all'acquisto del materiale informatico di cui all'**Allegato A** tramite lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO) nel MEPA, da inoltrare ad una lista di imprese abilitate;

Considerato che, per l'acquisto del materiale informatico di cui all'**Allegato A**, si farà fronte mediante le somme allocate sul capitolo n. 7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio regionale d'esercizio 2013, che presenta sufficiente disponibilità, per un importo massimo di Euro 2.000,00 (IVA inclusa);

TUTTO CIO' PREMESSO

- vista la l.r. 8/2002;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", e, in particolare, l'articolo 42, primo comma;
- vista la nota del Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale prot. n. 438485/40.32 del 14/10/2013.

decreta

1. di autorizzare l'acquisizione del materiale hardware individuato nell'**Allegato A** al presente decreto, per la spesa complessiva massima di Euro 2.000,00 (IVA inclusa), mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., attraverso la procedura della Richiesta di Offerta (RDO) che sarà espletata dalla Direzione regionale Sistemi Informativi;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.000,00 (codice SIOPE 1 03 01 1341) sul capitolo n. 7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio regionale d'esercizio 2013, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare ad un proprio successivo provvedimento l'approvazione dell'esito della RDO e l'affidamento definitivo all'Impresa aggiudicataria della fornitura del materiale informatico di cui all'**Allegato A**;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di provvedere alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura entro l'esercizio successivo a quello del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

Allegato *(omissis)*

(Il presente decreto, già pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 2 del 7 gennaio 2014, è qui ripubblicato in quanto il testo precedente è errato, *ndr*)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE

(Codice interno: 265624)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 95 del 15 ottobre 2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" (Cod. CB016). "Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell'area di San Marco". CUP: H71J10000500005. Partecipazione al Convegno Internazionale DigitalHeritage2013 di Marsiglia. Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Partecipazione del progetto "Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell'area di San Marco" al Convegno Internazionale DigitalHeritage2013 di Marsiglia , nell'ambito del Progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" (Cod. CB016), a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- la Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito: "Regione") partecipa, in qualità di Partner progettuale 2, al progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso", cod. CB016, (di seguito: "Shared Culture"), ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013;
- il progetto Shared Culture prevede lo svolgimento di una serie di attività che si pongono l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale condiviso dell'area transfrontaliera;
- con deliberazione n. 1341 dell'11 maggio 2010, la Giunta Regionale ha autorizzato i dirigenti delle strutture coinvolte ad avviare e svolgere le attività tecniche e di gestione dei progetti finanziati e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;
- nel workpackage 4 del progetto è prevista la realizzazione del servizio "Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell'area di San Marco", avente ad oggetto riprese fotografiche ed elaborati multimediali complessi finalizzati alla riproduzione virtuale di beni culturali e/o artistici siti nell'area di San Marco,
- con decreto dirigenziale n. 15 del 22 giugno 2012, si è affidato al dott. Diego Calaon il servizio di assistenza tecnica nelle attività di realizzazione degli allegati multimediali alle schede di catalogazione del materiale archeologico;

VISTO che, con comunicazione del 7 luglio 2013 è stato inviato il progetto relativo al servizio in oggetto per la *call for papers* organizzata nell'ambito del convegno internazionale DigitalHeritage2013 che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie;

DATO ATTO che, con comunicazione del 30 agosto 2013, il progetto presentato con il titolo "*It is Unique, It is Fragile, but It is Open to All. Virtual 3d Enhancement of The Archaeological Collections of the S. Mark Square, Venice*" che descrive l'attività in oggetto, è stato selezionato tra oltre 1500 progetti internazionali per la pubblicazione e presentazione nell'ambito del convegno suddetto;

RITENUTO quindi di partecipare al Convegno internazionale DigitalHeritage2013 che avrà luogo a Marsiglia dal 28 ottobre al 1 novembre 2013, presentando il progetto "Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell'area di San Marco" sviluppato dalla Regione permettendo un'ampia disseminazione degli esiti progettuali prodotti nell'ambito del progetto Shared Culture e un'ampia diffusione tra il pubblico e gli esperti del settore.

RITENUTO di indicare il dott. Diego Calaon, che svolge l'attività di assistenza tecnica nella realizzazione del progetto richiamato, quale referente scientifico che presenterà il progetto durante il convegno internazionale DigitalHeritage2013;

RITENUTO di procedere all'impegno di spesa relativo a spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio del responsabile scientifico dott. Diego Calaon per l'importo complessivo di euro 800,00;

DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 dell'11 maggio 2010;

VISTI il decreto dirigenziale n. 15 del 22 giugno 2012;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di individuare, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente decreto che integralmente si richiamano, il dott. Diego Calaon, che svolge l'attività di assistenza tecnica nella realizzazione del progetto richiamato, quale referente che presenterà il progetto durante il convegno internazionale DigitalHeritage2013 che avrà luogo a Marsiglia dal 28 ottobre al 1 novembre 2013;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 800,00, codice SIOPE 2_01_03_2138, riferito alle spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione al suddetto convegno, a favore del Dott. Diego Calaon (omissis), P. IVA 04027030271 sul progetto Shared Culture, capitoli 101515 e 101516 del bilancio regionale, che presentano la necessaria copertura finanziaria, come segue:

    - euro 680,00 sul capitolo 101515 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture - quota comunitaria";
    - euro 120,00 sul capitolo 101516 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture-quota statale";

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

(Codice interno: 265625)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 99 del 23 ottobre 2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso". Cod. CB016. Realizzazione dei lavori del "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria".Impegno di spesa. CUP: H71J10000500005. CIG: 5218197064.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Impegno di spesa relativo del "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria", di cui al WP 5 della Scheda Progettuale Progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" a valere sul Programma Italia-Slovenia 2007-2013.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione) partecipa, in qualità di Partner, al progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso" Cod. CB016, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013;

- il progetto Shared Culture prevede lo svolgimento di una serie di attività le quali si pongono l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale condiviso dell'area transfrontaliera, istituendo dei meccanismi transfrontalieri di trasferimento delle conoscenze e l'utilizzo delle migliorie tecnologiche per l'indagine ed il restauro del patrimonio culturale;
- la Scheda progettuale prevede, nel Workpackage 5, a carico della Regione, lo sviluppo di progetti pilota di restauro e conservazione, con il controllo e la valutazione delle varie possibili operazioni di restauro, al fine di formare giovani neo laureati sul tema dell'archeologia e della conservazione;
- nell'ambito dei progetti pilota ricompresi nel WP5 succitato, con decreto n. 20 del 17 maggio 2013, il Dirigente dell' Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato il procedimento finalizzato allo svolgimento di un progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria;
- con il medesimo decreto dirigenziale, in considerazione dell'esigenza di affidare l'esecuzione dei lavori di recupero e rimontaggio del monumento ad un operatore esterno, è stata inoltre avviata una collaborazione con il responsabile dell'U.P. Genio Civile di Venezia, che è stato interpellato ed ha fornito la propria disponibilità a realizzare il relativo procedimento, richiedente la presenza di personale tecnico ivi operante;

VISTO che, con decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 148 del 12 luglio 2013, è stato approvato il progetto "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria" per un importo complessivo di Euro 120.000,00;

VISTO che è stata quindi avviata una procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla selezione di un operatore in grado di eseguire i lavori previsti nell'ambito del progetto citato, per un importo a base d'asta pari a Euro 90.000,00, al netto dell'IVA, oltre a Euro 5.000,00, al netto dell'IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e con il criterio del prezzo più basso;

DATO ATTO che, con decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 205 del 3 ottobre 2013, sono stati aggiudicati in via definitiva, a seguito della verifica dei requisiti previsti dall'art. 38 del Dlgs 163/06, i lavori del "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272, con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877 - e dalla mandante AKHET SRL - CF/P.IVA 06970261001, con sede in Roisan (AO), loc. Closellinaz, 44/A -, Raggruppamento che ha presentato offerta per un importo pari ad Euro 69.342,50;

VISTO che, il Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia, con nota prot. n. 436886 dell'11 ottobre 2013, ha comunicato il nuovo quadro economico, risultante, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, pari ad un importo complessivo di Euro 120.000,00, così suddiviso:

A. Lavori a base d'asta		Euro 69.342,50
B. Somme a disposizione:		
. I.V.A. 22% sui lavori	Euro 15.255,35	
. Art. 18 Legge 109/1994	Euro 1.550,00	
. Imprevisti e ulteriore somme a disposizione	Euro 33.852,15	
Sommano	Euro 50.657.50	Euro 50.657.50
TOTALE		Euro 120.000,00

VISTO che, con deliberazione n. 1341 dell'11 maggio 2010, la Giunta Regionale, nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando n. 1/2009 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia, ha autorizzato i dirigenti delle strutture di riferimento alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

VISTO che nel piano finanziario del progetto sussiste la copertura finanziaria necessaria;

RITENUTO, pertanto, di assumere, in relazione all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 42 L.R. 29 novembre 2001, n. 39, l'impegno di spesa relativo alle seguenti voci:

- per un importo pari alla somma di Euro 118.450,00, IVA ed eventuali oneri inclusi, a favore dell'impresa capogruppo mandataria del RTI, LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272, con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877;
- per un importo di Euro 1.550,00, ai fini dell'erogazione dell'incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/06, a favore dei dipendenti regionali individuati quale gruppo di progettazione, di cui alla nota prot. n. 436886 dell'11 ottobre 2013 dell'U.P. Genio Civile di Venezia;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei Contratti Pubblici" e il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1341 del 11 maggio 2010;

VISTO il decreto dirigenziale n. 20 del 17 maggio 2013;

VISTI i decreti n. 148 del 12 luglio 2013, n. 163 dell'8 agosto 2013 e 205 del 3 ottobre 2013 del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'aggiudicazione definitiva, disposta con decreto del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia n. 205 del 3 ottobre 2013, della procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del progetto "Progetto per il recupero ed il rimontaggio di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria", al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272, con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877 - e dalla mandante AKHET SRL - CF/P.IVA 06970261001, con sede in Roisan (AO), loc. Closellinaz, 44/A -, che ha presentato offerta per un importo pari ad Euro 69.342,50, esclusi IVA ed oneri;
2. di impegnare l'importo complessivo di Euro 118.450,00, IVA e oneri inclusi, come previsto dal quadro economico approvato, a favore dell'impresa, mandataria del RTI citato, LITHOS SRL - CF/P.IVA 01998860272 , con sede in Venezia, Sestiere Castello, 5877, sui capitoli 101515 e 101516 del bilancio regionale, che presentano la necessaria copertura finanziaria, codice SIOPE 2_01_03_2137, nel seguente modo:

    - Euro 100.682,50 sul capitolo 101515 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture - quota comunitaria";
    - Euro 17.767,50 sul capitolo 101516 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture quota statale";

3. di impegnare l'importo di Euro 1.550,00, codice SIOPE 2_01_03_2138, ai fini dell'erogazione dell'incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/06, a favore dei dipendenti regionali costituenti il gruppo di progettazione, nel modo seguente:

    - Euro 1.317,50 sul capitolo 101515 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) "Shared Culture" - quota comunitaria";
    - Euro 232,50 sul capitolo 101516 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) "Shared Culture" - quota statale";

2. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, su presentazione di regolare documento contabile e previa verifica di conformità del servizio reso;
4. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario del presente decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

(Codice interno: 265626)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 104 del 04 novembre 2013

Acquisizione mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura inerente alla realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di una pubblicazione nell'ambito dei progetti "Shared Culture" (Cod. CB016, CUP: H71J10000500005) e "PArSJAd" (Cod. CB017, CUP D99C10000000003), entrambi finanziati dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. CIG: Z9F0B80060. Aggiudicazione definitiva e impegno.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Aggiudicazione definitiva e impegno, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura inerente alla realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di una pubblicazione nell'ambito dei progetti "Shared Culture" (Cod. CB016, CUP: H71J10000500005) e "PArSJAd" (Cod. CB017, CUP D99C10000000003), entrambi finanziati dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. CIG: Z9F0B80060. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 77 del 10 settembre 2013.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- la Regione del Veneto, Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie ("Regione"), partecipa, in qualità di partner, al progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" - Cod. CB016 (di seguito Shared Culture), ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (di seguito Programma Italia-Slovenia 2007-2013);
- il progetto Shared Culture prevede lo svolgimento di una serie di attività che si pongono l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale condiviso dell'area transfrontaliera;
- la Regione partecipa, altresì, in qualità di Lead Partner, al progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" - cod. CB017 (di seguito PArSJAd), anch'esso finanziato dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
- il progetto PArSJAd prevede lo svolgimento di una serie di attività finalizzate a intervenire sul comune patrimonio archeologico dell'area costiera dell'Alto Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno, attraverso la realizzazione di strumenti pianificatori delle entità culturali, archeologiche e paesaggistiche e la messa in rete, per utenze professionali e non, di tali conoscenze;
- in attuazione dei progetti citati, è stata effettuata una campagna di digitalizzazione, catalogazione e inventariazione, comprensiva di una serie di interventi interessanti materiale archeologico di taluni siti e musei dell'area costiera dell'Alto Adriatico;
- inoltre, entrambe le Schede progettuali prevedono - quella di ParsJad nel Workpackage 5, mentre quella di Shared Culture nel Workpackage 6.1 - a carico della Regione, una serie di attività di comunicazione, informazione e promozione sui risultati del progetto e di valorizzazione del patrimonio culturale dell'area progetto;
- pertanto, la Regione intende realizzare una pubblicazione, che sarà tradotta in più lingue, contenente una serie di interventi da parte dei funzionari dei siti e musei coinvolti, dei funzionari regionali competenti e dei catalogatori intervenuti nella realizzazione delle schede elaborate, diretta a presentare, promuovere e valorizzare i risultati delle attività di catalogazione;

DATO ATTO che con Decreto 59 del 23 agosto 2013 si è provveduto ad indire una procedura in economia tramite MEPA per l'acquisizione della fornitura in oggetto, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) a 5 operatori economici individuati tramite consultazione sul MEPA;

DATO ATTO che la suddetta procedura è andata deserta in quanto, alla scadenza del termine fissato il 10/09/2013, non sono state presentate offerte dalle ditte invitate;

DATO ATTO che con successivo decreto dirigenziale n. 77 del 10 settembre 2013, visto l'esito della procedura già svolta e l'urgenza derivante dal rispetto delle tempistiche dei progetti comunitari, si è previsto di procedere ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art.14 del provvedimento regionale disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, ad affidare direttamente a ditta idonea, individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la realizzazione della

fornitura in oggetto;

CONSIDERATO il costo della fornitura citata è stata stimata pari ad un importo indicativo di 13.000,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, esclusa IVA;

VISTO che in seguito a RdO 294750, è pervenuta entro il termine di scadenza, l'offerta economica pari ad Euro 12.990,00 da parte dell'impresa Centrooffset Master S.r.l. P.IVA 02694260288 e CF 01293940282, con sede legale in Mestrino (PD);

RITENUTA congrua l'offerta economica formulata;

VISTO che si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria tramite Mepa della fornitura in oggetto all'impresa Centrooffset Master S.r.l. e alla successiva verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 163/06;

RITENUTO di procedere, a seguito della verifica del possesso dei suddetti requisiti, all'aggiudicazione definitiva della fornitura e all'impegno di spesa, a favore dell'impresa Centrooffset Master S.r.l. P.IVA 02694260288 e CF 01293940282, con sede legale in Mestrino (PD), per l'importo complessivo di euro 12.990,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207 del 2010;

VISTA la L. n. 94 del 6/07/2012, "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,";

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1341 dell'11 maggio 2010, n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTI i decreti dirigenziali n. 59 del 23 agosto 2013 e n. 77 del 10 settembre 2013;

VISTA la documentazione agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie dott.ssa Clara Peranetti;

decreta

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara svolte tramite procedura MEPA;
2. di aggiudicare definitivamente, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente decreto che integralmente si richiamano, all'impresa Centrooffset Master S.r.l. P.IVA 02694260288 e CF 01293940282 la fornitura inerente alla realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di pubblicazioni nell'ambito dei progetti "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso - cod. CB016 e "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" - cod. CB017 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013, per un importo di Euro 12.990,00, IVA esclusa;
3. di impegnare a favore dell'impresa Centrooffset Master S.r.l. P.IVA 02694260288 e CF 01293940282, l'importo complessivo di Euro 13.671,60 IVA inclusa, codice SIOPE 2_01_03_2137, nel seguente modo:

a. Euro 6.835,80 sul progetto Shared Culture, sui capitoli 101515 e 101516 del bilancio regionale, che presentano la necessaria copertura finanziaria, come segue:
    - Euro 5.810,43 sul capitolo 101515 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture - quota comunitaria";
    - Euro 1.025,37 sul capitolo 101516 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture quota statale".

b. Euro 6.835,80 sul progetto PArSJAd, sui capitoli 101519 e 101520 del bilancio regionale, che presentano la necessaria copertura finanziaria, come segue:

- Euro 5.810,43 sul capitolo 101519 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) PArSJAd - quota comunitaria";
- Euro 1.025,37 sul capitolo 101520 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) PArSJAd quota statale".

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie, Dr.ssa Clara Peranetti;
7. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

(Codice interno: 265627)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 105 del 05 novembre 2013

Progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (Cod. CB017), a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Acquisizione servizio per la realizzazione di una mostra itinerante tematica sui risultati conseguiti nell'ambito del Metaprogetto - Workpackage 5 della Scheda progettuale. CUP: D99C10000000003. CIG: Z1D0BF8D23. Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Impegno di spesa relativo all'acquisizione di un servizio per la realizzazione di una mostra itinerante tematica sui risultati conseguiti nell'ambito del Metaprogetto - WP 5 della Scheda Progettuale Progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" a valere sul Programma Italia-Slovenia 2007-2013. Estremi dei principali documenti del procedimento: Determina a contrarre: Decreto n. 97 del 16 ottobre 2013.

Il Dirigente

PREMESSO:

- che la Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione), partecipa, in qualità di Lead Partner, al progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (di seguito PArSJAd) - cod. CB017 -, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;

- che il progetto PArSJAd prevede lo svolgimento di una serie di attività finalizzate a intervenire sul comune patrimonio archeologico dell'area costiera dell'Alto Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno, attraverso la realizzazione di strumenti pianificatori delle entità culturali, archeologiche e paesaggistiche e la messa in rete, per utenze professionali e non, di tali conoscenze;

- che in attuazione del Workpackage 2 della scheda progettuale - in collaborazione con le Università degli studi di Padova - Dipartimento di Geografia, Università Ca' Foscari di Venezia - Centro interdipartimentale I.D.E.A.S. e Dipartimento di Management e Università IUAV di Venezia - la Regione ha realizzato il "Metaprogetto del Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (di seguito "Metaprogetto"), strumento di pianificazione culturale in grado di offrire importanti indirizzi per la valorizzazione dei territori inclusi nell'area progetto, tramite l'interpretazione dell'offerta archeologica quale leva per la valorizzazione e per uno sviluppo territoriale sostenibile;

- che la Scheda progettuale prevede, altresì, nel Workpackage 5, a carico della Regione, lo svolgimento di attività informative e di comunicazione degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati raggiunti dal progetto attraverso anche la produzione di materiale divulgativo e promozionale;

- che è interesse della Regione realizzare una mostra itinerante tematica diretta a valorizzare i risultati conseguiti nell'ambito del Metaprogetto;

- con decreto dirigenziale n. 97 del 16 ottobre 2013, il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato la procedura per l'affidamento ad un operatore esterno del servizio di realizzazione dal punto di vista testuale e grafico, di una serie di pannelli e/o sistemi espositivi per l'allestimento della mostra;

- il decreto dirigenziale citato ha, altresì, individuato nello specifico le seguenti tematiche riferite al Metaprogetto, di cui i pannelli e/o sistemi espositivi dovranno trattare:

- pianificazione culturale e valorizzazione archeologica;
- laboratorio di Altino;
- contributi dei diversi partner nell'ambito del Metaprogetto;
- competenze e logiche del Metaprogetto;
- valori dell'archeologia e del paesaggio;
- gestione museale;
- mappatura geografica;

- che il provvedimento citato ha, altresì, individuato una stima del costo complessivo del servizio in un importo indicativo di 3.000,00 euro, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, esclusi IVA e oneri, e ha autorizzato l'individuazione di un operatore del settore, dotato dei necessari requisiti di esperienza e affidabilità, al quale richiedere la formulazione di un preventivo, sulla base del costo stimato dei servizi, nonché delle caratteristiche dei medesimi;

CONSIDERATO che il prof. Domenico Patassini, come risulta dal curriculum vitae agli atti, possiede congiuntamente ed in maniera specifica sia elevate competenze nei settori della valorizzazione archeologica e della pianificazione culturale, paesaggistica e territoriale, sia una specifica conoscenza del laboratorio di Altino e del Metaprogetto;

VISTO che, per tali ragioni, il professionista citato risulta essere un operatore idoneo allo svolgimento del citato servizio;

VISTE le note prot. n. 443597 del 16 ottobre 2013, di richiesta da parte della Regione all'operatore individuato di formulazione di un preventivo, sulla base dell'importo a base d'asta indicato, e prot. n. 445081 del 16 ottobre 2013, con la quale il prof. Domenico Patassini ha formulato la propria proposta per un importo pari a 2.900,00 euro, dichiarando la propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto e trasmettendo la documentazione richiesta;

DATO ATTO che il prof. Domenico Patassini possiede i requisiti necessari, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici e relativo Regolamento attuativo -rapportati alla tipologia del servizio richiesto e all'attività in esso ricompresa;

RITENUTO, dunque, sussistendone i presupposti, di procedere all'affidamento diretto al prof. Domenico Patassini del servizio per la realizzazione, dal punto di vista testuale e grafico, di una serie di pannelli e/o sistemi espositivi per l'allestimento della mostra itinerante per un importo di euro 2.900,00, riferito al compenso al lordo delle ritenute a carico del percipiente;

RITENUTO di procedere alla conclusione del contratto concernente il servizio in oggetto secondo lo Schema di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di procedere alla stipula dello stesso ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012;

CONSIDERATO che il compenso per il servizio in oggetto vada corrisposto in unica soluzione, entro 30 giorni dal termine di consegna del materiale inerente la mostra itinerante, completo in ogni sua parte, entro il 15 novembre 2013, previo esito positivo della verifica di conformità e della regolarità della documentazione contabile;

RITENUTO di procedere all'impegno di spesa, a favore del prof. Domenico Patassini per l'importo complessivo di euro 2.900,00, al lordo delle ritenute a carico del percipiente;

CONSIDERATO che, in aggiunta all'importo di cui al punto precedente, gli oneri previdenziali a carico della Regione, saranno versati attraverso i capitoli appositamente istituiti sul bilancio regionale 2013, ma saranno comunque rendicontati e quindi rimborsati alla Regione tramite i fondi attribuiti al progetto "PArSJAd";

RITENUTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concernente la tipologia "mostra" non sia soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, in quanto finanziata con fondi statali e comunitari;

VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei Contratti Pubblici" e il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni e integrazioni, e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le deliberazioni n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27 novembre 2012, con le quali la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture regionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei Contratti Pubblici" (Codice) e dall'art. 330 del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

VISTO il decreto dirigenziale n. 97 del 16 ottobre 2013;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente decreto che integralmente si richiamano, al prof. Domenico Patassini, il servizio di realizzazione, dal punto di vista testuale e grafico, di una serie di pannelli e/o

sistemi espositivi per l'allestimento della mostra avente ad oggetto gli esiti del Metaprogetto, nell'ambito del WP 5 della Scheda Progettuale Progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico", a valere sul Programma Italia-Slovenia 2007-2013, per un importo di euro 2.900,00, riferito al compenso al lordo delle ritenute a carico del percipiente;

2. di approvare l'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, contenente lo Schema di contratto che verrà concluso tra il prof. Domenico Patassini e la Regione;
3. di procedere alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012;
4. di impegnare l'importo complessivo di euro 2.900,00, codice SIOPE 2_01_03_2138, riferito al compenso al lordo delle ritenute a carico del percipiente, a favore del prof. Domenico Patassini, (omissis) , sul progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (Cod. CB017), capitoli 101519 e 101520, che presentano la necessaria copertura finanziaria, nel seguente modo:

    i. euro 2.465,00 sul capitolo 101519 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) PArSJAd - quota comunitaria";
    ii. euro 435,00 sul capitolo 101520 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) PArSJAd quota statale".

5. di dare atto che gli oneri previdenziali a carico della Regione, saranno versati attraverso i capitoli appositamente istituiti sul bilancio regionale 2013, ma saranno comunque rendicontati e quindi rimborsati alla Regione tramite i fondi attribuiti al progetto "PArSJAd";
6. di dare atto che la spesa per "mostra" di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
7. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario del presente decreto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 105 del 5 novembre 2013 pag. 1/4

SCHEMA CONTRATTO

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, qui rappresentata da ……. nato/a a …… (..) il ../../…., domiciliato/a per la carica presso …… …., ……., nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie autorizzato/a alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997, dalla D.G.R. n. ……del……;

e

il dott ……, nato/a a ……. il ../../…., C.F. ……. e residente in ……., ……,

PREMESSO CHE

- che la Regione del Veneto – Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione), partecipa, in qualità di Lead Partner, al progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (di seguito PArSJAd) - cod. CB017 -, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
- che il progetto PArSJAd prevede lo svolgimento di una serie di attività finalizzate a intervenire sul comune patrimonio archeologico dell'area costiera dell'Alto Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno, attraverso la realizzazione di strumenti pianificatori delle entità culturali, archeologiche e paesaggistiche e la messa in rete, per utenze professionali e non, di tali conoscenze;
- - che in attuazione del Workpackage 2 della scheda progettuale - in collaborazione con le Università degli studi di Padova – Dipartimento di Geografia, Università Ca' Foscari di Venezia - Centro interdipartimentale I.D.E.A.S. e Dipartimento di Management e Università IUAV di Venezia – la Regione ha realizzato il "Metaprogetto del Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (di seguito "Metaprogetto"), strumento di pianificazione culturale in grado di offrire importanti indirizzi per la valorizzazione dei territori inclusi nell'area progetto, tramite l'interpretazione dell'offerta archeologica quale leva per la valorizzazione e per uno sviluppo territoriale sostenibile;
- che la Scheda progettuale prevede, altresì, nel Workpackage 5, a carico della Regione, lo svolgimento di attività informative e di comunicazione degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati raggiunti dal progetto attraverso anche la produzione di materiale divulgativo e promozionale;
- che è interesse della Regione realizzare una mostra itinerante tematica diretta a valorizzare i risultati conseguiti nell'ambito del Metaprogetto;
- con decreto dirigenziale n. 97 del 16 ottobre 2013, il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato la procedura per l'affidamento ad un operatore esterno del servizio di realizzazione dal punto di vista testuale e grafico, di una serie di pannelli e/o sistemi espositivi per l'allestimento della mostra;
- con nota prot. n. 443597 del 16 ottobre 2013, l'operatore economico dott. ……. con residenza in …… , C.F. …….. è stato invitato a formulare una proposta di preventivo, sulla base della stima dell'importo complessivo del servizio pari ad € 3.000,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, IVA ed oneri esclusi;

- con nota prot. n. 445081, pervenuta in data 16 ottobre 2013, l'operatore interpellato ha inviato la propria offerta, per un importo pari a € ……. dichiarando la propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto e trasmettendo la documentazione richiesta;
- con Decreto n…….. del ……, il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, valutata l'idoneità e la qualificazione dell'operatore interpellato a svolgere le prestazioni richieste, ha individuato l'operatore economico dott……. (di seguito "affidatario") quale soggetto affidatario del servizio, assumendo il relativo impegno di spesa.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio di realizzazione, dal punto di vista testuale e grafico, di una serie di pannelli e/o sistemi espositivi per l'allestimento della mostra, nell'ambito del Workpackage 5 della Scheda progettuale di "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico", - Cod. CB017, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n. 1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 – 2013.
2. La citata attività ha ad oggetto, nello specifico le seguenti tematiche riferite al Metaprogetto, di cui i pannelli e/o sistemi espositivi dovranno trattare:

   -pianificazione culturale e valorizzazione archeologica;
   -laboratorio di Altino;
   -contributi dei diversi partner nell'ambito del Metaprogetto;
   -competenze e logiche del Metaprogetto;
   -valori dell'archeologia e del paesaggio;
   -gestione museale;
   -mappatura geografica.
3. Le prestazioni descritte dovranno concludersi entro il 15 novembre 2013, salvo eventuale sospensione o differimento del termine, al fine di consentire la rendicontazione delle spese inerenti alla prestazione in oggetto in tempo utile, nel rispetto dei termini previsti dal Programma citato.

Art. 2 Corrispettivo

1. La Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario il corrispettivo previsto per il servizio in oggetto, pari ad un importo di € …….., che deve intendersi comprensivo di ogni prestazione e spese generali, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
2. Il pagamento del corrispettivo prestato per il servizio in oggetto verrà corrisposto in un'unica soluzione, previa consegna di tutto il materiale di cui al comma 2 del precedente articolo e presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell'operatore prescelto e all'esito positivo della verifica di conformità.
3. Tutte le comunicazioni intercorrenti con la Stazione appaltante, nonché la documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del servizio e del pagamento dello stesso dovranno contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, secondo la seguente dicitura:

   Progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (Cod. CB017), a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Acquisizione servizio per la realizzazione di una mostra itinerante tematica sui risultati conseguiti nell'ambito del Metaprogetto - Workpackage 5 della Scheda progettuale. CUP: D99C10000000003. CIG: Z1D0BF8D23.

Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
2. L'affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Art. 4 Proprietà intellettuale

1. Gli elaborati finali e tutto il materiale relativo al presente servizio sono di proprietà della Regione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

Art. 5 Privacy e riservatezza

1. Le parti contraenti con la sottoscrizione del presente contratto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del D.lgs n.196 del 30.6.2003 "Codice in materia dei dati personali" e s.m.i.
2. L'affidatario si obbliga verso la Stazione appaltante a non divulgare a terzi dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti o elaborati durante lo svolgimento del servizio.

Art. 6 Inadempimenti e penalità

1. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'affidatario inteso come puntuale esecuzione delle attività descritte all'art. 1 del presente contratto.
2. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardo nell'adempimento rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, la Stazione appaltante provvederà, previa diffida motivata, ad applicare una penale fino al 10% dell'importo dovuto per il servizio prestato. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 7 Risoluzione

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione della penalità di cui all'art. 6 del presente contratto fosse tale da rendere insoddisfacente il servizio.
2. Per inadempienze o ritardo di particolare gravità, tali da compromettere il rispetto delle condizioni e dei termini di rendicontazione del servizio nell'ambito del Programma di cui all'art.1, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, previa denuncia scritta della stazione appaltante, con lettera raccomandata a/r indirizzata all'affidatario.

Art. 8 Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Art. 9 Spese contrattuali

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 Disciplina applicabile

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e dal codice civile.
2. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Venezia, ……

Regione del Veneto
Il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie

……

PER ACCETTAZIONE
(l'affidatario)

……

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt.1, 3, 6,7, 8, 9, 10.

PER ACCETTAZIONE
(l'affidatario)
……

(Codice interno: 265628)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 107 del 06 novembre 2013

Acquisizione mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura comprensiva di realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di pubblicazioni nell'ambito del Workpackage 2 del Progetto "AdriaMuse" (Cod. 015), finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP: H69D09000150007 CIG: Z0E0B88CB8. Aggiudicazione definitiva e impegno.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Aggiudicazione definitiva e impegno, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura comprensiva di realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di pubblicazioni nell'ambito del Workpackage 2 del Progetto "AdriaMuse" (Cod. 015), finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP: H69D09000150007 - CIG: Z0E0B88CB8. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 81 del 18 settembre 2013.

Il Dirigente

PREMESSO:

- che la Regione del Veneto, Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie ("Regione"), partecipa, in qualità di partner, al progetto "AdriaMuse" (codice 015), finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 (di seguito "AdriaMuse"), approvato in data 06.04.2011 dall'Autorità di Gestione, che vede quale Lead Partner la Provincia di Rimini;
- che il progetto AdriaMuse si pone come obiettivo generale quello di valorizzare i musei e il patrimonio culturale dell'area costiera del Mare Adriatico in un'ottica transfrontaliera, attraverso la condivisione e l'armonizzazione di azioni, strumenti e strategie nel settore della cultura e del turismo, che consentano di aumentare la conoscenza dei musei e di attrarre un più vasto pubblico di visitatori;
- che, in particolare, la scheda progettuale prevede, nel Workpackage 2, a carico della Regione, lo svolgimento di attività informative e di comunicazione degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati raggiunti dal progetto anche attraverso la produzione di materiale divulgativo e promozionale;
- che, al fine di attuare il Workpackage citato, la Regione intende realizzare una serie di pubblicazioni a scopo divulgativo, ed in particolare:

    a. una pubblicazione sul tema delle relazioni di navigazione intercorse tra l'area dei Colli Euganei e la Laguna di Venezia: pubblicazione scientifica, sul piano storiografico, relativa all'evoluzione delle relazioni nautiche che legavano il canale navigabile medievale di Battaglia al sistema portuale lagunare;
    b. una pubblicazione sulle relazioni tra la Repubblica di Venezia e l'Albania nel Medioevo, con particolare riguardo all'area di Scutari e con riferimento anche agli scambi di vita materiale e culturale fra i due Stati;

- che, con DDR n. 55 del 12 Agosto 2013, riscontrata l'esistenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di un servizio attinente la fornitura in oggetto, è stata avviata una procedura, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ("Codice dei contratti pubblici"), per l'acquisizione in economia dello stesso, avvalendosi della relativa piattaforma informatica;
- che la procedura avviata mediante consultazione di cinque operatori economici è andata deserta, poiché nessuno degli operatori consultati sul MEPA ha presentato offerta;

DATO ATTO che con successivo decreto n. 81 del 18 settembre 2013, visto l'esito della procedura già svolta e l'urgenza derivante dal rispetto delle tempistiche di rendicontazione delle attività progettuali del progetto, si è previsto di procedere ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ex art. 14 del provvedimento regionale disciplinante le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, ad affidare direttamente a ditta idonea, individuata nel MEPA, la realizzazione della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che il costo della fornitura citata è stato stimato pari ad un importo indicativo di circa Euro 15.000,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, esclusi IVA e oneri;

VISTO che in seguito a RdO 294645, è pervenuta entro il termine di scadenza, l'offerta economica pari ad Euro 14.900,00 da parte dell'impresa Grafiche Antiga SpA P.IVA 00846950269, con sede legale in Crocetta del Montello (TV), Via delle Industrie 1;

RITENUTA congrua l'offerta economica formulata;

VISTO che si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria tramite Mepa della fornitura in oggetto all'impresa Grafiche Antiga SpA e alla successiva verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 163/06;

RITENUTO di procedere, a seguito della verifica del possesso dei suddetti requisiti, all'aggiudicazione definitiva della fornitura e all'impegno di spesa, a favore dell'impresa Grafiche Antiga SpA P.IVA 00846950269, con sede legale in Crocetta del Montello (TV), Via delle Industrie 1, per l'importo complessivo di euro 14.900,00, IVA e oneri esclusi;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207 del 2010;

VISTA la L. n. 94 del 6/07/2012, "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,";

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3416 del 30 dicembre 2010, n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTI i decreti dirigenziali n. 55 del 12 agosto 2013 e n. 81 del 18 settembre 2013;

VISTA la documentazione agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile Unico del presente procedimento è la Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie dott.ssa Clara Peranetti;

decreta

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara svolte tramite procedura MEPA;
2. di aggiudicare definitivamente, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente decreto che integralmente si richiamano, all'impresa dell'impresa Grafiche Antiga SpA P.IVA 00846950269, con sede legale in Crocetta del Montello (TV), Via delle Industrie 1, della fornitura comprensiva di realizzazione di veste grafica, impaginazione e stampa di pubblicazioni nell'ambito del Workpackage 2 del Progetto "AdriaMuse" (Cod. 015), finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, per un importo di Euro 14.900,00, IVA esclusa;
3. di impegnare a favore dell'impresa Grafiche Antiga SpA P.IVA 00846950269, l'importo complessivo di Euro 15.676,00 IVA inclusa, codice SIOPE 2_01_03_2137, nel seguente modo:

    - euro 13.324,60 sul capitolo 101606 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico AdriaMuse - quota comunitaria" del bilancio regionale;
    - euro 2.351,40 sul capitolo 101607 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico AdriaMuse - quota statale" del bilancio regionale;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie, Dr.ssa Clara Peranetti;
7. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

(Codice interno: 265629)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE n. 116 del 15 novembre 2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013. Progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" cod. CB016. Servizio inerente la traduzione di materiale divulgativo e promozionale nell'ambito - CUP: H71J10000500005. CIG:13622135B9. Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Impegno di spesa relativo al servizio di traduzione di materiale divulgativo e promozionale, nell'ambito del progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Convenzione conclusa in data 12 settembre 2011.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- il progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" (di seguito Shared Culture) - cod. CB016 -, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013 ed al quale la Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione) partecipa in qualità di Partner progettuale 2, prevede al Workpackage 6.1, a carico della Regione, una serie di attività di comunicazione, informazione e promozione sui risultati del progetto;
- il progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico" (di seguito PArSJAd) - cod. CB017 -, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013 ed al quale la Regione partecipa in qualità di Lead Partner, prevede, a carico della Regione, al Workpackage 5, lo svolgimento di attività informative e di comunicazione degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati raggiunti dal progetto e, al WP 3, prevede la stampa di materiale divulgativo relativamente alla didattica museale;
- il progetto "AdriaMuse" (di seguito AdriaMuse) - (codice 015) - , ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007 - 2013 ed al quale la Regione partecipa in qualità di Partner progettuale 2, prevede al Workpackage 2, a carico della Regione, la realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione, anche con la predisposizione di materiale informativo;
- tutti i progetti sopracitati prevedono la realizzazione di pubblicazioni in diverse lingue, oltre all'italiano, allo scopo di documentare e divulgare le attività sinora svolte: nello specifico, nei progetti PArSJAd e Shared Culture, la traduzione del materiale divulgativo avverrà in tre lingue (sloveno, inglese e tedesco), mentre per il progetto Adriamuse è prevista l'utilizzazione della lingua inglese;

CONSIDERATO che, per la redazione di testi delle pubblicazioni e di altro materiale divulgativo, è necessario usufruire di un servizio di traduzione in lingua slovena e inglese;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto usufruisce di una convenzione, per il servizio di traduzione e interpretariato a supporto delle proprie attività, di durata triennale, con la società Studio Moretto Group s.r.l., sulla base del contratto concluso con la Regione del Veneto in data 12 settembre 2011, per un importo pari ad Euro 240.000,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che l'Allegato B della suddetta convenzione prevede per il servizio di traduzione in lingua slovena il costo di Euro 18,33 IVA esclusa, per singola cartella, mentre per la lingua inglese e tedesca il costo di Euro 12,40 IVA esclusa;

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 45 del 26 luglio 2013 è stato affidato il servizio di traduzione di una prima parte di testi alla società Studio Moretto Group s.r.l per complessive n. 798 cartelle circa in lingua slovena, n. 206 cartelle circa in lingua inglese e n. 121 cartelle circa in lingua tedesca, a valere sui tre progetti Shared Culture, PArSJAd e AdriaMuse;

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 80 del 18 settembre 2013 è stato affidato il servizio di traduzione di una seconda parte di testi alla società Studio Moretto Group s.r.l per complessive n. 1223 cartelle circa in lingua slovena, n. 160 cartelle circa in lingua inglese e n. 39 cartelle circa in lingua tedesca, a valere sui tre progetti Shared Culture, PArSJAd e AdriaMuse;

CONSIDERATO altresì che per il servizio in oggetto inerente una terza parte di testi si richiedono, per le pubblicazioni afferenti al solo progetto Shared Culture, la traduzione in lingua slovena di circa n. 230 cartelle la traduzione in lingua tedesca di circa n. 6 cartelle e la traduzione in lingua inglese di circa n. 491 cartelle;

VISTO che, con deliberazione n. 1341 dell'11 maggio 2010, la Giunta Regionale, nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando n. 1/2009 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia, ha autorizzato i dirigenti delle strutture di riferimento alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;

RITENUTO di procedere all'impegno di spesa, a favore della società Studio Moretto Group s.r.l., dell'importo complessivo di Euro 12.571,25 Iva inclusa per il servizio di traduzione dei testi delle pubblicazioni in lingua slovena e inglese nell'ambito del progetto "Shared Culture - Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" cod. CB016;

DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTA la convenzione conclusa in data 12 settembre 2011 tra la Regione del Veneto e la società Studio Moretto Group s.r.l;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 dell'11 maggio 2010;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, nell'ambito del Progetto "Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" - cod. CB016, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013, il servizio di traduzione in lingua slovena, tedesco e inglese dei testi delle pubblicazioni e di altro materiale divulgativo da realizzare allo scopo di documentare e divulgare le attività sinora svolte nell'ambito del suddetto progetto, alla società Studio Moretto Group srl, con sede in Brescia, Via Malta n. 6/B, C.F. e P.IVA 02936070982, per un importo pari a Euro 12.571,25 Iva inclusa, in esecuzione del contratto di durata triennale concluso con la Regione del Veneto in data 12 settembre 2011;
2. di impegnare l'importo complessivo di Euro 12.571,25 IVA inclusa, a favore della società Studio Moretto Group srl, con sede in Brescia, Via Malta 6/B, C.F. e P.IVA 02936070982, codice SIOPE 2_01_03_2138, sul progetto Shared Culture, sui capitoli 101515 e 101516 del bilancio regionale, che presentano la necessaria copertura finanziaria, nel seguente modo:

    - Euro 10.685,56 sul capitolo 101515 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture - quota comunitaria";
    - Euro 1.885,69 sul capitolo 101516 "Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Slovenia (2007-2013) Shared Culture quota statale".

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, su presentazione di regolare documento contabile e previa verifica di conformità del servizio reso;
5. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario del presente decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Clara Peranetti

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

(Codice interno: 265630)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1096 del 24 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 4995 di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di Valdobbiadene per moduli m.a. 0,00005 ad uso irrigazione Concessionario : R.A.M. spa - pratica n. 4995.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Atto in deroga alla D.G.R. 597/2010, all' art. 17 R.D. 1775/1933, art. 96 commi 6-7, art. 10 D.lgs 275/1993 per denuncia pozzo oltre i termini. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia tardiva pozzo, istanza di concessione in data 29.07.2013 pervenuta il 31.07.13 prot. n. 325239; Pubblicazione al Burv n. 97 del 15.11.2013 - Pubblicazione Avviso Comune n. 480104 del .06.11.2013 Avvio procedimento del 09.08.13 prot. n. 341460.

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 29.07.13 pervenuta il 31.07.2013 prot. n. 325239, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI gli avvisi nn. 479790 e 480104 del 06.11.2013 pubblicati rispettivamente nel BURV n. 97 del 15.11.2013 e all'albo pretorio del Comune;

CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);

VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;

VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);

VISTO il disciplinare n. 7077 di repertorio del 31.10.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo domestico oltre i termini, è assentita alla Ditta R.A.M. s.p.a. (C.F. e P. IVA : 00496480260) con sede a VITTORIO VENETO, Viale della Vittoria n. 44, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in località Ponte Vecchio, Vicolo Longher fg. 34 mappale 47, profondità m 50, in Comune di Valdobbiadene per moduli medi annui 0,00005 ad uso irrigazione.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.10.2013 n. 7077 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 per l'anno 2013 e di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolati ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265631)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1097 del 24 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 4990 di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di Conegliano per moduli m.a. 0,03 ad uso irrigazione e domestico Concessionario : R.A.M. spa - pratica n. 4990.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Atto in deroga alla D.G.R. 597/2010, all' art. 17 R.D. 1775/1933, art. 96 commi 6-7, art. 10 D.lgs 275/1993 per denuncia pozzo domestico oltre i termini. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia tardiva pozzo domestico, istanza di concessione per uso irriguo in data 18.07.2013 pervenuta il 19.07.13 prot. n. 309338; Pubblicazione al Burv n. 102 del 29.11.2013 - Pubblicazione Avviso Comune n. 495692 del .14.11.2013 Avvio procedimento del 25.07.13 prot. n. 317546.

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 18.07.13 pervenuta il 19.07.2013 prot. n. 309338, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI gli avvisi nn. 495679 e 495692 del 14.11.2013 pubblicati rispettivamente nel BURV n. 102 del 29.11.2013 e all'albo pretorio del Comune;
CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);
VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;
VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);
VISTO il disciplinare n. 7076 di repertorio del 28.10.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo domestico oltre i termini, è assentita alla Ditta R.A.M. s.p.a. (C.F. e P. IVA : 00496480260) con sede a VITTORIO VENETO, Viale della Vittoria n. 44, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in località via dei Colli n. 39 fg. 17 mappale 95 in Comune di Conegliano per moduli medi annui complessivi 0,03 ad uso irrigazione e domestico.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2013 n. 7076 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 per l'anno 2013 e di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolati ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265632)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1098 del 24 dicembre 2013

Concessione preferenziale, denuncia il 27/06/1995, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irrigazione (nel m.n. n. 755 anche domestico), in Comune di Fontanelle per moduli medi annui complessivi 0,021782 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Magro Umberto - Fontanelle Pratica n. 4914.

[Acque]

Note per la trasparenza:
DGR 597/2010 - art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo in data 27/06/1995 - Domanda di rilascio Concessione in data 02.10.2012 protocollo n. 441147 - Avvio del procedimento assenso al prelievo acqua previo pagamento canoni arretrati prot. n. 483038 del 24.10.2012 -

Il Dirigente

VISTA la denuncia pozzo in data 27/06/1995 e successiva domanda pervenuta in data 02.10.2012 della ditta MAGRO UMBERTO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;
VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;
VISTO il disciplinare n. 6322 di repertorio del 15.03.13 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MAGRO UMBERTO con sede in Comune di FONTANELLE Via Saccon di Lia, n. 47 (omissis) - P. iva 00608750261), la concessione preferenziale n. 4914 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso irrigazione e domestico, nel Comune di FONTANELLE frazione Lutrano (POZZO n. 1 : profondità m 6 fg. 30 mappale 22 uso irrigazione - POZZO n.2: profondità m 160 fg. 30 mappale 755 uso domestico e irrigazione) per complessivi moduli medi annui 0,0021782.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.03.13 n. 6322 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 per l'anno 2013 e di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 5 - Per il pozzo n. 2 ubicato al fg. 30 m.n. 755 (uso contemporaneamente domestico e irriguo) è obbligatoria l'installazione del contatore, con apposito rubinetto per impedire la fuoriuscita continua dell'acqua, e la trasmissione delle letture allo scrivente Ufficio ai sensi del e art. 40 comma 3 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012.
ART. 6 - La violazione delle norme di cui al precedente articolo comporta la comminazione della sanzione prevista dall'art. 133 comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/2006 compresa tra Euro 1.500 a Euro 6.000 eventuale riduzione di 1/5.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265633)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1099 del 24 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 4938 di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea tramite due pozzi in Comune di San Biagio di Callalta per moduli m.a. 0,00002 ad uso antincendio e moduli 0,00005 per uso igienico sanitario (quota parte della concessione n. 4939 intestata a Condominio Fermi con decreto n. 1065 del 02.12.2013). Concessionario : O.R.T. Industria srl Pratica n. 4938.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Atto in deroga alla D.G.R. 597/2010, all' art. 17 R.D. 1775/1933, art. 96 commi 6-7, art. 10 D.lgs 275/1993 per denuncia pozzo oltre i termini; Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia tardiva pozzo, istanza di concessione in data 08.01.2013 pervenuta l' 11.01.13 prot. n. 15204; Pubblicazione al Burv n. 61 del 19.07.2013 - Pubblicazione Avviso Comune n. 292043 del 09.07.2013 Avvio procedimento del 04.02.13 prot. n. 51849.

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 08.01.13 pervenuta l'11.01.2013 prot. n. 15204, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTA la nota dello scrivente Ufficio, (protocollo n. 51849 del 04/02/2013) alla Polizia Locale del Comune di San Biagio di Callalta (Delega della Regione Veneto ai Comuni con L.R. n. 10 del 27/01/1977) di richiesta di applicazione della sanzione prevista all'art. 17 del R.D. 1775/1933 e avvio del procedimento;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI gli avvisi nn. 292023 e 292043 del 09.07.2013 pubblicati rispettivamente nel BURV n. 61 del 19.07.2013 e all'albo pretorio del Comune;

CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);

VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;

VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);

VISTO il disciplinare n. 7095 di repertorio del 08.11.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

VISTO il decreto n. 1065 di repertorio del 02.12.2013 di rilascio concessione al Condominio Fermi della derivazione n. 2 ad uso igienico sanitario;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo oltre i termini, è assentita alla Ditta O.R.T. INDUSTRIA s.r.l. (C.F. e P. IVA : 02312190263) con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA, Via Fermi n.12, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi aventi le seguenti caratteristiche: POZZO n. 1 ad uso ANTINCENDIO pratica n. 4938 individuato catastalmente al foglio 24 mappale 274: profondità m. 4,40; POZZO n. 2 ad uso IGIENICO SANITARIO pratica n. 4939 intestato a Condominio Fermi c.f. 94077290263: profondità m. 120 individuato

catastalmente al fg. 24 mappale n. 274, in Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA Località Via E. Fermi n. 12 per moduli medi annui complessivi 0,00007 così suddivisi: moduli 0,00002 uso antincendio e 0,00005 ad uso igienico sanitario pratica 4939.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.11.2013 n. 7095 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 250,92 per l'anno 2013 e di Euro 258,38 per l'anno 2014, calcolati ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265634)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1100 del 24 dicembre 2013

Decreto sostitutivo di quello n. 414 del 5.04.2011 per variazione del numero di pozzi per acquisto capannoni ex Ormelplast, anche uso antincendio della quantità d'acqua utilizzata e importo canone della concessione preferenziale n. 1936 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi in Comune di Ormelle, per complessivi moduli m.a. 0,0666 ad uso industriale , igienico e antincendio artt. 15, 20, 49 del T.U. 1775/1933. Concessionario: VETRI SPECIALI S.P.A. Pratica n. 1936.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Artt. 15, 49 del R.D 1775/1933 - art. 40 comma 8 delle N.T.A. pubblicate nella D.G.R. 842/2012. Decreto sostitutivo di quello n. 414 del 5.04.2011 per variazioni non sostanziali della concessione preferenziale n. 1936; Estremi principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione variazione consumi in data 10.01.2013 prot. n. 10819; - Avvio del procedimento in data 26.10.2012 n. 487557; - Istanza di autorizzazione variazione n. pozzi (mantenimento e chiusura pozzi acquisiti) pervenuta il pervenuta il 09.09.2013 prot. 374086; - Avvio del procedimento in data 12.09.2013 prot. n. 381755; Cert. Regolare esecuzione - Sigillatura pozzo del 24.09.2013 pervenuto il 15.10.2013.

Il Dirigente

VISTO il decreto di concessione preferenziale, della derivazione d'acqua dalla falda sotterranea n. 1936, n. 414 del 05.04.2011;

VISTA la domanda di autorizzazione alla variazione del prelievo d'acqua, pervenuta in data 10.01.2013 prot. n. 10819, della concessione preferenziale n. 1936;

VISTA l'istanza pervenuta in data 09.09.2013 prot. 374086 di autorizzazione per variazione del numero di pozzi, mantenimento del pozzo n. 3 e sigillatura del pozzo n. 4 acquisiti dalla dismissione dei capannoni ex proprietà Ormelplast;

VISTO il decreto di concessione preferenziale, della derivazione d'acqua dalla falda sotterranea n. 1936, n. 414 del 05.04.2011;

VISTE le lettere di avvio del procedimento in data 26.10.2012 n. 487557 e in data 12.09.2013 prot. 381755;

VISTO il certificato di regolare esecuzione sigillatura pozzo n. 4, redatto dall'arch. Furlanetto Lorenzo, conformemente alle norme contenute nel D.P.R. n. 236 del 24.05.1988, del 24.09.2013 pervenuto il 15.10.2013 prot. 441595;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI gli artt. 15 e 49 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 40 comma 8 delle N.T.A ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 ;

VISTO il disciplinare integrativo (di quello n. 4773 del 14.03.2011) n. 7094 di repertorio del 08.11.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita, alla Ditta VETRI SPECIALI S.P.A. (C.F. e P.Iva n. 01462040229) con sede legale a Trento (cap 38100) Via Manci n. 5, sede operativa a Ormelle, Via Stadio n. 53, la variazione non sostanziale, per variazione di numero di pozzi, anche uso antincendio e igienico sanitario, dati catastali, quantità di acqua utilizzata, adeguamento canone dovuto, della concessione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea n. 1936 tramite tre pozzi (POZZI nn. 1 e 2 fg. 9 mappale 80 profondi ambedue m. 90; POZZO n. 3 fg. 9 mappale 689 profondità m. 6 in Comune di ORMELLE frazione per moduli medi annui complessivi 0,0666 ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio (pozzo n. 3).

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 08.09.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari in data del 14.03.2011 n. 4773 di repertorio e integrativo -rettifica in data 08.11.2013 n. 7094, e verso il

pagamento del canone annuo di Euro 4.182,16 per l'anno 2013 e di Euro 4.306,38 per l'anno 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Il presente atto sostituisce il Decreto n. 414 del 05/11/2011.

ART. 4 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265635)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1101 del 27 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 5021 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Codogne' per moduli m.a. 0,005 ad uso irrigazione. Concessionario: Antoniazzi Anillo - Pratica n. 5021.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Atto in deroga alla D.G.R. 597/2010, all' art. 17 R.D. 1775/1933, art. 96 commi 6-7, art. 10 D.lgs 275/1993 per denuncia pozzo oltre i termini. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia tardiva pozzo, istanza di concessione in data 24.09.2013 pervenuta il 27.09.13 prot. n. 408908; Pubblicazione al Burv n. 100 del 22.11.2013 - Pubblicazione Avviso Comune n. 484702 del 08.11.2013 Avvio procedimento del 11.10.13 prot. n. 436643.

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 24.09.13 pervenuta il 27.09.2013 prot. n. 408908, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI gli avvisi nn. 484607 e 484702 del 08.11.2013 pubblicati rispettivamente nel Burv n. 100 del 22.11.2013 e all'albo pretorio del Comune;
CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);
VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;
VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);
VISTO il disciplinare n. 7074 di repertorio del 28.10.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo oltre i termini, è assentita alla Ditta Antoniazzi Anillo *(omissis)* e p. iva: 01962850267) con sede a Codognè, Via Palù n. 03, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in località Cimavilla fg. 1 mappale 645, profondità m 7, in Comune di Cimadolmo per moduli medi annui 0,005 a uso irrigazione.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2013 n. 7074 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 per l'anno 2013 e di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolati ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265636)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1102 del 27 dicembre 2013

Concessione preferenziale n. 4493 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Ormelle per moduli m.a. 0,0008 ad uso irrigazione. Concessionario: Bellese Graziano - Pratica n. 4993.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione preferenziale con le modalità contenute nelle D.G.R. 2508/2000 e circolare n circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Atto in deroga alla D.G.R. 597/2010, all' art. 17 R.D. 1775/1933, art. 96 commi 6-7, art. 10 D.lgs 275/1993 per denuncia pozzo oltre i termini. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia tardiva pozzo, istanza di concessione in data 23.07.2013 pervenuta il 23.07.13 prot. n. 313983; Pubblicazione al Burv n. 100 del 22.11.2013 - Pubblicazione Avviso Comune n. 484510 del .08.11.2013 Avvio procedimento del 30.07.13 prot. n. 323218.

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 23.07.13 pervenuta il 23.07.2013 prot. n. 313983, per ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI gli avvisi nn. 484462 e 484510 del 08.11.2013 pubblicati rispettivamente nel Burv n. 100 del 22.11.2013 e all'albo pretorio del Comune;
CONSIDERATO che entro i termini fissati non sono state presentate domande concorrenti, opposizioni e osservazioni relative alla derivazione in questione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni (e in particolare le previsioni di cui all'art. 17 comma 3);
VISTI il D.Lgs. 275/1933, D.P.R. 238/1999, D.G.R. 2508/2000, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006, la D.G.R. n. 597/2010; il comma 8 art. 40 Norme tecniche di attuazione del P.T.A.; la D.C.R. 107/2009;
VISTA la circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);
VISTO il disciplinare n. 6939 di repertorio del 10.09.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, in deroga alle citate leggi per denuncia pozzo oltre i termini, è assentita alla Ditta Bellese Graziano *(omissis)* e p. iva: 01762740262) con sede a Cimadolmo, Via Roncadelle n. 47, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in località Via Saletto fg. 19 mappale 191, profondità m 9, in Comune di Ormelle per moduli medi annui 0,0008 ad uso irrigazione.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.09.2013 n. 6939 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 per l'anno 2013 e di Euro 48,11 per l'anno 2014, calcolati ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265637)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1103 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Basf C.C. Italia S.p.A. - Sede: Treviso Via Vicinale delle Corti - C.F./P.IVA: 09193910156 - Concessione: scarico di acque reflue domestche e assimilabili alle domestiche (scarichi civili) scarico acque meteoriche tetto uffici (edificio 1) in comune di Treviso fgl. 13 mapp. 39 su corso d'acqua Rio Molinetto e Rio Pegorile - Pratica: C07269 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 282627 in data 03.07.2013 Voto C.T.R.D. n. 202 in data 25.07.2013 Disciplinare n. 7100 di repertorio in data 08.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 03.07.2013 prot. n. 282627 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque reflue domestche e assimilabili alle domestiche (scarichi civili) scarico acque meteoriche tetto uffici (edificio 1) in comune di Treviso fgl. 13 mapp. 39 su corso d'acqua Rio Molinetto e Rio Pegorile;

VISTO il voto n. 202 in data 25.07.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *è da concordare con l'Ufficio del Genio Civile di Treviso una più idonea sistemazione della parte terminale degli scarichi;*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7100 di rep. in data 08.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Basf C.C. Italia S.p.A. con sede in Treviso Via Vicinale delle Corti - C.F./P.IVA: 09193910156, la concessione sul demanio idrico Rio Molinetto e Rio Pegorile sulla base del Disciplinare n. 7100 di rep. in data 08.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265638)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1104 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Comune di Meduna di Livenza - Sede: Meduna di Livenza Via Vittorio Emanuele- C.F./P.IVA: 800012370260 00497410266 Concessione: presa d'atto della concessione idraulica n. C05857 relativa alla costruzione di un ponte di ferro a tre campate con relative rampe d'accesso attraverso il fiume Livenza in Comune di Meduna di Livenza Pratica: C05857 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 335653 in data 13.06.2007 Voto C.T.R.D. n. 297 in data 21.10.2013 Disciplinare n. 7173 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la comunicazione pervenuta in data 13.06.2007 prot. n. 335653 della Provincia di Treviso con la quale si comunicava il subingresso del Comune di Meduna di Livenza alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: costruzione di un ponte di ferro a tre campate con relative rampe d'accesso attraverso il fiume Livenza in Comune di Meduna di Livenza;

VISTO il voto n. 297 in data 21.10.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7173 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Meduna di Livenza con sede in Meduna di Livenza Via Vittorio Emanuele - C.F./P.IVA: 800012370260 00497410266, la concessione sul demanio idrico fiume Livenza sulla base del Disciplinare n. 7173 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2043;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265639)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1105 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Comune di Tarzo - Sede: Tarzo Via Roma - C.F./P.IVA :84000890263 - Concessione: utilizzo tratto di ex Roggia dei Molini per esecuzione pista ciclabile in prossimità del corso d'acqua "Torrente Cervano" in località Corbanese del Comune di Tarzo foglio 22 mapp. di riferimento 275-48-277-50-76-53. Pratica: C04622 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 3679 in data 27.10.2003 Voto C.T.R.D. n. 471 in data 31.10.2003 Disciplinare n. 7175 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 27.10.2003 prot. n. 3679 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: utilizzo tratto di ex Roggia dei Molini per esecuzione pista ciclabile in prossimità del corso d'acqua "Torrente Cervano" in località Corbanese del Comune di Tarzo foglio 22 mapp. di riferimento 275-48-277-50-76-53;

VISTO il voto n. 471 in data 31.10.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7175 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Tarzo con sede in Tarzo Via Roma - C.F./P.IVA: 84000890263, la concessione sul demanio idrico Cervano in località Corbaneses sulla base del Disciplinare n. 7175 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2032;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265640)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1106 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Sede: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: realizzazione scarico acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale nel corso d'acqua Lierza in Comune di Refrontolo foglio 5 mapp. di riferimento 125-127 Pratica: C07332 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso alla concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 507968 in data 22.11.2013 Voto C.T.R.D. n. 4 in data 19.01.2001 Disciplinare n. 7182 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 22.11.2013 prot. n. 507968 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione scarico acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale nel corso d'acqua Lierza in Comune di Refrontolo foglio 5 mapp. di riferimento 125-127;
VISTO il voto n. 4 in data 19.01.2001 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7182 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Lierza sulla base del Disciplinare n. 7182 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265641)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1107 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Comune di Conegliano - Sede: Conegliano Piazza Cima - C.F./P.IVA: 82002490264 00549960268 - Concessione: Ponte in c.a. sul torrente Ferrera lungo la S.P. n. 47 di "Mareno", al confine tra i Comuni di Conegliano e S.Lucia di Piave Pratica: C05794/1 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 7057 in data 28.04.1969 Disciplinare n. 7183 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 28.04.1969 prot. n. 7057 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: Ponte in c.a. sul torrente Ferrera lungo la S.P. n.47 di "Mareno", al confine tra i Comuni di Conegliano e S.Lucia di Piave fgl. 2/B;

VISTO il Decreto n. 12629 del 25.06.1971 con il quale il Magistrato alle Acque ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7183 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Conegliano con sede in Piazza Cima - C.F./P.IVA: 82002490264 00549960268, la concessione sul demanio idrico torrente Ferrera sulla base del Disciplinare n. 7183 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265642)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1108 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Complesso Direzionale Battisti - Sede: Viale Battisti 1 Colle Umberto - C.F./P.IVA: 31016900263 - Concessione: tombinamento di una porzione di fossato demaniale per il ricavo di un parcheggio pubblico in Comune di Colle Umberto foglio 3 mapp. di riferimento 5-7-8 - Pratica: C06263 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso alla concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 213091 in data 09.05.2012 Voto C.T.R.D. n. 41 in data 11.02.2008 Disciplinare n. 7154 di repertorio in data 26.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 16.01.2008 prot. n. 27404 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: tombinamento di una porzione di fossato demaniale per il ricavo di un parcheggio pubblico in Comune di Colle Umberto foglio 3 mapp. di riferimento 5-7-8;

VISTO il voto n. 41 in data 11.02.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7154 di rep. in data 26.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Complesso Direzionale Battisti con sede in Colle Umberto Viale Battisti 1 - C.F./P.IVA: 31016900263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7154 di rep. in data 26.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2022;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265643)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1109 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Condomini Pradal - Sede: Tarzo c/o Banca Prealpi - Piazza IV Novembre - C.F./P.IVA: 93005580266 - Concessione: concessione idraulica in sanatoria per occupazione di area demaniale Ruio Filippini in Comune di Tarzo fgl. 4 mapp. 540-910 - Pratica: C07286 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 318353 in data 26.07.2013 Voto C.T.R.D. n. 250 in data 06.09.2013 Disciplinare n. 7170 di repertorio in data 05.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 26.07.2013 prot. n. 318353 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: concessione idraulica in sanatoria per occupazione di area demaniale Ruio Filippini in Comune di Tarzo fgl. 4 mapp. 540-910;
VISTO il voto n. 250 in data 06.09.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7170 di rep. in data 05.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condomini Pradal con sede in Tarzo c/o Banca Prealpi - Piazza IV Novembre - C.F./P.IVA: 93005580266, la concessione sul demanio idrico Ruio Filippini sulla base del Disciplinare n. 7170 di rep. in data 05.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265644)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1110 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Betto Chiara con sede in (omissis) Pianzano di Godega S.U. (omissis)- Della Giustina Antonietta con sede in (omissis) Pianzano di Godega S.U. (omissis)- Concessione: costruzione passerella pedonale sul corso d'acqua torrente Sora in Comune di Vittorio Veneto foglio 18 mapp. di riferimento 936 - Pratica: C05122 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 5610 in data 28.07.1975 Domanda di rinnovo prot. n. 499068 del 18.11.2013 Disciplinare n. 7153 di repertorio in data 26.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 18.11.2013 prot. n. 499068 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: costruzione passerella pedonale sul corso d'acqua torrente Sora in Comune di Vittorio Veneto foglio 18 mapp. di riferimento 936;
VISTO il precedente Disciplinare n. 16345 del 08.09.1975 repertoriato il 31.12.1975 al n. 28585:
VISTO il precedente Decreto n. 13227/1 del 03.12.1975;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7153 di rep. in data 26.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato alle richiedenti Betto Chiara con sede in *(omissis)* Pianzano di Godega S.U. *(omissis)* e Della Giustina Antonietta con sede in *(omissis)* Pianzano di Godega S.U. *(omissis)*, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Sora sulla base del Disciplinare n. 7153 di rep. in data 26.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265645)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1111 del 30 dicembre 2013

Richiedente: D'Orso Claudia con sede in (omissis) int. 1 Treviso (omissis); Bertoye Anne Laure Charlotte Paule con sede in (omissis) Treviso (omissis); Solare S.r.l. con sede in Via Filodrammatici n. 2 Treviso C.F./P.IVA: 04238910261- Concessione: scarico acque reflue e meteoriche provenienti da edificio residenziale sul corso d'acqua fiume Limbraga in località Selvana del Comune di Treviso foglio 18 mapp. di rif. 599-678-598 - Pratica: C07296 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso alla concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 399914 in data 24.09.2013 Voto C.T.R.D. n. 305 in data 18.07.2010 Disciplinare n. 7151 di repertorio in data 26.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 24.09.2013 prot. n. 399914 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque reflue e meteoriche provenienti da edificio residenziale sul corso d'acqua fiume Limbraga in località Selvana del Comune di Treviso foglio 18 mapp. di rif. 599-678-598;
VISTO il voto n. 305 in data 18.07.2010 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7151 di rep. in data 26.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato ai richiedenti D'Orso Claudia con sede in *(omissis)* Treviso *(omissis);* Bertoye Anne Laure Charlotte Paule con sede in *(omissis)* Treviso *(omissis);* Solare S.r.l. con sede in Via Filodrammatici n. 2 Treviso C.F./P.IVA: 04238910261, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Fiume Limbraga sulla base del Disciplinare n. 7151 di rep. in data 26.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265646)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1112 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Condominio Cà Mulino - Sede: Treviso Via Mandruzzato - C.F./P.IVA: 94041200265 - Concessione: copertura di due tratti di fossato demaniale costeggiante via Mandruzzato in Comune di Treviso - Pratica: C00270 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 392992 in data 19.09.2013 Voto C.T.R.D. n. 2749 in data 16.07.1980 Disciplinare n. 7152 di repertorio in data 26.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 19.09.2013 prot. n. 392992 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: copertura di due tratti di fossato demaniale costeggiante via Mandruzzato in Comune di Treviso corso d'acqua demaniale costeggiante via Mandruzzato in Comune di Treviso - foglio SEZ. A 7 mapp. di rif. 6-7;

VISTO il voto n. 2749 in data 16.07.1980 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7152 di rep. in data 26.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Condominio Cà Mulino con sede in Treviso Via Mandruzzato - C.F./P.IVA: 94041200265, il rinnovo alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7152 di rep. in data 26.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265647)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1113 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Cantieri Vizianello S.r.l. - Sede: Casale sul Sile Vicolo San Michele n. 7 - C.F./P.IVA: 03887260267 - Concessione: occupazione di spazio acqueo con recupero di uno scalo naturale (darsena a servizio di attività di costruzione e riparazione imbarcazioni), tramite realizzazione di difesa di sponda con palizzata in legno, lungo la riva destra del Ramo Morto del fiume Sile in località Svolta del Palo del Comune di Casale sul Sile foglio 22 mappali di riferimento 77, 116 - Pratica: C01078 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 1904 in data 10.02.1987 Voto C.T.R.D. n. 1076 in data 13.05.1987 Disciplinare n. 7181 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 10.02.1987 prot. n. 1904 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione di spazio acqueo con recupero di uno scalo naturale (darsena a servizio di attività di costruzione e riparazione imbarcazioni), tramite realizzazione di difesa di sponda con palizzata in legno, lungo la riva destra del Ramo Morto del fiume Sile in località Svolta del Palo del Comune di Casale sul Sile foglio 22 mappali di riferimento 77, 116

VISTO il voto n. 1076 in data 13.05.1987 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con le seguenti prescrizioni: *1) Dovranno essere mantenute le quote delle sommità dei pali alla quota attuale del terreno; 2) Non dovranno essere rimosse le alberature esistenti; 3) I pali dovranno essere localizzati in allineamento con la sponda esistente, senza invadere minimamente l'alveo del fiume Sile.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7181 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Cantieri Vizianello S.r.l. con sede in Casale sul Sile Vicolo San Michele - C.F./P.IVA: 03887260267, la concessione sul demanio idrico Ramo Morto del fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 7181 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265648)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1114 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Esso Italiana S.r.l. - Sede: Padova Via Nicolò Tommaseo - C.F./P.IVA: 00473410587 00902231000 - Concessione: scarico in corpo idrico di acque reflue depurate e di dilavamento del piazzale, trattate con sistema di sedimentazione e disoleazione in corso d'acqua demaniale in Comune di Treviso - Pratica: C07318 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 419219 in data 03.10.2013 Voto C.T.R.D. n. 288 in data 21.10.2103 Disciplinare n. 7179 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 03.10.2013 prot. n. 419219 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico in corpo idrico di acque reflue depurate e di dilavamento del piazzale, trattate con sistema di sedimentazione e disoleazione in corso d'acqua demaniale in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 288 in data 21.10.2103 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *il tubo di scarico che si immette nel canale demaniale deve essere spostato sotto la quota del livello medio dell'acqua*.

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7179 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Esso Italiana S.r.l. con sede in Padova Via Nicolò Tommaseo - C.F./P.IVA: 00473410587 00902231000, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7179 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265649)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1115 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Condominio Pasato - SEDE: Treviso Via Botteniga - C.F./P.IVA: 94041250260 - Concessione: occupazione area demaniale in sanatoria corso d'acqua Fiume Botteniga in Comune di Treviso foglio A/7 mapp. 1022-1527 - Pratica: C07246 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 134450 in data 28.03.2013 Voto C.T.R.D. n. 141 in data 10.05.2013 Disciplinare n. 7174 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 28.03.2013 prot. n. 134450 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione area demaniale in sanatoria corso d'acqua Fiume Botteniga in Comune di Treviso foglio A/7 mapp. 1022-1527;

VISTO il voto n. 141 in data 10.05.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7174 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condominio Pasato Amm.re Cecconato Paolo con sede in Treviso Via Botteniga - C.F./P.IVA: 94041250260, la concessione sul demanio idrico Botteniga sulla base del Disciplinare n. 7174 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2022;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265650)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1116 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Immobiliare GCK S.r.l. - Sede: Milano Via Ernesto Teodoro Moneta - C.F./P.IVA: 01888120183 - Concessione: scarico acque meteoriche e reflue depurate in corso d'acqua demaniale, da edificio a destinazione commerciale/direzionale in Comune di Treviso fgl. 3 mapp. 118 - Pratica: C07289 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 331866 in data 05.08.2013 Voto C.T.R.D. n. 278 in data 03.10.2013 Disciplinare n. 7178 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 05.08.2013 prot. n. 331866 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche e reflue depurate in corso d'acqua demaniale, da edificio a destinazione commerciale/direzionale in Comune di Treviso fgl. 3 mapp. 118

VISTO il voto n. 278 in data 03.10.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *i due tubi di scarico come rappresentati nella sezione B-B e sezione C-C dell'elaborato (Tavola F) devono convogliare in un unico tubo*.

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7178 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Immobiliare GCK S.r.l. con sede in Milano Via Ernesto Teodoro Moneta - C.F./P.IVA: 01888120183, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7178 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265651)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1117 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Comune di Treviso - Sede: Treviso Via Municipio 16 - C.F./P.IVA: 80007310263 00486490261 - Concessione: ponticello carraio in c.a. su corso d'acqua demaniale in prossimità di Via Battistel e riguardante la lottizzazione "Selvanese" in Comune di Treviso foglio 8 mapp. di rif. 75 A,B,C,-76-77-78 - Pratica: C00180 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 256567 in data 17.06.2013 Voto C.T.R.D. n. 2402 in data 31.10.1979 Disciplinare n. 7169 di repertorio in data 05.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 17.06.2013 prot. n. 256567 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: ponticello carraio in c.a. su corso d'acqua demaniale in prossimità di Via Battistel e riguardante la lottizzazione "Selvanese" in Comune di Treviso - foglio 8 mapp. di rif. 75 A,B,C, -76-77-78;

VISTO il voto n. 2402 in data 31.10.1979 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7169 di rep. in data 05.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio - C.F./P.IVA: 80007310263 00486490261, il subingresso alla concessione sul demanio idrico demaniale sulla base del Disciplinare n. 7169 di rep. in data 05.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2043;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265652)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1118 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - SEDE: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: attraversamento con condotta fognaria per acque nere, convenientemente fissata con blocchi di ancoraggio posti sul fondo dell'alveo, del fiume Sile in località Fiera del Comune di Treviso - Pratica: C07258 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso alla concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 600963 in data 12.11.2010 Voto C.T.R.D. n. 2426 in data 28.11.1979 Disciplinare n. 7176 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 12.11.2010 prot. n. 600963 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con condotta fognaria per acque nere, convenientemente fissata con blocchi di ancoraggio posti sul fondo dell'alveo, del fiume Sile in località Fiera del Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 2426 in data 28.11.1979 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7176 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Sile sulla base del Disciplinare n. 7176 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265653)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1119 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - SEDE: Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263 - Concessione: attraversamento in subalveo, con condotta fognaria per acque nere, dei corsi d'acqua demaniali Botteniga e Piavesella in prossimità (a monte) della loro confluenza in Comune di Treviso - Pratica: C07260 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di subingresso alla concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 22121 in data 12.11.2010 Voto C.T.R.D. n. 198 in data 08.05.1985 Disciplinare n. 7177 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 16.11.2010 prot. n. 600693 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento in subalveo, con condotta fognaria per acque nere, dei corsi d'acqua demaniali Botteniga e Piavesella in prossimità (a monte) della loro confluenza in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 198 in data 08.05.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7177 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Botteniga sulla base del Disciplinare n. 7177 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265654)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1120 del 30 dicembre 2013

Richiedente: ASCO TLC S.p.A. - Sede: Pieve di Soligo via Verizzo 1030 - C.F./P.IVA: 03553690268 - Concessione: attraversamento del Torrente Giaron con cavi in fibra ottica in Comune di Mussolente (VI) rif. cat.: fgl. 5 mapp. 110-405 - Pratica: C07277 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 300229 in data 12.07.2013 Voto C.T.R.D. n. 225 in data 25.07.2013 Disciplinare n. 7150 di repertorio in data 26.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 12.07.2013 prot. n. 300229 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento del Torrente Giaron con cavi in fibra ottica in Comune di Mussolente (VI) rif. cat.: fgl. 5 mapp. 110-405;
VISTO il voto n. 225 in data 25.07.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7150 di rep. in data 26.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Asco TLC S.p.A. con sede in Pieve di Soligo via Verizzo - C.F./P.IVA: 03553690268, la concessione sul demanio idrico Giaron sulla base del Disciplinare n. 7150 di rep. in data 26.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265655)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1121 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Tarraran Tiziano - SEDE: Loria Via Campagna - C.F./P.IVA: (omissis) - Concessione: demolizione e ricostruzione ponte ad uso accesso carraio sul Torrente Brenton in Comune di Loria foglio 23 mapp. di riferimento 440-441 - Pratica: C04075 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 12595 in data 24.12.1999 Voto C.T.R.D. n. 22 in data 14.02.2000 Disciplinare n. 7149 di repertorio in data 26.11.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 24.12.1999 prot. n. 12595 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: demolizione e ricostruzione ponte ad uso accesso carraio sul T.Brenton in Comune di Loria foglio 23 mapp. di riferimento 440-441;
VISTO il voto n. 22 in data 14.02.2000 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7149 di rep. in data 26.11.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Tarraran Tiziano con sede in Loria *(omissis)* - *(omissis)*, la concessione sul demanio idrico Torrente Brenton sulla base del Disciplinare n. 7149 di rep. in data 26.11.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 265656)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1122 del 30 dicembre 2013

Richiedente: Condominio Canova - SEDE: Via M. Archeson Fonte - C.F./P.IVA: 92008840263 - Concessione: sanatoria per il mantenimento scarichi acque meteoriche nel torrente Lastego in Comune di Fonte (TV). Rif. cat. fg. 6 mapp. 1048 - Pratica: C07229 - Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 45383 in data 31.01.2013 Voto C.T.R.D. n. 28 in data 08.02.2013 Disciplinare n. 7180 di repertorio in data 19.12.2013

Il Dirigente

VISTA la domanda pervenuta in data 31.01.2013 prot. n. 45383 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: sanatoria per il mantenimento scarichi acque meteoriche nel torrente Lastego in Comune di Fonte (TV). Rif. cat. fg. 6 mapp. 1048;

VISTO il voto n. 28 in data 08.02.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7180 di rep. in data 19.12.2013 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condominio Canova con sede in Fonte Via M. Archeson - C.F./P.IVA: 92008840263, la concessione sul demanio idrico Torrente Lastego sulla base del Disciplinare n. 7180 di rep. in data 19.12.2013 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2022;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA

(Codice interno: 265861)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 265 del 02 dicembre 2013

Ditta Comune di Venezia sede di Mestre. Richiesta di concessione per occupare area demaniale mq. per uso pubblico mq. 24875 in sx Naviglio Brenta loc. Fornace - Perale fg. 3 mapp. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55. (pratica n. W81_000236). Rilascio di Concessione del Demnaio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 04.11.2013 con cui la ditta Comune di Venezia - Direzione Patrimonio e Case ha chiesto il rilascio alla concessione del demanio idrico per occupare area demaniale mq. per uso pubblico mq. 24875 in sx Naviglio Brenta loc. Fornace - Perale fg. 3 mapp. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 in Comune di Venezia;

VISTO il voto n. 47 in data 19.04.1988 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Venezia - Direzione Patrimonio e Case ha sottoscritto il Disciplinare n. 1730 di rep. in data 25.11.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 288.37, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 248.75;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Venezia - Direzione Patrimonio e Case con sede in Viale Ancona 63, Mestre, c.f. 00339370272, la concessione del demanio idrico per occupare area demaniale mq. per uso pubblico mq. 24875 in sx Naviglio Brenta loc. Fornace - Perale fg. 3 mapp. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 del Comune di Venezia, sulla base del Disciplinare n. 1730 di rep. in data 25.11.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.01.2011.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265862)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 269 del 16 dicembre 2013

Ditta Baldan Ester con sede a Mira. Richiesta di rilascio concessione per utilizzo rampa di accesso a sommità arginale dx, del Canale Taglio in Comune di Mira (Via Taglio dx, 86). (Pratica N. W_002751). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 27.11.2013 con cui la ditta Baldan Ester ha chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a sommita' arginale dx del Canale Taglio in Comune di Mira (Via Taglio dx, 83);

CONSIDERATO che la ditta Baldan Ester ha sottoscritto il Disciplinare n. 1736 di rep. in data 09.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.17, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 20.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Baldan Ester con sede in (omissis), MIRA, (omissis), la concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a sommita' arginale dx del Canale Taglio in Comune di Mira (Via Taglio dx, 83), sulla base del Disciplinare n. 1736 di rep. in data 09.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.12.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265863)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 280 del 20 dicembre 2013

Accordo di programma tra Regione Veneto E MATTM - Nuovo sistema di panconatura presso il manufatto idraulico di intestadura - Calcoli statici - Importo ¿ 21.442,72. Conferimento incarico professionale.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il decreto procede al conferimento di incarico professionale a studio di ingegneria per la redazione di Calcoli statici di opera nel settore della difesa del Suolo, rientrante nella competenza delle unità' di Progetto Genio Civile .

Il Dirigente

PREMESSO:

- che la Regione Veneto, tramite gli uffici della Direzione Difesa del suolo, sta concludendo gli accordi di programma con i Ministeri Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare MATTM e dello Sviluppo Economico MISE per il finanziamento di opere nel settore della Difesa del Suolo ;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215/2013 è stato approvato il programma degli interventi, e veniva disposto che potevano essere autorizzate dalla Direzione difesa del Suolo attività preliminari alla progettazione (studi, rilievi, service tecnici, elaborati ambientali ecc.), utilizzando il fondo di rotazione ;

- che con nota del 19 agosto 2013 del Genio civile di Venezia è stato comunicato il fabbisogno per le attività preliminari, in carenza di tecnici specializzati per l'esecuzione delle stesse ;

- che nel caso specifico si tratta di eseguire calcoli statici di opere in metallo che interagiscono con manufatto idraulico storico in muratura, risalente alla seconda metà del 800, ubicato in zona sismica, calcolazioni che richiedono specialisti in strutture (ingegneri strutturisti) non presenti fra il personale di servizio presso il Genio civile di Venezia, tanto da richiedere apposito conferimento di incarico a specialista esterno;

- che con nota del 16 settembre 2013 prot. n. 385986 la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato l'esecuzione delle attività suddette per una serie di progetti, fra cui rientra la attività in oggetto ;

- che gli uffici del Genio civile di Venezia hanno effettuato una gara informale, richiedendo preventivo a tre studi professionali, nel rispetto della normativa vigente per l'affidamento di incarichi professionali nel settore dei lavori pubblici fino a Euro 40.000,00 (studio Breda, Patrizi e Zandonà, studio 2P ingegneria di San Donà di Piave, e studio SM ingegneria s.r.l. prof. Claudio Modena);

- che il preventivo offerta più vantaggioso è stato inviato dallo studio Breda, Patrizi e Zandonà, Via Palestro 64/1 - 35138 Padova, per l'importo di Euro 16.900,00, al quale vanno aggiunti oneri previdenziali CNPAIA per Euro 676,00 e oneri fiscali IVA per Euro 3.866,72, per un totale di Euro 21.442,72;

- che lo studio in parola è iscritto all'Albo dei consulenti regionali ;

- che il quadro economico può essere così rappresentato:

A) onorario Euro 16.900,00

B) CNPAIA Euro 676,00

C) IVA 22% Euro 3.866,72

SOMMANO Euro 21.442,72

- che gli uffici hanno predisposto lo schema del disciplinare da sottoscrivere con il rappresentante dello studio incaricato;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il DLgs n. 163/2006 art. 125 c. 10 e 11, e art. 267 c. 10;

Vista la circolare 30/10/2012 n. 4356 in G.U. 13/11/2012 n. 265

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m. i. ;

Accertata la regolarità degli atti presentati;

Visto lo schema di disciplinare allegato;

decreta

1. - è conferito allo studio di ingegneria Breda, Patrizi e Zandonà, Via Palestro 64/1 - 35138 Padova, l'incarico per la redazione dei calcoli statici del nuovo sistema di panconatura presso il manufatto idraulico di Intestadura, per l'importo di Euro16.900,00 oltre a oneri previdenziali e fiscali per una spesa complessiva di Euro 21.442,72;

2. - all'impegno della spesa si provvederà con successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo ;

3. - il presente decreto sarà pubblicato sul BURVET.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265864)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 283 del 23 dicembre 2013

Ditta Anese Luigi e Maria con sede in Concordia Sagittaria - Richiesta di Concessione per mantenere nuovo accesso carraio in sx. Lemene, luingo la S.P. N. 68 al KM 3,7 in Comune di Concordia Sagittaria, su area di proproetà distinta in Catasto Terreni al fg. 13 mapp. 1090. (pratica n. L13_000817) - Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 12.09.2012 con cui la ditta Anese Luigi, Anastasia e Maria hanno chiesto la concessione del demanio idrico per mantenere nuovo accesso carraio in sx. Lemene, lungo la S.P. N. 68 al Km. 3,7 in Comune di Concordia Sagittaria, su area di proprietà distinta in Catasto Terreni al fg. 13 mapp. 1090;

VISTO il voto n. 35 in data 22.04.2013 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Anese Luigi, Anastasia e Maria ha sottoscritto il Disciplinare n. 1744 di rep. in data 16.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.81, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 23.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Anese Luigi, Anastasia e Maria con sede in Via F.lli Cervi 15, Concordia Sagittaria, *(omissis),* la concessione del demanio idrico per mantenere nuovo accesso carraio in sx. Lemene, lungo la S.P. N. 68 al Km. 3,7 in Comune di Concordia Sagittaria, su area di proprietà distinta in Catasto Terreni al fg. 13 mapp. 1090, sulla base del Disciplinare n. 1744 di rep. in data 16.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.01.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265865)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 284 del 23 dicembre 2013

Ditta Comune di Mira con sede in Mira. Richiesta di rilascio concessione in sanatoria per utilizzo rampa di accesso a Via Evangelista Torricelli in sx. canale Taglio Mira. (pratica n. W_002457). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 con cui la ditta Comune di Mira ha chiesto il rilascio in sanatoria della concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a Via Evangelista Torricelli in sx. canale Taglio Mira in Comune di Mira;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1742 di rep. in data 13.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.17, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 20.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico Richiesta di concessione di per utilizzo rampa di accesso a Via Evangelista Torricelli in sx. canale Taglio Mira ,in Comune di Mira ,sulla base del Disciplinare n. 1742 di rep. in data 13.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.11.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265866)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 285 del 23 dicembre 2013

Ditta Comune di Mira con sede a Mira. Richiesta di rilascio concessione in sanatoria per utilizzo rampa di accesso a proprietà in dx. canale di Mira (accesso a Via Paolo Sarpi) (Pratica n. W-2676). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 con cui la ditta Comune di Mira ha chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a proprieta' in dx. canale di Mira (accesso a via Paolo Sarpi) in Comune di Mira;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1741 di rep. in data 13.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.17, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 20.81;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a proprieta' in dx. canale di Mira (accesso a via Paolo Sarpi), in Comune di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1741 di rep. in data 13.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.11.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265867)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 286 del 23 dicembre 2013

Ditta Comune di Mira con sede a Mira. Richiesta di rilascio Concessione per occupare pontile ligneo mq. 9,00 in sx. Naviglio Brenta in loc. Oriago di Mira. (Pratica N. W96_000017). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 con cui la ditta Comune di Mira ha chiesto il rilascio della concessione del demanio idrico per occupare pontile ligneo mq. 9,00 in sx. Naviglio Brenta in loc. Oriago nel Comune di Mira;

VISTO il voto n. 46 in data 19.02.1996 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1740 di rep. in data 13.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 197.08, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 170.00;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Mira con sede in Piazza IX Martiri 3, MIRA, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico per occupare pontile ligneo mq. 9,00 in sx. Naviglio Brenta in loc. Oriago nel Comune di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1740 di rep. in data 13.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.11.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265868)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 287 del 23 dicembre 2013

Ditta Comune di Mira con sede a Mira. Richiesta di rilascio Concessione in sanatoria per occupare sommità arginali ad uso pubblico Km. 13,070 totali in dx. canale Mirano, dx. e sx. Novissimo e dx. Rio Serraglio in loc. Mira. (Pratica n. W71_000015). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 con cui la ditta Comune di Mira ha chiesto il rilascio in sanatoria della concessione del demanio idrico per occupare sommita' arginali ad uso pubblico km. 13,070 totali in dx. canale Mirano, dx. e sx. Novissimo e dx. Rio Serraglio in Comune di Mira;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1743 di rep. in data 13.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 757.55, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 653.50;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico per occupare sommita' arginali ad uso pubblico km. 13,070 totali in dx. canale Mirano, dx. e sx. Novissimo e dx. Rio Serraglio in Comune di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1743 di rep. in data 13.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del Genio Civile di Venezia.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.11.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265869)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 288 del 23 dicembre 2013

Ditta Comune di Mira con sede a Mira - Richiesta di Concessione per mantenere piattaforma lignea mq. 63,84 più numero 5 pali illuminazione pubblica in dx. Naviglio Brenta loc. Oriago. Richiesta di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 02.10.2013 con cui la ditta Comune di Mira ha chiesto il rilascio della concessione del demanio idrico per mantenere piattaforma lignea mq. 63,84 più numero 5 pali illuminazione pubblica in dx Naviglio Brenta loc. Oriago nel Comune di Mira;

VISTO il voto n. 69 in data 12.03.1996 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1739 di rep. in data 13.12.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 243.42, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2012 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 210.00;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Mira con sede in P.zza IX Martiri 3, Mira, c.f. 00368570271, la concessione del demanio idrico per mantenere piattaforma lignea mq. 63,84 più numero 5 pali illuminazione pubblica in dx Naviglio Brenta loc. Oriago nel Comune di Mira, sulla base del Disciplinare n. 1739 di rep. in data 13.12.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.11.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 265870)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 289 del 23 dicembre 2013

PAR FSC (EX FAS 2007-2013) - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Attività preliminari alla progettazione. Interventi diffusi di taglio alberature sul Fiume Piave. Studio sul taglio selettivo di alberature e relativa individuazione. Conferimentio incarico professionale.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il decreto procede al conferimento di incarico professionale per la redazione dello studio sul taglio selettivo di alberature e relativa individuazione nel settore della difesa del Suolo, rientrante nella competenza delle Unità di Progetto Genio Civile .

Il Dirigente

PREMESSO:

- che la Regione Veneto, tramite gli uffici della Direzione Difesa del suolo, sta concludendo gli accordi di programma con i Ministeri Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare MATTM e dello Sviluppo Economico MISE per il finanziamento di opere nel settore della Difesa del Suolo ;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215/2013 è stato approvato il programma degli interventi, e veniva disposto che potevano essere autorizzate dalla Direzione difesa del Suolo attività preliminari alla progettazione (studi, rilievi, service tecnici, elaborati ambientali ecc.), utilizzando il fondo di rotazione ;

- che con nota del 19 agosto 2013 del Genio civile di Venezia è stato comunicato il fabbisogno per le attività preliminari, in carenza di tecnici specializzati per l'esecuzione delle stesse ;

- che nel caso specifico si tratta di eseguire lo studio sul taglio selettivo di alberature e relativa individuazione che richiedono specialisti agronomi/forestali non presenti fra il personale in servizio presso il Genio civile di Venezia, tanto da richiedere apposito conferimento di incarico a specialista esterno;

- che con nota del 16 settembre 2013 prot. n. 385986 la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato l'esecuzione delle attività suddette per una serie di progetti, fra cui rientra la attività in oggetto ;

- che gli uffici del Genio civile di Venezia hanno effettuato una gara informale, richiedendo preventivo a tre studi professionali, nel rispetto della normativa vigente per l'affidamento di incarichi professionali nel settore dei lavori pubblici fino a Euro 40.000,00 (studi: Leoni, Arcadia, Trentin);

- che il preventivo offerta più vantaggioso è stato inviato dallo studio Dr. Maurizio Leoni Via Donatori di sangue 20, 31020 FONTANE DI VILLORBA (TV) PI 03186990267 (omissis), per l'importo di Euro 6.500,00, al quale vanno aggiunti oneri previdenziali per Euro 260,00 e oneri fiscali IVA per Euro 1.487,20, per un totale di Euro 8.247,20 ;

- che lo studio in parola è iscritto all'Albo dei consulenti regionali ;

- che il quadro economico può essere così rappresentato:

A) onorario Euro 6.500,00
B) oneri previdenziali Euro 260,00
C) IVA 22% Euro 1.487,20

SOMMANO Euro 8.247,20

Visto il DPR 207/2010;

Visto il DLgs n. 163/2006 art. 125 c. 10 e 11, e art. 267 c. 10;

Vista la circolare 30/10/2012 n. 4356 in G.U. 13/11/2012 n. 265

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m. i. ;

Accertata la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. - è conferito allo studio Dr. Maurizio Leoni Via Donatori di sangue 20 31020 FONTANE DI VILLORBA (TV) PI 03186990267 *(omissis)*, l'incarico per la redazione per la redazione dello studio sul taglio selettivo di alberature e relativa individuazione, per l'importo di Euro 6.500,00 oltre a oneri previdenziali e fiscali per una spesa complessiva di Euro 8.247,20;

2. - all'impegno della spesa si provvederà con successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo ;

3. - il presente decreto sarà pubblicato sul BURVET .

Salvatore Patti

(Codice interno: 265871)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 290 del 23 dicembre 2013

PAR FSC (EX FAS 2007-2013) - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Attività preliminari alla progettazione. Riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda. Rilievo batimetrico delle sezioni d'alveo. Conferimento incarico professionale.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il decreto procede al conferimento di incarico professionale per la redazione del rilievo batimetrico delle sezioni d'alveo nel progetto di riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda nel settore della difesa del Suolo, rientrante nella competenza delle Unità di Progetto Genio Civile .

Il Dirigente

PREMESSO:

- che la Regione Veneto, tramite gli uffici della Direzione Difesa del suolo, sta concludendo gli accordi di programma con i Ministeri Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare MATTM e dello Sviluppo Economico MISE per il finanziamento di opere nel settore della Difesa del Suolo ;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215/2013 è stato approvato il programma degli interventi, e veniva disposto che potevano essere autorizzate dalla Direzione difesa del Suolo attività preliminari alla progettazione (studi, rilievi, service tecnici, elaborati ambientali ecc.), utilizzando il fondo di rotazione ;

- che con nota del 19 agosto 2013 del Genio civile di Venezia è stato comunicato il fabbisogno per le attività preliminari, in carenza di tecnici specializzati per l'esecuzione delle stesse ;

- che nel caso specifico si tratta di eseguire il rilievo batimetrico delle sezioni d'alveo nel progetto di riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda che richiedono attrezzature e specialisti non presenti fra il personale in servizio presso il Genio civile di Venezia, tanto da richiedere apposito conferimento di incarico a specialista esterno;

- che con nota del 16 settembre 2013 prot. n. 385986 la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato l'esecuzione delle attività suddette per una serie di progetti, fra cui rientra la attività in oggetto ;

- che gli uffici del Genio civile di Venezia hanno effettuato una gara informale, richiedendo preventivo a tre studi professionali, nel rispetto della normativa vigente per l'affidamento di incarichi professionali nel settore dei lavori pubblici fino a Euro 40.000,00 (studi: Guzzo, Dogali-Marchi, Bettiol);

- che il preventivo offerta più vantaggioso è stato inviato dallo studio Geom Bettiol Giovanni - Via Via F.lli Cairoli 135 31100 TREVISO PI 00860090265 (omissis), per l'importo di Euro 10.500,00, al quale vanno aggiunti oneri previdenziali per Euro 420,00 e oneri fiscali IVA per Euro 2.402,40 per un totale di Euro 13.322,40;

- che lo studio in parola è iscritto all'Albo dei consulenti regionali ;

- che il quadro economico può essere così rappresentato:

A) onorario Euro 10.500,00
B) oneri previdenziali Euro 420,00
C) IVA 22% Euro 2.402,40
SOMMANO Euro 13.322,40

Visto il DPR 207/2010;

Visto il DLgs n. 163/2006 art. 125 c. 10 e 11, e art. 267 c. 10;

Vista la circolare 30/10/2012 n. 4356 in G.U. 13/11/2012 n. 265

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m. i. ;

Accertata la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. - è conferito allo studio Geom Bettiol Giovanni - Via F.lli Cairoli 135 31100 TREVISO PI 00860090265 (omissis), l'incarico del rilievo batimetrico delle sezioni d'alveo nel progetto di riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda, per l'importo di Euro 10.500,00 oltre a oneri previdenziali e fiscali per una spesa complessiva di Euro 13.322,40;

2. - all'impegno della spesa si provvederà con successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo ;

3. - il presente decreto sarà pubblicato sul BURVET .

Salvatore Patti

(Codice interno: 265872)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 291 del 23 dicembre 2013

PAR FSC (EX FAS 2007-2013) - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Attività preliminari alla progettazione. Riordino della sezione idraulica del Fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda. Redazione VINCA. Conferimento incarico professionale.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il decreto procede al conferimento di incarico professionale per la redazione della VINCA nel progetto di riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda nel settore della difesa del Suolo, rientrante nella competenza delle Unità di Progetto Genio Civile .

Il Dirigente

PREMESSO:

- che la Regione Veneto, tramite gli uffici della Direzione Difesa del suolo, sta concludendo gli accordi di programma con i Ministeri Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare MATTM e dello Sviluppo Economico MISE per il finanziamento di opere nel settore della Difesa del Suolo ;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215/2013 è stato approvato il programma degli interventi, e veniva disposto che potevano essere autorizzate dalla Direzione difesa del Suolo attività preliminari alla progettazione (studi, rilievi, service tecnici, elaborati ambientali ecc.), utilizzando il fondo di rotazione ;

- che con nota del 19 agosto 2013 del Genio civile di Venezia è stato comunicato il fabbisogno per le attività preliminari, in carenza di tecnici specializzati per l'esecuzione delle stesse ;

- che nel caso specifico si tratta di eseguire la VINCA nel progetto di riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda che richiede specialisti agronomo/forestali non presenti fra il personale in servizio presso il Genio civile di Venezia, tanto da richiedere apposito conferimento di incarico a specialista esterno;

- che con nota del 16 settembre 2013 prot. n. 385986 la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato l'esecuzione delle attività suddette per una serie di progetti, fra cui rientra la attività in oggetto ;

- che gli uffici del Genio civile di Venezia hanno effettuato una gara informale, richiedendo preventivo a tre studi professionali, nel rispetto della normativa vigente per l'affidamento di incarichi professionali nel settore dei lavori pubblici fino a Euro 40.000,00 (studi: Leoni, Arcadia, Trentin);

- che il preventivo offerta più vantaggioso è stato inviato dallo studio Arcadia Dott. Michele Marchesin - Via Piave 25 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV) PI 03475180265 *(omissis)*, per l'importo di Euro 2.850,00, al quale vanno aggiunti oneri previdenziali per Euro 114,00 e oneri fiscali IVA per Euro 652,08 per un totale di Euro 3.616,08;

- che lo studio in parola è iscritto all'Albo dei consulenti regionali ;

- che il quadro economico può essere così rappresentato:

A) onorario Euro 2.850,00
B) oneri previdenziali Euro 114,00
C) IVA 22% Euro 652,08
SOMMANO Euro 3.616,08

Visto il DPR 207/2010;

Visto il DLgs n. 163/2006 art. 125 c. 10 e 11, e art. 267 c. 10;

Vista la circolare 30/10/2012 n. 4356 in G.U. 13/11/2012 n. 265

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m. i. ;

Accertata la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. - è conferito allo studio Arcadia Dott. Michele Marchesin - Via Piave 25 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV) PI 03475180265 *(omissis),* l'incarico per la redazione della VINCA nel progetto di riordino della sezione idraulica del fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda, per l'importo di Euro 2.850,00 oltre a oneri previdenziali e fiscali per una spesa complessiva di Euro 3.616,08;

2. - all'impegno della spesa si provvederà con successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo ;

3. - il presente decreto sarà pubblicato sul BURVET .

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA

(Codice interno: 265602)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA n. 431 del 24 dicembre 2013

Lavori di realizzazione di un nuovo accesso al fabbricato lato nord, di una nuova recinzione lato nord e sistemazione piazzale interno del fabbricato regionale situato in località Maragnole in comune di Breganze. CIG Z540D178DE Importo complessivo euro 30.000,00.= Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 Con il presente atto si approva l'affidamento dell'incarico e l'impegno di spesa per i lavori di realizzazione di un nuovo accesso al fabbricato lato nord e sistemazione piazzale interno del fabbricato regionale situato in località Maragnole in Comune di Breganze. Capitolo di spesa 100562 - comunicazioni della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi prot. n,194824 del 08.05.2013 e prot. n.199278 del 10.05.2013.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 di affidare i lavori di realizzazione di un nuovo accesso al fabbricato lato nord, di una nuova recinzione lato nord e sistemazione piazzale interno del fabbricato regionale situato in località Maragnole in Comune di Breganze alla Ditta "Impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto s.r.l.con sede in Quinto Vicentino che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 21.806,60 per lavori IVA esclusa.

Art. 2 di impegnare per le opere aggiudicate all'Impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto s.r.l. con sede in Quinto Vicentino P.IVA n. 00331470245 la somma di Euro 26.604,05, di cui Euro 21.806,60 per lavori e oneri per la sicurezza ed Euro 4.797,45 per IVA di legge.

Art. 3 di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 30.000,00 trova copertura sul Cap. 100562 del bilancio regionale per l'esercizio 2013 di competenza della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi "Spese per la gestione delle concessioni demaniali,idriche,marittime,lacuali,minerali e idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali".

Art. 4 di rimodulare il quadro economico in conseguenza dell'aggiudicazione come di seguito indicato:

A - Lavori
A.1 - per opere Euro 20.306,60=
A.2 - oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 1.500,00=
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI Euro 21.806,60=

B - Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 - Iva 22% sui lavori Euro 4.797,45=
B.2 - Spese di prog. 1,92% art. 92 D.Lgs. 163/2006 Euro 464,07=
B.3 - Imprevisti IVA compresa Euro 1.330,20=
B.4 - lavori in economia IVA compresa
(art. 174 DPR 207/2010 e art. 125 D. Lgs 163/2008) Euro 1.601,68=
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 8.193,40=

Tornano Euro 30.000,00=

Art. 5 di demandare alla Direzione per la Ragioneria e Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo in entrata 8391 relativo al "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione art. 18 della legge 109/)" ora art. 92 del D.Leg.vo 163/2006 e del capitolo di spesa 5006 "compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione art. ex 18 legge 109/94 ora art. 92 del D.Leg.vo 163/2006", relativamente alle spese di progettazione per l'importo di Euro 464,07.

Art. 6 le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate direttamente dall'Ufficio Regionale del Genio civile di Vicenza con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di LL.PP. e dalla L.R.39/2001.

Art. 7 Il dispositivo del presente decreto è pubblicato al BURVET ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 27/12/2011 e una copia sarà inviata alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio e alla Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi.

Il Dirigente Vicario Nicola Giardinelli

(Codice interno: 265603)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA n. 432 del 24 dicembre 2013

Lavori in conseguenza della nuova distribuzione dell'immobile regionale ubicato in Contrà Mure San Rocco n.51 Vicenza. CIG 552522256E - Aggiudicazione lavori ed impegno di spesa.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 Con il presente atto si approva l'affidamento dell'incarico e l'impegno di spesa per i lavori in conseguenza della nuova distribuzione dell'immobile regionale ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 a Vicenza. Capitolo di spesa 100482 - comunicazioni della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi prot. n,270132 del 25.06.2013 e prot. n.514238 del 26.11.2013.

Il Dirigente

Premesso che:

Con note n. 270132 del 25.06.2013 e n. 514238 del 25.11.2013 la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi autorizzava l'Ufficio del Genio civile di Vicenza ad eseguire l'intervento in oggetto indicato, nonché a provvedere all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione, facendovi fronte con i fondi di cui al capitolo n. 100482 "spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 L.11/02/1994 n. 109)", per l'importo complessivo di Euro 99.200,00 secondo il seguente quadro economico:

1. - Lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

A.1 - Opere da fabbro Euro 13.000,00=
A.2 - Opere da elettricista compreso l'antintrusione Euro 24.000,00=
A.3 - Opere edili Euro 28.000,00=
A.4 - Opere da pittore Euro 15.000,00=
Totale importo dei lavori e oneri della sicurezza Euro 80.000,00=

2. - Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 - Iva 22% sulle opere d'appalto Euro 17.600,00=
B.2 - Spese di prog. 1,92% art. 92 D.Lgs. 163/2006 Euro 1.536,00=
B.3 - Imprevisti ed arrotondamenti Euro 64,00=
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 19.200,00=

Tornano Euro 99.200,00=

Considerato che, per l'affidamento dei lavori si è ricorso alla procedura prevista dalla D.G.R.n. 354 del 6.03.2012 nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 16372006 "Codice dei contratti".

Visto che:

1. per le opere da fabbro, con lettera in data 19/12/2023 sono state invitate 3 (tre) ditte a presentare la propria migliore offerta prezzi relativa ai lavori in oggetto, per affidamento mediante trattativa privata previa gare informale e che come da verbale di gara in data 20.12.2013 non essendo pervenuta alcuna offerta nel termine di cui sopra,la gara è stata dichiarata deserta pertanto i lavori vengono affidati direttamente all'impresa ZANCO Antonio e Figli di Alte di Montecchio Maggiore per l'importo di Euro 14.810,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi;
2. per le opere da elettricista, con lettera in data 19/12/2013 sono state invitate 3 (tre) ditte a presentare la propria migliore offerta prezzi relativa ai lavori in oggetto, per affidamento mediante trattativa privata previa gare informale e che come da verbale di gara in data 20.12.2013 non essendo pervenuta alcuna offerta nel termine di cui sopra,la gara è stata dichiarata deserta pertanto i lavori vengono affidati direttamente all'impresa l'impresa ELETROLIGHT di Daniel Marzari di Bolzano Vicentino per il prezzo di Euro 15.668,40 IVA e oneri di sicurezza compresi;

3. per le opere edili, con lettera in data 10/12/2013 sono state invitate 3 (tre) ditte a presentare la propria migliore offerta prezzi relativa ai lavori in oggetto, per affidamento mediante trattativa privata previa gare informale e che come da verbale di gara in data 17.12.2013 è risultata aggiudicataria l'Impresa Costruzioni Traverso srl che ha offerto il prezzo di Euro 25.092,96 IVA c e oneri di sicurezza compresi;
4. per le opere da pittore con lettera in data 19.11.2013 sono state invitate 5 (cinque) ditte a presentare la propria migliore offerta prezzi relativa ai lavori in oggetto, per affidamento mediante trattativa privata previa gare informale. Come da verbale di gara in data 28.11.2013, nel termine fissato e con le modalità previste, ha presentato offerta a prezzi unitari, ritenuti convenienti per l'Amministrazione e tali da garantire l'esecuzione di tutte le opere da pittore stimate nell'importo complessivo disponibile di Euro 16.790,25 IVA compresa la sola impresa Cocco Pitture s.n. c. di Cocco Tiziano e Stefano di Isola Vicentina.
5. Considerato che per motivi di urgenza connessi al trasferimento del Servizio Forestale Regionale di Vicenza presso la sede del Genio civile di Vicenza sono state commissionate le seguenti opere a ditte specializzate:

- opere da pittore alla ditta Piran Luigi & Andrea s.n. c. di Torri di Quartesolo, per un importo di Euro1.237,50 IVA esclusa;
- opere da elettricista alla ditta ELETTROLIGHT di Daniel Marzari di Bolzano Vicentino, per un importo di Euro 6.226,00 IVA esclusa; e alla ditta Vis S.r.l. SICUREZZA & CONTROLLO di Rovigo, per un importo di Euro 4.431,05 IVA esclusa;
- opere da fabbro alla ditta Zanco Antonio e Figli snc di Montecchio Maggiore; esperta nel settore, per un importo di Euro 860,65 IVA esclusa;

Ritenuto che i prezzi offerti siano congrui in relazione alle lavorazioni richieste e convenienti per l'Amministrazione;

Considerato che la spesa complessiva prevista di Euro 99.200,00 trova copertura sul capitolo 100482 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2013;

Visto il D.Lgs 09/04/2008, n. 81;

Vista la Legge Regionale 7/11/2003, n. 27;

Vista la D.G.R.n. 354 del 6.03.2012;

Visto il D.Lgs 12/04/2006, n. 163

decreta

Art. 1 - di affidare i lavori in conseguenza della nuova distribuzione dell'immobile regionale ubicato in Contrà Mure San Rocco n. 51 - Vicenza alle seguenti ditte:

1. per le opere da fabbro alla ditta ZANCO Antonio e Figli di Alte di Montecchio Maggiore, P.IVA. 02392630279 che ha offerto per il prezzo complessivo di Euro 14.810,00;
2. per le opere da elettricista alla Ditta ELETTROLIGHT di Daniel Marzari con sede in BOLZANO VICENTINO e P.IVA. 02842770243 per il prezzo complessivo di Euro 15.668,40;
3. per le opere edili alla ditta Impresa Costruzioni Traverso srl di Bolzano Vicentino, P.IVA: 01486680240 che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 20.568,00 che sommato a Euro 4.524,96 per IVA di legge, ammonta a complessivi Euro 25.092,96;
4. per le opere da pittore alla Ditta COCCO PITTURE s.n. c. P.IVA 03678210240 per l'importo di Euro 13.262,50 che sommato ad Euro 2.917,75 per IVA di legge, ammonta complessivamente ad Euro 16.180,25.

Art. 2 - di impegnare in considerazione delle aggiudicazioni di cui sopra le seguenti somme:

- per le opere da fabbro aggiudicate alla ditta ZANCO Antonio e Figli snc P. IVA 02392630279 la somma di Euro 14.810,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

- per le opere da elettricista aggiudicate alla ditta ELETTROLIGHT di Daniel Marzari P. IVA02842770243 la somma di Euro 15.668,40 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

- per le opere edili aggiudicate alla ditta Impresa Costruzioni Traverso srl P. IVA n. 01486680240 la somma di Euro 25.702,96 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

- per le opere da pittore aggiudicate alla ditta COCCO PITTURE s.n. c. P.IVA 03678210240 la somma di Euro 16.680,25 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

Art. 3 - di impegnare, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori urgenti connessi alla sistemazione degli spazi da rendere disponibili al Servizio Forestale Regionale., le seguenti somme:

a) per opere di fabbro la somma di Euro.1.050,00 IVA compresa a favore della ditta Zanco Antonio e Figli snc di Montecchio Maggiore P.IVA n. 02916420249;

b) per opere da elettricista la somma di Euro.7.595,72 IVA compresa a favore della ditta ELETTROLIGHT di Bolzano Vicentino P.IVA n. 02842770243 la somma di Euro 6.015,88 IVA compresa a favore della ditta Vis S.r.l. SICUREZZA & CONTROLLO di Rovigo P.IVA 01091080299;

c) per opere da pittore la somma di Euro.1.509,75 IVA compresa a favore della ditta Piran Luigi e Andrea s.n. c. di Torri di Quartesolo P.IVA n. 02363650249;

Art. 4 - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 99.200,00 trova copertura sul Cap. 100482 del bilancio regionale per l'esercizio 2013 di competenza della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi "spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 L.11/02/1994 n. 109);

Art. 5 - di rimodulare il quadro economico in conseguenza dell'aggiudicazione come di seguito indicato:

A - Lavori
A.1 - per opere e forniture Euro 70.928,66=
A.2 - oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 2.500,00=
Totale importo dei lavori Euro 73.428,66=

B - Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 - Iva 22% sui lavori Euro 16.154,31=
B.2 - Spese di prog. 1,92% art. 92 D.Lgs. 163/2006 Euro 1.536,00=
B.3 - Imprevisti IVA compresa Euro 4.479,15=
B.4 - lavori in economia IVA compresa
(art. 174 DPR 207/2010 e art. 125 D. Lgs 163/2008) Euro 3.601,88=
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 25.771,34=

Tornano Euro 99.200,00=

Art. 6 - di demandare alla Direzione per la Ragioneria e Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo in entrata 8391 relativo al "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione art. 18 della legge 109/)" ora art. 92 del D.Leg.vo 163/2006 e del capitolo di spesa 5006 "compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione art. ex 18 legge 109/94 ora art. 92 del D.Leg.vo 163/2006", relativamente alle spese di progettazione per l'importo di Euro 1.536,00.

Art. 7 - le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento saranno effettuate direttamente dall'Unità di Progetto Genio civile di Vicenza con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di LL.PP. e dalla L.R.39/2001.

Art. 8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 e una copia sarà inviata alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio e alla Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi.

Il Dirigente Vicario Nicola Giardinelli

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 264916)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2421 del 20 dicembre 2013

Acquisto n. 195 copie del libro: "Primo concorso "Oggi in Veneto- Premio Nina Scapinello 2013"". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e successive modificazioni.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione vengono acquistate n. 195 copie del volume, di opere teatrali inedite, mai rappresentate, di cultura e lingua veneta, intitolato: "Primo concorso "Oggi in Veneto- Premio Nina Scapinello 2013"", con il fine di diffonderle presso le Associazioni venete di emigrazione, i Comitati e le Federazioni all'estero, che a loro volta provvederanno a ridistribuirle presso i Circoli loro aderenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: L.R. n. 2/2003; D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009; L.R. n. 10/2013; D.G.R. n. 615/2013.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Filodrammatica "Guido Negri" di Castelfranco Veneto, il Lions Club di Castelfranco Veneto, il Comune di Castelfranco Veneto e la Federazione Italiana Teatro Amatori, con il patrocinio della Regione Veneto, nel mese di ottobre 2012 hanno bandito la prima edizione del Concorso: "Oggi in Veneto" - Premio Nina Scapinello-, riservato ad autori di testi teatrali in lingua veneta, inediti e mai rappresentati.

Il concorso- premio è stato intitolato alla memoria della commediografa castellana Nina Scapinello, nata in Canada da genitori veneti emigrati che, tornata in Veneto all'età di quattro anni, lungo il suo percorso letterario è stata mirabile testimone ed interprete delle tradizioni, della cultura e della lingua veneta, comprese le varianti locali, dimostrando in particolare una spiccata sensibilità per le tematiche della civiltà contadina e dell'emigrazione.

La Filodrammatica "Guido Negri" ha raccolto l'eredità artistica lasciata da Nina Scapinello e tramite il concorso letterario a lei dedicato ha voluto promuovere la cultura, le tradizioni, l'identità e la lingua veneta, cercando di coinvolgere anche le nuove generazioni e le collettività venete nel mondo, attraverso la produzione di testi teatrali in lingua veneta che raccontino storie contemporanee incentrate sul popolo veneto e il suo territorio.

Una qualificata giuria, dopo aver selezionato diciassette testi teatrali provenienti da quasi tutte le province del Veneto, ha premiato quattro opere, designando un vincitore, due secondi posto ex aequo ed un terzo classificato.

Per i quattro testi teatrali selezionati, secondo quanto previsto dal bando del concorso, è stata prevista la pubblicazione a stampa nel mese di dicembre 2013, realizzando un volume di 168 pagine a colori intitolato: "Primo concorso "Oggi in Veneto- Premio Nina Scapinello 2013"".

La Regione è da tempo impegnata a garantire una pronta informazione sui principali fatti, eventi ed aspetti di particolare interesse per i veneti e per le comunità venete nel mondo, al fine di avvicinare sempre più il Veneto alle proprie collettività all'estero, attraverso un reciproco scambio di notizie sui temi della cultura e delle tradizioni espresse dal nostro territorio. Ulteriore impegno della Regione è quello di mantenere vivo, presso le comunità all'estero, il nostro patrimonio culturale che con le nuove generazioni rischia di scomparire e nell'ambito del quale assume grande valore la lingua veneta che rappresenta la nostra storia e la nostra identità.

Nell'ambito del Programma annuale 2013 è prevista infatti la possibilità per la Giunta regionale di procedere all'acquisto di materiale informativo o librario volto a perseguire le indicate finalità presso le nostre comunità estere.

Le rappresentazioni teatrali vincitrici del concorso, di cui innanzi si è fatto cenno, assumono dunque un duplice valore: ridare vigore alla lingua veneta che nel nostro stesso territorio sta perdendo la valenza di un tempo e tra i giovani è sempre meno parlata, e contestualizzarla al momento attuale, senza retorici richiami al passato ma valorizzandola nel presente e permettendo a quanti la sentono di riconoscere in essa un comune senso di appartenenza.

Alla luce di ciò l'opera appare particolarmente significativa per i nostri emigrati, soprattutto giovani, che possono ritrovare in essa l'identità veneta, in loro a volte ormai offuscata.

Appare quindi pienamente rispondente alle sopra descritte finalità mettere a disposizione delle Associazioni venete di emigrazione e delle collettività venete all'estero un congruo numero di copie del libro sopra citato, che collaziona, come detto, testi teatrali, inediti e mai rappresentati, in grado di esprimere al meglio le tradizioni, la cultura e la lingua veneta, trattando problematiche attuali contestualizzate in ambientazioni del presente e permettendo così ai veneti ed ai veneti nel mondo di identificarsi facilmente nelle storie narrate, riscoprendo un comune patrimonio culturale e linguistico, presupposto indispensabile per poter poi costruire tutti assieme un futuro per la nostra Regione.

Alla luce di quanto premesso, si propone di acquistare numero 195 copie del libro: "Primo concorso "Oggi in Veneto- Premio Nina Scapinello 2013"", il volume che collaziona le opere teatrali vincitrici dell'omonimo premio.

Il prezzo è di Euro 15 a copia comprensivo di curatela, grafica, impaginazione, stampa e rilegatura, per una spesa complessiva di Euro 2.925,00, (euro duemilanovecentoventicinque/00), onnicomprensiva.

Le copie acquistate saranno diffuse presso le Associazioni venete di emigrazione, i Comitati e le Federazioni all'estero, che a loro volta provvederanno a ridistribuirle presso i Circoli loro aderenti.

Per le specifiche caratteristiche della fornitura richiesta e per la volontà di promuovere e diffondere opere mai pubblicate né rappresentate prima, non è stato possibile reperire metaprodotti compatibili nel MEPA, né ricorrendo alle convenzioni- quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge n. 241/1990;
- VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
- VISTA la L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Piano triennale 2013- 2015 degli interventi a favore dei Veneti nel mondo, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 87 del 29 ottobre 2013;
- VISTO il Programma 2013 delle iniziative a favore dei Veneti nel mondo, approvato con Deliberazione n. 615 del 3 maggio 2013;
- VISTA la Deliberazione n. 2785 del 22 settembre 2009;
- VISTA la Deliberazione n. 354/2012 come modificata dalla Deliberazione n. 2401/2012;

delibera

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che non è stato possibile reperire metaprodotti compatibili nel MEPA, né ricorrendo alle convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
3. di procedere all'acquisto in economia, ai sensi della D.G.R. n. 354/2012, come modificata dalla D.G.R. n. 2401/2012, di n. 195 copie del libro: "Primo concorso "Oggi in Veneto- Premio Nina Scapinello 2013"", con il fine di diffonderle presso le Associazioni venete di emigrazione, i Comitati e le Federazioni all'estero, destinando la somma di Euro 2.925,00, comprensiva dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, oltre che degli oneri di curatela, grafica, impaginazione, stampa e rilegatura;
4. di impegnare a favore della Filodrammatica "Guido Negri"- Compagnia teatrale fondata nel 1972- con sede in Castelfranco Veneto (TV), Borgo Padova n. 42- 31033- C.F.: 02150240261, la somma di Euro 2.925,00 (euro duemilanovecentoventicinque/00), comprensiva dell'IVA, sul capitolo n. 100231 ad oggetto "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, codice SIOPE: 103011343 "Acquisto di beni e prestazioni di servizi";

5. di disporre che la somma impegnata al punto precedente venga liquidata a favore della Filodrammatica "Guido Negri"- Compagnia teatrale fondata nel 1972- con sede in Castelfranco Veneto (TV), dietro presentazione da parte della Filodrammatica stessa di regolare documento contabile e ad avvenuta verifica da parte degli uffici regionali in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 264917)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2422 del 20 dicembre 2013

Attuazione del Progetto "C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri"- Azione 1 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (F.E.I.) Programma Annuale 2012. Approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Conferenze dei Sindaci. D.G.R. n. 1663 del 24 settembre 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il progetto C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, prevede, fra l'altro, la realizzazione di servizi complementari all'organizzazione dei corsi di formazione linguistica e civica quali l'informazione, il tutoraggio, la mediazione culturale, il babysitting/cura familiare e il trasporto, da erogare sul territorio attraverso la rete territoriale. Si rende pertanto necessario affidare alle Conferenze dei Sindaci che hanno dato la loro disponibilità la realizzazione di tali attività, regolando il relativo rapporto attraverso apposita convenzione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto prot. n. 4910 del 1 agosto 2013 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Nota dell'Unità di Progetto Flussi Migratori del 9 dicembre 2013, prot. n. 0538835.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1663 del 24 settembre 2013 ha dato formale avvio alla realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (di seguito C.I.V.I.S. III), finalizzato all'integrazione linguistica e civica dei cittadini di Paesi non membri dell'Unione Europea.

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di Capofila, per raggiungere nel modo più efficace gli obiettivi progettuali, si avvale di un ampio partenariato - Veneto Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed ESU (Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario) di Verona, Padova e Venezia .

In continuità con le progettualità C.I.V.I.S. e CIVIS II realizzate nelle annualità precedenti, intende favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale, promuovendo azioni mirate alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e di formazione civica.

Il progetto C.I.V.I.S. III è in linea e si integra con la programmazione regionale in materia di immigrazione definita con il Piano Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con D.C.R. n. 86 del 29.10.2013 e con il Programma annuale 2013 adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 2013.

L'atto programmatico da ultimo citato, in conformità con quanto previsto dal nominato Piano Triennale, nell'ambito della linea strategica di azione D.1 "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri", e in continuità con la precedente programmazione, individua le ventuno Conferenze dei Sindaci quali titolari delle azioni di integrazione sociale e scolastica e quali assegnatarie dei relativi finanziamenti, sulla base della media dei seguenti indicatori forniti dall'Osservatorio Regionale Immigrazione:

- distribuzione territoriale sul totale regionale degli **stranieri residenti**;
- distribuzione territoriale sul totale regionale degli **alunni stranieri**;
- dstribuzione territoriale sul totale regionale degli **occupati stranieri**;
- distribuzione territoriale sul totale regionale dei **disponibili stranieri**.

Nell'ambito del Progetto C.I.V.I.S. III, la Regione del Veneto, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ha assunto, oltre al coordinamento generale del progetto, lo specifico compito di provvedere alla realizzazione dei servizi complementari, necessari al buon esito degli interventi formativi programmati e che, in sintesi, consistono in:

- promuovere l'informazione sul territorio regionale veneto del progetto e, in particolare, dei corsi di formazione attivati presso i Centri Territoriali Permanenti individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- supportare lo svolgimento efficace degli interventi formativi attraverso servizi di mediazione culturale in base alle richieste specifiche riscontrate in sede di preparazione, conduzione e chiusura dei corsi;

- facilitare l'accesso alle sedi preposte alla conduzione dei corsi di formazione linguistica e civica per consentire la più ampia partecipazione e, in questo modo, contrastare i fenomeni di abbandono e scarsa frequenza, garantendo agli utenti il rimborso delle spese di trasporto e sollevandoli da eventuali impegni di cura familiare (babysitting e/o badanti).

Le attività di cui sopra, sono evidentemente collegate e complementari alle azioni di integrazione sociale e scolastica svolte, nell'ambito dei programmi immigrazione delle annualità precedenti e in corso, come sopra meglio descritto, dalle 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto.

Al fine di perseguire la politica di governance multi attore e multilivello che caratterizza l'azione regionale e l'obiettivo di integrazione degli interventi posti in essere sul territorio, obiettivo perseguito e ribadito negli atti programmatici regionali di settore, si ritiene opportuno coinvolgere nell'attuazione del progetto C.I.V.I.S. III anche tali attori istituzionali che sul territorio già partecipano, come detto, alle azioni di integrazione sociale scolastica.

Pertanto, in applicazione inoltre, del principio di sussidiarietà e al fine di garantire una maggiore prossimità tra l'Ente erogatore e il destinatario dell'offerta formativa, la Regione del Veneto intende avvalersi per la realizzazione dei servizi complementari del progetto C.IV.I.S. III, delle Conferenze dei Sindaci che hanno manifestato il proprio interesse all'iniziativa in oggetto. Ciò attraverso la stipula di apposita convenzione che dettaglierà i contenuti qualitativi e quantitativi essenziali dei servizi.

La dotazione per la realizzazione dei citati servizi, che ammonta complessivamente a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) da piano finanziario approvato, sarà ripartita tra gli Enti aderenti secondo gli indicatori stabiliti dalla sopra citata D.G.R. n. 146/CR del 19 novembre 2013.

A seguito di specifica richiesta di manifestazione di interesse (nota dell'Unità di Progetto Flussi Migratori del 9 dicembre 2013, prot. n. 0538835), sono pervenute le adesioni delle Conferenze elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, alle quali viene pertanto attribuito il finanziamento a fianco di ciascuna indicato, derivante dalla ripartizione della somma di Euro 120.000,00 destinata da budget progettuale alle attività di cui trattasi, secondo gli indici di distribuzione territoriale innanzi indicati.

Le Conferenze dei Sindaci non sono dotate di un proprio bilancio e pertanto i finanziamenti vengono assegnati alle Aziende U.L.S.S. del Veneto o agli Enti locali espressamente indicati dalle Conferenze dei Sindaci quali enti tesorieri.

È necessario inoltre disciplinare con apposita convenzione (**Allegato B**) i rapporti e le modalità di attuazione dei servizi complementari affidati alle Conferenze dei Sindaci aderenti all'iniziativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre2001;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTO il Decreto Legislativo 1, n. 33; del 14 marzo 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 86 del 29.10.2013 di approvazione del "Piano Triennale di massima 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione";

VISTO il Programma annuale 2013 approvato dalla giunta regionale in data 16.12.203;

VISTA la DGR 1663 del 24 settembre 2013;

VISTA la nota dell'Unità di Progetto Flussi Migratori del 9 dicembre 2013, prot. n. 0538835.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento.

2. di prevedere la partecipazione alla realizzazione del progetto C.I.V.I.S III III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri",di cui alla D.G.R n. 1633 24 settembre 2013, delle Conferenze dei Sindaci sotto indicate che hanno manifestato la loro adesione, assegnando alle stesse il finanziamento a fianco di ognuna indicato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

3. di approvare lo schema di convenzione (**Allegato B)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra la Regione del Veneto, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori e le Conferenze dei Sindaci, aderenti all'iniziativa, dando mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti;

4. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di Euro 120.000,00 così ripartita: per Euro 90.000,00, a carico dei capitolo di spesa n. 101924 ad oggetto "Realizzazione del progetto "CIVIS - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" - Quota comunitaria (D.M. 01/08/2013 n. 4910)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, e per Euro 30.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 101926 ad oggetto "Realizzazione del progetto "CIVIS - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" - trasferimenti (D.M. 01/08/2013 n. 4910)" che presentano la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti sotto elencati secondo la seguente ripartizione:

CONFERENZE DEI SINDACI	ENTI ASSEGNATARI	CODICE FISCALE	SIOPE	Quota statale Euro (cap. 101926/U)	Quota comunitaria Euro (cap 101924/U)
CDS A. ULSS N. 1 Belluno	Comune di Belluno	00132550252	105031535	459,00	1.377,00
CDS A. ULSS N. 2 Feltre	Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	00786910257	105031535	357,00	1.071,00
CDS A. ULSS N. 3 Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	00168480242	105031535	930,00	2.790,00
CDS A. ULSS N. 4 Alto Vicentino	A. ULSS n. 4	00913490249	105031538	1.077,00	3.231,00
CDS A. ULSS N. 5 Ovest Vicentino	A. ULSS n. 5	00913220240	105031538	1.539,00	4.617,00
CDS A. ULSS N. 6 Vicenza	A. ULSS n. 6	02441500242	105031538	2.133,00	6.399,00
CDS A. ULSS N. 7 Pieve di Soligo	A. ULSS n. 7	00896790268	105031538	1.569,00	4.707,00
CDS A. ULSS N. 8 Asolo	A. ULSS n. 8	00896810264	105031538	1.863,00	5.589,00
CDS A. ULSS N. 9 Treviso	A. ULSS n. 9	03084880263	105031538	2.805,00	8.415,00
CDS A. ULSS N. 10 Veneto Orientale	Comune di Portogruaro	00271750275	105031535	1.248,00	3.744,00
CDS A. ULSS N. 12 Veneziana	Comune di Venezia	00339370272	105031535	1.992,00	5.976,00
CDS A. ULSS N. 13 Mirano	A. ULSS n. 13	02799530270	105031538	1.110,00	3.330,00
CDS A. ULSS N. 14 Chioggia	Comune Cavarzere	00194510277	105031535	171,00	513,00
CDS A. ULSS N. 15 Alta Padovana	A. ULSS N. 15	00347610289	105031538	1.533,00	4.599,00
CDS A. ULSS N. 16 Padova	Comune di Padova	00644060287	105031535	3.237,00	9.711,00
CDS A. ULSS N. 17 Este	A. ULSS n. 17	00348220286	105031538	738,00	2.214,00
CDS A. ULSS N. 18 Rovigo	Comune di Rovigo	00192630291	105031535	870,00	2.610,00

CDS A. ULSS N. 19 Adria	A. ULSS n. 19	01013550296	105031538	210,00	630,00
CDS A. ULSS N. 20 Verona	A. ULSS n. 20	02573090236	105031538	3.555,00	10.665,00
CDS A. ULSS N. 21 Legnago	A. ULSS n. 21	02574230237	105031538	903,00	2.709,00
CDS A. ULSS N. 22 Bussolengo	A. ULSS n. 22	02576210237	105031538	1.701,00	5.103,00
TOTALE				**30.000,00**	**90.000,00**

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale 1/2011;

6. di prevedere sin da ora le seguenti modalità di liquidazione della spesa: il contributo sarà liquidato a ciascun beneficiario in un'unica soluzione, dietro presentazione di idonea documentazione contabile e di una relazione sull'attività svolta, alla conclusione del progetto e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2422 del 20 dicembre 2013

Progetto "C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" – realizzazione di azioni di supporto.

CONFERENZE DEI SINDACI	ENTI ASSEGNATARI	FINANZIAMENTO €
CDS A. ULSS N. 1 Belluno	Comune di Belluno	1.836,00
CDS A. ULSS N. 2 Feltre	Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	1.428,00
CDS A. ULSS N. 3 Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	3.720,00
CDS A. ULSS N. 4 Alto Vicentino	A. ULSS n. 4	4.308,00
CDS A. ULSS N. 5 Ovest Vicentino	A. ULSS n. 5	6.156,00
CDS A. ULSS N. 6 Vicenza	A. ULSS n. 6	8.532,00
CDS A. ULSS N. 7 Pieve di Soligo	A. ULSS n. 7	6.276,00
CDS A. ULSS N. 8 Asolo	A. ULSS n. 8	7.452,00
CDS A. ULSS N. 9 Treviso	A. ULSS n. 9	11.220,00
CDS A. ULSS N. 10 Veneto Orientale	Comune di Portogruaro	4.992,00
CDS A. ULSS N. 12 Veneziana	Comune di Venezia	7.968,00
CDS A. ULSS N. 13 Mirano	A. ULSS n. 13	4.440,00
CDS A. ULSS N. 14 Chioggia	Comune Cavarzere	684,00
CDS A. ULSS N. 15 Alta Padovana	A. ULSS N. 15	6.132,00
CDS A. ULSS N. 16 Padova	Comune di Padova	12.948,00
CDS A. ULSS N. 17 Este	A. ULSS n. 17	2.952,00
CDS A. ULSS N. 18 Rovigo	Comune di Rovigo	3.480,00
CDS A. ULSS N. 19 Adria	A. ULSS n. 19	840,00
CDS A. ULSS N. 20 Verona	A. ULSS n. 20	14.220,00
CDS A. ULSS N. 21 Legnago	A. ULSS n. 21	3.612,00
CDS A. ULSS N. 22 Bussolengo	A. ULSS n. 22	6.804,00
TOTALE		**120.000,00**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2422 del 20 dicembre 2013 pag. 1/10

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. III CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD.104523). FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2012 - AZIONE 1. CUP H19G12000230007.

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da_____ la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010 nonché della D.G.R n. 319 del 12.03.2013;

E LA PARTE

La Conferenza dei Sindaci _____rappresentata da_____Domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, la quale agisce in questo atto nella sua qualità di_____

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (di seguito FEI) per il periodo 2007-2013 e delle Decisioni della Commissione 2008/457/CE e s.m.i., C(2011) 1289 e C(2007) 3926 ;
b) con Decreto prot. n. 3461 del 27 maggio 2013 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R. FEI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sull'Azione 1 del Programma annuale 2012;
c) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche

progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

d) la Regione del Veneto, per il tramite della struttura indicata, ha pertanto presentato, in qualità di capofila ed in partenariato con le Aziende per il diritto allo studio universitario ESU di Padova, Venezia e Verona nonché con l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto e con l'ente strumentale Veneto Lavoro, il progetto denominato C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (di seguito C.I.V.I.S III) a valere sulla citata Azione 1 del FEI, annualità 2012.

e) con Decreto prot. n. 4910 del 1 agosto 2013 l'A.R. FEI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato C.I.V.I.S. III presentato dalla Regione del Veneto per il tramite dell'Unità di Progetto Flussi Migratori;

f) in data 4 settembre 2013 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione tra la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, e l'A.R. FEI;

g) con nota prot. n. 0538835 del 9 dicembre 2013 l'Unità di Progetto Flussi Migratori ha richiesto formale manifestazione di interesse alle 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto per la realizzazione di attività complementari nell'ambito del progetto C.I.V.I.S. III, trattandosi di tipologie di attività che le stesse già svolgono in attuazione della programmazione regionale. Ciò anche in ragione del principio di integrazione e complementarizzazione degli interventi che la Regione del Veneto persegue nel realizzare le azioni in materia di immigrazione sul proprio territorio;

h) tutte le 21 Conferenze dei Sindaci hanno manifestato la propria volontà di partecipare alla progettualità in discorso e di realizzare pertanto le attività di cui trattasi;

i) con Delibera n. _____del_____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e le singole Conferenze dei Sindaci per la realizzazione delle suddette attività.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è il supporto alla realizzazione di parte delle attività previste dal progetto: "C.I.V.I.S. III - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri"- Azione 1 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi (FEI) Programma Annuale 2012, per la parte di competenza della Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, Capofila del Progetto.

In particolare le attività in capo alla Regione del Veneto prevedono:

- la promozione dell'informazione sul territorio regionale veneto del progetto e, in particolare, dei corsi di formazione attivati presso i Centri Territoriali Permanenti (di seguito CTP) individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- supporto dello svolgimento efficace degli interventi formativi attraverso servizi di mediazione culturale in base alle richieste specifiche riscontrate in sede di preparazione, conduzione e chiusura dei corsi;
- facilitazione dell'accesso alle sedi preposte alla conduzione dei corsi di formazione linguistica e civica per consentire la più ampia partecipazione e, in questo modo, contrastare i fenomeni di abbandono e scarsa frequenza, garantendo agli utenti il rimborso delle spese di trasporto e sollevandoli da eventuali impegni di cura familiare (babysitting e/o badanti).

Per la realizzazione di tali attività, le Conferenze dei Sindaci dovranno erogare i seguenti servizi, ciascuna in proporzione al budget assegnatole e in relazione alle necessità del proprio territorio:

<u>Informazione</u>

- Dovrà essere attivata la rete territoriale di attori pubblici e del terzo settore che fungono abitualmente da punti di riferimento ed interfaccia tra le istituzioni e i cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea. Gli operatori dovranno essere a conoscenza del progetto e delle sue specifiche di massima in modo da poter offrire informazioni ed orientamento ai destinatari dell'iniziativa.

- Alcuni materiali di comunicazione dovranno essere realizzati e distribuiti sul territorio in modo da facilitare la trasmissione delle informazioni. Complessivamente si stima la produzione di 200 poster e 10.000 brochure.
- Ciascun ambito territoriale coinvolto dovrà promuovere ed organizzare un evento finalizzato all'incontro con destinatari interessati all'iniziativa. L'occasione dovrà servire per dare informazioni precise in merito agli scopi, alle modalità di realizzazione e agli aspetti tecnici organizzativi e logistici dei veri corsi di formazione attivati nel territorio nell'ambito del progetto.

Tutoraggio e mediazione culturale

- Complessivamente sono previsti 46 percorsi formativi da 200h multi-livello (A0-A2), 92 moduli ex DPR 179/2011 da 10h e 30 cicli pre-A1 da 15h. Sono circa 4.000 i soggetti che saranno in totale coinvolti nelle azioni formative. Per fare fronte alle inevitabili esigenze di mediazione culturale, dovranno essere garantite circa 2.550 ore di servizio qualificato (pari ad circa un terzo del monte ore d'aula complessivo). Le Conferenze dei Sindaci dovranno individuare personale qualificato da attivare secondo esigenze. Inoltre, dovranno procedere ad un costante coordinamento con i CTP convenzionati presenti nel proprio territorio al fine di monitorare i fabbisogni e pianificare l'erogazione dei servizi.

Trasporto e assistenza familiare:

- Per facilitare l'accesso alle sedi dei corsi sono state stanziate nel bilancio del progetto delle risorse destinate a coprire i costi di trasferta cui devono far fronte i destinatari dei corsi per frequentare le lezioni. L'importo stanziato è stimato sulla copertura complessiva di 3.750 tratte a/r di trasporto pubblico locale. Ciascuna Conferenza dei Sindaci dovrà valutare le modalità con le quali impiegare le proprie quote parte identificando i criteri con i quali riconoscere i rimborsi, avendo cura di assicurare l'effettivo pieno impiego delle risorse. Indicativamente, potranno essere corrisposti rimborsi su titoli di viaggio di servizi di trasporto pubblico locale, oppure rimborsi chilometrici legati all'uso di un'auto propria. Qualora condizioni logistiche ed economiche lo consentissero, è possibile valutare l'ipotesi di destinare tali risorse alla organizzazione di un servizio di trasporto ad hoc.

– Per consentire la frequentazione dei corsi anche ai soggetti su cui gravano significativi impegni di cura familiare, il progetto ha previsto l'erogazione complessiva di 1.000 ore di babysitting destinate alla cura dei familiari dei partecipanti ai corsi. La Conferenza dei Sindaci dovrà stabilire le modalità con le quali impiegare la propria quota parte, identificando i criteri con i quali riconoscere l'attivazione del servizio e avendo cura di assicurare l'effettivo pieno impiego delle risorse. Indicativamente si prevede la possibilità di riconoscere un rimborso destinato alla copertura dei costi che il frequentante sostiene per il servizio di cura dei familiari nel periodo di partecipazione ai corsi (babysitter, asilo, kindergarten, ecc.) oppure l'erogazione diretta del servizio attraverso personale qualificato precedentemente selezionato.

Art. 3 Modalità di esecuzione

Le prestazioni di cui all'art. 2 saranno svolte dalle parti presso i propri uffici o presso le sedi e i luoghi più idonei al raggiungimento degli obiettivi.

La Conferenza dei Sindaci utilizzerà all'uopo il proprio personale, e potrà avvalersi di altre collaborazioni esterne. In deroga all'art. 1656 del Codice Civile, la stessa potrà subappaltare parte dell'attività di cui all'art. 2.

All'Unità di Progetto Flussi Migratori compete il coordinamento, il monitoraggio e il controllo dell'attività svolta da ciascuna Conferenza.

Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi, le parti si impegnano a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.

Art. 4 Spese ammissibili e modalità di rendicontazione

Sono ammissibili le spese sostenute entro il 30.06.2014 (data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali) per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.

Le modalità di rendicontazione della spesa sono regolamentate da norme specifiche relative al FEI. La Conferenza dei Sindaci si impegna a rispettare tale normativa; il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste per il FEI.

La Conferenza dei Sindaci si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

In particolare la Conferenza dei Sindaci dovrà presentare la seguente documentazione:

- una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;
- l'elenco analitico delle spese sostenute nel periodo di riferimento;
- 1 copia conforme all'originale delle fatture o di altri documenti contabili e amministrativi aventi forza probatoria equivalente, che dovranno riportare chiaramente l'indicazione dell'afferenza al progetto;
- 1 copia conforme delle quietanze di pagamento.

La succitata documentazione contabile dovrà pervenire agli Uffici dell'Unità di Progetto Flussi Migratori entro il 20.07.2014, salvo diverse indicazioni o proroghe stabilite dall'A.R. FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dalla Conferenza dei Sindaci opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art.6 Piano finanziario e Modalità di liquidazione del contributo

- La somma complessiva preventivata per le azioni di supporto di cui art. 2 ammonta ad € 120.000,00 (di cui FEI quota comunitaria € 90.000,00, FdR - quota nazionale € 30.000,00).

La succitata somma complessiva viene ripartita fra ciascuna Conferenza dei sindaci sulla base della media dei seguenti indicatori forniti dall'Osservatorio Regionale Immigrazione:

- distribuzione territoriale sul totale regionale degli **stranieri residenti**;
- distribuzione territoriale sul totale regionale degli **alunni stranieri**;
- distribuzione territoriale sul totale regionale degli **occupati stranieri**;
- distribuzione territoriale sul totale regionale dei **disponibili stranieri**.

Alla Conferenza dei Sindaci firmataria, effettuato il riparto sulla base degli indicatori di cui sopra spetta la somma di €_____.

Il Capofila rimborserà la Conferenza dei Sindaci pro quota, sulla base e nei limiti delle spese rendicontate dall'A.R. FEI. ll contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 4, alla conclusione del progetto e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014.

Il pagamento sarà subordinato all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FEI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Resta inteso che il rimborso sarà comunque subordinato alla validazione delle spese da parte dell'A.R FEI.

Art. 7 Controllo

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, esercita il controllo sull'attività svolta dalla Conferenza dei Sindaci firmataria del presente atto, per tutta la durata del Progetto, relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento.

La Conferenza dei Sindaci ha l'obbligo di conservare i documenti contabili e gli altri documenti relativi al Progetto, e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti per la verifica dell'attuazione del progetto e delle spese ammissibili. Le stesse hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del progetto stesso. Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione al Capofila.

Art. 8 Responsabilità nei confronti di terzi

La Conferenza dei Sindaci esonera e tiene indenne la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 Recesso e risoluzione

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento, dandone congruo preavviso.

In tal caso la Conferenza dei Sindaci sarà sollevata da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte della Conferenza dei Sindaci nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione del Veneto ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il presente accordo convenzionale senza alcun onere di spesa a carico della stessa, per il lavoro svolto; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art 10 Modifiche e integrazioni

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 11 Comunicazioni tra le parti

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 12 Obblighi di informazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 13 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 14 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Le parti si obbligano ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del Progetto.

Art. 15 Oneri a carico del contraente e clausola d'uso

Le parti concordano di registrare la presente Convenzione solamente in caso d'uso.

Art.16 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Luogo e data, _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

_____

per la Conferenza dei Sindaci

_____

(Codice interno: 264918)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2423 del 20 dicembre 2013

Attuazione della Linea Strategica 6: "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione" del Programma annuale 2013 in materia di immigrazione. Approvazione del Progetto "Analisi dei risultati quali-quantitativi degli interventi regionali in materia di immigrazione - Triennio 2010-2012". Piano Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con D.C.R. n. 86 del 29.10.2013.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Approvazione del progetto, da realizzarsi da parte dell'ente strumentale "Veneto Lavoro", finalizzato ad ottenere un'analisi dei risultati delle azioni regionali intraprese in materia di immigrazione nel triennio 2010-2012 e quale base per un sistema di valutazione dell'azione regionale in materia.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 86 del 29.10.2013 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, che include tra le linee strategiche di azione il "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione".

In attuazione del citato Piano triennale è stata elaborato il Programma annuale 2013 in materia di immigrazione che prevede, nell'ambito della linea strategica 6: "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione" differenti interventi complementari tra loro.

L'azione 6.1 "Partecipazione attiva alla Programmazione Europea e Progetti regionali speciali di sostegno all'integrazione", prevede, in particolare, la realizzazione da parte della Giunta Regionale di iniziative, anche sperimentali, mirate ad intercettare problematiche particolari rispondenti a fabbisogni specifici, e/o a tematiche di particolare rilevanza.

Per il sopradescritto intervento è previsto un budget di Euro 28.795,99.

In particolare, così come previsto dal già citato Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, la Regione del Veneto, a sostegno e supporto delle proprie politiche di settore, ritiene importante costruire un sistema di monitoraggio degli interventi realizzati, che consenta di disporre di un ritorno informativo sempre più accurato e dettagliato, in modo da poter analizzare adeguatamente i risultati delle azioni intraprese, le criticità incontrate, le eventuali distorsioni e poter quindi apprendere dall'esperienza come riformulare le policy per renderle più efficaci.

Quale atto propedeutico alla costruzione di tale sistema di monitoraggio, appare opportuno procedere ad un'analisi dei risultati quali-quantitativi degli interventi realizzati nel triennio di programmazione appena concluso, in modo tale che siffatta analisi possa costituire una base di conoscenza non solo in relazione a criticità e punti di forza degli interventi regionali realizzati nelle annualità precedenti oltre che una corretta visibilità dell'azione regionale in materia, ma anche per "tarare" in misura adeguata il costruendo sistema di valutazione.

L'attività sperimentale di valutazione dovrà coinvolgere i principali attori istituzionali e non a cui si è rivolta l'azione regionale, per verificare in modo sistematico, sentendo direttamente i testimoni privilegiati, i risultati ottenuti e la rispondenza di questi ai reali fabbisogni.

Ciò premesso si ritiene di affidare all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale "in house" della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, la realizzazione di tale attività di monitoraggio-valutazione che verrà attuata secondo quanto indicato nella ipotesi progettuale dallo stesso definita.

Tale ipotesi progettuale, trasmessa all'Unità di Progetto Flussi Migratori con nota prot. n. 7348/13, denominata "Analisi dei risultati quali-quantitativi degli interventi regionali in materia di immigrazione- Triennio 2010-2012" e di cui si propone l'approvazione, prevede di prendere in esame, con riferimento all'attività svolta nel corso del triennio 2010-2012, le azioni volte all'inclusione e all'integrazione sociale realizzate dai principali gruppi di attori coinvolti nell'attuazione di politiche rivolte ai cittadini stranieri in ambito regionale, tra cui le Conferenze dei Sindaci, le Province e i soggetti territoriali destinatari di finanziamenti del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI).

Nello specifico il progetto si articolerà in:

1. organizzazione di un lavoro desk di raccolta dei dati e dei documenti già a disposizione della U.P. Flussi Migratori e di quelli reperibili presso i soggetti selezionati (relazioni delle Conferenze dei Sindaci, documentazioni e rendicontazioni dei progetti FEI etc.);
2. predisposizione di una griglia delle attività realizzate che individuerà per ogni soggetto selezionato:

- tipologia di interventi per aree tematiche;
- caratteristiche e consistenza dell'utenza target;
- caratteristiche e consistenza dell'utenza raggiunta;
- caratteristiche e consistenza della rete di operatori attivata;
- partnership messe in campo;
- risorse utilizzate.

3. analisi, prevalentemente di tipo qualitativo, per scandagliare più in profondità il carattere più o meno strutturato delle iniziative, gli elementi di criticità riscontrati, gli aspetti di forza distintivi delle singole esperienze, la presenza di spazi per consolidare sinergie e/o reti di attori capaci di rendere più efficace ed efficiente l'allocazione delle risorse regionali.

L'attività di analisi e valutazione innanzi sinteticamente descritta, costituisce un supporto fondamentale alle politiche attuate dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'integrazione e dell'inclusione sociale dei cittadini immigrati, nonché un imprescindibile strumento di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza degli interventi che si andranno in futuro a realizzare sul territorio, a garanzia, altresì, di un sempre maggior consolidamento della governance regionale di settore .

L'importo complessivo del finanziamento, valutato il correlato piano finanziario, è previsto in Euro 28.795,99. Tale somma non costituisce onere finanziario così come definito dalla D.G.R. n. 418 del 10 aprile 2013 e conseguentemente non è soggetta al contenimento della spesa di cui all'art. 20 della L.R. n. 47 del 21.12.2012, così come attuato dalla D.G.R. n. 911 del 18.06.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 9/90.

VISTA la Legge Regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge Regionale n. 1/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 47/2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 86 del 29.10.2013 di approvazione del "Piano Triennale di massima 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione";

VISTA la D.G.R. n. 2128 del 25.11.2013;

VISTA la propria deliberazione n. 146/CR del 19 novembre 2013;

VISTO il parere della terza Commissione Consiliare in data 04.12.2013;

VISTE le DD.GG.RR. nn. 418 del 10 aprile 2013 e 911 del 18 giugno 2013;

VISTA la nota di Veneto Lavoro prot. n. 7348 del 13.12.2013;

VISTA la Legge Regionale n. 54/2012;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. Di affidare all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale "in house"della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione la realizzazione dell'attività di cui al progetto "Analisi dei risultati quali-quantitativi degli interventi regionali in materia di immigrazione- Triennio 2010-2012" , trasmessa con nota prot. n. 7348 del 13.12.2013, per un importo complessivo di Euro 28.795,99.

3. Di impegnare a favore dell'Ente Strumentale Veneto Lavoro, C.F. 03180130274 (SIOPE 1.05.03.1549) la spesa complessiva di Euro 28.795,99 (euro ventottomilasettecentonovantacinque/00) sul capitolo n. 61356 ad oggetto "Azioni Regionali nel settore dell'Immigrazione - L.R. 30/01/1990, n. 9. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

4. Di provvedere alla liquidazione del finanziamento di cui sopra ad avvenuta approvazione del rendiconto finale e relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla competente Unità di Progetto Flussi Migratori entro il 30.09.2014.

5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

6. Di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 264919)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2424 del 20 dicembre 2013

Attuazione Programma regionale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, anno 2013. Linee di intervento "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri", "Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli" e relativa assistenza tecnica. Affidamento incarico e approvazione schema Convenzione.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Impegno della spesa a favore delle 21 Conferenze dei Sindaci e delle Amministrazioni Provinciali del Veneto per la realizzazione delle azioni di formazione e integrazione sociale e scolastica, nonché delle misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli, previste dalle linee strategiche di intervento 1 e 2 Programma annuale 2013 in materia di immigrazione. Affidamento in convenzione all'Ente regionale Veneto Lavoro delle attività di assistenza tecnica alle azioni di cui sopra. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Piano Triennale di massima 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con D.C.R. n. 86 del 29.10.2013 Programma annuale 2013 approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 16.12.2013. Note dell'Unità di Progetto Flussi Migratori prot. n. 0538219 e n. 0538835 del 09.12.2013.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 86 del 29.10.2013 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Triennale di massima 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, che include tra le linee strategiche di azione il "Coordinamento regionale della governance multi attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri".

La concertazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionalmente coinvolti sul tema dell'immigrazione si è rivelato infatti, alla luce dei risultati raggiunti e delle potenzialità espresse, il miglior strumento di governance ai fini dell'individuazione e della realizzazione delle priorità da perseguire e delle specifiche esigenze presenti sul territorio, oltre che la miglior opzione per accrescere l'attenzione, la responsabilizzazione e la partecipazione organizzata e trasversale dei diversi attori.

In continuità con le precedenti programmazioni, si è inteso perciò proseguire nell'utilizzo dello strumento dei Tavoli Provinciali di Coordinamento composti dai soggetti istituzionali territorialmente coinvolti nel processo di programmazione (Regione, Province, Conferenze dei Sindaci, Prefetture, Uffici Scolastici), al fine di mantenere in essere un sistema integrato di interventi e servizi per il sostegno alle politiche di formazione e di integrazione sociale e scolastica dei cittadini stranieri immigrati, volte da un lato a rafforzare l'efficacia degli interventi stessi e dall'altro ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

In attuazione del citato Piano triennale è stato quindi elaborato il Programma annuale 2013 in materia di immigrazione, approvato dalla Giunta regionale in data 16.12.2013, che prevede, nell'ambito della Linea Strategica 1: "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri" due filoni di intervento: Azioni di formazione e Azioni di integrazione sociale e scolastica, la cui titolarità, in qualità di soggetti attuatori, viene confermata, in continuità con la precedente programmazione, rispettivamente alle sette Amministrazioni Provinciali e alle ventuno Conferenze dei Sindaci del Veneto.

Viene riconfermata anche per l'annualità 2013 la metodologia applicata in attuazione delle precedenti programmazioni di settore, a sostegno del coordinamento e della collaborazione interistituzionale tra i soggetti coinvolti nel processo programmatorio. I Piani territoriali per l'Integrazione - Azioni di Formazione e Azioni di Integrazione Sociale e Scolastica, dovranno essere infatti condivisi nell'ambito dei sopra citati Tavoli Provinciali di Coordinamento.

Per quanto concerne le azioni di formazione, da realizzarsi a cura delle Province, sono previsti i seguenti interventi:

- Percorsi formativi - informativi provinciali che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta per gli stranieri che si occupano di cura alla persona.
- Formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alle maestranze extranazionali nei diversi settori produttivi, che includa una migliore comprensione della lingua e cultura veneta, dando priorità alle iniziative cofinanziate dagli enti bilaterali.

- Formazione e aggiornamento degli operatori di servizi, operatori aziendali, operatori di sportello e on-line, insegnanti e operatori della scuola.
- Aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali.
- Coordinamento con gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti, in relazione alla valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali presso gli stessi.
- Per quel che riguarda le azioni di integrazione sociale e scolastica, da realizzarsi a cura delle 21 Conferenze dei Sindaci, sono previsti i seguenti interventi:
- Inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana e promozione di interventi educativi rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.
- Valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali.
- Informazione: sportelli e strumenti informativi.
- Promozione del dialogo tra la cultura veneta e le altre culture.

Nell'ambito della Linea Strategica 2 "Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli" è stata individuata inoltre una ulteriore specifica linea di azione rivolta alle donne straniere, la cui titolarità spetta ai medesimi soggetti già sopra individuati (Province, Conferenze dei Sindaci, Associazioni di stranieri). In particolare sono previste le seguenti azioni:

- Inserimento delle donne straniere, con particolare attenzione alle donne sole con prole.
- Servizi di welfare integrativo per le madri straniere single finalizzato a garantire l'accesso alle opportunità formative per l'integrazione socio-lavorativa.
- Azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta in condizioni di legalità e trasparenza nell'ambito delle professioni di cura ed assistenza domiciliare alle persone non-autosufficienti.

Il Programma 2013 ha inoltre previsto la conferma, visto l'impegno dimostrato nelle precedenti annualità e la positiva esperienza di confronto realizzata, del coinvolgimento diretto, attraverso la destinazione di una quota riservata, pari ad Euro 70.000,00, per la realizzazione di iniziative ed interventi rientranti nella linea strategica in argomento, delle Associazioni di stranieri iscritte al Registro regionale Immigrazione di cui alla L.R. n. 9/1990. Queste ultime, infatti, essendo a contatto con la realtà e consapevoli pertanto delle difficoltà che gli immigrati incontrano nella vita di tutti i giorni, sono indubbiamente un punto di riferimento per l'attuazione di azioni più mirate.

Per le iniziative di cui sopra la citata proposta prevede un finanziamento complessivo pari a complessivi Euro 520.000,00, così ripartiti:

- 7 Amministrazioni Provinciali: Euro 170.000,00, di cui Euro 70.000,00, riservata alle associazioni di immigrati iscritte al registro regionale immigrazione;
- 21 Conferenze dei Sindaci: Euro 350.000,00.

Le Province e le Conferenze potranno presentare un solo Piano per l'Integrazione ciascuna, rispettivamente relativo ad Azioni di Formazione e di Integrazione Sociale e Scolastica e dovranno garantire una quota minima di compartecipazione pari al 20%.

Con D.G.R. n. 146/CR del 19 novembre 2013 la Giunta Regionale ha trasmesso la proposta di Programma annuale 2013 alla competente Commissione Consiliare per il parere di competenza, individuando nel contempo quali titolari della azioni di formazione le sette Amministrazioni Provinciali del Veneto e quali titolari delle azioni di integrazione sociale e scolastica, le ventuno Conferenze dei Sindaci. Con il medesimo provvedimento, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 2013, è stato inoltre disposto che in caso di rinuncia di uno dei soggetti così individuati, la realizzazione delle azioni e il relativo finanziamento vengano assegnati ai soggetti dell'area territoriale di riferimento: nel caso di rinuncia di una Conferenza alle Conferenze dei Sindaci della stessa area provinciale, nel caso di rinuncia di una Provincia alle Conferenze dei Sindaci del relativo territorio provinciale. Ciò per non privare tale area territoriale dei relativi interventi.

Con note del Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori prot. n. 538835 e prot. n. 0538219 del 09.12.2013, la ripartizione del finanziamento complessivo come sopra specificato è stata pertanto proposta ai soggetti beneficiari, fissando agli stessi beneficiari il termine perentorio del 14.12.2013 per aderire formalmente all'iniziativa, nelle quote di cui alla tabella sottoriportata, predisposte, in continuità con le annualità precedenti, sulla base della media degli indicatori forniti dall'Osservatorio Regionale Immigrazione e di seguito indicati, che contemplano: distribuzione territoriale sul totale regionale degli stranieri residenti; distribuzione territoriale sul totale regionale degli alunni stranieri; distribuzione territoriale sul totale regionale degli occupati stranieri; distribuzione territoriale sul totale regionale dei disponibili stranieri:

CONFERENZA DEI SINDACI	
1.BELLUNO	Euro 8.748,50

2.FELTRE	Euro 7.915,50
3.BASSANO DEL GRAPPA	Euro 12.595,00
4.ALTO VICENTINO	Euro 13.795,50
5.OVEST VICENTINO	Euro 17.568,50
6.VICENZA	Euro 22.419,50
7.PIEVE DI SOLIGO	Euro 17.813,50
8.ASOLO	Euro 20.214,50
9.TREVISO	Euro 27.907,50
10.VENETO ORIENTALE	Euro 15.192,00
12.VENEZIANA	Euro 21.268,00
13.MIRANO	Euro 14.065,00
14.CHIOGGIA	Euro 6.396,50
15.ALTA PADOVANA	Euro 17.519,50
16.PADOVA	Euro 31.435,50
17.ESTE	Euro 11.027,00
18.ROVIGO	Euro 12.105,00
19.ADRIA	Euro 6.715,00
20.VERONA	Euro 34.032,50
21.LEGNAGO	Euro 12.374,50
22.BUSSOLENGO	Euro 18.891,50
TOTALE	Euro 350.000,00

PROVINCIA	Quota attività di formazione	Quota riservata ad Associazioni di stranieri	TOTALE
Belluno	Euro 6.755,00	Euro 1.890,00	Euro 8.645,00
Padova	Euro 16.953,50	Euro 12.873,00	Euro 29.826,50
Rovigo	Euro 7.314,00	Euro 2.492,00	Euro 9.806,00
Treviso	Euro 18.513,50	Euro 14.553,00	Euro 33.066,50
Venezia	Euro 14.802,00	Euro 10.556,00	Euro 25.358,00
Verona	Euro 18.351,00	Euro 14.378,00	Euro 32.729,00
Vicenza	Euro 17.311,00	Euro 13.258,00	Euro 30.569,00
TOTALE	Euro 100.000,00	Euro 70.000,00	Euro 170.000,00

Le 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto e le Amministrazioni Provinciali di Padova, Rovigo, Treviso Venezia e Vicenza hanno provveduto a trasmettere nei termini previsti la propria adesione all'iniziativa, individuando altresì, nel caso delle Conferenze dei Sindaci, il proprio Ente tesoriere, in quanto le stesse non sono dotate di un proprio bilancio. I finanziamenti vengono pertanto assegnati alle Aziende U.L.S.S. del Veneto o agli Enti locali espressamente indicati quali enti tesorieri dalle Conferenze dei Sindaci, per essere successivamente erogati dai soggetti assegnatari ai soggetti attuatori delle attività progettuali approvate da ciascuna Conferenza.

Le Amministrazione Provinciali di Belluno e Verona non hanno comunicato la propria adesione, rinunciando pertanto alla realizzazione del Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione relativamente all'anno 2013. A seguito della mancata adesione da parte delle citate Province, secondo quanto già disposto nel provvedimento di approvazione del programma relativo agli interventi per l'annualità in corso, si propone di affidare la realizzazione delle azioni e la relativa quota di finanziamento alle Conferenze dei Sindaci delle aree territoriali di riferimento nelle seguenti quote, predisposte sulla base degli indicatori utilizzati per la ripartizione principale; inoltre, in continuità con quanto disposto per l'annualità 2012 alle Conferenze dei Comuni capoluogo vengono affidate le attività di gestione dei bandi riservati alle associazioni di immigrati:

CONFERENZE DEI SINDACI	**ENTI ASSEGNATARI**	**PROV**	**Quota attività di formazione**	**Quota riservata ad Associazioni di stranieri**	**Totale finanziamento regionale**
	Comune di Belluno	BL	Euro 3.822,65	Euro 1.890,00	Euro 5.712,65

CDS A. ULSS N. 1 Belluno					
CDS A. ULSS N. 2 Feltre	Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	BL	Euro 2.932,35	Euro 0,00	Euro 2.932,35
CDS A. ULSS N. 20 Verona	A. ULSS n. 20	VR	Euro 10.562,84	Euro 14.378,00	Euro 24.940,84
CDS A. ULSS N. 21 Legnago	A. ULSS n. 21	VR	Euro 2.690,26	Euro 0,00	Euro 2.690,26
CDS A. ULSS N. 22 Bussolengo	A. ULSS n. 22	VR	Euro 5.097,90	Euro 0,00	Euro 5.097,90
TOTALE			Euro 25.106,00	Euro 16.268,00	Euro 41.374,00

Il Programma annuale 2013 prevede inoltre, nell'ambito della linea strategica 6: "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione", le azioni di Monitoraggio e Assistenza tecnica alle linee strategiche di intervento 1 e 2, per un budget complessivo di Euro 40.000,00. Tali attività saranno finalizzate all'assistenza tecnica alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative agli interventi di formazione e di integrazione sociale e scolastica. I predetti interventi posti in capo rispettivamente alle Province ed alle Conferenze dei Sindaci debbono infatti, come sopra già rimarcato, necessariamente realizzarsi in maniera coordinata e condivisa tra i diversi attori del territorio tra i quali, oltre agli Enti Locali sopracitati, si annoverano le Prefetture del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Associazioni di volontariato.

La complessità della rete così costituita rende necessaria una Assistenza tecnica oltre che per la gestione dei Tavoli Provinciali di Coordinamento, istituiti per garantire una proficua interlocuzione tra i diversi soggetti, anche per tutti quegli aspetti che afferiscono al coordinamento ed alla progettazione degli interventi da realizzarsi, nonché alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei lavori, del monitoraggio finale degli output prodotti e della rendicontazione finanziaria presentata a conclusione delle attività.

Ciò premesso si ritiene di affidare all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale "in house" della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, le suddette attività di monitoraggio e assistenza tecnica. Le attività di Veneto Lavoro e i rapporti tra quest'ultimo e la Regione del Veneto saranno disciplinati da apposita Convenzione che avrà durata sino al 15.10.2015, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato A**).

Si fa obbligo pertanto a Veneto Lavoro di produrre un piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, entro e non oltre il 30.01.2014. Il piano operativo sarà sottoposto all'approvazione del Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori. Veneto Lavoro dovrà inoltre presentare alla Unità di Progetto Flussi Migratori una relazione semestrale di monitoraggio sull'attività svolta e una relazione sui risultati finali sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia progettuale che saranno individuati di concerto con la competente Struttura regionale. Dovrà inoltre garantire la comunicazione degli interventi attivati dai diversi programmi, al fine di trasferire e diffondere le migliori pratiche e di assicurare la condivisione territoriale delle esperienze progettuali.

L'importo complessivo del finanziamento è previsto in Euro 40.000,00. Tale somma non costituisce onere finanziario così come definito dalla D.G.R. n. 418 del 10 aprile 2013 e conseguentemente non è soggetta al contenimento della spesa di cui all'art. 20 della L.R. n. 47 del 21.12.2012, così come attuato dalla D.G.R. n. 911 del 18.06.2013.

L'Ente Veneto Lavoro, con nota del 16.12.2013, prot. n. 7379/13, non disponendo al proprio interno di sufficiente personale in possesso di specifici requisiti di studio e professionali idonei a garantire la gestione continuativa delle attività progettuali, ha segnalato la necessità del supporto di due unità di personale esterno per le attività di comunicazione degli interventi attivati dai diversi programmi, nonché per le attività di ricerca-azione e di monitoraggio. Per tale motivo è necessaria, in ossequio a quanto disposto con la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013, la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per poter dar corso a tale collaborazione. Va sottolineato, a questo proposito, che nessun onere finanziario verrà a gravare sul bilancio ordinario dell'Ente, perché la collaborazione attivata sarà completamente a carico delle risorse finanziarie derivanti dal progetto stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge Regionale n. 9/90.

- VISTA la Legge Regionale n. 39/2001;

- VISTA la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTA la Legge Regionale n. 47/2012;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 86 del 29.10.2013 di approvazione del "Piano Triennale di massima 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione";

- VISTA la D.G.R. n. 2128 del 25.11.2013;

- VISTA la propria deliberazione n. 146/CR del 19 novembre 2013;

- VISTO il Programma annuale immigrazione anno 2013 adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 2013;

- VISTE le DD.GG.RR. nn. 418 del 10 aprile 2013, 907 e 911 del 18 giugno 2013;

- VISTE le note del Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori prot. n. 538835 e prot. n. 0538219 del 09.12.2013;

- VISTA la Legge Regionale n. 54/2012;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. Di assegnare alle Conferenze dei Sindaci del Veneto nonché alle Provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza i finanziamenti a fianco di ciascuna indicati, così come indicato in premessa per la realizzazione delle iniziative nelle stesse premesse descritte e che si danno qui per integralmente riportate;

3. Di impegnare la somma complessiva di Euro 350.000,00, così ripartita, per Euro 330.000,00, a carico del capitolo di spesa n. 61355 "Iniziative e attività concernenti l'immigrazione. Art.45, d.lgs 25/07/1998, n. 286. Art. 80, c. 17, lett. m), L. 23/12/2000, n. 388 Finanziamento regionale autonomo" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, e per Euro 20.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 61356 "Azioni regionali nel settore dell'immigrazione. L.R. 30/01/1990, n. 9 Finanziamento regionale autonomo" che presentano la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti sottoelencati secondo la seguente ripartizione, per la realizzazione dei programmi territoriali di integrazione sociale e scolastica promossi e coordinati dalle Conferenze dei Sindaci del Veneto:

Conferenze dei Sindaci	**Enti assegnatari**	**Codice fiscale**	**Codice Siope**	**contributo regionale**
CDS A. ULSS N. 1 Belluno	Comune di Belluno	00132550252	105031535	Euro 8.748,50
CDS A. ULSS N. 2 Feltre	Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	00786910257	105031535	Euro 7.915,50
CDS A. ULSS N. 3 Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	00168480242	105031535	Euro 12.595,00
CDS A. ULSS N. 4 Alto Vicentino	A. ULSS n. 4	00913490249	105031538	Euro 13.795,50
CDS A. ULSS N. 5 Ovest Vicentino	A. ULSS n. 5	00913220240	105031538	Euro 17.568,50
CDS A. ULSS N. 6 Vicenza	A. ULSS n. 6	02441500242	105031538	Euro 20.000,00 Cap.61356 Euro 2.419,50 Cap. 61355
CDS A. ULSS N. 7 Pieve di Soligo	A. ULSS n. 7	00896790268	105031538	Euro 17.813,50
CDS A. ULSS N. 8 Asolo	A. ULSS n. 8	00896810264	105031538	Euro 20.214,50
CDS A. ULSS N. 9 Treviso	A. ULSS n. 9	03084880263	105031538	Euro 27.907,50
CDS A. ULSS N. 10 Veneto Orientale	Comune di Portogruaro	00271750275	105031535	Euro 15.192,00
CDS A. ULSS N. 12 Veneziana	Comune di Venezia	00339370272	105031535	Euro 21.268,00
CDS A. ULSS N. 13 Mirano	A. ULSS n. 13	02799530270	105031538	Euro 14.065,00
CDS A. ULSS N. 14 Chioggia	Comune Cavarzere	00194510277	105031535	Euro 6.396,50

CDS A. ULSS N. 15 Alta Padovana	A. ULSS N. 15	00347610289	105031538	Euro 17.519,50
CDS A. ULSS N. 16 Padova	Comune di Padova	00644060287	105031535	Euro 31.435,50
CDS A. ULSS N. 17 Este	A. ULSS n. 17	00348220286	105031538	Euro 11.027,00
CDS A. ULSS N. 18 Rovigo	Comune di Rovigo	00192630291	105031535	Euro 12.105,00
CDS A. ULSS N. 19 Adria	A. ULSS n. 19	01013550296	105031538	Euro 6.715,00
CDS A. ULSS N. 20 Verona	A. ULSS n. 20	02573090236	105031538	Euro 34.032,50
CDS A. ULSS N. 21 Legnago	A. ULSS n. 21	02574230237	105031538	Euro 12.374,50
CDS A. ULSS N. 22 Bussolengo	A. ULSS n. 22	02576210237	105031538	Euro 18.891,50
TOTALE				**Euro 350.000,00**

4. Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a carico del capitolo di spesa n. 61355 "Iniziative e attività concernenti l'immigrazione. Art.45, d.lgs 25/07/1998, n. 286. Art. 80, c. 17, lett. m), L. 23/12/2000, n. 388 Finanziamento regionale autonomo" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità, il finanziamento complessivo di Euro 170.000,00, per le attività di formazione, così suddiviso:

- Euro 100.000,00 a favore delle cinque Amministrazioni Provinciali aderenti alla Programmazione 2013 e agli enti tesorieri delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS nn. 1, 2, 20, 21 e 22, come sottoelencati;
- Euro 70.000,00 somma riservata alle associazioni di immigrati iscritte al registro regionale immigrazione di cui all'art. 7 L.R. 9/90, per la realizzazione dei programmi territoriali di formazione e di integrazione sociale e scolastica, gestiti dalle cinque Amministrazioni Provinciali e dalle Conferenze dei Sindaci n. 1 di Belluno e 20 di Verona.

Provincia	Codice fiscale	Codice Siope	Quota attività di formazione	Quota riservata ad Associazioni di stranieri	Totale finanziamento regionale
Padova	80006510285	105031532	Euro 16.953,50	Euro 12.873,00	Euro 29.826,50
Rovigo	93006330299	105031532	Euro 7.314,00	Euro 2.492,00	Euro 9.806,00
Treviso	80008870265	105031532	Euro 18.513,50	Euro 14.553,00	Euro 33.066,50
Venezia	80008840276	105031532	Euro 14.802,00	Euro 10.556,00	Euro 25.358,00
Vicenza	00496080243	105031532	Euro 17.311,00	Euro 13.258,00	Euro 30.569,00
SUB TOTALE			**Euro 74.894,00**	**Euro 53.732,00**	**Euro 128.626,00**

Conferenze dei Sindaci	Enti assegnatari	Codice fiscale	Codice Siope	Quota attività di formazione	Quota riservata ad Associazioni di stranieri	Totale finanziamento regionale
CDS A. ULSS N. 1 Belluno	Comune di Belluno	00132550252	105031535	Euro 3.822,65	Euro 1.890,00	Euro 5.712,65
CDS A. ULSS N. 2 Feltre	Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	00786910257	105031535	Euro 2.932,35	Euro 0,00	Euro 2.932,35
CDS A. ULSS N. 20 Verona	A. ULSS n. 20	02573090236	105031538	Euro 10.562,84	Euro 14.378,00	Euro 24.940,84
CDS A. ULSS N. 21 Legnago	A. ULSS n. 21	02574230237	105031538	Euro 2.690,26	Euro 0,00	Euro 2.690,26
CDS A. ULSS N. 22 Bussolengo	A. ULSS n. 22	02576210237	105031538	Euro 5.097,90	Euro 0,00	Euro 5.097,90
SUB TOTALE				Euro 5.106,00	Euro 16.268,00	Euro 41.374,00
TOTALE				Euro 100.000,00	Euro 70.000,00	Euro 170.000,00

5. Di procedere alla liquidazione del finanziamento con le seguenti modalità:

- un anticipo corrispondente al 70% del finanziamento, a seguito dell'approvazione, da parte della U.P. Flussi Migratori, del verbale di validazione dei Piani per l'integrazione redatto dall'Ente Veneto Lavoro;
- il saldo del 30%, previa approvazione, da parte della U.P. Flussi Migratori, del verbale di esame amministrativo delle relazioni e rendicontazioni finali dei Piani per l'integrazione redatto da Veneto Lavoro e che dovrà pervenire all'Unità di Progetto Flussi Migratori entro e non oltre il 15.09.2015.

6. Di affidare all'Ente regionale Veneto Lavoro, già gestore dell'Osservatorio regionale Immigrazione, le attività di monitoraggio e assistenza tecnica di cui alle premesse, per un finanziamento complessivo di Euro 40.000,00 omnicomprensivi;

7. Di approvare la stipula di una Convenzione con Veneto Lavoro, con sede in Mestre - Venezia, Via Ca' Marcello 67/B, che regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro per le attività di cui al precedente punto 1, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A) incaricando alla sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, il Dirigente dell'Unità di Progetto Regionale Flussi Migratori.

8. Di far obbligo all'Ente Veneto Lavoro di trasmettere alla competente Struttura il piano operativo delle attività, comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, entro e non oltre il 30.01.2014, che sarà sottoposto all'approvazione del Dirigente dell'Unità di Progetto Regionale Flussi Migratori. Veneto Lavoro dovrà inoltre trasmettere entro il 30.09.2015 la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

9. Di impegnare a favore dell'Ente Strumentale Veneto Lavoro, C.F. 03180130274 (SIOPE 1.05.03.1549) la spesa complessiva di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) sul capitolo n. 61356 ad oggetto "Azioni Regionali nel settore dell'Immigrazione - L.R. 30/01/1990, n. 9. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

10. Di provvedere alla liquidazione del finanziamento di cui sopra ad avvenuta approvazione del rendiconto finale e relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla competente Unità di Progetto Flussi Migratori entro il 30.09.2015.

11. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

13. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro, secondo lo schema di cui all'Allegato A.

14. Di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

15. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2424 del 20 dicembre 2013 pag. 1/7

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA E DI FORMAZIONE

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente pro tempore della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010 nonché della D.G.R n. 319 del 12.03.2013

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, "Le parti"

PREMESSO

a) Che la concertazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionalmente coinvolti sul tema dell'immigrazione si è rivelato, alla luce dei risultati raggiunti e delle potenzialità espresse, il miglior strumento di governance ai fini dell'individuazione e della realizzazione delle priorità da perseguire e delle specifiche esigenze presenti sul territorio, oltre che la miglior opzione per accrescere l'attenzione, la responsabilizzazione e la partecipazione organizzata e trasversale dei diversi attori.
b) Che il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 29.10.2013, ha inteso, in continuità con le precedenti programmazioni, proseguire nell'utilizzo dello strumento dei Tavoli Provinciali di Coordinamento composti dai soggetti istituzionali territorialmente coinvolti nel processo di programmazione (Regione, Province, Conferenze dei Sindaci,

Prefetture, Uffici Scolastici), al fine di mantenere in essere un sistema integrato di interventi e servizi per il sostegno alle politiche di formazione e di integrazione sociale e scolastica dei cittadini stranieri immigrati, volte da un lato a rafforzare l'efficacia degli interventi stessi e dall'altro ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

c) Che in attuazione del citato Piano Triennale è stato quindi elaborato il Programma annuale 2013 in materia di immigrazione, approvato dalla Giunta regionale in data 16.12.2013, che prevede, nell'ambito della Linea Strategica 1: "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri", due filoni di intervento: Azioni di formazione e Azioni di integrazione sociale e scolastica, la cui titolarità, in qualità di soggetti attuatori, viene confermata, in continuità con la precedente programmazione, rispettivamente alle sette Amministrazioni Provinciali e alle ventuno Conferenze dei Sindaci del Veneto.

d) Che il medesimo piano 2013 prevede inoltre, nell'ambito della linea strategica 6: "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione", le azioni di Monitoraggio e Assistenza tecnica alle linee strategiche di intervento 1 e 2.

e) Che tali attività saranno finalizzate all'assistenza tecnica alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative agli interventi di formazione e di integrazione sociale e scolastica. I predetti interventi posti in capo rispettivamente alle Province ed alle Conferenze dei Sindaci debbono infatti, come sopra già rimarcato, necessariamente realizzarsi in maniera coordinata e condivisa tra i diversi attori del territorio tra i quali, oltre agli Enti Locali sopracitati, si annoverano le Prefetture del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Associazioni di volontariato. All'attività di assistenza tecnica si affianca un'attività di monitoraggio degli interventi resa necessaria per avere contezza del numero dei destinatari, della tipologia degli stessi nonchè per valutare l'efficacia degli interventi.

f) Che con D.G.R. n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha affidato all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale "in house" della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, per un finanziamento complessivo di €

40.000,00, le suddette attività di monitoraggio e assistenza tecnica ed ha approvato la stipula di una Convenzione con il medesimo Ente.

g) Che con la medesima D.G.R. n. _____ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 30.01.2014 il piano operativo delle attività che sarà sottoposto all'approvazione del Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la gestione delle attività di assistenza tecnica alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative agli interventi di formazione e di integrazione sociale e scolastica, da realizzarsi a cura delle sette Amministrazioni provinciali e delle 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto, secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 86 del 29.10.2013 e dal Programma annuale attuativo per il 2013 approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 2013.

Nello specifico dovranno essere garantite da Veneto Lavoro le seguenti attività:

- Convocazione dei sette Tavoli Provinciali di coordinamento, uno per Provincia, con il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali interessati (Enti Locali sopracitati, Province, Prefetture, Ufficio Scolastico Regionale, Uffici Scolastici Provinciali), su richiesta dell'U.P. Flussi Migratori;
- Pubblicazione entro il 30.04.2014 dell'avviso per la partecipazione all'attività da parte delle Conferenze dei Sindaci e delle Province, attraverso la presentazione dei Piani Territoriali per l'Integrazione;

- Sostegno alla progettazione e alla presentazione dei piani da parte delle Conferenze dei Sindaci e delle Province, anche eventualmente alla raccolta e presentazione della documentazione necessaria;
- Istruttoria dei piani presentati e validazione degli stessi tramite verbale da trasmettersi all'Unità di Progetto Flussi Migratori;
- Sostegno alle Province per la redazione dei bandi per l'assegnazione della quota riservata alle associazioni di immigrati iscritte al Registro regionale Immigrazione;
- Sostegno alle associazioni di immigrati per la presentazione dei progetti e per la relativa rendicontazione;
- Raccolta rendicontazioni, verifica delle stesse e approvazione per la successiva trasmissione all'Unità di Progetto Flussi Migratori entro e non oltre il 15.09.2015;
- Coordinamento con la Rete Informativa Immigrazione per la pubblicazione sul sito internet www.venetoimmigrazione.it della sintesi dei sette Piani territoriali per l'integrazione, dell'elenco dei referenti di Province e Conferenze dei Sindaci, della specifica delle azioni e dei soggetti attuatori;
- Monitoraggio degli interventi formativi e di integrazione sociale e scolastica realizzati nell'ambito della presente programmazione.

Art.3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate nel piano operativo delle attività, comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, entro il 30.01.2014.

Art. 4 (Comunicazione)

Veneto Lavoro dovrà presentare alla U.P. Flussi Migratori una relazione semestrale di monitoraggio sull'iniziativa e una relazione sui risultati finali sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia progettuale che saranno individuati dalla competente Struttura

regionale. Dovrà inoltre garantire la comunicazione degli interventi attivati dai diversi programmi, al fine di trasferire e diffondere le migliori pratiche e di assicurare la condivisione territoriale delle esperienze progettuali.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.10.2015 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro e non oltre il 30.01.2014.

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della competente Unità di Progetto, del rendiconto finale e relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla competente Unità di Progetto entro e non oltre il 30.09.2015.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e risoluzione)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad

adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere la convenzione senza alcun onere di spesa a suo carico per il lavoro svolto da Veneto Lavoro; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.13 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 16 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli scritti su n.__ fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì_____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

_____

per Veneto Lavoro

_____

(Codice interno: 264920)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2425 del 20 dicembre 2013

N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 264921)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2426 del 20 dicembre 2013

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: N. 4 avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. nn. 14510/10, 9004/12, 1654/10, 2197/12.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 265002)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2427 del 20 dicembre 2013

Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale. Anno 2013. Art. 102 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008").

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva per l'anno 2013 la proposta di programma delle iniziative regionali di valorizzazione del patrimonio culturale veneto, mirate a promuoverne i valori, sul piano nazionale e internazionale, anche a fini turistici. In occasione del centenario della prima guerra mondiale, la pianificazione delle attività si concentra sul patrimonio delle memorie e dei monumenti del conflitto presenti nel territorio, con l'intento di diffonderne la conoscenza, aumentarne la consapevolezza del significato storico, sociale e umano, e promuoverne le più adeguate forme di commemorazione nella ricorrenza del centesimo anniversario.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" prevede la promozione di iniziative di conoscenza e di comunicazione, a livello nazionale e internazionale, del patrimonio regionale dei beni culturali, con finalità di valorizzazione, anche nella prospettiva di sviluppo di un turismo culturale qualificato. A tal fine la Giunta regionale viene autorizzata a elaborare programmi di ricerca e di attività di promozione.

Alla programmazione delle prime linee operative e degli ambiti d'azione si è proceduto con deliberazione n. 1914 del 30 giugno 2009, che ha approvato un piano di interventi articolato intorno ad alcuni nuclei tematici considerati prioritari ed 'eccellenti' nell'ampio e diversificato contesto del patrimonio culturale veneto, indicando fra le linee progettuali eminenti quella che riguarda la valorizzazione delle memorie storiche della Grande Guerra, già ampiamente frequentata negli anni precedenti, in ordine a costituire un sistema patrimoniale attrattivo e competitivo dei luoghi e monumenti che sono stati teatro di una parte tanto significativa delle vicende belliche, sociali e umane durante il primo conflitto mondiale.

In questo quadro, l'obiettivo prioritario è stato da tempo individuato nel porre in essere un coordinamento delle iniziative di valorizzazione dei beni della Grande Guerra, anche con l'intento di programmare adeguatamente le commemorazioni per la ricorrenza del Centenario del conflitto, negli anni dal 2014 al 2018. In tal senso le iniziative finora pianificate concernono principalmente la natura e l'entità del patrimonio, anche in una logica di 'messa a sistema' dei beni, per la creazione di una 'rete' dei soggetti che appartengono a questa realtà, distribuita in modo tanto capillare nel nostro territorio.

L'impegno della Regione sul tema della Grande Guerra è stato ribadito con l'istituzione di un Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario, sulla base di un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e tutte le Province del Veneto, siglato a Venezia il 30 dicembre 2010, per la valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto mondiale, al fine di assicurare un'adeguata programmazione alle celebrazioni del Centenario. Tra gli obiettivi principali del Comitato, così come definiti dal protocollo: l'avvio delle procedure per promuovere il riconoscimento internazionale dei luoghi e delle memorie della Grande Guerra quale Patrimonio Mondiale Unesco; l'elaborazione di un quadro conoscitivo unitario degli interventi finora promossi sul tema della Grande Guerra, finalizzato a coordinare la programmazione di ulteriori azioni e a sviluppare reti tra le realtà esistenti, per una reciproca valorizzazione; il supporto nell'attività regionale di coordinamento, anche organizzativo, dei musei; la promozione di progetti didattici destinati alle scuole di ogni ordine e grado del Veneto; il supporto della Regione al Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, in collaborazione con le istituzioni territoriali interessate al fronte italiano del conflitto (dal Trentino alla Slovenia); la promozione di un dialogo con altre realtà europee analogamente interessate alle vicende della prima guerra mondiale nello spirito della ricerca dei comuni valori europei.

Per queste ragioni sul tema della Grande Guerra si è concentrata la programmazione delle attività ex art. 102 della legge regionale 1/2008 relativamente all'anno 2012; con deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 24 dicembre 2012 è stato approvato un piano di promozione, a livello nazionale e internazionale, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra, nonché di comunicazione e informazione delle attività del Comitato sopra ricordato.

L'approssimarsi delle ricorrenze dei cento anni dall'inizio del primo conflitto mondiale (28 luglio 2014) e dall'entrata dell'Italia nelle ostilità (24 maggio 2015) rende opportuno dare continuità al tema anche per l'esercizio corrente, confermando il patrimonio della Grande Guerra come oggetto delle attività di valorizzazione ai sensi della legge regionale 1/2008, art. 102, da attuarsi appunto nel biennio 2013-2015.

Tenendo presente ciò che è stato finora realizzato, soprattutto nell'ambito delle iniziative intraprese dal Comitato Regionale per le Celebrazioni del Centenario, e considerando inoltre tutti gli spunti emersi dalle ripetute ricognizioni sulle varie progettualità espresse dal territorio - ultima in ordine di tempo quella effettuata mediante avviso conoscitivo approvato con decreto del Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali n. 154 del 8 novembre 2013 - è riscontrabile una notevole vivacità nel panorama delle proposte ispirate dalla vicina ricorrenza, cui si sono rivelati sensibili diversi soggetti, istituzioni ed enti della società civile, a ulteriore riprova di quanto sia avvertita come significativa la memoria del primo conflitto mondiale nel Veneto; appare pertanto prioritaria, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale sopra citata, l'esigenza di porre in essere interventi mirati alla promozione e alla divulgazione della conoscenza del patrimonio dei beni della Grande Guerra presenti nel territorio regionale, cosicché esso rafforzi il suo potenziale attrattivo, confermandosi quale importante elemento di richiamo, nel suo duplice significato storico e simbolico.

La natura e la consistenza della realtà patrimoniale sono state a più riprese interessate da un'analisi meticolosa, tra i cui esiti si segnala la bozza di masterplan approvata dal Comitato del Centenario - come recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 18 giugno 2013 - masterplan contenente in nuce anche una serie di ipotesi di indirizzi per strutturare e organizzare l'attività di valorizzazione dei beni, delle memorie e dei luoghi della Grande Guerra.

Gli sforzi fino a questo momento prodotti si sono concentrati sulla pianificazione di un'architettura d'insieme, che ora va caricata dei relativi contenuti, diversi nelle varie aree del territorio. Al tempo stesso, secondo quanto espressamente indicato dalle finalità della legge regionale, vanno raccolti e sviluppati in questa specifica fase gli spunti che permettono la maggiore visibilità del patrimonio presente nel territorio, anche nella prospettiva di promuoverne la valenza turistica; e in questo gioca senz'altro un ruolo chiave come elemento determinante la dimensione mondiale del conflitto, che può concorrere a esercitare un più diretto richiamo e catturare l'attenzione di altri Paesi e a stimolare quindi un flusso di visitatori interessati alle offerte di un turismo 'd'esperienza'.

Il territorio ha prodotto una serie di progettualità interessanti, che potranno essere valutate anche nel prossimo futuro, durante il lungo percorso che si prospetta in occasione delle ricorrenze del Centenario. Per quanto concerne la fase attuale della programmazione, tenuto conto di volta in volta della natura giuridica del soggetto proponente, e individuando quali potenziali beneficiari gli Enti pubblici e le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro o le società interamente partecipate da soggetti pubblici, si ritiene di dare avvio alle iniziative più rispondenti alle finalità regionali, con una particolare attenzione anche per la distribuzione geografica, a copertura di tutto il territorio, malgrado la diversa incidenza degli eventi storici del conflitto nelle varie aree del Veneto; un altro aspetto da tenere in considerazione è rappresentato dai costi preventivati, che, date le risorse finanziarie disponibili per il corrente esercizio, concorrono a determinare la maggiore o minore fattibilità degli interventi.

Con queste premesse, mettendo a frutto il lavoro finora svolto, e considerando il futuro biennio 2014-2015 come periodo particolarmente significativo per quanto attiene alla ricorrenza del centenario, che vedrà appunto in queste date cadere rispettivamente gli anniversari dello scoppio delle ostilità e dell'ingresso dell'Italia nel conflitto, come sopra richiamato, si propone di articolare il programma delle iniziative da varare per l'anno 2013 secondo le seguenti linee d'azione in precedenza formulate e segnalate:

1. diffusione della conoscenza (azioni per la valorizzazione del patrimonio mediante sostegno alle realtà museali del territorio, in una logica di 'sistema', nonché attraverso allestimenti espositivi, pubblicazioni, multimedialità).
2. Coinvolgimento e partecipazione (azioni per la valorizzazione del patrimonio mediante sostegno ad attività performative, rievocazioni, interventi di arte contemporanea sui beni della Grande Guerra).
3. Commemorazione istituzionale (promozione di iniziative istituzionali per la valorizzazione e la continuità della memoria).

1. Diffusione della conoscenza.

Rappresenta il fattore principale, giacché si riscontra innanzitutto la necessità di porre in essere iniziative mirate a divulgare e far conoscere le memorie del conflitto come testimonianze della storia che segnano il territorio, facilitando la comprensione del loro significato e del loro valore. Tali finalità si possono perseguire mediante un consolidamento del sistema museale che garantisce un'offerta permanente e continuativa in riferimento alla Grande Guerra, secondo una prospettiva suggerita dal masterplan, nonché attraverso il sostegno a eventi espositivi temporanei, la realizzazione di pubblicazioni o la produzione di audiovisivi e contenuti multimediali.

Ciò considerato, il quadro generale delle intenzioni progettuali finora segnalate alla Regione offre un'ampia gamma di proposte, senz'altro significative, sia pur diverse fra loro, per la tipologia, per il rilievo e per il target a cui si rivolgono; di conseguenza la pianificazione ha tenuto conto dei vari elementi potenziali di validità, perseguendo il raggiungimento di un equilibrio tra le azioni a più largo raggio e quelle a carattere locale, purché ritenute in grado di stimolare nel territorio una capillare penetrazione e diffusione delle tematiche legate alla storia del conflitto e al suo retaggio culturale.

In questa linea la proposta si articola pertanto come segue.

1.1. Iniziative 'di rete' dei musei, monumenti e luoghi della Grande Guerra. La Regione promuove tali iniziative, con l'intento di sostenere le realtà patrimoniali di particolare rilievo e significato presenti nel territorio, che, secondo quanto definito dalle linee d'indirizzo previste dal Comitato regionale e indicate anche dal masterplan, si propongono di mettere in atto una strategia di 'sistema', per beneficiare quanto più possibile della reciproca interazione, in una logica di rete. In tal senso si ritiene efficace una strategia che miri o al potenziamento delle forme di rete già costituitesi nel territorio, o all'aggregazione di nuovi nuclei, soprattutto in rapporto a elementi riconosciuti come 'd'eccellenza' nella compagine patrimoniale di monumenti e testimonianze della Grande Guerra. A tale riguardo:

1.1.1. Il Comune di San Dona' di Piave, soggetto capofila della Rete dei Musei della Grande Guerra nel Veneto (che comprende, oltre al Museo della Bonifica di San Dona', il Museo Civico della Battaglia di Vittorio Veneto, il Museo Civico del Risorgimento di Vicenza e il Museo Provinciale del 7° Reggimento Alpini di Sedico), ha presentato un progetto per un intervento che prevede la realizzazione di materiale informativo / didattico (pannelli descrittivi e opuscolo a stampa), tale da illustrare la Rete stessa, e ciascuno degli istituti museali che la compongono, come punti di riferimento nel territorio regionale per quanto concerne il tema della Grande Guerra, preventivando per tale iniziativa una spesa di euro 5.500,00. Si propone pertanto di sostenere il progetto del Comune di San Dona' di Piave, quale Ente capofila della Rete dei Musei della Grande Guerra nel Veneto, con la somma di euro 5.500,00.

1.1.2. Il Comune di Padova - Musei Civici agli Eremitani, ha presentato un progetto per la messa in rete di musei, monumenti e luoghi della Grande Guerra a Padova e nel territorio; si tratta di un contesto territoriale che, pur collocandosi geograficamente in un ambito 'di retrovia' durante il conflitto, può vantare elementi di importanza primaria, come Villa Giusti a Padova, ove venne firmato l'Armistizio del 1918, altre ville ed edifici storici del territorio che furono sedi di comandi militari, e il Museo della III^ Armata, nel centro della città, una tra le principali istituzioni del suo genere. Il progetto del Comune di Padova ha come obiettivo finale l'organizzazione di un sistema gestionale che permetta la regolare apertura delle varie sedi al pubblico, nonché la realizzazione di materiale informativo, illustrativo e didattico, considerando complessivamente per tale iniziativa un preventivo di minima pari a euro 55.565,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa del Comune di Padova con la somma di euro 10.000,00.

1.1.3. L'Associazione temporanea delle Comunità Montane del Brenta, Feltrina e del Grappa, con la Comunità Montana Feltrina quale Ente mandatario, ha presentato un progetto per la valorizzazione del patrimonio storico legato alla memoria della Grande Guerra nel comprensorio del Monte Grappa, uno dei nuclei più significativi e rappresentativi, a livello regionale e nazionale, per quanto riguarda le vicende del conflitto, prevedendo varie azioni da porre in essere per la 'messa a sistema' di luoghi, monumenti e itinerari, con un costo complessivo di euro 211.000,00. Si propone di sostenere il progetto dell'Associazione temporanea delle Comunità Montane del Brenta, Feltrina e del Grappa, contribuendo a una delle iniziative programmate, che riguarda la realizzazione di una carta topografica del Massiccio del Grappa, funzionale alla localizzazione di luoghi e itinerari della Grande Guerra, con la somma di euro 14.000,00. La Comunità Montana Feltrina ha inoltre presentato una serie di altre proposte progettuali inerenti attività di valorizzazione del patrimonio storico del primo conflitto mondiale, derivanti da una consolidata prassi di partenariato sui temi della Grande Guerra, con potenziali ricadute sul territorio di tutto il Massiccio del Grappa; si propone pertanto di sostenere l'avvio di tali progettualità, con un contributo di euro 40.000,00. Il programma delle iniziative e le sue modalità di articolazione dovranno essere definiti e concordati di concerto con la Regione, che se ne potrà fare tramite anche presso il Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.

1.1.4. La Comunità Montana della Lessinia ha presentato un progetto dal titolo "In volo sulle trincee", per far conoscere il patrimonio storico delle opere difensive della Grande Guerra in Lessinia nelle sue valenze storiche e paesaggistiche, utilizzando nuove tecnologie a servizio della valorizzazione dei beni culturali e del territorio; per tale attività è prevista una spesa complessiva di euro 16.000,00 al netto delle ritenute di legge. Si propone di sostenere il progetto della Comunità Montana della Lessinia, contribuendo alla realizzazione dell'iniziativa "In volo sulle trincee" con la somma di euro 15.000,00.

1.2. Allestimenti espositivi. Un secondo ambito di attività per la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra cui si rivolge il sostegno regionale è quello delle esposizioni, a carattere permanente o temporaneo. Si tratta di eventi che, pur in una dimensione locale, possono esercitare un certo impatto, e concorrere a rilanciare il tema Grande Guerra presso le comunità coinvolte, a rappresentare così una potenziale ricaduta di 'beneficio indiretto' sotto altri profili. A questo proposito, nel dettaglio:

1.2.1. Il Comune di Belluno ha presentato un progetto di valorizzazione del patrimonio archivistico relativo alla Grande Guerra, mediante un allestimento espositivo leggero e dinamico, pensato in una prospettiva di utilizzo itinerante; oggetto dell'iniziativa sono fondi documentari finora poco noti o del tutto inediti, che permettono di gettare luce su molti aspetti delle vicende storiche, e restituire inoltre un vivido spaccato della storia militare e sociale durante il conflitto, con particolare riguardo per i lunghi mesi di occupazione tra 1917 e 1918, tristemente noti come "l'an de la fan", "l'anno della fame". Per l'iniziativa è prevista una spesa complessiva di oltre 25.000,00 euro al netto delle ritenute di legge; si propone di sostenere il progetto del Comune di Belluno, contribuendone alla realizzazione con la somma di euro 15.000,00.

1.2.2. Il Comune di Malo ha presentato il progetto di organizzare una mostra di materiale documentario e archivistico raccolto e organizzato in ambito locale, considerando per tale iniziativa un costo complessivo di euro 3.000,00, comprensivi delle azioni di ricerca, allestimento, stampa dei sussidi didascalici e illustrativi a corredo dell'esposizione. Si propone di sostenere il progetto del Comune di Malo, contribuendone alla realizzazione con la somma di euro 1.500,00.

1.2.3. Il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus di Scorzè ha presentato un progetto dal titolo "Acque di Battaglia", consistente nell'organizzare un evento espositivo temporaneo, a carattere fotografico e documentario, in diverse città del Veneto e dare inoltre vita a una esposizione permanente connessa al Museo delle Imbarcazioni a Forte Marghera, dedicato al tema dell'uso delle vie d'acqua fluvio-costiere durante le operazioni belliche della Grande Guerra, a interessare le zone litoranee come anche il territorio attraversato da canali di navigazione interna; per l'iniziativa è previsto un costo complessivo di massima pari a euro 40.000,00. Si propone di sostenere il progetto del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua di Scorzè, contribuendone alla realizzazione con la somma di euro 11.250,00.

1.2.4. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA), Sezione di Conegliano ha presentato un progetto per la valorizzazione delle memorie della Grande Guerra al Museo degli Alpini di Conegliano, da svolgere nell'ambito di un allestimento espositivo dinamico, presso il Museo, che si inserirà nel contesto di una storia del corpo degli Alpini, prevedendo a tal fine un costo complessivo di euro 5.500,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendone alla realizzazione con la somma di euro 2.500,00.

1.3. Realizzazione di iniziative editoriali, audiovisive e multimediali. Un altro settore che può offrire potenti mezzi per aumentare la visibilità del patrimonio, in una dimensione locale come anche a livello internazionale, è quello della produzione letteraria saggistica, iconografica e audiovisiva - quest'ultima in particolare per quanto riguarda la categoria della docu-fiction - o ancora della realizzazione di prodotti multimediali, secondo le ampie possibilità offerte dalle nuove tecnologie. A questo proposito:

1.3.1. Il Comune di Fratta Polesine ha presentato il progetto di pubblicare un volume sulla figura di un suo illustre cittadino, il generale Domenico Guerrini, poliedrica figura di militare ed esperto studioso di storia militare, corredando l'opera con un catalogo del fondo d'archivio che porta oggi il suo nome, e proponendosi così di valorizzare le memorie di una pagina di storia locale meno conosciuta e insieme le testimonianze del patrimonio documentario ad essa correlate, con una previsione di spesa complessiva per la somma di euro 4.000,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa del Comune di Fratta Polesine con la somma di euro 3.000,00.

1.3.2. Il Comune di Arsiero, in riferimento allo spettacolo allestito a Tonezza del Cimone nell'agosto 2013, dal titolo "1915-1918. Un uomo, una donna", tratto da testimonianze documentarie locali sul periodo della Grande Guerra, basato sulla corrispondenza epistolare tra una profuga e suo marito soldato al fronte, ha presentato un progetto per la riproduzione seriale audiovisiva in DVD delle riprese realizzate in occasione della messa in scena, con l'introduzione di contenuti speciali, interviste ai protagonisti dell'iniziativa e allo storico che ha recuperato la documentazione, prevedendo la distribuzione del prodotto presso le Biblioteche e le Scuole superiori del territorio, preventivando un costo pari a euro 3.500,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa del Comune di Arsiero con la somma di euro 3.000,00.

1.3.3. Il Comitato Provinciale Unpli Padova ha presentato un progetto, elaborato e da realizzare insieme al Comitato Provinciale Unpli di Vicenza, dal titolo "Comunicare la cultura di un territorio. La Grande Guerra on line", per la realizzazione di un sistema informativo in tutto il territorio veneto, organizzato secondo le linee di orientamento date dal masterplan regionale, con l'obiettivo di utilizzare le nuove tecnologie al servizio della promozione del patrimonio storico del primo conflitto mondiale, realizzando un'applicazione che sia di supporto alla valorizzazione di luoghi e monumenti nel Veneto, prevedendo a tal fine un costo complessivo di euro 67.000,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa dei Comitati Provinciale Unpli di Padova e di Vicenza - considerando a tal fine come referente il Comitato Provinciale Unpli Padova - con la somma di euro 55.000,00. Il piano esecutivo dell'opera e le sue modalità di articolazione dovranno essere definiti e concordati di concerto con la Regione, che se ne potrà fare tramite anche presso il Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.

1.3.4. L'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana (Istresco) di Treviso ha presentato un progetto per la valorizzazione del patrimonio documentario legato alla memoria della Grande Guerra nel territorio veneto, dal titolo "La memoria silenziosa. Diari di fanti e di sacerdoti", con l'obiettivo di riportare alla luce esperienze di testimoni altrimenti sconosciuti o dimenticati, prevedendo a tal fine la pubblicazione di una collana di cinque volumi, per un costo complessivo di euro 30.000,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa dell'Istresco, per la realizzazione del primo volume della collana di studi, con la somma di euro 5.000,00.

1.3.5. L'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. di Roma, organismo pubblico legislativamente costituito, ha presentato il progetto di realizzazione di un film documentario dal titolo provvisorio "Fango e Gloria", che intende raccontare in modo nuovo e originale la storia della prima guerra mondiale, avvalendosi a tal fine del proprio archivio storico, fondo di particolare importanza, che di recente ha ricevuto anche un riconoscimento da parte dell'Unesco come Memory of the World; l'opera si

comporrà di immagini d'epoca e di repertorio, opportunamente sottoposte a un complesso e tecnicamente avanzato intervento di restauro, integrate con riprese effettuate ad hoc nei luoghi che sono stati teatro del conflitto, per la gran parte in territorio veneto. Considerando che per l'iniziativa cinematografica costituisce una produzione di alto livello, con ottime ricadute di visibilità per il patrimonio e il territorio veneti, e con una previsione di spesa complessiva ammontante a euro 545.475,00, si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa dell'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. di Roma con la somma di euro 50.000,00.

2. Coinvolgimento e partecipazione.

Una seconda linea di attività sulla quale si orientano le iniziative di valorizzazione da promuovere a livello regionale per il patrimonio storico della Grande Guerra viene individuata nell'ambito delle discipline performative o dello 'spettacolo dal vivo' in senso ampio. Molte potenzialità sono infatti connesse con un tipo di esibizione ed espressione artistica che, partendo dalla performance di carattere teatrale, sia poi in grado di coinvolgere direttamente il pubblico, attraverso una modalità partecipativa ritenuta particolarmente adeguata a cogliere e trasmettere l'aspetto 'emozionale' delle memorie storiche del conflitto, così centrando peraltro uno dei valori fondamentali di questo patrimonio. Questi obiettivi si possono perseguire attraverso l'allestimento di spettacoli evocativi nei luoghi e nei monumenti stessi che furono teatro di eventi storici durante la guerra, o anche mediante la messa in scena di drammaturgie tali da contribuire alla continuità della memoria e alla conoscenza del patrimonio; quest'ultima opzione si presta anche a una opportunità di interazione diretta con il mondo della scuola, permettendo di raggiungere così le più giovani generazioni, concorrendo a 'riavvicinarle' al tema della Grande Guerra.

Anche in quest'ambito il panorama delle progettualità espresse dal territorio si presenta variegato e ricco, tanto da permettere di individuare numerosi spunti che appaiono in linea con gli indirizzi generali della pianificazione regionale, sia per quanto concerne l'esigenza di valorizzare e promuovere il retaggio storico e monumentale del primo conflitto mondiale, sia con riferimento all'opportunità di sperimentare nuove vie per tramandare la memoria degli eventi e favorirne la continuità.

Le proposte di attività da programmare a questo riguardo si articolano come segue.

2.1. Spettacoli evocativi e attività partecipative in loco. Attraverso questa tipologia di iniziative, il processo di coinvolgimento viene favorito e ampliato grazie alla particolare natura del patrimonio in questione, cosicché alcune di queste attività possono trovare ambientazione nei luoghi della Grande Guerra, offrendo una possibilità ulteriore di valorizzazione e di promozione delle memorie. In particolare:

2.1.1. La Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha presentato un progetto dal titolo "I Teatri della Memoria" tra Lusiana, Conco e Monte Corno, che ha come obiettivo il recupero di testimonianze dei protagonisti della Grande Guerra, come diari, lettere e memorie orali, e la loro riproposizione al pubblico attraverso ricostruzioni sceniche, fatte anche di suoni, luci e immagini, prevedendo a tal fine una spesa complessiva di euro 10.000,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni con la somma di euro 7.000,00.

2.1.2. Il Comune di Valdagno ha presentato il progetto di riproporre una rappresentazione teatrale, mettendo in scena, nell'ambito del "Festival Forti in Scena 2014", fra gli altri, lo spettacolo dal titolo "Fango e Cognac. La Guerra in Altipiano", a suo tempo realizzato con il contributo della Regione, prevedendo a tal fine un costo di euro 2.500,00; si propone dunque di sostenere il progetto del Comune di Valdagno, contribuendo all'iniziativa con la somma di euro 2.000,00.

2.1.3. Il Comune di Cavallino Treporti ha presentato un progetto articolato in diverse attività di valorizzazione intorno alla realtà monumentale della Grande Guerra presente nel proprio territorio, tra le quali un'iniziativa dal titolo "Musica della Memoria", da realizzarsi nella cornice della Batteria Pisani, luogo di notevole importanza storica; il progetto prevede una rassegna di incontri pubblici con diverse realtà musicali, che permetterà di confrontare tra loro diverse tradizioni di musica corale e di corpi militari, su un piano di largo respiro internazionale, con la partecipazione di gruppi dalla Francia, Germania, Austria, Serbia Ungheria e Croazia, stimando a tal fine un costo complessivo di euro 5.000,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa del Comune di Cavallino Treporti con la somma di euro 4.000,00.

2.1.4. La Fondazione Atlantide Teatro Stabile - GAT di Verona ha presentato un progetto relativo alla produzione e alla messa in scena di uno spettacolo dal titolo "1915-1918: Lettere dal Fronte", scritto sulla base della documentazione rappresentata in gran parte dalla corrispondenza dei soldati combattenti in prima linea durante la Grande Guerra, prevedendo a tal fine un costo complessivo di euro 32.500,00, con la previsione di matinée o spettacoli pomeridiani destinati agli istituti scolastici. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa della Fondazione Atlantide Teatro Stabile - GAT di Verona con la somma di euro 20.000,00.

2.1.5. La Fondazione Aida di Verona ha presentato un articolato progetto di valorizzazione e promozione, che tocca, oltre all'argomento della Grande Guerra, anche un altro filone tematico preminente nell'ambito del patrimonio culturale veneto,

quello delle ville, proponendo format per eventi dedicati appunto al ruolo storico che le ville venete svolsero nello sviluppo del conflitto, come punti di osservazione significativi nel territorio, o talvolta come protagoniste dirette delle vicende. Una di queste proposte progettuali riguarda l'organizzazione di visite guidate e animate in un gruppo di ville particolarmente interessate dagli eventi storici della prima guerra mondiale, per un costo complessivo preventivato nella somma di euro 13.500,00. Si propone dunque di sostenere parte del progetto della Fondazione Aida, contribuendo all'iniziativa con la somma di euro 10.500,00.

2.1.6. Il Club Alpino Italiano (CAI), Regione del Veneto, ha presentato un progetto dal titolo "Da Asiago alla Marmolada. Nei luoghi della Memoria della Grande Guerra", una sorta di percorso rievocativo in dieci tappe, muovendosi nel territorio come in un grande museo diffuso a cielo aperto, lungo l'arco che sale dall'Altipiano dei 7 Comuni, area di importanza primaria per gli eventi storici della Grande Guerra, fino alle estreme propaggini settentrionali del Veneto, raggiungendo la regina delle Dolomiti, teatro tra quelli più suggestivi e di maggiore impatto emotivo per le tragiche vicende della cosiddetta "Guerra Bianca"; il piano prevede una spesa complessiva di euro 30.000,00. Si propone dunque di sostenere l'iniziativa del CAI Regione del Veneto, contribuendo al progetto con la somma di euro 21.000,00.

2.2. Coinvolgimento a servizio della didattica. Questo tipo di attività permette di impiegare lo strumento dell'arte performativa a fini didattici, per far conoscere alle generazioni più giovani il tema della Grande Guerra ed educarle alla valorizzazione del suo patrimonio storico. A tale proposito, in particolare:

2.2.1. Il Comune di Thiene ha presentato il progetto di organizzare una serie di quattro attività di valorizzazione legate alla presenza di testimonianze del primo conflitto mondiale, prevedendo a tal fine una spesa complessiva forfetaria di euro 10.000,00; tra queste attività vi è l'iniziativa di organizzare un ciclo di incontri e visite con le scuole della città, offrendo agli studenti l'opportunità di visitare i luoghi che hanno visto la presenza delle truppe acquartierate nella zona in attesa di salire al fronte, nonché i vari monumenti riconducibili alla memoria della Grande Guerra. Si propone dunque di sostenere parte del progetto del Comune di Thiene, contribuendo all'iniziativa con la somma di euro 2.500,00.

2.2.2. L'Associazione ArteVen di Venezia-Mestre ha presentato un progetto per la realizzazione di una lezione-spettacolo sul tema della Grande Guerra rivolta al mondo della scuola, impiegando la performance teatrale come veicolo di promozione e di divulgazione, coinvolgendo un gran numero di istituti secondari del territorio regionale, per un totale di 200 rappresentazioni distribuite in tutte le province, dal gennaio al dicembre 2014, e producendo anche un supporto editoriale didattico (brochure) con testi e bibliografia di riferimento; per l'iniziativa viene preventivato un costo pari a euro 105.000,00. Si propone dunque di sostenere il progetto, contribuendo all'iniziativa dell'Associazione ArteVen di Venezia-Mestre con la somma di euro 80.000,00.

3. Commemorazione.

Il terzo e ultimo filone individuato concerne la 'commemorazione' intesa come asseverazione, in forma pubblica e solenne, del valore attribuito alla memoria del tragico conflitto mondiale. Per assicurare l'impegno istituzionale ai fini della commemorazione della Grande Guerra, mirando a ottenere il massimo grado di riscontro presso la comunità internazionale, si ritiene adeguato proporre il patrimonio dei luoghi e delle testimonianze del conflitto per la più alta forma di riconoscimento ufficiale dell'unicità e dell'universalità dei valori che questi monumenti conservano, mediante l'avvio di un'azione coordinata per l'ipotesi di candidatura del patrimonio delle memorie della Grande Guerra alla World Heritage List / Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Ciò da un lato rientra fra gli obiettivi dell'attività istituzionale del Comitato per le Celebrazioni del Centenario, così come espressamente indicati nel protocollo d'intesa sopra citato, e dall'altro risulta pienamente coerente con le finalità di valorizzazione del patrimonio in un'ottica di promozione turistica e in una prospettiva internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 102 della legge regionale 1/2008.

La proposta di attività da programmare a questo riguardo prevede:

3.1. Organizzazione di un incontro di lavoro interistituzionale in Veneto. L'iniziativa si propone di far incontrare i principali soggetti istituzionali, italiani e stranieri, che già sono impegnati, o possono essere in futuro coinvolti, nella redazione di un dossier di candidatura per il patrimonio storico della Grande Guerra alla Lista Unesco. L'incontro, rivolto ai referenti istituzionali e ai tecnici, costituirà un primo momento di condivisione degli intenti, di scambio dei progetti e di impostazione del percorso da compiere, ciascuno per la propria parte, ponendosi come obiettivo la costituzione di un gruppo di lavoro, in grado di occuparsi non solo della verifica di tutta la documentazione necessaria, ma anche della sua elaborazione e raffinamento per la stesura del dossier. La meta cui aspirare potrebbe coincidere con la presentazione della candidatura del patrimonio della Grande Guerra alla Commissione Unesco entro il 2018, anniversario della stipula dell'armistizio e della fine del conflitto. Per questa iniziativa l'Immobiliare Marco Polo s.r.l. di Venezia, che gestisce Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, sede di rappresentanza regionale ritenuta la più adeguata nel territorio veneto ad ospitare l'incontro, ha presentato una proposta per l'organizzazione congiunta dell'evento, nonché per altre iniziative di valorizzazione della memoria della Grande Guerra e di promozione delle attività per le Celebrazioni del Centenario, sempre presso la sede di Villa Contarini, da concordarsi e definirsi nel dettaglio con la Direzione Beni Culturali; a tal fine necessita la somministrazione di un contributo

per far fronte alle spese preventivabili di euro 17.250,00. Si propone pertanto di assumere l'iniziativa dell'incontro di lavoro interistituzionale e sostenere le altre attività di valorizzazione, a conclusione delle quali le spese sostenute saranno rendicontate da Immobiliare Marco Polo s.r.l. di Venezia per ottenere il contributo nei limiti economici previsti, di 17.250,00 euro.

3.2. Organizzazione di incontro di lavoro transnazionale a Bruxelles. L'iniziativa, in collaborazione con la Sede regionale di Bruxelles, riguardante il Centenario della Prima Guerra Mondiale, da tenersi a Bruxelles durante il 2014, si configura come un incontro istituzionale, con parlamentari europei e gli stakeholder, in cui, successivamente a una prima condivisione d'intenti e scambio di progetti, si giunga all'individuazione di azioni comuni per la commemorazione del Centenario della Grande Guerra, attraverso le diverse linee a tal fine percorribili nell'ambito della Comunità Europea. Per questa iniziativa Unioncamere - Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, che ha in corso rapporti di collaborazione con la Sede regionale di Bruxelles, ha presentato una proposta per l'organizzazione dell'evento; a tal fine necessita la somministrazione di un contributo per far fronte alle spese preventivabili di euro 5.000,00. Si propone pertanto di condividere, di concerto con la Sede regionale di Bruxelles, l'iniziativa di un incontro di lavoro transnazionale per le celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale. Le spese sostenute saranno rendicontate per ottenere il contributo nei limiti economici previsti, di 5.000,00 euro.

Per tutte le attività sopra elencate e descritte, la Direzione competente è autorizzata a regolare i rapporti con i soggetti beneficiari per la gestione e somministrazione dei contributi. I soggetti beneficiari saranno tenuti ad attuare i propri progetti in pieno accordo con la Regione, facendo riferimento alla competente Struttura laddove e ogniqualvolta i contenuti o le forme dell'iniziativa rendano opportuna una piena armonizzazione con gli intenti del Comitato regionale; potranno intervenire modifiche in corso d'opera, sempre previo accordo e su preventiva approvazione della Direzione Beni Culturali.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

- VISTA la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, art. 102;

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1914 del 30 giugno 2009;

- VISTA la deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010;

- VISTO il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Province del Veneto, per la valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali della Grande Guerra, siglato a Venezia il 30 dicembre 2010;

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2694 del 24 dicembre 2012;

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 920 del 18 giugno 2013;

- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali n. 154 del 8 novembre 2013;

- VISTE le proposte progettuali agli atti dell'Amministrazione;

delibera

1. di approvare la proposta di programma di iniziative della Giunta regionale per la valorizzazione del patrimonio delle memorie storiche della Grande Guerra, come dettagliato nella premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo a tal fine spese per complessivi euro 400.000,00 a valere sul capitolo 101962 ad oggetto "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, che presenta sufficiente disponibilità;

2. di impegnare a favore dei seguenti soggetti beneficiari, in ordine alla realizzazione degli interventi e per gli importi sotto specificati, la spesa di euro 46.500,00 (codice SIOPE 1.05.03 - 1535, altri trasferimenti correnti ai Comuni) sul capitolo n. 101962 ad oggetto "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità:

1) Comune di San Dona' di Piave, C.F. 00625230271, per la realizzazione del progetto di valorizzazione della Rete dei Musei della Grande Guerra nel Veneto, euro 5.500,00;
2) Comune di Padova, C.F. 00644060287, per la realizzazione del progetto di valorizzazione di luoghi e monumenti della Grande Guerra a Padova e nel territorio, euro 10.000,00;
3) Comune di Belluno, C.F. 00132550252, per la realizzazione del progetto di valorizzazione di materiale archivistico sulla Grande Guerra, euro 15.000,00;
4) Comune di Malo, C.F. 00249370248, per la realizzazione del progetto di valorizzazione di materiale documentario e archivistico sulla Grande Guerra, euro 1.500,00;
5) Comune di Fratta Polesine, C.F. 82000450294, per la pubblicazione del volume su Domenico Guerrini, euro 3.000,00.
6) Comune di Arsiero, C.F. 00294880240, per la realizzazione del DVD dello spettacolo "1915-1918. Un uomo, una donna", euro 3.000,00;
7) Comune di Valdagno, C.F. 00404250243, per la messa in scena dello spettacolo "Fango e Cognac. La Guerra in Altipiano", euro 2.000,00;
8) Comune di Cavallino Treporti, C.F. 03129420273, per la realizzazione del progetto "Musica della Memoria", euro 4.000,00;
9) Comune di Thiene, C.F. 00170360242, per l'iniziativa di incontri didattici sul tema della Grande Guerra, euro 2.500,00;

3. di impegnare a favore dei seguenti soggetti beneficiari, in ordine alla realizzazione degli interventi e per gli importi sotto specificati, la spesa di euro 76.000,00 (codice SIOPE 1.05.03 - 1537, trasferimenti correnti a Comunità Montane) sul capitolo n. 101962 ad oggetto "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità:

1) Comunità Montana Feltrina, C.F. 91005490254, per la realizzazione di un progetto di valorizzazione di luoghi e itinerari della Grande Guerra (cartina del Grappa), e per l'avvio del programma di iniziative di valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra, euro 54.000,00;
2) Comunità Montana della Lessinia, C.F. 00574320230, per la realizzazione del progetto di valorizzazione "In volo sulle trincee", euro 15.000,00;
3) Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, C.F. 84002730244, per la realizzazione del progetto di valorizzazione "I Teatri della Memoria", euro 7.000,00;

4. di impegnare a favore dei seguenti soggetti beneficiari, in ordine alla realizzazione degli interventi e per gli importi sotto specificati, la spesa di euro 205.250,00 (codice SIOPE 1.06.03 - 1634, trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale) sul capitolo n. 101962 ad oggetto "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità:

1) Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua di Scorzè, C.F. 94063020260, per la realizzazione del progetto di valorizzazione "Acque di Battaglia", euro 11.250,00;
2) Associazione Nazionale Alpini (ANA), Sezione di Conegliano, C.F. 00852290261, per la realizzazione del progetto di valorizzazione presso il Museo degli Alpini di Conegliano, euro 2.500,00;
3) Comitato Provinciale Unpli Padova, C.F. 91000440288, per il progetto di valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra nel territorio veneto, euro 55.000,00;
4) Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana (Istresco) di Treviso, C.F. 94022080264, per la realizzazione del primo volume della collana di studi su temi della Grande Guerra nel Veneto "La memoria silenziosa. Diari di fanti e di sacerdoti", euro 5.000,00;
5) Fondazione Atlantide Teatro Stabile - GAT di Verona, C.F. 03231850235, per la rappresentazione dello spettacolo "1915-1918: Lettere dal Fronte", euro 20.000,00;
6) Fondazione Aida di Verona, C.F. 02737900239, per la realizzazione di un progetto di valorizzazione delle memorie della Grande Guerra nelle Ville Venete, euro 10.500,00;
7) Club Alpino Italiano (CAI), Regione del Veneto, C.F. 94061070275, per la realizzazione del progetto "Da Asiago alla Marmolada. Nei luoghi della Memoria della Grande Guerra", euro 21.000,00;
8) Associazione ArteVen di Venezia-Mestre, C.F. 94002080276, per il progetto di valorizzazione della memoria e diffusione della conoscenza della Grande Guerra nelle scuole del Veneto, euro 80.000,00;

5. di impegnare a favore di Unioncamere - Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, C.F. 80009100274, per l'organizzazione di un incontro di lavoro transnazionale a Bruxelles sulle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, la spesa di euro 5.000,00 (codice SIOPE 1.05.03 - 1542, trasferimenti correnti a Camere di commercio) sul capitolo n. 101962 ad oggetto "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio

finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6. di impegnare a favore dei seguenti soggetti beneficiari, in ordine alla realizzazione degli interventi e per gli importi sotto specificati, la spesa di euro 67.250,00 (codice SIOPE 1.06.02 - 1624, trasferimenti correnti a imprese pubbliche) sul capitolo n. 101962 ad oggetto "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità:

1) Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. di Roma, C.F. 11638811007, per la realizzazione del docu-film dal titolo provvisorio "Fango e Gloria", euro 50.000,00;
2) Immobiliare Marco Polo s.r.l. di Venezia, C.F. 03298360268, per l'organizzazione di un incontro di lavoro interistituzionale a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, sulla candidatura delle testimonianze storiche della Grande Guerra alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, e per altre iniziative di valorizzazione della memoria della Grande Guerra e di promozione delle attività per le Celebrazioni del Centenario, euro 17.250,00;

7. di indicare quale termine per la conclusione di tutte le attività sopra elencate e per la presentazione delle relative documentazioni contabili e amministrative la data del 15 settembre 2015, stabilendo che la Regionecorrisponderà i contributi in unica soluzione ai beneficiari su richiesta degli stessi, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile, accompagnata da dettagliata relazione tecnica ed economica delle spese rendicontate;

8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. di incaricare la Direzione Beni Culturali dell'esecuzione del presente provvedimento;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

12. il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(Codice interno: 264922)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2428 del 20 dicembre 2013

Iniziative della Giunta in materia di servizi culturali - anno 2013, secondo provvedimento. Art. 44, L.R. 5 settembre 1984 n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale". Conferma della DGR n.153/CR del 25 novembre 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione, accolto il parere della commissione consiliare competente, viene approvato un secondo piano di interventi nei settori dei musei, archivi e biblioteche finanziato nel bilancio 2013 e proposto dalla Giunta con DGR n. 153/CR del 25 novembre 2013. Le attività fanno riferimento ad azioni di valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti sviluppando una logica di rete di servizi e informazioni e di esercizio concreto delle competenze di tutela dei beni librari. In questo provvedimento sono compresi gli affidamenti dei seguenti servizi: a) hosting relativi al SIAR (Sistema Informativo Archivistico Regionale) e a "CHIARA", sistema di biblioteca digitale per il portale delle biblioteche del Veneto, a cura dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (CIG n. Z2B0CDE1E7). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: lettera del 30.9.2013, prot. n. 1196 (nostro prot. n. 414785 del 01.10.2013); b) hosting del prototipo del "Portale delle biblioteche del Veneto", a cura dell'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche (CIG n. ZC50CDE23B). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: lettera del 16.10.2013, prot. n. 571/2013 (nostro prot. n. 455153 del 22.10.2013); c) conversione dei dati bibliografici della Biblioteca specializzata di cultura veneta "Paola di Rosa Settembrini" nel formato previsto dal Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale, a cura dell'impresa Data Management Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. con socio unico di Roma (CIG n. Z170CDE265). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: lettera del 15.10.2013, prot. n. 1930 (nostro prot. n. 455212 del 22.10.2013).

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 153/CR del 25 novembre 2013 la Giunta Regionale ha formulato un secondo piano di interventi in materia di servizi culturali per l'anno 2013. Nella seduta del 12 dicembre 2013 la Sesta Commissione del Consiglio regionale ha espresso in merito parere favorevole, ai sensi dell'art. 45, primo comma, della L.R. 5 settembre 1984, n. 50. Si tratta ora di confermare tale proposta, i cui contenuti qui si riportano:

"Con il presente provvedimento si intende dare seguito alle iniziative che la Giunta, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 5 settembre 1984 n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale", può attuare o direttamente o in partenariato con soggetti pubblici e privati che concorrano, con le loro proposte, a definire la programmazione regionale nei settori dei musei, biblioteche e archivi.

Dopo aver avviato con la deliberazione n.1671 del 24 settembre 2013 il primo segmento delle iniziative in materia di servizi culturali realizzate in partenariato con la Regione del Veneto, è opportuno ora proseguire accogliendo altre proposte che partecipano a costruire il programma delle azioni regionali nei tre settori dei servizi culturali sopra ricordati. Anche in questo secondo provvedimento la valorizzazione e la tutela (in questo caso limitatamente alle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 42/2004) del patrimonio culturale sono gli ambiti principali di intervento. Con queste azioni la Regione supporta i soggetti, sia pubblici sia privati, che trovano nei contributi erogati dalla nostra amministrazione un sostegno importante, il quale va al di là della mera assegnazione di finanziamento dal momento che per tali soggetti, proprio per condividere con la Regione le loro missioni culturali, esso acquisisce un significativo plusvalore.

Anche per questa seconda parte della programmazione 2013 si è cercato di restituire una visione complessiva dei servizi culturali che, per il tramite di quei fondamentali istituti che sono i musei, gli archivi e le biblioteche, sono offerti, grazie anche al contributo della Regione, a diversificate fasce di utenza. Una visione, che è bene ricordare, sempre più si configura come metodo operativo per il futuro, come è stato dimostrato dalla Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche che si è tenuta il 15 aprile 2013 alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia e che ha rappresentato un interessante momento di incontro non solo tra i professionisti del settore ma anche con il mondo della politica (è stata eccezionalmente ospitata in quella sede una audizione della Sesta Commissione Consiliare dei rappresentanti delle sezioni venete delle associazioni nazionali dei

musei, ICOM Italia, degli archivi, ANAI, e delle biblioteche, AIB), oltre che di alcuni principali istituti culturali operanti nel Veneto.

Suddivise per praticità di lettura nei tre ambiti di riferimento, le attività culturali qui presentate propongono una programmazione che unisce i settori nel concorrere a sostenere - pur nella declinazione di diverse iniziative - una visione generale orientata alla conoscenza e alla tutela (censimento e catalogazioni di archivi e di fondi documentari ed artistici, come di materiali scientifici, implementazione di banche dati), alla valorizzazione (ricerca scientifica e pubblicazione di cataloghi all'interno di attività espositive), alla gestione specialistica (biblioteca villa Settembrini a Mestre e biblioteca specializzata di biblioteconomia e archivistica presso la Fondazione Querini Stampalia Onlus di Venezia), alla formazione e all'aggiornamento (per archivisti, giornate di studio riservate alle specifiche professionalità), per l'attività educativa.

1) MUSEI

Il museo, secondo la nota definizione data sin dal 1986 dall'International Council of Museums (ICOM) ovvero l'organizzazione non governativa associata all'Unesco - definizione innovata nell'assemblea generale del 2004 - è "un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo; è aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone ai fini di studio, educazione e diletto". Questa definizione, in buona parte recepita dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, all'art. 101 del decreto legislativo n.42 del 2004, restituisce l'immagine del museo quale luogo culturale che svolge una precisa funzione sociale non limitata alla sola conservazione. L'esposizione dei beni culturali, infatti, deve essere finalizzata il più possibile alla comunicazione con l'obiettivo di perseguire lo studio, l'educazione e il diletto ad utilità di tutte le fasce di pubblico.

In quest'ottica sono state prese in esame le proposte di partenariato pervenute da soggetti pubblici e privati che hanno inviato, nella seconda parte di quest'anno, alcuni progetti di interesse regionale confidando in un partenariato con la nostra amministrazione.

Per quanto attiene proprio al contesto dell'educazione è stato inviato in data 3 giugno 2013 da parte del Settore Sviluppo economico, sociale e culturale della Provincia di Belluno un progetto di sviluppo di attività educative nell'ambito della Rete Museale che quella amministrazione ha istituito nel 2010 mettendo in relazione 15 istituti di differenti dimensioni e contenuti. La rete è nata con l'obiettivo di valorizzare ed integrare le risorse culturali e naturali del territorio e in questa visione i musei assumono un ruolo importante non solo come luoghi di conservazione della memoria, dei beni materiali e immateriali frutto della millenaria interazione tra uomo e ambiente, ma anche come istituzioni finalizzate ad offrire ai visitatori gli strumenti per leggere la cultura, la storia e la natura del territorio. Il progetto che è stato inviato prevede una serie di azioni che vanno dalla realizzazione di workshop riservati ad operatori didattici fino all'organizzazione di incontri con i sindaci dei comuni in cui sono presenti i musei e con gli operatori turistici allo scopo di renderli edotti sull'importanza di ricorrere ad attività educative e a professionisti qualificati.

Nel valutare con interesse l'impostazione del progetto, che intende sviluppare attraverso i musei l'economia locale qualificando l'accoglienza di visitatori, fruitori e turisti coinvolgendo tutti i livelli dei co-interessati, si propone di partecipare all'iniziativa con un contributo di euro 20.000,00 sostenendo le spese relative alle attività di ideazione dei percorsi educativi e l'attuazione degli stessi compresi il coordinamento scientifico ed amministrativo, l'organizzazione della tavola rotonda finale per la condivisione dei risultati e la stampa dell'opuscolo con le proposte didattiche in rete. La somma di cui qui si propone l'assegnazione a favore della Provincia di Belluno a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente potrà essere liquidata in un'unica soluzione a seguito di presentazione di richiesta entro il 30 settembre 2014 con allegata con allegata relazione scientifica finale delle attività svolte e rendicontazione contabile.

L'attività di studio di un museo si esplica anche in una costante azione di ricerca sui temi che discendono dal patrimonio culturale in esso conservato. E' il caso del Museo del Paesaggio di Torre di Mosto (VE) che, pur collocato in un'area a non alta densità turistica e culturale, svolge tuttavia una significativa azione di ricerca sul tema della lettura, interpretazione e rivisitazione del paesaggio veneto attraverso opere d'arte e documenti permanentemente conservati presso di esso o esposti in via temporanea. Una attenta programmazione espositiva consente di raccontare il paesaggio non solo in termini culturali ma anche sociali ed ambientali. In tale senso è stata concepita la mostra "Tabula rasa. Metamorfosi per una Rinascita", l'ultima in ordine di tempo di una articolata serie, con la quale è stata avviata un'indagine che affronta i concetti legati alla visione di un paesaggio che prelude alla distruzione e all'annientamento della sua stessa origine.

In data 28.08.2013 il Comune di Torre di Mosto ha inviato una richiesta di partecipazione della Regione in qualità di partner istituzionale al progetto relativo alla mostra summenzionata, alla quale l'amministrazione comunale ha connesso un'intensa attività didattica rivolta alle scuole inferiori e superiori, agli universitari, ai docenti di ogni ordine e grado. Si ritiene opportuno accogliere tale proposta, anche in considerazione del fatto che si tratta dell'unico istituto museale che affronta questa tematiche rivisitandole in un'ottica non locale ma regionale. Per la qual cosa si propone l'assegnazione a favore del Comune di Torre di

Mosto (VE) di un contributo di euro 5.000,00 al fine di sostenere l'attività di ricerca e di curatela della mostra, anche in relazione al catalogo, con impegno a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, che potrà essere liquidata in un'unica soluzione a seguito di richiesta da parte del beneficiario da inviarsi entro il 30 giugno 2014 con allegata relazione scientifica delle attività svolte e rendicontazione contabile.

La relazione tra attività di studio e comunicazione è particolarmente resa evidente dalla vocazione pubblica della Fondazione Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia, che tra le sedi situate a Ca' Pesaro, al Lido, in Piazza san Marco e in Dorsoduro si presenta come un dispositivo flessibile per promuovere l'arte contemporanea a Venezia in un'ottica internazionale. Ogni anno la Fondazione, che tiene a considerare la Regione del Veneto tra i principali partner istituzionali, articola in una ricca programmazione una serie di iniziative che hanno come obiettivo di far conoscere gli esiti più recenti della ricerca nell'arte contemporanea internazionale, senza, tuttavia, dimenticare l'ascendenza storica del tessuto locale. In tal senso si ritiene opportuno proporre il sostegno alle attività culturali della Fondazione, accogliendo la presentazione del programma inviata il 24.06.2013 e per la quale è possibile, nell'ambito del capitolo di spesa messo a disposizione per la complessiva programmazione oggetto del presente provvedimento, dare una disponibilità fino a euro 9.764,34. Il contributo, con impegno a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente a favore della Fondazione Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia, potrà essere liquidato in un'unica soluzione a seguito di richiesta da parte del beneficiario da inviarsi entro il 30 settembre 2014 con allegata relazione scientifica delle attività svolte e rendicontazione contabile.

2) BIBLIOTECHE - Sovrintendenza Beni librari

Progetto "Casa Macchietta" e Biblioteca regionale specializzata

Con la DGR n. 2586 del 18 dicembre 2012 la Regione del Veneto ha assegnato alla Fondazione Querini Stampalia un contributo per il progetto "Casa Macchietta", col quale si intendeva realizzare uno spazio dedicato ai bambini allestito come una sede in miniatura della Fondazione: in esso possono disegnare, dipingere, manipolare materiali, leggere e ascoltare ispirandosi alle collezioni del museo sotto la guida di animatori, mentre gli accompagnatori adulti fruiscono di queste ultime. Il progetto è stato realizzato ed è ora in piena attività, avendo ottenuto lusinghieri riscontri di pubblico. Nell'ambito della rinnovata offerta per l'infanzia, la Fondazione Querini propone con nota prot. 4141/A7B del 19 settembre 2013 di realizzarne un'integrazione con l'iniziativa "La magia delle Immagini - Festival dell'illustrazione per l'infanzia", che si propone come obiettivo quello di diffondere l'educazione alla lettura attraverso il racconto e la sua illustrazione, mediante l'attivazione di laboratori e la realizzazione di materiali educativi. Si propone pertanto di sostenere il progetto, il cui costo complessivo previsto è di euro 50.000,00, con un contributo di euro 5.000,00 da imputare al capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente che verrà liquidato in un'unica soluzione, a saldo, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 settembre 2014, corredata da relazione sull'attività svolta e idonea rendicontazione amministrativa.

Con la DGR n. 4928 del 22 dicembre 1998, fu affidata in comodato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia ONLUS di Venezia la Biblioteca regionale di biblioteconomia e archivistica, il cui nucleo è costituito dalla dotazione libraria della ex-Soprintendenza Bibliografica statale del Veneto, poi incamerata a seguito del passaggio di competenze alla Regione con DPR n. 3 del 14 gennaio 1972: era infatti ormai impossibile garantirne l'incremento, la gestione e la pubblica fruizione nella sede di Palazzo Sceriman. Oltre al valore bibliografico, la biblioteca regionale è anche luogo di confronto e punto di riferimento per archivisti e bibliotecari, tanto che la Fondazione ha assunto anche un ruolo strategico rispetto al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo per il progetto MICHAEL, l'attuazione del protocollo Servizio Bibliotecario Nazionale e dell'accordo Sistema Archivistico Nazionale.

I rapporti con la Querini sono stati regolati fin dal 1998 da una convenzione annuale, che si propone di rinnovare secondo lo schema che si allega alla deliberazione perché ne sia parte integrante (**Allegato A**), delegando il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali alla sua sottoscrizione. Si propone pertanto l'assegnazione di un contributo di euro 15.000,00, su pari cifra da rendicontare, a favore della Fondazione scientifica Querini Stampalia ONLUS di Venezia, che graverà sul Cap. 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente e che verrà liquidata e pagata, su richiesta, in due tranche: la primadi euro 7.500,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, dopo la presentazione di una relazione sull'attività in itinere relativa a tutti i punti citati nell'art.2 della convenzione, da presentarsi entro il 30 giugno 2014; la seconda, di euro 7.500,00 dopo il termine finale della convenzione e la presentazione di una relazione complessiva che dia conto di tutte le attività previste all'art 2 punti A, B e C della convenzione, che contenga rendicontazione contabile e l'elenco dei nuovi documenti bibliografici acquisiti, da presentarsi entro il 31 marzo 2015.

Tutela delle raccolte librarie

Nell'esercizio delle proprie funzioni di soprintendenza ai beni librari non statali del territorio veneto, la tutela delle collezioni librarie di competenza rappresenta una priorità. La nostra regione detiene infatti un patrimonio librario ricchissimo che, stratificatosi nel tempo, rappresenta la memoria identitaria della cultura veneta. Se gli istituti di conservazione hanno l'obbligo di garantire sicurezza e conservazione degli stessi (Codice dei Beni culturali, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 30), l'entità

delle raccolte librarie è tale - sia in termini qualitativi che quantitativi - che richiede la costante vigilanza della competente struttura tecnica regionale nonché, nei limiti delle risorse disponibili, un significativo sostegno economico. Questa azione coordinata ha reso possibile in questi anni la realizzazione di importanti progetti di tutela i cui esiti hanno avuto positive ricadute sulla comunità di riferimento, rendendo note e accessibili raccolte significative sia per il territorio che per una più ampia comunità di fruitori, avvalendosi in larga misura di modalità di attuazione in rete. Si propone pertanto di sostenere alcuni tra i progetti più significativi già avviati in questo settore.

L'Accademia di Belle Arti di Venezia ospita un preziosissimo Fondo storico, alla cui tutela e valorizzazione la Regione del Veneto ha contribuito a partire dal 2008 sostenendo finanziariamente il ripristino della climatizzazione dei depositi che lo ospitano, la catalogazione del fondo librario e l'avvio di quella delle stampe antiche: 1.150 descrizioni di incisioni corredate dalla relativa riproduzione digitale e oltre un migliaio di catalogazioni di rari libri antichi illustrati sono ora disponibili on-line nella base dati del Servizio Bibliotecario Nazionale. Nel 2012 l'Accademia ha acquisito l'importante raccolta di grafica dell'Associazione Incisori Veneti, costituitasi nel 1954 e solo di recente sciolta, che comprende circa 5.000 stampe dei maggiori incisori italiani del Novecento: la Regione del Veneto, consapevole della rilevanza artistica e documentaria del fondo, ha riconosciuto un contributo per l'avvio della catalogazione di questa collezione con DGR n. 2586 del 18 dicembre 2012. Con quel contributo sono state realizzate 1.000 schede di stampe dell'Associazione, anch'esse già disponibili on-line insieme alle biografie degli incisori compilate per agevolare una migliore conoscenza e fruizione del fondo: i risultati ottenuti, di recente presentati a un convegno a Roma presso l'istituto Nazionale per la Grafica (26-27 settembre 2013), rendono indispensabile proseguire in questo progetto di tutela così significativo per la conoscenza dell'arte veneta contemporanea.

Con nota prot. n. 1846 del 28 maggio 2013 l'Accademia di Belle Arti di Venezia chiedeva di continuare il progetto. Si ritiene perciò opportuno sostenere la prosecuzione dell'iniziativa con un contributo di euro 15.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, per la realizzazione di n. 1.000 nuovi record bibliografici relativi alle incisioni del fondo dell'Associazione Incisori Veneti. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, a saldo, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 31 dicembre 2014, con allegati l'elenco dei record catalografici realizzati e idonea rendicontazione amministrativa.

La Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna possiede importanti raccolte bibliografiche sulla storia dell'alpinismo, l'orografia e la storia delle Dolomiti. A partire dal nucleo originario raccolto da Giovanni Angelini, che include una collezione di rare riviste specializzate, sono giunti in seguito numerosi lasciti di alpinisti che con lui furono in corrispondenza tra i quali Severino Casara, il cui fondo è costituito da 36 contenitori che riuniscono un importante carteggio corredato da materiale fotografico e cartografico. Tra i documenti figurano lettere di altri personaggi illustri dell'alpinismo, tra i quali Antonio Berti e l'austriaco Paul Preuss, propugnatore di una tecnica ideale senza l'utilizzo di chiodi e staffe. Con la nota prot. 228501 del 29 maggio 2013 la Fondazione chiedeva un contributo per l'avvio della catalogazione nella base dati regionale Nuova Biblioteca Manoscritta del carteggio Casara e della catalogazione in SBN del nucleo antico delle riviste. Considerato il rilievo delle collezioni e la meritevole attività svolta in questo settore dalla Fondazione Angelini, si propone di sostenere le iniziative con un contributo di euro 6.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Cap. 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, per la catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale di 500 record catalografici relativi alle riviste del Nucleo Antico e di 750 schede inerenti il carteggio Severino Casara nella base dati regionale Nuova Biblioteca Manoscritta. Il contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una prima tranche di euro 3.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito di richiesta, corredata da una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, da inviarsi entro il 30 giugno 2014, dopo la realizzazione di 250 record bibliografici e la catalogazione di 350 lettere. La seconda tranche, pari a euro 3.000,00, verrà erogata al completamento dei lavori previsti, ovvero la realizzazione dei restanti 250 record bibliografici e la catalogazione delle restanti 400 lettere, a seguito di richiesta di saldo, corredata da relazione scientifica finale, elenco delle unità bibliografiche e delle lettere complessivamente catalogate con allegata la rendicontazione delle spese sostenute, da inviarsi entro il 31 dicembre 2014. Entrambe le richieste di pagamento dovranno includere le relative attestazioni di conformità dei lavori da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta.

Da anni il Comune di Belluno - Biblioteca Civica procede con il recupero catalografico nel Servizio Bibliotecario Nazionale del proprio fondo storico, per favorirne la conservazione e valorizzazione nella consapevolezza che esso costituisce la memoria identitaria del proprio territorio. Il lavoro di catalogazione, affiancato a una digitalizzazione mirata, ha costituito la base per numerose iniziative atte a far conoscere questi materiali a un pubblico ampio pur mantenendo elevata la qualità scientifica delle stesse: oltre a numerose presentazioni, letture, seminari, mostre, si possono ricordare gli importanti convegni internazionali sugli umanisti bellunesi tra Quattrocento e Cinquecento del 1999 e quello sul letterato, traduttore e critico musicale del Corriere della Sera Beniamino Dal Fabbro del 2010, di cui sono stati poi pubblicati gli atti. Con nota prot. n. 17895 del 3 luglio 2013 si chiedeva di proseguire detta attività proponendo la realizzazione di un nuovo lotto di record bibliografici di libri a stampa dell'Ottocento e Novecento riguardanti la storia bellunese e veneta e la realizzazione di immagini digitali del fondo manoscritto.

Si propone pertanto di assegnare al Comune di Belluno - Biblioteca Civica un contributo di euro 7.500,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, per la catalogazione di 500 edizioni a stampa relative a libri, opuscoli e periodici prevalentemente di carattere locale e di 6.500 immagini di documenti

manoscritti del fondo storico, per la maggior parte di autori o argomento locale (circa 20 documenti). Detto contributo sarà liquidato e pagato, in un'unica soluzione, a seguito di richiesta da presentarsi entro il 31 dicembre 2014 corredata da: relazione scientifica finale, elenco dei n. 500 record catalografici realizzati, documentazione comprovante la realizzazione di n. 6.500 digitalizzazioni del fondo storico manoscritto, attestazione della loro conformità da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta e adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

Ugualmente il Comune di Padova - Biblioteca civica ha attivato da anni, con il costante sostegno tecnico ed economico della Regione, un progetto ambizioso e articolato di conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione dei propri fondi storici il cui buon esito è stato costantemente verificato dal competente ufficio regionale. Oltre a migliorare la conoscenza e fruizione dei propri fondi alla comunità dei cittadini e al mondo accademico patavino, i progetti sono stati alla base di iniziative culturali ulteriori di comunicazione e approfondimento, quali le mostre sulla biblioteca di architettura dell'ingegner Giulio Brunetta del 2012 e l'accesso on-line a tutto il carteggio di Tommaso Obizzi, proprietario di una delle collezioni d'arte private più importanti d'Europa tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo.

Con nota prot. n. 228036 del 4 settembre 2013 la Biblioteca ha chiesto un contributo per proseguire i progetti avviati con la realizzazione di n 2.000 schede catalografiche e relative riproduzioni digitali di manoscritti della raccolta di autografi, per un costo complessivo di euro 10.385,43.

Si propone pertanto di assegnare al Comune di Padova - Biblioteca Civica, un contributo di euro 7.500,00 su una cifra da rendicontare di euro 10.385,43, da imputare sul Capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, per la realizzazione delle iniziative sopra indicate. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 31 dicembre 2014, corredata da relazione scientifica finale, elenco dei n. 2.000 record catalografici realizzati, documentazione comprovante la realizzazione delle riproduzioni digitali relative, attestazione di conformità dei lavori effettuati da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta e adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

L'Accademia dei Concordi di Rovigo ha aderito fin dall'inizio alle iniziative regionali di tutela e valorizzazione dei manoscritti, come attesta la pubblicazione del volume "I Manoscritti medievali delle Province di Belluno e Rovigo", edito dalla Regione del Veneto e dalla SISMEL di Firenze nel 2010. La Regione ha sostenuto anche in seguito la catalogazione dei manoscritti dell'Accademia, di cui sono al momento disponibili nel sito regionale Nuova Biblioteca Manoscritta 7.725 schede integrate da riproduzioni digitali, che includono tutti i codici medievali e molti degli autografi che costituiscono l'imponente raccolta Concordiana di 21.000 pezzi.

Si ritiene pertanto di dover accogliere la richiesta avanzata dall'Accademia dei Concordi di Rovigo con nota prot. 27 del 22 febbraio 2013 concedendo un contributo dieuro 5.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Cap. 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, per la catalogazione e digitalizzazione di 700 nuovi autografi, la pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali relative a 300 lettere già catalogate e l'aggiornamento delle relative schede catalografiche. Il contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una prima tranche di euro 2.500,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno 2014, dopo la catalogazione e digitalizzazione di 350 lettere, la pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali relative a 150 lettere e l'aggiornamento delle relative schede catalografiche. La seconda tranche, pari a euro 2.500,00, a seguito di richiesta di saldo con allegata la rendicontazione delle spese sostenute, da inviarsi entro il 31 dicembre 2014, verrà erogata al completamento dei lavori previsti, ovvero la catalogazione e digitalizzazione delle restanti 350 nuove lettere, la pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali relative a 150 lettere e l'aggiornamento delle relative schede catalografiche. Entrambe le richieste di pagamento dovranno includere le relative attestazioni di conformità dei lavori da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta, una relazione sull'attività svolta e l'elenco delle segnature delle lettere trattate.

Il rilevamento del patrimonio documentario e bibliografico relativo alla musica del Novecento è l'obiettivo primario del progetto Novecento Veneto Musica, promosso dalla Regione del Veneto con DGR. n. 2359 del 4 agosto 2009 in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per il Veneto. Nel secolo scorso la nostra regione ha avuto un ruolo fondamentale in campo musicale e censirne la documentazione è il primo atto di tutela per riconoscere che si tratta di beni da conservare possibilmente in loco, evitandone la dispersione e la concreta minaccia di esportazione in centri esteri specializzati quali la Paul Sacher Stiftung di Basilea. L'indagine, che ha portato finora all'inviduazione di circa un centinaio di raccolte documentarie di interesse musicale nelle province di Venezia e Padova e alla realizzazione di due giornate di studi di grande interesse (presso la Fondazione Nono alla Giudecca il 25 maggio 2011 e presso la Fondazione Levi il **12 giugno 2013),** è condotta da un gruppo di lavoro cui partecipano la Fondazione Ugo e Olga Levi, la Fondazione Giorgio Cini, l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia e coordinato finora dalla Fondazione Archivio Luigi Nono. Quest'ultima, tuttavia, per motivi di organizzazione interna, non ritiene più di poter sostenere l'impegnativo ruolo di coordinamento, che nel contempo, con nota prot. dell'8 ottobre 2013, si offriva di svolgere l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano ONLUS. Considerata la pregevole attività realizzata da questo archivio nel campo dell'attività musicale e i proficui rapporti intercorsi per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario, si reputa di accogliere la richiesta concedendo, per le motivazioni innanzi espresse, all'associazione Archivio Musicale Guido Alberto Fano ONLUS un contributo di euro 10.000,00 a valere sul Cap. 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente. La somma verrà liquidata e pagata in due tranche: la prima dopo la presentazione, entro il 30

giugno 2014, di relazione scientifica che documenti lo stato di avanzamento dei lavori e le proposte operative sulle modalità di diffusione dei dati; la seconda, a saldo, entro il 31 marzo 2015, a conclusione del censimento relativo alle province di Verona, Vicenza o Belluno e una volta realizzata una redazione elettronica dei dati fino ad oggi raccolti, corredati da rendicontazione amministrativa delle spese.

Il 7 aprile 2010, a seguito della DGR n. 2364 del 4 agosto 2009, la Regione del Veneto - Direzione Beni culturali e l'Università Ca' Foscari - Facoltà di Lettere e Filosofia stipularono una convenzione triennale per la realizzazione di iniziative di collaborazione e aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia, cui è stato dato seguito con soddisfazione delle parti. Dato il crescente consolidarsi della collaborazione e del consenso riscosso sia tra gli archivisti e bibliotecari sia tra gli studenti è emersa l'esigenza di rafforzare la collaborazione estendendola anche ad altre iniziative su beni culturali che costituiscono oggetto di iniziative regionali e materia di insegnamento presso l'Università. Si propone pertanto di accogliere la proposta di una nuova convenzione più estesa presentata dall'Università Ca' Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici con nota prot. n. 2172 del 9 maggio 2013 approvando lo schema di convenzione che si allega alla deliberazione perché ne sia parte integrante (**Allegato B**), delegando il Dirigente regionale della Direzione beni culturali alla sua sottoscrizione e impegnando a favore dell'Università Ca' Foscari euro 8.000,00, quale contributo per le attività previste, a valere sul Cap. 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente. Le iniziative in programma per l'anno accademico 2013-2014 sono la continuazione della formazione e aggiornamento in materia di archivistica e biblioteconomia e della collana editoriale "Studi di archivistica, bibliografia, paleografia". La somma verrà liquidata e pagata in un'unica soluzione dietro richiesta di saldo da inviarsi entro il 31 dicembre 2014, corredata da una relazione scientifica includente l'elenco dei bibliotecari e archivisti che hanno usufruito della convenzione e da idonea rendicontazione amministrativa.

Con DGR 2586 del 18 dicembre 2012 veniva riconosciuto un contributo di euro 15.000,00 all'Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa - ONLUS di Vicenza per la catalogazione di n. 3.000 libri della biblioteca. Ne è stata quindi riconosciuta l'importanza per la storia veneta e l'opportunità di catalogare le sue raccolte nel Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale, di cui è entrato a far parte nel 2011: le catalogazioni disponibili infatti erano parziali, su supporto cartaceo oppure su basi dati off-line. Grazie al lavoro avviato con il finanziamento regionale, in corso di completamento, questo patrimonio librario è ora disponibile on-line a integrazione delle altre risorse bibliografiche del Polo regionale, che potranno costituire un'importante materiale di lavoro anche in vista delle attività da avviare per le celebrazioni della Grande Guerra. Vista la lettera dell'Istituto del 31 luglio 2013, prot. n. 11306, si propone pertanto di proseguire nel 2013 l'attività di catalogazione avviata, stanziando un contributo di euro 7.000,00 a favore dell'Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa - ONLUS di Vicenza, da imputare al Capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, per la catalogazione di ulteriori 1.400 libri della biblioteca. Per la realizzazione di questa attività, in collaborazione con l'Ufficio coordinamento del Polo regionale SBN, l'Istituto dovrà impegnarsi a mettere a disposizione con continuità il proprio personale interno. Il contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una prima tranche di euro 3.500,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 settembre 2014, corredata dall'elenco di n. 700 record catalografici realizzati; una seconda tranche, pari a euro 3.500,00, a seguito di richiesta di saldo da inviarsi entro il 31 marzo 2015, corredata dall'elenco dei restanti 700 record catalografici realizzati, relazione conclusiva e idonea rendicontazione amministrativa.

3) BIBLIOTECHE - Servizi bibliotecari

Portale Veneto delle biblioteche

La Regione del Veneto continua a sostenere il progetto di costituzione di un "Portale Veneto delle biblioteche" in grado di rispondere alla necessità di consentire tramite un unico accesso via internet l'interrogazione simultanea dei cataloghi bibliografici di tutte le reti bibliotecarie venete. Il progetto, promosso dalla Regione, che ne detiene i diritti assieme all'Università di Padova (Centro di Ateneo per le Biblioteche e Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione), è affidato per la sua realizzazione a quest'ultima, che si avvale del concorso di una parte significativa dei bibliotecari veneti più avvertiti, coinvolti più volte in test, seminari e richieste di suggerimenti. Il prototipo del Portale è stato rilasciato alla fine del 2012.

Anche per l'ambito archivistico la Regione è impegnata in un progetto, condotto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, per la realizzazione di un sistema informativo regionale on line, il cui prototipo abbisogna attualmente di ulteriori sviluppi funzionali per rispondere alle esigenze di ricerca dell'utenza ed essere quindi pubblicato.

E' quindi indispensabile assicurare la continuità dell'hosting dei Portali, ovvero la permanenza e il mantenimento di basi di dati e programmi, così come il monitoraggio e il controllo dei contenuti nei server universitari che li ospitano, accogliendo le disponibilità formalizzate a tali fini dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova con lettera del 30 settembre 2013, prot. n. 1196, e dal Centro di Ateneo per le Biblioteche della stessa Università con lettera del 16 ottobre 2013, prot. n. 571.

La conseguente spesa complessiva di euro 11.212,90, IVA compresa, va impegnata a valere sul Cap. 70118 delle spese dell'esercizio finanziario corrente per euro 9.150,00 a favore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e per

euro.2.062,90 a favore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, e verrà liquidata a fronte di regolari fatture e di idonee relazioni sulle attività eseguite, da presentarsi entro il 31 marzo 2015, previa verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.

Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.

La Biblioteca specializzata di cultura veneta "Paola di Rosa Settembrini", costituitasi nella manica lunga della villa di Mestre, lasciata alla Regione del Veneto dal dott. Arnaldo Settembrini come legato testamentario, è aperta al pubblico da alcuni anni, pur con dei vincoli nelle modalità di fruizione del servizio, ed è attualmente in capo alla Direzione Beni Culturali per la responsabilità amministrativa e scientifica. Attualmente, il catalogo della Biblioteca è ospitato nel portale del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Venezia: poiché quest'ultimo ha richiesto con lettera del 01.10.2013 di poter entrare a far parte del Polo bibliotecario regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), Polo di cui è titolare la Regione, si manifesta la necessità di convertire i dati catalografici nel formato previsto dal Polo regionale. Questa operazione, che deve garantire la perfetta leggibilità dei dati attuali nel catalogo regionale, deve essere affidata alla ditta Data Management Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. di Roma, che ha la proprietà del software unico di gestione, "Sebina OpenLibrary", del Polo regionale, e che ha già inoltrato un preventivo di spesa di euro 5.246,00 IVA compresa, con lettera del 15.10.2013, prot. n. 1930.

L'attività di conversione dei dati, da imputare al capitolo 70118 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, dovrà completarsi entro il 30.6.2014 ed essere liquidata a fronte di idonei verbali di esecuzione, da validarsi a cura degli Uffici regionali, e fattura, da presentare entro il 31.7.2014, previa verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.

4) ARCHIVI

Archivi contemporanei di persona

Gli archivi di persona del Novecento sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte della Regione nell'ambito di progettualità sia di carattere generale e ricognitivo, come il censimento degli archivi di persona del Novecento in corso di svolgimento, sia tramite progetti specifici d'inventariazione che coinvolgono singoli fondi con l'obiettivo di renderli fruibili. E' questo il caso dei progetti che di seguito illustreremo i quali - incentrati sulle testimonianza documentarie di personalità di grande levatura, riferimento culturale non solo d'ambito regionale ma di livello europeo - sono finalizzati alla corretta conservazione e alla realizzazione di adeguati strumenti inventariali in grado di rendere gli archivi accessibili al pubblico.

a) Archivio Dino Coltro

Dino Coltro (Albaredo d'Adige, 1929 - Verona, 2009) nacque da una famiglia di contadini e visse fino agli anni Sessanta in una tipica corte della campagna veronese svolgendo la professione di maestro elementare e direttore didattico a San Giovanni Lupatoto. Dedicò gran parte della sua vita allo studio delle antiche tradizioni popolari veronesi e venete, pubblicando numerosi libri, opere poetiche, testi teatrali, ricerche demoetnoantropologiche. Per il suo lavoro ottenne numerosi premi e riconoscimenti, la Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica al merito educativo e culturale e la laurea honoris causa in Scienze della Formazione dall'Università di Verona.

L'archivio Coltro, depositato nel 2012 presso la Fondazione Fioroni di Legnago dagli eredi dello studioso, consta all'incirca di 400 buste che raccolgono lettere, bozze, appunti, schede, materiali fotografici e sonori che sono la testimonianza di oltre cinquant'anni di ricerca demoetnoantropologica condotta sul campo, nelle campagne del Veronese e del Veneto. Tra i materiali di particolare pregio va ricordato l'archivio iconografico e sonoro della tradizione rurale: diverse migliaia di immagini e alcune centinaia di nastri magnetici che contengono le registrazioni effettuate da Coltro nel mondo contadino. Il fondo costituisce per contenuti e dimensioni un unicum nel panorama archivistico regionale, un patrimonio che deve essere consegnato alla fruibilità collettiva e pertanto abbisogna di imprescindibili operazioni di conservazione fisica, ordinamento, inventariazione e digitalizzazione secondo i più aggiornati standard archivistici e informatici.

Con nota del 27 dicembre 2012 (ns. prot. n. 5301/2013) la Fondazione Fioroni ha presentato un dettagliato progetto di salvaguardia e valorizzazione per l'archivio Coltro che prevede operazioni di riordino e condizionamento fisico della documentazione, di inventariazione informatizzata e digitalizzazione dei materiali audio. In considerazione quindi dell'importanza della figura di Dino Coltro nel panorama culturale veneto e della sua straordinaria eredità documentaria lasciata in gestione alla Fondazione Fioroni di Legnago, si propone di sostenere l'iniziativa di conservazione e valorizzazione dell'archivio Coltro con un contributo di euro 15.000,00 da imputare al capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidare su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione scientifica, copia dell'inventario realizzato e relativa idonea rendicontazione.

b) Archivio Franca Trentin

Franca Trentin (Venezia, 1919 - 2010) figlia di Silvio Trentin, in esilio in Francia per motivi politici dal 1926 al 1945, ha partecipato alla resistenza francese e ha ricevuto nel 1946 la Croix de la Résistance; docente alla Sorbona a Parigi fino al 1966 e in seguito a Ca' Foscari a Venezia, studiosa di letteratura francese, è insignita nel 1978 della decorazione di Chevalier de la Légion d'Honneur e nel 1997 le viene conferito il grado di Officier dans l'ordre National du Mérite. E' stata vicepresidente dell'Alliance Française di Venezia e presidente dell'Istituto veneziano per la storia della Resistenza.

Poco prima della sua morte Franca Trentin lasciò all'Associazione per la storia e la memoria delle donne nel Veneto "rEsistenze", di cui è stata socia fondatrice, il suo ricchissimo archivio, che comprende anche corrispondenza e documentazione prodotta o raccolta dagli altri membri della famiglia: il padre Silvio, la madre Giuseppina Nardari, i fratelli Giorgio e Bruno, e il secondo marito, l'italianista Mario Baratto. Il fondo diventa così la testimonianza - cronologicamente estesa per quasi un secolo, dalla prima Guerra Mondiale agli anni Duemila - di una rete di relazioni che spazia dai protagonisti del primo antifascismo a quelli della vita culturale e politica veneziana, italiana ed europea di tutto il Novecento: da Francesco Saverio Nitti a Giorgio Napolitano, da Gaetano Salvemini a Eugenio Montale, da Piero Calamandrei a Luigi Nono. Tra i corrispondenti inoltre si possono citare, solo per fare qualche esempio, i nomi di Giovanni e Giorgio Amendola, Roland Barthes, Norberto Bobbio, Vittore Branca, Ugo La Malfa, Jacques Lassalle, Vittorio Foa, Ada e Carla Gobetti, Emilio Lussu, Concetto Marchesi, Mario Marinoni, Giuseppe Mazzariol, Egidio Meneghetti, Pier Maria Pasinetti, Renzo Piano, Diego Valeri, Jean-Pierre Vernant, Andrea Zanzotto.

Il copioso materiale è suddiviso in 39 buste e in 4 scatoloni contenenti fotografie e onorificenze, per complessivi 7 metri lineari, ed è conservato presso la sede dell'Associazione "rEsistenze", sita nella Casa della Memoria e della Storia, a Villa Hériot a Venezia, nell'isola della Giudecca.

In considerazione quindi della rilevanza storico culturale dell'archivio, si ritiene opportuno sostenere il progetto dell'Associazione "rEsistenze" di Venezia di dare accessibilità fisica e logica all'archivio tramite operazioni di censimento, inventariazione informatizzata e condizionamento della documentazione, come in dettaglio presentato con nota del 14 aprile 2013 (ns. prot. n. 160508/2013), concedendo un contributo di euro 8.600,00 da imputare al capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente e da liquidare su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione scientifica, copia dell'inventario e relativa idonea rendicontazione.

c) Archivio Francesco Pasinetti

Francesco Pasinetti (Venezia, 1911 - Roma, 1949) ha dedicato la sua vita alle nuove forme di comunicazione artistica del Novecento: la fotografia e il cinema. Laureatosi primo in Italia (1933) con una tesi sulla storia del cinema presso l'Università di Padova, nel 1937 ebbe l'incarico di insegnare storia del cinema presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma e nel 1939 pubblicò la *Storia del cinema dalle origini a oggi*, testo ritenuto un caposaldo della ricerca storica in questo ambito in Italia, costruito su un rigoroso criterio di ricerca filologica. Parallelamente all'attività critica e didattica, Pasinetti si dedicò alla regia, divenendo ben presto uno dei più apprezzati e promettenti registi d'avanguardia. Dalla seconda metà degli anni Trenta si dedicò anche alla sceneggiatura. Nel 1948 Pasinetti fu nominato direttore del Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Il fondo Francesco Pasinetti, lasciato dagli eredi a Carlo Montanaro ed ora custodito dall'Associazione culturale Archivio Carlo Montanaro di Venezia, contiene quanto è sopravvissuto dell'attività di Pasinetti: circa 4.000 negativi e altrettanti positivi d'epoca con immagini di Venezia degli anni '30-'40, foto di scena dei suoi film e documentari, provini fotografici di aspiranti attori e attrici, immagini di viaggio sia in Italia che all'estero. Al consistente nucleo fotografico si accompagna un metro lineare di documenti di varia natura, corrispondenza, manoscritti, dattiloscritti, ritagli a stampa e la raccolta quasi integrale della rivista *Il Ventuno*, periodico di arte e cultura fondato insieme con il fratello Pier Maria.

L'Associazione culturale Archivio Carlo Montanaro, dopo aver ordinato e condizionato le fotografie, intende continuare nell'opera di salvaguardia e valorizzazione del fondo Pasinetti, avviando l'inventariazione, digitalizzazione e schedatura del fondo fotografico, come esposto in dettaglio nel progetto presentato in Regione con nota inviata il 18 gennaio 2013 (ns. prot. n. 42584/2013).

Pare pertanto opportuno restituire al pubblico l'archivio del grande regista e studioso veneziano, tramite la realizzazione di adeguati strumenti di ricerca in grado di dar conto delle sue testimonianze di vita e di lavoro, sostenendo il progetto dell'Associazione culturale Archivio Carlo Montanaro di Venezia con un contributo di euro 5.000,00 a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidarsi alla sua conclusione su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di rendicontazione contabile, accompagnata da una relazione scientifica sull'attività svolta.

Archivi di proprietà regionale: complesso archivistico Malmignati

L'archivio Malmignati (secc. XIII - XIX) di proprietà regionale è depositato, tramite un contratto di comodato gratuito, presso il Comune di Lendinara (RO). Qui, da qualche anno sono iniziate le operazioni di riordino e inventariazione grazie ad un progetto regionale teso alla valorizzazione dell'ingente patrimonio archivistico, che ha già fornito ottimi esiti in termini di conoscenza dei fondi, così come della storia delle famiglie che li hanno prodotti e degli intricati intrecci familiari sottesi alla sedimentazione documentaria, non sempre di chiara e immediata comprensione. Il lavoro finora svolto ha permesso quindi di restituire la fisionomia e la struttura del consistente complesso archivistico, sia per quanto riguarda la storia della produzione documentaria sia per quanto concerne la logica di aggregazione delle pergamene e delle carte, purtroppo frequentemente soggette nel corso di anni recenti a improprie sottrazioni che hanno impoverito e manomesso l'originario *corpus* archivistico.

Considerato il disordine riscontrato nella documentazione, frutto spesso anche delle citate arbitrarie manomissioni subite dall'archivio, dopo il grande lavoro di ricostruzione logica e virtuale dei fondi che costituiscono il complesso Malmignati (De Lazara, Leopardi, Malmignati, Rodari, Petrobelli), si prospetta ora come opportuno completamento il riordino fisico della documentazione, ovvero lo spostamento materiale delle carte che si trovano in disordine o che provengono da nuclei archivistici diversi, e il conseguente aggiornamento degli inventari.

Per questo la Regione propone di contribuire alla chiusura del progetto archivistico Malmignati, come da richiesta avanzata dal Comune di Lendinara con nota del 27 marzo 2013 (ns. prot. n. 149131/2013), con il contributo di euro 5.000,00 a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidarsi alla sua conclusione su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di rendicontazione contabile e copia dell'inventario accompagnati da relazione scientifica sull'attività svolta.

Formazione continua per archivisti

L'aggiornamento per gli operatori archivistici, in particolare per coloro che lavorano presso gli archivi di ente locale, è da più di un decennio una costante nell'offerta formativa che la Regione mette a disposizione delle professioni culturali. La formula agile e pronta a rispondere alle esigenze di aggiornamento del momento, la competenza delle docenze e la gratuità che hanno da sempre contraddistinto i percorsi formativi regionali, hanno riscosso un notevole riscontro in termini di partecipazione e un positivo ritorno nell'accrescimento della professionalità e della qualità dei servizi archivistici degli enti locali della regione.

Il piano di formazione continua per archivisti 2013 si è articolato in iniziative di aggiornamento di diverso argomento, diffuse nel territorio regionale, che hanno coinvolto complessivamente più di 300 operatori. In considerazione perciò dell'esito positivo di questa attività didattica regionale, s'intende proporre anche per il prossimo anno un calendario formativo rivolto agli archivisti avvalendosi della collaborazione di enti e associazioni del territorio.

Sembra opportuno a questo proposito proseguire l'ormai tradizionale collaborazione con la Sezione Veneto dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), con la quale è stato sottoscritto in data 10 novembre 2006 un protocollo d'intesa "per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dei servizi archivistici sul territorio". L'ANAI, infatti, come specifica associazione professionale di settore rappresenta un riferimento molto forte per gli operatori archivistici della regione ed è in grado di garantire le competenze tecniche necessarie per la costruzione e il coordinamento di validi percorsi formativi.

Pertanto si accetta la collaborazione offerta dall'ANAI con nota del 15 ottobre 2013 (ns. prot. n. 443952/2013) per continuare l'attivazione di percorsi di aggiornamento da realizzare in partenariato, per un monte ore complessivo di 42 ore, da definire successivamente quanto a tematica, numero, singola durata e modalità organizzativa, in stretta e diretta collaborazione con l'Ufficio regionale competente. S'impegna quindi a tal fine a favore dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Veneto un contributo di euro 8.100,00 sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidarsi alla conclusione delle iniziative formative su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione sullo svolgimento dei corsi, registri delle firme dei partecipanti e relativa rendicontazione contabile.

Sempre nell'ambito delle iniziative formative rivolte *in primis* agli enti locali un ottimo riscontro ha ottenuto la formula dei "laboratori archivistici", ovvero percorsi formativi di breve durata incentrati sulla trasmissioni di buone pratiche e caratterizzati da una forte componente esperienziale, che si avvalgono della docenza di professionisti dell'archivio ospitante. La collaborazione con le professionalità archivistiche operanti presso il servizio archivistico del Comune di Padova segna da tempo il piano regionale della formazione con la creazione di laboratori che tematizzano le varie fasi della gestione documentaria nell'ente locale e la parallela produzione editoriale dei "Quaderni dei laboratori archivistici". Si propone quindi di accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Padova con nota del 16 ottobre 2013 (ns. prot. n. 446923/2013) di un nuovo laboratorio in due edizioni, ciascuna di otto ore di lezione, sulle questioni inerenti il servizio archivistico degli enti locali assegnando al Comune di Padova un contributo di euro 1.500,00 da impegnarsi sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente e da liquidarsi alla conclusione delle due iniziative formative su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione sullo svolgimento dei laboratori, registri delle firme dei partecipanti e relativa rendicontazione contabile.

Ancora nell'ambito della formazione continua indirizzata in modo prioritario agli operatori degli enti locali, sembra opportuno cogliere la proposta del Comune di Venezia, già partner della Regione in altre consimili iniziative formative, formulata in data 24 settembre 2013 (ns. prot. n. 411526/2013) di avvalersi della collaborazione organizzativa dell'Archivio generale del

Comune per la realizzazione di una iniziativa di aggiornamento su aspetti relativi al trattamento e alla valorizzazione degli archivi dei Comuni, avvalendosi di esperti della gestione documentaria di alto profilo scientifico. Per la realizzazione di un corso di 12 ore di lezione, si propone quindi di assegnare al Comune di Venezia un contributo di euro 2.300,00 a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidarsi alla conclusione del corso su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione sul suo svolgimento, registro delle firme dei partecipanti e relativa rendicontazione contabile.

Nell'ambito dell'impegno regionale verso il patrimonio culturale contemporaneo e in particolare verso gli archivi del Novecento, di cui sopra si è già fatto cenno e per cui si sono da tempo attivati numerosi progetti, si reputa opportuno incentivare parimenti la formazione degli operatori su alcuni specifici aspetti della conservazione, gestione e valorizzazione della documentazione novecentesca. Sembra infatti importante fornire all'archivista gli strumenti adeguati per affrontare professionalmente il trattamento e la mediazione di fonti documentarie non tradizionali e la complessità di fondi documentari di recente produzione. Già nel piano di formazione continua 2013, nella consapevolezza dell'importanza che gli archivi audiovisivi stanno sempre più assumendo nella ricostruzione storica contemporanea e della loro sempre più ampia diffusione presso enti e istituti del territorio, la Regione si è avvalsa della collaborazione dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea (IVESER) di Venezia per la realizzazione di un corso sugli aspetti giuridici e deontologici nell'uso della fonte orale. Continuando pertanto la proficua collaborazione già sperimentata con questo istituto particolarmente vocato allo studio e alla valorizzazione di testimonianze dell'età contemporanea, si propone di realizzare in partenariato una nuova iniziativa formativa che permetta l'approfondimento su altri particolari aspetti e problematiche dell'archivio contemporaneo. Per tale attività formativa di complessive 12 ore, da definire in seguito nei dettagli contenutistici e organizzativi con l'Ufficio regionale competente, si propone - accogliendo la richiesta di collaborazione del presidente dell'istituto in data 9 ottobre 2013 (ns. prot. n. 437709) - un contributo di euro 2.300,00 da impegnare sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidarsi alla conclusione del corso su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione sul suo svolgimento, registro delle firme dei partecipanti e relativa rendicontazione contabile.

Rimanendo sempre in ambito documentario contemporaneo, settore che sempre più abbisogna di nuovi approcci e conoscenze metodologiche e raramente oggetto della formazione tradizionale dell'archivista, sembra opportuno accettare l'invito alla collaborazione, avanzato con nota del 25 settembre 2013 (ns. prot. n.403808/2013) dall'Istituto per la Storia della resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana (ISTRESCO) di Treviso, che vanta ormai lunghi anni di esperienza nella didattica delle fonti contemporanee, per la costruzione di un percorso di aggiornamento di 12 ore, da svolgersi a Treviso, volto ad approfondire aspetti della valorizzazione e della mediazione dell'archivio novecentesco. Ritenuto pertanto coerente con il piano regionale a favore per i beni culturali contemporanei l'obiettivo di rafforzare il bagaglio conoscitivo degli archivisti e le loro competenze nel campo della valorizzazione e mediazione degli archivi del Novecento anche verso le scuole e un pubblico più ampio, si propone a tal fine di impegnare a favore dell'ISTRESCO un contributo di euro 2.300,00 a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente, da liquidarsi alla conclusione del corso di aggiornamento su presentazione, entro il 31 dicembre 2014, di relazione sul suo svolgimento, registro delle firme dei partecipanti e relativa rendicontazione contabile.

Sistema informativo archivistico regionale

La Regione collabora da tempo con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di un sistema informativo archivistico regionale il cui prototipo, dopo aver attraversato varie tappe progettuali e sperimentali, sta per essere rilasciato in una prima versione accessibile pubblicamente on line. Tale collaborazione è supportata da una Convenzione siglata tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione in data 20 dicembre 2012 della durata triennale.

Con riferimento quindi al summenzionato accordo di collaborazione e in considerazione delle necessarie migliorie evidenziate dal gruppo tecnico-scientifico di riferimento si ritiene di proseguire l'attività per lo sviluppo del sistema con la realizzazione di alcune implementazioni funzionali e grafiche che potranno essere di beneficio sia agli operatori che al pubblico. I contenuti di sviluppo del sistema saranno convenuti tra le parti e approvati tramite provvedimenti dirigenziali e relativi allegati tecnici.

Per la continuazione della collaborazione tra Regione e Dipartimento, ai fini della succitata fase progettuale, si propone quindi di concedere un contributo pari ad euro 10.000,00, all' Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione che graverà sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente. La liquidazione avverrà a conclusione dei lavori concordati dopo la consegna di una relazione tecnico-scientifica da presentarsi entro il 31 dicembre 2014.

5) Attività MAB Regionale (Musei, Archivi, Biblioteche del Veneto)

Il giorno 15 aprile 2013 si è tenuta a Venezia, presso la sede della Fondazione Querini Stampalia, la prima Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche, un'iniziativa pensata all'interno della struttura regionale e che ha rappresentato un interessante momento di incontro non solo tra i professionisti del settore ma anche con i rappresentanti delle responsabilità politiche ospitando in tale sede e via eccezionale una audizione della Sesta Commissione Consiliare dei rappresentanti delle

sezioni venete della associazioni nazionali dei musei (ICOM Italia), degli archivi (ANAI) e delle biblioteche (AIB) oltre che alcuni tra i principali istituti culturali. Raccolto un significativo successo sia in termini di pubblico presente sia di interesse dimostrato ai temi affrontati, è stato fatto presente da più parti che si concretizzi l'auspicio che tale giornata possa diventare un appuntamento annuale. E', infatti, diventato imprescindibile il "mettere in rete" e, quindi, in condivisione, le diverse problematiche che riguardano i tre settori: requisiti minimi di qualità, gestione pubblica e privata, condivisione dei servizi in un'ottica economica, valorizzazione del personale, tutela e comunicazione del patrimonio, responsabilizzazione dell'utenza e coinvolgimento delle comunità locali, risorse finanziarie. Si tratta di temi che non possono essere affrontati tutti in una volta e che pertanto necessitano di approfondimenti specifici, anche raccogliendo i suggerimenti che possono venire da chi lavora sul campo e dai rappresentanti delle associazioni professionali.

In tal senso si ritiene opportuno prevedere sin d'ora la definizione dei contenuti della seconda edizione della Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche del Veneto prevedendo a tal fine un contributo di euro 20.000,00 onnicomprensivi a valere sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio finanziario corrente. Il soggetto beneficiario del contributo sarà individuato in un ente la cui attività sia esplicata nei tre settori di interesse per la Giornata, ovvero musei, archivi e biblioteche. Modalità di erogazione e termini di liquidazione saranno indicati nel decreto con il quale il Dirigente regionale per i Beni culturali, nell'assumere l'impegno entro l'esercizio in corso per la somma sopra citata, andrà a specificare il soggetto beneficiario che collaborerà alla definizione dei contenuti della Giornata.

Infine, dando atto che:

- con la DGR n. 2586 del 18/12/2012 è stato autorizzato il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali ad adottare gli atti e ad assumere impegni di spesa entro il limite massimo di euro 25.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 sull'allora capitolo 70118 (ora sdoppiato nel capitolo 100750 per quanto concerne le spese relative ai trasferimenti), necessari per giungere alla sottoscrizione dell'accordo di programma a firma del Presidente della Regione per la realizzazione del progetto che coinvolge l'Università degli Studi di Padova (capofila), la Regione e il Comune di Padova e finanziato per l'80% con i contributi del MIUR ai sensi della legge n. 6 del 10/01/2000 e per il restante 20% dai soggetti proponenti;
- la Direzione Beni Culturali ha chiesto con nota n. 488637 dell'11/11/2013 una variazione compensativa di competenza dal capitolo 70118 a favore del capitolo 100750 dell'importo di euro 105.041,10 per ripartire i fondi destinati all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti;
- con la DGR 1671 del 24/09/2013 erano state autorizzate iniziative che prevedevano l'utilizzo delle risorse dei capitoli 70118 e 100750 rispettivamente per euro 28.500,00 ed euro 368.000,00;
- con la stessa DGR 1671/2013 erano stati riservati (prenotazione n. 2605) euro 30.000,00 al cap. 100750 per realizzare la trasmissione automatica di dati dai sistemi informativi delle reti bibliotecarie venete al software regionale del progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari veneti. Poiché la somma complessiva da impegnare in base alle risposte di interesse ricevute dalle reti bibliotecarie interpellate è risultata inferiore all'importo previsto inizialmente, si sono resi ora impegnabili col presente atto euro 8.823,24 nel medesimo capitolo;
- si conclude che:
- la presente deliberazione prevede, per questo secondo provvedimento, l'utilizzo dello stanziamento del Capitolo 70118 delle Spese dell'esercizio 2013 nella misura di complessivi euro 16.458,90 ad esaurimento della disponibilità residuale dello stesso, come determinata in seguito all'approvazione della richiesta variazione di competenza;
- la presente deliberazione prevede altresì l'utilizzo dello stanziamento del Capitolo 100750 delle spese dell'esercizio 2013 nella misura di complessivi euro 200.864,34 sulla restante disponibilità (dopo l'approvazione della sopracitata variazione di competenza) di euro 225.864,34".

Aggiornamento dell'attività MAB regionale (musei, archivi, biblioteche del Veneto)

Successivamente alla trasmissione della DGR n. 153/CR del 25.11.2013 alla Sesta Commissione consiliare per il parere previsto per legge, il Comune di Borgoricco (PD) ha manifestato l'interesse a collaborare alla realizzazione della prossima Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche; l'Ente è proprietario di una biblioteca di pubblica lettura e del Museo della Centuriazione Romana, recentemente allestito all'interno del Centro Civico progettato dal celebre architetto Aldo Rossi, ed è dotato di idonee strutture di accoglienza per gli operatori culturali partecipanti alla manifestazione.

Le caratteristiche tanto delle attività quanto delle strutture culturali del Comune di Borgoricco, che ha formalizzato la sua disponibilità, a fronte della richiesta di un contributo onnicomprensivo di euro 20.000,00, con lettera del 12.12.2013, prot. n. 13354, paiono quindi assolvere pienamente a quanto descritto nella DGR n. 153/CR del 25.11.2013.

Per ragioni di opportunità e con l'intento di agevolare in tempi rapidi le attività di programmazione, comunicazione e organizzazione successive all'assegnazione del contributo, si propone quindi, di accogliere la disponibilità del suddetto Comune alla realizzazione della prossima Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche e di assumere già con il presente provvedimento, senza rinvio a successivo decreto della Direzione Beni Culturali, l'impegno di spesa per il contributo pari ad euro 20.000,00 a favore del Comune di Borgoricco, che graverà sul capitolo 100750 delle spese dell'esercizio

finanziario corrente. La liquidazione avverrà a conclusione della Giornata Regionale, dopo la consegna di una relazione sul suo svolgimento e della relativa rendicontazione contabile delle spese, da presentarsi entro il 31 dicembre 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. 5 settembre 1984 n.50, ed in particolare l'art. 44 ("Iniziative della Regione");

- VISTA la DGR n. 153/CR del 25 novembre 2013;

- VISTO il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2013 dalla Sesta Commissione Consiliare;

- VISTO l'art. 57, c.2, lett. B) del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 s.m.i.;

- VISTA la documentazione agli atti;

- CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

1. di approvare con le premesse la proposta di un secondo programma di iniziative della Giunta Regionale in materia di servizi culturali esposta in narrativa, comprensiva dell'**Allegato A** ("Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus per la gestione e la valorizzazione della Biblioteca regionale di biblioteconomia e archivistica") e dell'**Allegato B** ("Schema di convenzione fra la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia per la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto, la formazione ed aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia"), parti integranti del presente provvedimento, che prevede spese per complessivi euro 16.458,90 nel capitolo 70118 ("Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta Regionale") delle spese dell'esercizio finanziario 2013 e per complessivi euro 200.864,34 nel capitolo 100750 ("Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta Regionale") delle spese dell'esercizio finanziario 2013;

2. di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente punto 1. del presente provvedimento;

3. di dare atto che l'importo iniziale di euro 30.000,00 riservato con la DGR 1671/2013 alla realizzazione della trasmissione automatica di dati dai sistemi informativi delle reti bibliotecarie venete al software regionale del Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari veneti (prenotazione di spesa n. 2605/2013 sul capitolo 100750) deve essere ridotto di euro 8.823,24, che si rendono ora impegnabili con il presente provvedimento;

4. di impegnare per acquisti di servizi (codice SIOPE 1.03.01-1364) la spesa di euro 16.458,90 sul capitolo 70118 ad oggetto "Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:

a) Università degli studi di Padova (C.F. n. 80006480281) - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per il servizio di hosting relativi a SIAR (archivi) e "CHIARA" (biblioteche) euro 9.150,00;

b) Università degli Studi di Padova (C.F. n. 80006480281) - Centro di Ateneo per le Biblioteche per il servizio di hosting "Portale delle biblioteche del Veneto" euro 2.062,90;

c) Data Management Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. con socio unico di Roma (C.F. n. 11188501008)
per attività di conversione di dati bibliografici della Biblioteca specializzata di cultura veneta "Paola di Rosa Settembrini" euro 5.246,00;

5. di impegnare per trasferimenti correnti ad Enti dell'amministrazione centrale (codice SIOPE 1.05.01-1512) la spesa di euro 15.000,00 sul capitolo 100750 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che

presenta sufficiente disponibilità, a favore di:

a) Accademia di Belle Arti di Venezia (C.F. n. 80013420270)
per la prosecuzione della catalogazione del fondo stampe Associazione Incisori Veneti euro 15.000,00;

6. di impegnare per trasferimenti a Province (codice SIOPE 1.05.03-1532) la spesa di euro 20.000,00 sul capitolo 100750 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:

a) Provincia di Belluno (C.F. n. 93005430256)
per il progetto di sviluppo di attività educative nell'ambito della Rete Museale euro 20.000,00;

7. di impegnare per trasferimenti a Comuni (codice SIOPE 1.05.03-1535) la spesa di euro 58.564,34 sul capitolo 100750 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:

a) Comune di Torre di Mosto (C.F. n. 00617460274)
per il sostegno dell'attività di ricerca e di curatela, anche in relazione al catalogo, della mostra "Tabula rasa. Metamorfosi per una Rinascita" euro 5.000,00

b) Fondazione Istituzionale Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia (C.F. n. 00339370272)
per il sostegno del programma delle attività culturali euro 9.764,34;

c) Comune di Belluno (C.F. n. 00132550252)
per catalogazione di edizioni a stampa e di immagini di documenti manoscritti euro 7.500,00;

d) Comune di Padova (C.F. n. 00644060287)
per catalogazione e digitalizzazione di manoscritti e la realizzazione di due giornate formative secondo la metodica dei laboratori archivistici euro 9.000,00;

e) Comune di Lendinara (C.F. n. 82000490290) per la conclusione del progetto archivistico Malmignati euro 5.000,00;

f) Comune di Venezia (C.F. n. 00339370272)
per iniziative di aggiornamento degli operatori d'archivio degli enti locali euro 2.300,00;

g) Comune di Borgoricco (PD) (C.F. n. 80008850283)
per la collaborazione alla seconda Giornata Regionale per i Musei, gli Archivi e le Biblioteche del Veneto euro 20.000,00;

8. di impegnare per trasferimenti ad Università (codice SIOPE 1.05.03-1545) la spesa di euro 18.000,00 sul capitolo 100750 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:

a) Università Ca' Foscari di Venezia (C.F. n. 80007720271) - Dipartimento di Studi Umanistici
per contributo per formazione archivisti e bibliotecari e valorizzazione patrimonio bibliografico euro 8.000,00;

b) Università degli Studi di Padova (C.F. n. 80006480281) - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
per implementazioni evolutive Sistema Informativo Archivistico Regionale euro 10.000,00;

9. di impegnare per trasferimenti a soggetti privati (codice SIOPE 1.06.03-1634) la spesa di euro 89.300,00 sul capitolo 100750 ad oggetto "Trasferimenti per iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:

a) Fondazione Scientifica Querini Stampalia ONLUS di Venezia (C.F. n. 02956070276)
per progetto "Casa Macchietta" e biblioteca regionale specializzata di biblioteconomia e archivistica euro 20.000,00;

b) Fondazione G. Angelini Centro Studi sulla Montagna di Belluno (C.F. n. 93009400255)
per catalogazioni nel Servizio Bibliotecario Nazionale euro 6.000,00;

c) Accademia dei Concordi di Rovigo (C.F. n. 80001990292)
per catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione in rete dei manoscritti euro 5.000,00;

d) Archivio Musicale Guido Alberto Fano ONLUS di Venezia (C.F. n. 94056530275)
per la prosecuzione del progetto regionale Novecento Veneto Musica euro 10.000,00;

e) Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa ONLUS di Vicenza (C.F. n. 80015010244)
per catalogazione raccolte della biblioteca euro 7.000,00;

f) Fondazione Fioroni Musei e Biblioteca pubblica di Legnago (VR) (C.F. n. 82002030235)
per operazioni varie di conservazione e valorizzazione dell'Archivio Coltro euro 15.000,00;

g) Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto - Resistenze di Venezia (C.F. n. 90128770279)
per censimento, inventariazione informatizzata e condizionamento dell'"Archivio F. Trentin" euro 8.600,00;

h) Associazione Culturale Archivio Carlo Montanaro di Venezia (C.F. n. 94072930277)
per interventi di salvaguardia e valorizzazione del Fondo Pasinetti euro 5.000,00;

i) Associazione Nazionale Archivistica Italiana (C.F. 80227410588) - Sez. Veneto, Rovigo
per formazione continua per operatori archivistici euro 8.100,00;

l) Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Venezia (C.F. n. 94019850273)
per attività di formazione operatori archivistici euro 2.300,00;

m) ISTRESCO - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana di Treviso (C.F. n. 94022080264)
per attività di aggiornamento sugli aspetti della valorizzazione e della mediazione dell'archivio novecentesco euro 2.300,00;

10. di dare atto che le somme indicate ai beneficiari suddetti saranno liquidate e pagate secondo le modalità esposte in narrativa;

11. di dare atto che le spese a valere sul capitolo 70118 per complessivi euro 16.458,90, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

12. di dare atto che le spese a valere sul capitolo 100750 per complessivi euro 24.500,00 per le attività di formazione continua rivolte agli operatori degli archivi e delle biblioteche venete, non dipendenti della Regione del Veneto, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

13. di dare atto che le rimanenti spese a valere sul capitolo 100750 per complessivi euro 176.364,34, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

14. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, c. 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di incaricare la Direzione Regionale Beni Culturali dell'esecuzione del presente provvedimento;

17. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2428 del 20 dicembre 2013 pag. 1/2

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA REGIONALE DI BIBLIOTECONOMIA E ARCHIVISTICA.

FRA

- ..., nato a ... .il …, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n … del …;

- …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in quanto Presidente della Fondazione Scientifica Querini Stampalia ONLUS, con sede in Venezia, Campo S. Maria Formosa 4778, codice fiscale 02956070276, nominato con … n. … del …;

- …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto non per sé ma in quanto Direttore della Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus, con sede in Venezia, Campo S. Maria Formosa 4778, codice fiscale 02956070276, nominato con … n. … del …;

PREMESSO

- che la Regione del Veneto con DGR n. 4928 del 22.12.1998 ha determinato di istituire presso la Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus una Biblioteca regionale specializzata nelle discipline attinenti alle biblioteche e agli archivi, anche a supporto dell'attività normalmente svolta dalla Fondazione per la formazione e l'aggiornamento del personale operante in tali strutture, costituita da materiali di proprietà regionale e da materiali che, per acquisto o altro incremento, verranno ad accrescere la dotazione;
- che per tali fini sono state stipulate con la Fondazione convenzioni con la quale la stessa s'impegnava a mettere a disposizione del pubblico tale servizio specialistico in spazi adeguatamente attrezzati, con il corredo di adeguati e scientifici strumenti informativi e con un costante incremento documentario sia quantitativo sia qualitativo;
- che con deliberazione n … del … la Giunta Regionale del Veneto ha deciso fra l'altro di prevedere l'impegno di complessivi € 15.000,00 nel Cap. 100750 delle Spese per il rinnovo e l'aggiornamento di tale rapporto convenzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1. La Regione del Veneto, in appresso denominata "Regione" e la Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus di Venezia, in appresso denominata "Fondazione", collaborano per la corretta organizzazione e messa a disposizione del pubblico dei fondi documentali costituenti la "Biblioteca regionale di biblioteconomia e archivistica", in appresso denominata "Biblioteca regionale", collocata presso la Fondazione;

Art.2. La Fondazione si impegna a contribuire al conseguimento di tali obiettivi mediante le seguenti attività:
A. Biblioteca regionale di biblioteconomia

- garantire il costante e coerente incremento della raccolta specializzata, con particolare riferimento ai materiali speciali, secondo indirizzi previamente concordati con la Regione;

ALLEGATOA alla Dgr n. 2428 del 20 dicembre 2013

- dare informazione alla Regione dei documenti acquisiti, con l'indicazione dei relativi record bibliografici SBN, in sede di relazione finale;
- garantire la regolare disponibilità della stessa per la Regione e per i bibliotecari veneti, assicurando l'attivazione dei legami Provenienza/Possessore relativi al fondo "Biblioteca regionale" fra le notizie presenti nel catalogo del Polo SBN VEA, nonché concordare con la Regione e pubblicare anche sul proprio sito le indicazioni per le relative ricerche tramite OPAC;
- concordare con la Regione le modalità dell'accesso dei bibliotecari veneti a tali risorse mediante prestito interbibliotecario e document delivery;

B. Progetto "Michael"

- garantire la prosecuzione dell'aggiornamento regolare dei dati afferenti al Veneto della banca dati europea denominata "Michael", anche attivando apposite collaborazioni qualificate;

C. Attuazione del protocollo SBN e dell'accordo SAN

- assicurare supporto tecnico e organizzativo alle attività della Regione in merito, anche in sede di comitati e coordinamenti nazionali;

Art.3. A fronte delle prestazioni indicate nell'art. 2, la Regione corrisponderà alla Fondazione un contributo di euro 15.000,00.

Art.4. La durata della presente convenzione decorre dall'1 dicembre 2013 e termina il 30 novembre 2014.

Art.5. La Regione pagherà alla Fondazione la somma di cui all'art.3 in due tranche:
- € 7.500,00=, compatibilmente con la disponibilità di cassa, dopo la presentazione di una relazione sull'attività svolta relativa ai punti citati nell'art. 2, da presentarsi entro il 30 giugno 2014;
- € 7.500,00= dopo il termine finale della convenzione e la presentazione di una relazione complessiva che dia conto di tutte le attività previste all'Art.2, che contenga rendicontazione contabile e l'elenco dei nuovi documenti bibliografici acquisiti, da presentarsi entro il 31 marzo 2015.

Art.6. Alla Regione si riconosce la facoltà di verificare la concreta attuazione delle iniziative in questione. Nel caso di gravi inadempienze il cui evento possa compromettere la realizzazione dell'oggetto dell'intesa, alla Regione è data facoltà di dare corso alla risoluzione del rapporto in atto.

Art.7. Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

Art.8. Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2428 del 20 dicembre 2013 pag. 1/3

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO VENETO, LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA

L'anno …, il giorno …, nella sede della Regione Veneto sita in Venezia, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, sono presenti i signori:

- …, nato a …, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 8007580279, ai sensi della deliberazione dalla Giunta regionale n. … del …;
- …, nato a … per l'Università di Ca' Foscari il quale interviene al presente atto non per sé ma nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, domiciliato ai fini della presente convenzione in Venezia - Dorsoduro 1687 in Venezia, codice fiscale …, così come autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del …;

PREMESSO

- Che il 7 aprile 2010 veniva sottoscritta con l'Università Ca' Foscari – Facoltà di Lettere e Filosofia una convenzione triennale per la realizzazione di iniziative di collaborazione per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia, cui è stato dato seguito con crescente soddisfazione delle parti;
- Che nel corso di questo proficuo lavoro comune è emersa l'esigenza di rafforzare la collaborazione estendendola anche ad altre iniziative su beni culturali oggetto d'iniziative regionali e che costituiscono materia di insegnamento presso l'Università;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Formazione e aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia

a) La Regione e l'Università collaborano per la realizzazione d'iniziative di formazione e aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia.

b) L'Università si impegna:

- a consentire l'accesso a titolo gratuito a corsi singoli della Laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico ai bibliotecari e archivisti operanti nelle biblioteche e archivi veneti per un numero di partecipanti non superiore a 10 unità per ciascun corso. Le richieste di iscrizione saranno accolte previo nulla osta della Regione;
- a collaborare con la Regione nell'individuazione di specifiche tematiche di ricerca inerenti gli archivi, le biblioteche di competenza regionale o le strutture regionali competenti in materia e a seguirne, anche congiuntamente, la realizzazione;
- a favorire lo scambio di informazioni ed esperienze con gli operatori degli archivi e delle biblioteche di competenza regionale del territorio, integrando eventualmente la propria attività formativa con la presenza di questi ultimi e/o con visite di studio nelle biblioteche e negli archivi;
- a vagliare eventuali proposte didattiche suggerite dalla Regione, adoperandosi, se compatibile con le proprie finalità, a calibrare l'offerta formativa accademica tenendo anche conto di tali esigenze e in modo da favorire l'orientamento del corso di laurea in ragione delle necessità di tutela del patrimonio librario e/o dello sviluppo dei servizi bibliotecari e archivistici del Veneto;
- a riconoscere ai propri studenti iscritti al Corso di laurea in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliotecario, ai fini del curriculum universitario, la formazione regionale nella misura di n. 1 credito formativo (CFU) per ogni 25 ore di attività formativa regionale. Le attività formative

regionali che daranno diritto ai crediti formativi saranno individuate dai competenti organi didattici dell'Università;

c) Ai soli fini della copertura delle spese sostenute dall'Università per l'iniziativa oggetto della Convenzione, la Regione verserà all'Università un contributo la cui entità e modalità di erogazione verranno concordate annualmente tra le parti, unitamente alle attività previste per il periodo di tempo corrispondente, entro i limiti di spesa autorizzati dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale;

d) La Regione si impegna, tramite le proprie strutture competenti sui beni culturali:

- ad aggiornare annualmente l'Università sui fabbisogni formativi dei bibliotecari/archivisti che lavorano nel Veneto;
- a consentire l'accesso agli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici nonché agli archivisti e ai bibliotecari dell'Università alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate in favore dei bibliotecari e degli archivisti di enti locali entro un tetto del 10% dei partecipanti previsti per ciascun corso e comunque nel rispetto della reciprocità;
- a rilasciare, per la partecipazione degli studenti universitari ai propri corsi così come sopra definita, un'attestazione finale con specificazione della durata del corso secondo le modalità consuete per i propri corsi regionali in materia;
- a proporre all'Università specifiche tematiche di ricerca inerenti gli archivi, le biblioteche di competenza regionale o le strutture regionali preposte in materia e a seguirne, anche congiuntamente, la realizzazione;
- a collaborare con l'Università nell'individuazione di sedi idonee ad ospitare stages formativi presso le biblioteche di competenza regionale;
- a collaborare con l'Università nell'individuazione, in accordo con la competente Soprintendenza Archivistica, di sedi idonee ad ospitare stages formativi presso archivi di ente locale e di interesse locale del territorio veneto;
- a partecipare, su richiesta dell'Università, a iniziative di informazione sull'attività regionale in materia di beni librari, servizi bibliotecari e archivistici, anche integrati negli stessi corsi universitari;
- a comunicare all'Università eventuali necessità formative o di aggiornamento nelle materie oggetto del corso di laurea, così da favorire l'orientamento di quest'ultimo in ragione delle necessità di tutela del patrimonio librario o dello sviluppo dei servizi bibliotecari e archivistici del Veneto;

Art. 2. Tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto

a) Regione e Università collaborano anche per la progettazione, realizzazione, promozione di iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale veneto, che potranno essere definite con successive proposte e atti definitori tra le parti;

b) la collaborazione privilegerà i beni librari a stampa, di particolare rilevanza storica nel Veneto, culla della tipografia italiana dalle origini;

c) Detta collaborazione potrà attuarsi mediante le seguenti attività:

- censimento e catalogazione del patrimonio librario antico;
- realizzazione di repertori bibliografici o tematici ad esso relativi;
- sopralluoghi atti a identificare e rilevare importanza e consistenza di raccolte bibliografiche;
- eventuale definizione di specifiche metodologie d'intervento nel caso di fondi con proprie peculiarità storico-bibliografiche;
- elaborazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale veneto o di suoi particolari settori;
- raccolta ed elaborazione delle note agli esemplari dei fondi antichi;
- attività di formazione e aggiornamento relative alla materia
- a proseguire di comune accordo con la Regione la collana "Studi di archivistica, bibliografia, paleografia".

ALLEGATOB alla Dgr n. 2428 del 20 dicembre 2013

Art. 3. Principio di reciprocità
La Regione e l'Università intendono collaborare nei settori e per le attività di interesse comune citati agli articoli precedenti sulla base del principio della reciprocità. In base ad esso entrambi gli enti dovranno essere indicati nelle comuni attività attuate e nella relativa comunicazione.

Art. 4. Programma annuale
L'università presenterà annualmente un programma per l'attuazione delle attività di cui ai punti precedenti. La Regione concederà per tali attività contributi commisurati all'importo del programma approvato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, o prevederà altre forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi.

Art. 5. Durata
La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula.

Art. 6. Risoluzione
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 7. Responsabilità e normativa
Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni a esse non imputabili che dovesse subire il personale o i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le parti.

Art. 8. Controversie
Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 9. Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

(Codice interno: 264923)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2429 del 20 dicembre 2013

Protocollo d'Intesa del Progetto CULTEMA (Memorandum of Understanding of CULTEMA Project) per la collaborazione tra i partner di progetto al fine di dare seguito e capitalizzare i risultati del progetto stesso (Work Package 6 "Follow up strategic actions: skilling, quality, laboratory network"), sviluppato nell'ambito del Programma UE di Cooperazione transnazionale South East Europe 2007 - 2013. CUP: H19E10004520007.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento pone le basi per il previsto proseguimento delle attività del progetto CULTEMA oltre la data della sua conclusione, come indicato nel *Work Package* 6 di progetto. A tale scopo viene approvato un Protocollo d'Intesa, con un allegato operativo, relativo all'organizzazione e funzionamento del Laboratory Network, sito web, database e piattaforma del patrimonio culturale CULTEMA, autorizzando il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione del documento.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'adozione, con decisione C (2007) 6590 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea, del testo del programma Operativo (PO) "Europa Sud Orientale" (SEE) per il periodo 2007 - 2013, cofinanziato dall'Unione Europea con il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), la Direzione Regionale Lavori Pubblici, con il sostegno della Giunta Regionale mediante D.G.R. 18 novembre 2008, n. 3512 e successiva D.G.R. 3 agosto 2010, n. 2000, ha preso parte alla seconda chiamata a presentare proposte progettuali quale lead partner del progetto "Cultural value for sustainable territorial governance and marketing (CULTEMA)".

In data 2 maggio 2011, dopo la presentazione delle controdeduzioni all'esclusione in prima fase per carenze di tipo formale, il Segretariato Tecnico Congiunto Transnazionale (JTS), su decisione del Monitoring Committee, Autorità di gestione del Programma, ha comunicato l'approvazione definitiva del progetto CULTEMA, avvenuta in data 28 aprile 2011.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 741 del 7 giugno 2011, nel prendere atto dell'approvazione di tale progetto e degli altri progetti finanziati con il programma SEE e riguardanti strutture regionali, ha autorizzato i dirigenti regionali delle strutture titolari dei progetti approvati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

Il progetto, giunto ora alla sua fase conclusiva, ha coinvolto, oltre al lead partner, altri 7 partner ERDF, 3 partner IPA, 2 partner associati e 3 osservatori, nella comune finalità di sviluppare una strategia condivisa di marketing per incrementare gli investimenti nel patrimonio culturale, inteso anche quale fattore di crescita economica, individuando nuove competenze istituzionali, promuovendo modelli innovativi di governance in grado di ridurre le barriere amministrative, sociali ed economiche tra il patrimonio culturale e i potenziali investitori.

Tra gli aspetti qualificanti del progetto CULTEMA, particolare rilievo nell'ambito delle finalità del programma *South East Europe* 2007 - 2013 è assunto dal *Work Pakage 6 "Follow up strategic actions: skilling, quality, laboratory network"* che prevede, oltre alla valutazione dei risultati di progetto da parte di un gruppo di esperti esterni, le attività necessarie ad assicurare un *follow up* dei risultati del progetto stesso attraverso due azioni: 1) l'istituzione di 3 Cultema Laboratory Network da insediare presso tre diversi partner, con il compito preciso di essere la sede d'incontro per la consultazione dei risultati del progetto e al contempo assicurare l'accesso dei database dei siti culturali e della piattaforma web per le attività di marketing territoriale ai *target groups* pubblici e privati, nonché di porre le basi per una capitalizzazione dei risultati di progetto; 2) la definizione di accordi transnazionali di natura tecnica per assicurare il *follow up* dei risultati del progetto ed il funzionamento dei tre Cultema Laboratory Network.

Con deliberazione n. 1738 del 14 agosto 2012, la Giunta Regionale ha autorizzato la messa in atto di un complesso di iniziative per la realizzazione del progetto CULTEMA mediante l'affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010, comprendendo tra esse l'acquisizione di arredi e strumentazione informatica funzionale all'attivazione delle azioni di progetto previste nell'ambito del Work Package 6, con riferimento al Cultema Laboratory Network di competenza del lead partner di progetto, presso il complesso storico di Forte Marghera.

Al fine di dare corso a tale disposizione, con deliberazione n. 1211 in data 16 luglio 2013, la Giunta Regionale ha stabilito di attivare un rapporto di collaborazione istituzionale con il Comune di Venezia, Ente proprietario di Forte Marghera e con Marco

Polo System geie, società comunale incaricata della gestione e valorizzazione dell'intero complesso, approvando uno schema di Convenzione disciplinante le azioni generali da intraprendere, le modalità operative generali, l'utilizzo dei locali, degli arredi e della strumentazione informatica, gli obblighi delle parti e la durata dell'accordo.

Per quanto riguarda la definizione dei previsti accordi transnazionali, con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici n. 1116 del 1 agosto 2013, è stato aggiudicato definitivamente il servizio di analisi e valutazione degli *output* di progetto e di supporto al lead partner nella definizione dell'Accordo transnazionale del progetto CULTEMA. Aggiudicatario del servizio è risultato il CONSORZIO STARTING4, con sede in Padova, che ha collaborato, tramite i propri esperti, alla stesura dello schema di accordo, prendendo parte all'attività svolta di concerto con i partner di progetto coordinati dall'esperto in relazioni internazionali incaricato dalla Regione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

A conclusione di un'intensa attività collaborativa, che ha comportato incontri presso le sedi dei diversi partner e costruttivi scambi di osservazioni e proposte, si è pertanto giunti alla stesura definitiva dell'Accordo transnazionale che ha preso la denominazione di *"Memorandum of Understanding of CULTEMA Project"*, con funzione di cornice per azioni di cooperazione multilaterale, senza, tuttavia, comportare veri e propri obblighi finanziari.

Il documento si articola in due parti: la prima contenente le dichiarazioni dei partner relative alle intese raggiunte, la seconda, elaborata in forma di allegato di natura tecnica, contenente le specificazioni relative alla gestione e organizzazione dei tre Laboratory Network (localizzati presso Forte Marghera - Venezia, presso l'Università di Graz e presso il Ministero della Cultura e Informazione della Repubblica di Serbia a Belgrado), alla gestione del sito internet del progetto CULTEMA, del database e della piattaforma web.

Il "*Memorandum of Understanding of CULTEMA Project"* verrà sottoscritto, nella sua versione ufficiale in lingua inglese, secondo le modalità già utilizzate in sede di attuazione dei progetti del Programma *South East Europe* per quanto riguarda l'accordo iniziale costituito dal "*Partnership Agreement"*, da tutti i partner, di seguito elencati:

Lead Partner Regione del Veneto - Direzione Lavori Pubblici - Italia

ERDF Project Partner Aitoliki Anaptyxiaki S.A. O.T.A. - Grecia

ERDF Project Partner Ministerul Culturii, - Romania

ERDF Project Partner Technische Universität Graz - Austria

ERDF Project Partner Verein zur Erhaltung und Erforschung der Österreichischen Baukultur - Austria

ERDF Project Partner Magistrato alle Acque di Venezia - Italia

ERDF Project Partner Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Italia

ERDF Project PartnerRegional Agribusiness Center - Vidin - Bulgaria

IPA Partner 1 Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija - Macedonia

IPA Partner 2 Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije - Serbia

IPA Partner 3 Ministarstvo kulture - Montenegro

10% Project Partner 1 Op¿tinaDespotovac - Despotovac - Serbia

10% Project Partner 2 Op¿tinaZagubica - Zagubica - Serbia.

L'**Allegato A** al presente provvedimento contiene il testo originale in lingua inglese relativo al "*Memorandum of Understanding of CULTEMA Project - Draft for approval",* completo dell'O*perational annex*. Tali testi, nella traduzione in italiano, costituiscono l'**Allegato B** "Schema di Protocollo d'Intesa del Progetto CULTEMA" con il relativo allegato tecnico.

Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene opportuno autorizzare alla sottoscrizione del documento nella sua versione originale in lingua inglese, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, mentre il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici viene incaricato, per quanto di competenza, della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto e adempimento necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Decisione C (2007) 6590 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea che approva il Programma operativo di cooperazione transnazionale "Europa Sud Orientale" per il periodo 2007 - 2013;

VISTE le D.G.R. n. 4031 del 22.12.2009, n. 2000 del 3.08.2010, e n. 741 del 7.06.2011;

VISTA la nota del Segretariato Tecnico Congiunto Transnazionale in data 2 maggio 2011;

VISTA la D.G.R. n. 1738 del 14 agosto 2012;

VISTE le note del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Europa Sud Orientale in data 16 ottobre 2012 e B40/2-262/2013/K/1 in data 21 gennaio 2013;

VISTA la legge n. 241/1990 e s. m. i.;

VISTO il documento relativo al *"Partnership Agreement for the implementation of the project CULTEMA - Cultural Value for sustainable Territorial Governance and Marketing - within the South East Europe Transnational Cooperation Programmme (SEE)"* sottoscritto dal Lead Partener e dai partner ERDF, IPA e Associati;

RAVVISATA la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore

delibera

1. di attivare un rapporto di collaborazione tra la partnership del Progetto CULTEMA, da sviluppare dopo la conclusione dello stesso, finalizzata alla capitalizzazione dei risultati conseguiti e all'implementazione di ulteriori iniziative nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla gestione dei previsti Laboratory Network;

2. di approvare i seguenti allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento:

- **Allegato A** "*Memorandum of Understanding of CULTEMA Project - Draft for approval",* completo dell'O*perational annex*.
- **Allegato B** "Schema di Protocollo d'Intesa del Progetto CULTEMA" con il relativo allegato tecnico.

3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato alla sottoscrizione di tale documento nella versione in lingua inglese;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2429 del 20 dicembre 2013 pag. 1/8

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF CULTEMA PROJECT - DRAFT FOR APPROVAL
(hereinafter: the Memorandum)

Between the partners of the Project CULTEMA – "Cultural Value for Sustainable Territorial Governance and Marketing" - financed within the framework of the South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE)

Lead Partner Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici - Italy
ERDF Project Partner Aitoliki Anaptyxiaki S.A. O.T.A. - Greece
ERDF Project Partner Ministerul Culturii, - Romania
ERDF Project Partner Technische Universität Graz - Austria
ERDF Project Partner Verein zur Erhaltung und Erforschung der Österreichischen Baukultur - Austria
ERDF Project Partner Magistrato alle Acque di Venezia - Italy
ERDF Project Partner Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Italy
ERDF Project Partner Regional Agribusiness Center – Vidin - Bulgaria
IPA Partner 1 Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija - Makedonija
IPA Partner 2 Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije - Serbia
IPA Partner 3 Ministarstvo kulture - Montenegro
10% Project Partner 1 OpštinaDespotovac – Serbia
10% Project Partner 2 OpštinaZagubica – Serbia

TAKING INTO ACCOUNT

The Subsidy contract of 7 July 2011, the Addendum No.1 to the Subsidy Contract of 2 July 2012, the Addendum No.2 to the Subsidy Contract of 9 January 2013, the Addendum No.3 to the Subsidy Contract of 15 February 2013 for the financing of the project CULTEMA (SEE/B/0040/4.3/X), the Partnership agreement of 03 September 2010, the Addendum of the Partnership Agreement of 2 May 2012 and the Addendum of the Partnership Agreement of 2 October 2012 signed between the CULTEMA partners and reflecting their will and commitment to implement the project according to the Application Form,

SINCE

The CULTEMA Project has been approved by the South East Europe Transnational Cooperation Programme which is an unique instrument, in the framework of the Regional Policy's Territorial Cooperation Objective, aiming to improve integration and competitiveness in an area, as complex as it is diverse, and contributing to the integration process of the non-EU member states,

The CULTEMA project has been successfully evaluated in the framework of the Priority Axis "Development of transnational synergies for sustainable growth areas" to promote the "use cultural values for development",

IN VIEW OF THE FACT

That the Work Package 6 “Follow up strategic actions: Skilling, Quality, Laboratory Network” – Activity 6.1 CULTEMA task force for Transnational agreements” foresees the finalisation of Transnational Agreements or similar forms of multilateral cooperation agreements among all the CULTEMA partners,

CONSIDERING

That the implementation of the CULTEMA SEE programme project has demonstrated the establishment of an operative and useful trans-national partnership of various cultural institutions and territories from the South East Europe area, which needs to reinforce and extend its efficiency in creating new institutional capacities and implementing innovative governance patterns, capable to reduce administrative, social and economic barriers among cultural heritage and potential investors,

ACKNOWLEDGING

That the cultural heritage sites and territories involved in the CULTEMA partnership are playing a key role and are a powerful catalyst for the local and regional economy, enhancing productive cultural heritage clusters.,

That cultural heritage sites represent a key strategic resource and powerful engines driving economic growth in a perspective of potential creative hubs of local, regional, national and international development,

That the possibility to generate income from cultural assets creates employment, reduces poverty, stimulates enterprise development, fosters private investments and generates resources for environmental and cultural conservation,

That cultural heritage assets constitute an irreplaceable expression of excellence and legacy of Europe, a precious witness of the collective memory, a common property and source of common identity of peoples across Europe,

That the safeguarding, preservation promotion and valorisation of the above mentioned heritage assumes international importance due both to the excellent socio-economic relevance and to the opportunity to represent a strong and effective platform for intercultural dialogue,

That the exploitation of these cultural resources, besides their essential historical and artistic value, has nowadays frequently produced an increased urban and environmental value and improved the awareness of the local civil society and supported the development of thematic associations,

BEING AWARE

That the dissemination of knowledge on the existence of such important heritage can increase the mutual consciousness, understanding and tolerance between the peoples of Europe,

RECOGNIZING

That treaties, recommendations and international declarations referring to the preservation of cultural and natural heritage, pointing out the importance of the protection of these unique and irreplaceable assets, regardless of their geographical location across Europe, have been ratified in most of the partner’s countries,

The authorities, institutions and organizations, partners of the CULTEMA project, which co-sign this Memorandum of Understanding **underline** the need to protect and realise the potential of their own environmental, architectural, historic artistic heritage in the strategic framework of the European Union planning, based also on the principle of subsidiarity,

The authorities and organisations which co-sign this Memorandum recognise the importance of the achievements and results of the CULTEMA Project of the following Work Packages:
WP2 – "Communication Activities";
WP3 – "Survey, assessment and pilot development projects";
WP4 - "Cultural governance and participatory approach to share decisional process";
WP5 – "Attracting investments: cultural territorial marketing";
WP6 – "Follow up strategic actions: Skilling, Quality, Laboratory Network".
Hence the shared CULTEMA partners awareness of the importance of the follow up and capitalisation of the Project main relevant results.

MUTUALLY UNDERSTOOD AND AGREED

To work and collaborate together for the continuation, follow up and capitalisation of the project CULTEMA results in accordance with the included Operational Annex,

To plan and deliver together the transfer of good practices related to the successful management, attraction of investments and enhancement of cultural assets between CULTEMA partners and to third parties, thus enabling historical cities and settlements, cultural heritage sites and local authorities to generate new employment, achieve improvements of the communities' quality of life and deliver sustainable growth of economic activity, highlighting the ability of CULTEMA partners to respond to the goals set by the relevant European Union cultural policies and the related *Acquis Communautaire,*

To promote, deepen and consolidate the existing effective collaboration demonstrated by the successes of the CULTEMA project,

To heighten public awareness about the cultural heritage of Europe through the creation of an open Network of Heritage sites partner, cities and local authorities,

To support the activities of the Network of Heritage sites partners, cities and local authorities safeguarding and realising the socio-economic potential of heritage assets, working in close partnership with national, international and European institutions,

To encourage new bilateral and multilateral activities amongst public and private European no-profit bodies and organisations with a strong participation of the European cultural heritage sector,

To promote international exchanges of information, scientific research expertise and analysis on the above-mentioned cultural and natural heritage, in order to achieve new practical partnerships between experts from the university sector, policy practitioners and enterprises, which define clear and effective strategic approaches to the social and economic restructuring and master-planning of cultural heritage cities and sites, faced with the challenge of achieving new uses and functions for large swathes of cultural and natural heritage assets,

To promote and/or organize conferences and meetings with the most important scientific institutions in the field of heritage protection, and to cooperate with international organisations such as UNESCO, COUNCIL OF EUROPE, Europa Nostra, ICOMOS, ICCROM, and others in order to jointly enhance a more effective valorisation of the common cultural and environmental heritage.

To promote, prepare and submit project proposals in the Call for Proposals of the new EU programming framework 2014 – 2020 or other financing programmes. To foster any other reciprocal bilateral or multilateral forms of collaboration in common projects, strategies or international cultural cooperation.

OBSERVER PARTNER

The following observers of the CULTEMA project have acknowledged this Memorandum and share its principles of mutual cooperation and the enhancement, dissemination and valorisation of the relevant CULTEMA outputs and achievements.

OP1 Council of Europe
OP2 Venice City Council - Italy
OP 4 ART KONTAKT - Albania

DURATION

This Memorandum will enter into force on the date of signature by the last of the 13 Parties and will have a duration of five years.
The partners may extend or renew this Memorandum by agreement, confirmed in a written amendment signed by each party's authorized signatory.
This Memorandum is subject to confirmation, according to the legal status and the national legislation of each signatory partner.

This Memorandum of Understanding has 22 pages including the signatures sheets and the Operational Annex, and it is signed in 16 copies

Place, Date:

Name of Project Partner: **Lead Partner Regione del Veneto Direzione Lavori Pubblici - Italy**

Name of Signatory :

Signature:

Stamp:

As follows the signature pages of all the partners.

OPERATIONAL ANNEX
of the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
CULTEMA PROJECT

I. Functionalities and tasks of Cultema Laboratory network (CLN)

Three CLNs will be settled in Italy, Austria and Serbia with the following modalities:

A) CLN Venice – Italy, located in the premises of Forte Marghera – Via Forte Marghera 30 – 30173 Mestre – Venice, Italy will be managed by the Veneto Region, the City of Venice in collaboration with Marco Polo System geie and with the support of the Council of Europe Office in Venice
B) CLN Graz – Austria, located in the premises of the Technical University of Graz, Rechbauerstrasse 12 – Graz – 8010 Austria will be managed by the Technical University of Graz with the support of the Association for Preservation and Research of the Austrian Cultural Heritage
C) CLN Belgrade – Serbia, located in the premises of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia – Vlajkoviceva 3 - 11000 – Belgrade, Serbia will be managed by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia with the support of the Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia and the Central Institute for Conservation in Belgrade.

1. Functioning of the CLNs

1.1 The managing institutions of each CLN will ensure a regular basis opening hours and access to the CLNs premises;
1.2 The managing institution of each CLN will be in charge of the maintenance of both the office premises and its office equipment (including the IT equipment).
1.3 Each CLN will have a contact person and an email account: the characteristics and the functionality of the accounts and the model of interaction among them will be defined together by the appointed CLN contact persons and presented to the CULTEMA partners to be validated by each partner. An accurate flow of information among all CULTEMA partners will be ensured.
1.4 The utilisation of the CLNs premises and their equipment is available for all the CULTEMA partners' and for their invited institutions, stakeholders and other relevant actors. The ordinary usage of CLN premises and its equipment by the CULTEMA partner and their invited third parts are free of charge, whilst any additional costs related to any particular needs have to be covered by the proposing partner. Furthermore, also citizens or public/private bodies representatives that are willing to consult the relevant CULTEMA's hard copy and electronic version materials are admitted with the agreement of each CLN responsible partner. Actions should be planned and announced accurately by the appointed CLN contact person.

2. Tasks of the CLNs

2.1 To store the hard copies and electronic files of the core outputs, final documents, reports and results of the CULTEMA project, as detailed in the CULTEMA application form*;*
2.2 To disseminate and promote the results and achievements of CULTEMA, assuring increased visibility to the project and its know-how to relevant public-private stakeholders and institutions, disseminate project's leaflets and any other promotion material;

2.3 To guarantee the updating of the CULTEMA website, of the Database of cultural heritage assets as descripted in the application form – WP3 - and the cultural heritage platform (www.cultema.eu/heritage_platform).
2.4 To ensure the overall sustainability of the current storage of the main outputs and results of the project, also updating them accordingly to new contributions of relevant stakeholders/institutions related to the management or valorisation of cultural heritage.
2.5 To be a facilitator and foster the interest and the interaction of strategic public/private stakeholder and investors partnerships for the restoration, preservation and management of the identified sites of the Database and of the Cultural heritage platform.
2.6 To organise, on a voluntary basis, meetings, workshops, conferences and dissemination events in order to foster a mutual exchange and transfer of good practices of recovery, preservation and management of cultural heritage assets and sites.
2.7 To utilise the CLNs premises as work meeting point for potential investors and representatives of public/private bodies willing to finalise project proposals to be submitted to EU, national, regional or local Calls for funding;
2.8 To foster and enhance any further form of bilateral or multilateral cooperation activity and/or agreements in the field of cultural heritage sites, either among CULTEMA partners, either enlarging the current network to new public/private partners;
2.9 To host training activities and seminars for public/private civil servants in the field of cultural heritage;
2.10 To manage the CULTEMA cultural heritage platform according to the provisions of the Operational Annex, section IV, points 1.3, 1.5, 1.7-1.10, 1.12
2.11 According to the duration of the Memorandum, the partners of CULTEMA may agree on new tasks of the CLNs.
2.12 Further detailed indications on the functionality and procedures of the CLN are provided in the CLN management guidelines

II. The CULTEMA website

1. CULTEMA partners agree to maintain the dominion of the Project website www.cultema.eu and to update it on a regular basis in accordance with the duration of the MoU.
2. The website will be managed by the Magistrato alle Acque di Venezia from January 2014 to January 2016, assuring its continuation for two years after the end of the project.
3. Within the deadline of January 2016 all the partners of the MoU will agree on who will be in charge of the management and update of the CULTEMA website from February 2016 and its operational costs coverage.
4. Relevant updates of the CULTEMA partners such as upgraded information on the cultural heritage sites, trainings, meetings, new projects will be uploaded in the website by all the partners of this MoU according to the technical procedures finalized by the Magistrato alle Acque di Venezia in charge of the website.

III. Database of Cultural Heritage Assets

1. The database of cultural heritage assets will be managed by the Technische Universitat Graz for five years after the end of the project, that is to say from January 2014 to January 2019.
2. Within the deadline of January 2019 all the partners of this Memorandum will agree on who will be in charge of the management and update of the CULTEMA database of cultural assets from February 2019 and its operational costs coverage.
3. The database of the cultural heritage assets will be updated according to changed status, condition, ownership, state of preservation and relevant structural modification of the database enlisted sites.
4. The partners can also upload further entries to the database of cultural assets, the DSS (Data-Cards System), including also the data of eventual new partners of the present Memorandum. The database will be available for consultation from the CULTEMA website and in the premises of the three CLN.

IV. The CULTEMA cultural heritage platform and the CULTEMA territorial marketing strategy

1. Scope, functioning, promotion and communication of the CULTEMA cultural heritage platform

1.2 The cultural heritage platform is accessible at the address www.cultema.eu/heritage_platform, on the CULTEMA website.

1.3 At the end of CULTEMA project life span, the web platform for the SEE cultural and territorial heritage promotion will be managed by the Cultema Laboratory Network and by all the CULTEMA partners, for their entire period of functioning, with the technical support of ERDF PP5 Magistrato alle Acque di Venezia, responsible with the administration of the website www.cultema.eu, which includes the cultural heritage platform.

1.4 It was designed as a marketing instrument and its goal is to facilitate access to information on various South Eastern Europe heritage assets that might be interesting for investors and other types of partners, including heritage owners and managers. The scope of the cultural heritage platform as a marketing instrument is to present opportunities of investments related to heritage assets, not related to real estate transactions with heritage properties, but for all sorts of heritage-development related operations: restoration and project development, economy-oriented development, public-private partnerships etc.

1.5 The target public of the platform, the specific actions for communication and publicity of the platform, and the actions for ensuring the sustainability of the cultural heritage platform are defined in the CULTEMA territorial marketing strategy, chapter V (*The heritage marketing platform)*

1.6 The technical details about the functioning and administration of the platform are provided by ERDF PP5 Magistrato alle Acque di Venezia in the CULTEMA website manual

1.7 In order to be useful and to organically grow on the long-term, the cultural heritage platform can be updated with new entries.

1.8 The main contributors in the development of the platform are the CULTEMA partners or third parties form the CULTEMA pilot territories, from the partner countries, or form other South Eastern Europe countries. The requests for new entries are submitted to the CULTEMA Laboratory Network (as mentioned on the CULTEMA website and on the promotional materials designed for the cultural heritage platform).

1.9 The Cultema Laboratory Network analyses the received requests, their conformity with the goal of the platform and its comprehensiveness and then approves or denies the requests. In case of approval, the CLN is also in charge with the upload of the information and subsequent documentation.

1.10 Contributors shall provide: information about the heritage properties that they own or manage, according to the defined information fields from the platform, including annexes (a development plan for the heritage property, or a feasibility study a business model or other relevant documents, and pictures)

1.11 All CULTEMA partners and the CLN are in charge with further promotional activities for the cultural heritage platform during the next 5 years. The minimum promotional activities they undertake are the following:

(a) share a link to the CULTEMA cultural heritage platform on their institutional pages and/or on the CULTEMA individual webpages created during the project

(b) disseminate the flyers for the promotion of the cultural heritage platform that were produced and delivered to them during the project act.5.1. the flyers will be disseminated during meeting and events organized or attended by partners which include among the participants the target public of the platform and the categories of potential investors and stakeholders defined by the CULTEMA territorial marketing strategy

(c) make the electronic version of the above mentioned flyer available online on their institutional website or on the CULTEMA individual webpages created during the project

(d) include in their regular newsletters and communications to subordinated and/or partner organizations information about the cultural heritage platform and its web address

1.12 If their annual budgets and the existing grants open up a suitable financing opportunity, the CULTEMA partners (individually or together) will draft new projects involving different stakeholders in

order to further develop and promote the cultural heritage platform. Partnering up with various professional networks such as architects, urban planners, and art designers is recommended.

1.13 The marketing materials related to the content of the platform (flyer, catalogue and marketing cards) produced during the project activity 5.1 will be made available to the public by the CULTEMA partners at the premises of the CULTEMA laboratory network and also on the website of the project www.cultema.eu

1.14 The layouts of the above mentioned materials will be made available in editable format by ERDF PP2 Ministerul Culturii - Romania to ERDF partners: LP, 8, 9, 10 and IPA partners 1,2,3 for translation in their national languages and further production and dissemination, with the condition that the copyrights are specified.

2 The CULTEMA territorial marketing strategy follow up:

2.1 After the end of the project (31.01.2014), the CULTEMA territorial marketing strategy will be assumed individually by each CULTEMA partner that was in charge of a pilot territory.

2.2 The partners will take individual responsibility for further budgeting and implementation of the marketing activities., excepting the ones mentioned at 2.3

2.3 The CULTEMA partners which are central public administration bodies (i.e. ministries of culture) will make the necessary diligences in order to transfer this result to competent stakeholders form the regional or local public administration or to other relevant organizations which are direct stakeholders and could take over the task of the implementation and further development of the marketing proposals for the CULTEMA pilot territories. Local action groups should also have access to the strategy, taking into account the EU emphasis on the Community Led Local Development (CLLD) approach and the local sustainable development initiatives encouraged by the Regional Programme for the Cultural and Natural Heritage in SEE and the methodologies fostered by the Ljubljana Process II

2.4 The CULTEMA partners will initiate further cooperation projects in order to implement marketing actions provisioned by the marketing strategy, if the existing financing programmes permit it.

2.5 The text of the marketing strategy in English language will be available in electronic format on the computers of the Cultema laboratory network and also online on CULTEMA website.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2429 del 20 dicembre 2013 pag. 1/8

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA DEL PROGETTO CULTEMA
(di seguito chiamato: Il Protocollo)

I partner del progetto CULTEMA - "Cultural Value for Sustainable Territorial Governance and Marketing" – finanziato nel quadro del Programma di Cooperazione Transnazionale South East Europe (SEE)

Lead Partner Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici - Italy
ERDF Project Partner Aitoliki Anaptyxiaki S.A. O.T.A. - Greece
ERDF Project Partner Ministerul Culturii, - Romania
ERDF Project Partner Technische Universität Graz - Austria
ERDF Project Partner Verein zur Erhaltung und Erforschung der Österreichischen Baukultur - Austria
ERDF Project Partner Magistrato alle Acque di Venezia – Italy
ERDF Project Partner Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Italy
ERDF Project Partner Regional Agribusiness Center – Vidin - Bulgaria
IPA Partner 1 Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija – Makedonija
IPA Partner 2 Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije - Serbia
IPA Partner 3 Ministarstvo kulture - Montenegro
10% Project Partner 1 OpštinaDespotovac – Despotovac - Serbia
10% Project Partner 2 OpštinaZagubica – Zagubica- Serbia

CONSIDERATI

Il "Subsidy contract" del 7 luglio 2011, "l'Addendum No.1 al Subsidy Contract" del 2 luglio 2012, "l'Addendum No.2 del Subsidy Contract" del 9 gennaio 2013, "l'Addendum No.3 al Subsidy Contract" del 15 febbraio 2013 per il finanziamento del progetto CULTEMA (SEE/B/0040/4.3/X), il "Partnership Agreement" del 3 settembre 2010, "l'Addendum del Partnership Agreement" del 2 maggio 2012 e "l'Addendum del Partnership Agreement" del 2 ottobre 2012 sottoscritti dai partner CULTEMA, che esplicitano la loro volontà e il loro impegno di implementare il progetto secondo il relativo *Application Form*,

DATO CHE

Il Progetto CULTEMA è stato approvato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale South East Europe, strumento unico, nella cornice dell'Obiettivo delle Politiche Regionali di Cooperazione Territoriale, finalizzato al miglioramento, l'integrazione e la competitività in un'area complessa e altrettanto differenziata, contribuendo nel contempo al processo d'integrazione degli stati non membri dell'Unione Europea,

il progetto CULTEMA è stato valutato positivamente nella cornice dell'Asse Prioritario "Sviluppo delle sinergie transnazionali per una crescita sostenibile delle aree" per promuovere "l'uso dei valori culturali per lo sviluppo",

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO

che il Work Package 6 "*Follow up strategic actions: skilling, quality, laboratory network*" – Act 6.1 "*CULTEMA task force for Transnational agreements*" prevede la definizione di Accordi Transnazionali o forme similari di accordi di cooperazione multilaterale tra tutti i partner CULTEMA.

CONSIDERANDO

che l'implementazione del progetto CULTEMA del programma SEE ha dato prova della costituzione di un partenariato transnazionale operativo ed efficace, formato da varie istituzioni culturali e da territori dell'area del Sud Est Europa, che necessitano di rinforzare ed estendere la loro efficienza nel creare nuove capacità istituzionali e nell'implementare percorsi innovativi di governance, in grado di ridurre le barriere amministrative sociali ed economiche tra il patrimonio culturale ed i potenziali investitori,

PRESO ATTO

che i siti del patrimonio culturale e le aree coinvolte nel partenariato di CULTEMA svolgono un ruolo chiave e sono un potente catalizzatore per le economie locali e regionali, rafforzando cluster virtuosi del patrimonio culturale,

che i siti del patrimonio culturale rappresentano delle risorse chiave di primaria importanza e dei propulsori in grado di guidare la crescita economica nella prospettiva di potenziali hubs creativi di sviluppo locale, regionale, nazionale ed internazionale,

che la possibilità di generare entrate dai beni culturali crea occupazione, riduce la povertà stimola la crescita di imprese, promuove gli investimenti privati e genera risorse per la conservazione ambientale e culturale,

che i beni del patrimonio culturale costituiscono una espressione insostituibile dell'eccellenza e della ricchezza del patrimonio culturale dell'Europa, una preziosa testimonianza della memoria collettiva, un patrimonio comune e fonte della condivisa identità delle popolazioni europee,

che il recupero, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del sopramenzionato patrimonio assume un'importanza internazionale grazie sia alla straordinaria rilevanza socio-economica, sia all'opportunità di rappresentare al contempo una forte ed efficace piattaforma per il dialogo interculturale,

che l'utilizzo di queste risorse culturali, accanto ai loro intrinseci valori storici ed artistici, al giorno d'oggi ha spesso prodotto un accrescimento del valore urbano e ambientale e ha migliorato la consapevolezza della società civile locale e sostenuto altresì il proliferare di associazioni tematiche,

CONSAPEVOLI

che la diffusione della conoscenza dell'esistenza di tale patrimonio di assoluto rilievo può aumentare la reciproca consapevolezza, comprensione e tolleranza tra le popolazioni dell'Europa,

PRENDENDO ATTO CHE

trattati, raccomandazioni e dichiarazioni internazionali sulla conservazione del patrimonio culturale e naturale , sottolineando l'importanza della protezione di questi beni unici ed irripetibili, a prescindere dalla loro collocazione geografica in Europa, sono stati ratificati nella maggior parte delle nazioni dei partner,

le autorità, le istituzioni e le organizzazioni partner del progetto CULTEMA, che sottoscrivono il presente Protocollo **sottolineano** la necessità di proteggere e realizzare le potenzialità del proprio patrimonio ambientale, architettonico, storico ed artistico nella cornice strategica della programmazione dell'Unione Europea, basata anche sul principio della sussidiarietà,

le autorità e le organizzazioni co-firmatarie del presente Protocollo d'intesa riconoscono l'importanza degli obiettivi raggiunti e dei risultati dei seguenti Work Packages del progetto CULTEMA:
WP2 *Communication activities*;
WP3 *Survey, assessment and pilot development projects*;
WP4 *Cultural governance and partecipatory approach to share decisional process;*
WP5 *Attracting investments: cultural territorial marketing*;
WP6 *Follow up strategic actions: Skilling, Quality, Laboratory Network*.
Da qui la condivisa consapevolezza dei partner CULTEMA dell'importanza della continuazione e capitalizzazione dei principali risultati di rilievo del progetto.

HANNO RAGGIUNTO LE SEGUENTI INTESE COMUNI

di lavorare e collaborare insieme per la continuazione, il follow up e la capitalizzazione dei risultati del progetto CULTEMA secondo quanto concertato nell'Allegato operativo,

di pianificare e concertare insieme il trasferimento delle buone pratiche per la gestione efficace, l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dei beni culturali tra i partner CULTEMA e nei confronti di soggetti terzi, mettendo così in grado le città e gli insediamenti storici, i siti del patrimonio culturale e le autorità locali di creare nuovi posti di lavoro, di conseguire un miglioramento della qualità di vita dei cittadini e promuovere una crescita sostenibile delle attività economiche, mettendo in luce la capacità dei partner di CULTEMA di rispondere agli obiettivi preposti dalle principali politiche culturali dell'Unione Europea e del relativo *Acquis Communautaire,*

di promuovere, approfondire e consolidare la esistente efficace collaborazione dimostrata dai risultati significativi del progetto CULTEMA,

di rafforzare la consapevolezza pubblica sul patrimonio culturale dell'Europa attraverso la istituzione di una rete aperta di siti costituenti il patrimonio dei partner, delle città e delle autorità locali,

di sostenere le attività della rete dei siti costituenti il patrimonio dei partner, delle città e delle autorità locali, salvaguardando e realizzando le potenzialità socio-economiche dei beni del patrimonio, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie,

di incoraggiare nuove attività bilaterali e multilaterali tra le istituzioni e organizzazioni europee no-profit pubbliche e private coinvolte attivamente nel settore del patrimonio culturale europeo,

di promuovere scambi internazionali di informazioni, competenze sulle ricerche scientifiche e analisi sul sopra-menzionato patrimonio culturale ed ambientale, allo scopo di conseguire nuovi concreti partenariati tra gli esperti del settore universitario, la parte politica e imprenditoriale, che definiscano precisi ed efficaci approcci strategici alla ristrutturazione sociale ed economica e alla pianificazione urbana delle città e dei siti del patrimonio culturale, capaci di affrontare la sfida di conseguire nuovi utilizzi e funzioni per significative filiere di beni del patrimonio culturale ed ambientale,

di promuovere e/o organizzare conferenze ed incontri con le principali istituzioni scientifiche nel settore della protezione del patrimonio e di collaborare con le organizzazioni internazionali come l'UNESCO, CONSIGLIO D'EUROPA, Europa Nostra, ICOMOS, ICCROM ed altre, per promuovere congiuntamente una valorizzazione più efficace del condiviso patrimonio culturale ed ambientale,

di promuovere, preparare e presentare proposte progettuali nei bandi della nuova programmazione comunitaria del periodo 2014 – 2020 o altri programmi di finanziamento. Di incoraggiare altre forme di collaborazione bilaterale o multilaterale in progetti comuni, strategie o cooperazione culturale internazionale.

ALLEGATOB alla Dgr n. 2429 del 20 dicembre 2013 pag. 4/8

PARTNER OSSERVATORI

I seguenti osservatori del progetto CULTEMA hanno preso atto di questo Protocollo e condividono i suoi principi di cooperazione reciproca e di potenziamento, diffusione e valorizzazione dei principali prodotti e risultati di CULTEMA.

OP1 Council of Europe
OP2 Venice City Council - Italy
OP 4 ART KONTACT – Albania.

DURATA

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della firma da parte dell'ultima delle 13 Parti contraenti e avrà una durata di 5 anni.
I partner potranno estendere o rinnovare questo Protocollo attraverso un accordo, confermato con un emendamento scritto, sottoscritto dal firmatario autorizzato di ciascun partner. Questo Protocollo d'Intesa è soggetto a una conferma, secondo lo status legale e la legge nazionale di ciascun partner firmatario.

Questo Protocollo d'Intesa è composto da 22 pagine, incluse le pagine delle firme e l'Allegato Operativo ed è firmato in 16 copie

Luogo, data:

Nome del Partner del Progetto**:** Lead Partner Regione del Veneto Direzione Lavori Pubblici - Italy

Nome del Firmatario:

Firma:

Timbro:

<u>seguono le pagine a firma dei diversi partner</u>

ALLEGATOB alla Dgr n. 2429 del 20 dicembre 2013 pag. 5/8

ALLEGATO OPERATIVO
DEL PROTOCOLLO D'INTESA
PROGETTO CULTEMA

I. Funzionalità e compiti del Cultema Laboratory Network (CLN)

Tre CLN si insedieranno in Italia, Austria e Serbia con le seguenti modalità:

A) CLN Venezia – Italia, insediato nelle strutture di Forte Marghera – Via Forte Marghera 30 – 30173 Mestre – Venezia, Italia. Gestito congiuntamente dalla Regione del Veneto, dalla Città di Venezia e dalla Marco Polo System geie e con il supporto dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa.
B) CLN Graz – Austria, insediato nelle strutture del Politecnico di Graz, Rechbauerstrasse 12 – Graz – 8010 Austria. Sarà gestito dal Politecnico di Graz con il supporto della Associazione per la Conservazione e Ricerca del Patrimonio Culturale Austriaco.
C) CLN Belgrado – Serbia, insediato nelle strutture del Ministero della Cultura e dell'Informazione della Repubblica di Serbia – Vlajkoviceva 3 - 11000 – Belgrado, Serbia. Gestito dal Ministero della Cultura e dell'Informazione della Repubblica di Serbia con il supporto dell'Istituto per la Protezione dei Monumenti Culturali della Serbia e l'Istituto Centrale per la Conservazione a Belgrado.

1. Funzionamento dei CLN

1.1 Le istituzioni gestori di ciascun CULTEMA Laboratory Network assicureranno un'apertura oraria ed un accesso regolare alle strutture del CLN.
1.2 Le istituzioni che gestiscono ciascun CLN si faranno carico della manutenzione sia delle strutture degli uffici, delle loro dotazioni d'ufficio e delle apparecchiature informatiche.
1.3 Ciascun CLN avrà una persona di contatto e un account email: le caratteristiche e le funzionalità degli account ed il modello d'interazione tra di essi sarà definito di concerto dalle persone di contatto designate dei CLN e sarà presentato ai partner CULTEMA per essere validato da ciascun partner. Sarà assicurato un accurato flusso di informazioni a tutti i partner CULTEMA.
1.4 L'utilizzo delle strutture dei CLN e delle loro dotazioni è disponibile a titolo gratuito per tutti i partner di CULTEMA e per le istituzioni da loro invitate, per i portatori d'interesse e per gli altri attori di rilievo. L'utilizzo ordinario delle strutture e dotazioni dei CLN da parte dei partner CULTEMA e dai soggetti terzi da essi invitati sono libere da ogni onere, mentre invece qualsiasi costo aggiuntivo relativo a qualsiasi particolare necessità deve essere coperto dal partner proponente. Inoltre, in concertazione con il partner responsabile di CLN sono ammessi (al CLN) anche i cittadini o i rappresentanti delle istituzioni pubbliche/private che desiderano consultare e acquisire la documentazione di rilievo di CULTEMA in versione cartacea ed informatica. Le attività dovrebbero essere pianificate e segnalate tempestivamente dalla persona incaricata del CLN.

2. Compiti dei CLN

2.1 Conservare il materiale cartaceo ed i files dei principali outputs, dei documenti finali, delle relazioni e dei risultati del progetto CULTEMA, come dettagliato nell'*Application form* (formulario) del Progetto CULTEMA.

2.2 Attuare la disseminazione e la promozione dei risultati e delle realizzazioni conseguite da CULTEMA, assicurando un'accresciuta visibilità al progetto ed al suo know-how nei confronti dei portatori d'interesse e delle istituzioni pubbliche/private di rilievo, diffondere le brochure e volantini del progetto e qualsiasi ulteriore materiale di promozione.
2.3 Garantire l'aggiornamento del sito web di CULTEMA, del Database dei beni del patrimonio culturale come descritto nella application form – WP3 – e la piattaforma del patrimonio culturale (www.cultema.eu/heritage_platform).
2.4 Assicurare la sostenibilità complessiva dell'attuale conservazione dei principali outputs e dei risultati del progetto, aggiornandoli anche in conformità con i nuovi contributi dei portatori d'interesse/delle istituzioni rilevanti afferenti alla gestione o alla valorizzazione del patrimonio culturale.
2.5 Assumere funzioni di facilitatore e promotore dell'interesse e dell'interazione dei portatori d'interesse pubblici/privati strategici e dei partenariati degli investitori per il recupero, la conservazione e la gestione dei siti individuati nel Database e nella Piattaforma Web dei beni culturali.
2.6 Organizzare, su base volontaria, incontri, workshops, conferenze ed eventi di divulgazione allo scopo di promuovere uno scambio reciproco ed un trasferimento di buone pratiche di recupero, conservazione e gestione dei beni del patrimonio culturale e dei siti;
2.7 Utilizzare le strutture del CLN come luogo d'incontro per i potenziali investitori ed i rappresentanti delle istituzioni pubbliche/private desiderose di portare a termine proposte progettuali da essere presentate per il finanziamento ai bandi dell'UE, ai bandi nazionali, regionali o locali.
2.8 Rafforzare e promuovere qualsiasi ulteriore forma di attività di cooperazione bilaterale e multilaterale e/o accordi nel settore dei siti del patrimonio culturale, sia tra i partner CULTEMA, sia allargando l'attuale rete ai nuovi partner pubblici/privati.
2.9 Ospitare attività di formazione e seminari per i dipendenti pubblici/privati nel settore del patrimonio pubblico/privato.
2.10 Gestire la piattaforma del patrimonio culturale CULTEMA secondo le disposizioni del presente allegato operativo, sezione IV, punti 1.3, 1.5, 1.7-1.10, 1.12;
2.11 Sulla base alla durata del Protocollo, i partner di CULTEMA possono accordarsi su dei nuovi compiti dei CLN;
2.12 Ulteriori indicazioni dettagliate sulla funzionalità e sulle procedure del CLN sono fornite nelle "*CLN Management Guidelines*" (Linee Guida di Gestione dei CLN).

II. Il sito web CULTEMA

1. I partner CULTEMA concordano di mantenere il dominio del sito web del progetto www.cultema.eu e di aggiornarlo regolarmente in accordo con la durata del Protocollo d'Intesa.
2. Il sito web sarà gestito dal Magistrato alle Acque di Venezia dal gennaio 2014 al gennaio 2016, assicurando la sua continuazione per due anni dopo la conclusione del progetto.
3. Entro la scadenza del gennaio 2016, tutti i partner del Protocollo decideranno chi sarà incaricato della gestione e dell'aggiornamento del sito web di CULTEMA dal febbraio 2016 e la copertura dei suoi costi operativi.
4. Aggiornamenti di rilievo dei partner CULTEMA come il miglioramento delle informazioni sui siti del patrimonio culturale, le attività di formazione, gli incontri, i nuovi progetti saranno caricati nel sito web da tutti i partner di questo Protocollo secondo le procedure tecniche definite dal Magistrato alle Acque di Venezia, gestore del sito web.

III. Database of Cultural Heritage Assets

1. Il database dei beni del patrimonio culturale (Database of Cultural Heritage Assets) sarà gestito dal Politecnico di Graz per 5 anni dopo la conclusione del progetto, ovvero dal gennaio 2014 al gennaio 2019.

2. Entro la scadenza del gennaio 2019, tutti i partner dell'Accordo transnazionale decideranno chi sarà incaricato della gestione e dell'aggiornamento del "Database dei beni del patrimonio culturale" dal febbraio 2019 e la copertura dei suoi costi operativi.
3. Il database dei beni del patrimonio culturale sarà aggiornato con riferimento al cambiamento di status, condizione, proprietà, stato di conservazione e modifiche strutturali di rilievo dei siti elencati del database.
4. I partner potranno caricare ulteriori voci nel "database dei beni del patrimonio culturale", il DSS (*Data Cards System)*, includendo anche i dati di eventuali nuovi partner del presente Protocollo. Il database sarà disponibile per consultazione nel sito web di CULTEMA e nelle strutture dei tre CLN.

IV. La piattaforma del patrimonio culturale CULTEMA e la strategia del marketing territoriale CULTEMA

1. Scopi, funzionamento, promozione e comunicazione della "piattaforma del patrimonio culturale CULTEMA.

1.2 La piattaforma del patrimonio culturale è accessibile all'indirizzo www.cultema.eu/heritage_platform, sul sito web di CULTEMA.

1.3 Al termine del progetto CULTEMA, la piattaforma web per la promozione del patrimonio culturale e territoriale del SEE sarà gestita dal Cultema Laboratory Network e da tutti i partner CULTEMA per tutto il periodo di funzionamento, con il supporto tecnico del partner ERDF PP5 Magistrato alle Acque di Venezia, responsabile della amministrazione del sito web www.cultema.eu, che include la piattaforma del patrimonio culturale.

1.4 E' stata progettata come uno strumento di marketing ed il suo obiettivo è quello di facilitare l'accesso alle informazioni sui vari beni del patrimonio del Sud Est Europa che possano essere interessanti per gli investitori o per altri tipi di partner, inclusi i proprietari dei beni ed i manager. L'obiettivo della piattaforma del patrimonio culturale, come strumento di marketing, è quello di presentare le opportunità di investimento relative ai beni del patrimonio, non afferenti alle transazioni dei beni immobili, ma per tutte le tipologie delle operazioni legate allo sviluppo: restauro e sviluppo di progetto, sviluppo mirato economicamente, partenariati pubblici-privati, ecc.

1.5 Il pubblico di riferimento della piattaforma, le azioni specifiche per la comunicazione e la pubblicità della piattaforma e le azioni per assicurare la sostenibilità della piattaforma del patrimonio culturale sono definiti nella strategia di marketing territoriale CULTEMA, capitolo V (*The heritage marketing platform).*

1.6 I dettagli tecnici sul funzionamento e l'amministrazione della piattaforma sono forniti dal partner ERDF PP5 Magistrato alle Acque di Venezia nel manuale del sito web CULTEMA.

1.7 La piattaforma del patrimonio culturale può essere aggiornata con nuove voci di dati per essere più utile e per una crescita organica nel lungo termine.

1.8 I principali attori nello sviluppo della piattaforma sono i partner CULTEMA o i soggetti terzi provenienti dai territori pilota di CULTEMA, o da altri paesi del SEE (Sud Est Europa) Le richieste per l'inserimento di nuove voci sono presentate al Cultema Laboratory Network (come scritto nel CULTEMA website e nei materiali promozionali progettati per la piattaforma del patrimonio culturale).

1.9 Il Cultema Laboratory Network esamina le richieste pervenute, la loro conformità con gli obiettivi della piattaforma, la sua completezza e successivamente approva o nega la richiesta. Nel caso di approvazione, il CLN ha anche l'incarico di inserire nel sito le informazioni e le relative documentazioni.

1.10 I proponenti forniranno: l'informazione sulle caratteristiche del patrimonio che essi stessi possiedono o che gestiscono, secondo i campi d'informazione della piattaforma definiti, includendo allegati (un piano di sviluppo per la proprietà del bene, o uno studio di fattibilità, un business model o altri documenti e foto importanti)

1.11 Tutti i partner CULTEMA e i CLN hanno il compito di svolgere ulteriori attività promozionali per la piattaforma del patrimonio culturale nei prossimi 5 anni. Le attività minime di promozione che intraprenderanno sono le seguenti:

(a) condividere un link alla piattaforma del patrimonio culturale CULTEMA nelle loro pagine web istituzionali e/o nelle pagine web individuali CULTEMA create durante il progetto;

(b) diffondere le brochures per la promozione della piattaforma del patrimonio culturale, prodotte e consegnate durante lo svolgimento della azione 5.1 del progetto. Le brochures saranno distribuite durante gli incontri e gli eventi organizzati o presenziati dai partner, che comprendono tra i partecipanti il target pubblico della piattaforma e le categorie dei potenziali investitori e portatori d'interesse dalla strategia CULTEMA di marketing territoriale;

(c) predisporre la versione elettronica delle sopra-menzionate brochures disponibili online nei loro siti web istituzionali o sulle pagine web CULTEMA individuali create durante il progetto;

(d) inserire nelle loro newsletter periodiche e nelle comunicazioni alle organizzazioni subordinate o/e di quelle dei partner le informazioni sulla piattaforma del patrimonio culturale e il suo indirizzo web

1.12 I partner CULTEMA, qualora i loro budget annuali e le risorse disponibili consentano una idonea soluzione finanziaria, prepareranno (individualmente o insieme) nuove proposte progettuali, coinvolgendo diversi portatori d'interesse per sviluppare e promuovere ulteriormente la piattaforma del patrimonio culturale. E' altresì raccomandabile fare partenariato con diverse reti professionali quali gli architetti, pianificatori urbani e art designer.

1.13 I materiali di marketing relative al contenuto della piattaforma (volantini, catalogo e le schede di marketing) prodotti nel corso dell'attività 5.1 del progetto, saranno resi disponibili al pubblico dai partner CULTEMA nelle strutture dei Cultema Laboratory Network e anche nel sito web del progetto www.cultema.eu

1.14 I layouts dei materiali sopra-citati saranno messi a disposizione, da parte del partner ERDF PP2 Ministero della Cultura – Romania, nei confronti dei partner ERDF: lead partner, partner 8, 9, 10 e partner IPA 1, 2, 3, in un format editabile, per la traduzione nelle loro lingue nazionali e per ulteriore tiratura o diffusione, a condizione che i copyrights siano specificati.

2 La prosecuzione della strategia di marketing territoriale CULTEMA

2.1 Al termine del progetto (31.01.2014), la strategia del marketing territoriale CULTEMA sarà assunta individualmente da ciascun partner CULTEMA , incaricato di un territorio pilota.

2.2 I partner si assumeranno individualmente la responsabilità per il reperimento di ulteriori risorse e l'implementazione delle attività di marketing, fatta eccezione per quelli menzionati al punto 2.3

2.3 I partner CULTEMA che sono istituzioni pubbliche nazionali (I Ministeri della Cultura) adotteranno la necessaria diligenza per trasferire questi risultati ai portatori d'interesse competenti delle amministrazioni pubbliche regionali o locali o ad altre organizzazioni di rilievo che sono diretti portatori d'interesse e che potrebbero assumersi il compito dell'implementazione e ulteriore sviluppo delle proposte di marketing per i territori pilota CULTEMA. Anche i gruppi d'azione locale dovrebbero avere accesso alla strategia, prendendo in considerazione l'enfatizzazione da parte della UE nei riguardi dell'approccio "Community Led Local Development (CLLD)" (Sviluppo Locale gestito dalla Comunità) e delle iniziative di sviluppo locale sostenibile incoraggiate dal "Regional Programme for the Cultural and Natural Heritage in SEE" (Programma Regionale per il Patrimonio Culturale ed Ambientale nel SEE) e dalle metodologie promosse dal Processo di Lubiana II.

2.4 I partner CULTEMA avvieranno ulteriori progetti di cooperazione per implementare le azioni di marketing fornite dalla strategia di marketing, se lo consentono gli esistenti programmi di finanziamento.

2.5 Il testo della strategia di marketing in lingua inglese sarà reso disponibile in format elettronico nei computer dei CULTEMA laboratory network e anche online sul sito web CULTEMA.

(Codice interno: 265003)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2436 del 20 dicembre 2013

Adempimenti in attuazione delle disposizioni sul "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi". Adozione dei criteri di utilizzo delle auto di servizio da parte delle Società a partecipazione regionale ai sensi dell'Art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Adozione di un disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio rivolto a tutte le società regionali partecipate ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013 e conseguente integrazione delle direttive regionali di cui all'allegato A della DGR n. 258/2013.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Decreto legge n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010, ai fini del contenimento della spesa pubblica, prevede la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, all'art.6 comma 14, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011 ed esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

In applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 78 del 2010, la Regione Veneto, in ragione del principio di coordinamento della finanza pubblica, ha emanato la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011.

Nel recepire quanto stabilito dalla legge Statale, al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 1/2011, la Regione del Veneto ha previsto la rideterminazione in riduzione nella misura di almeno il 20% dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 delle medesime tipologie di costo.

Al secondo comma dell'art. 15 della citata legge regionale, viene stabilito che gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro e a tal fine dovranno adeguare i propri statuti o atti di ordinamento interno.

Nel terzo comma dell'art. 15 della L.R. 1/2011 è previsto infine che gli enti, le agenzie e società regionali o con quota maggioritaria della Regione Veneto che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, l'elenco delle auto di servizio, le modalità del loro utilizzo e l'eventuale piano di riduzione delle stesse.

Spetta infine alla Giunta Regionale sulla base dei dati acquisiti, previo parere della commissione consiliare competente definirne i criteri omogenei di utilizzo.

Sempre al terzo comma dell'art. 15 della richiamata Legge Regionale è previsto che il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.

In attuazione del disposto normativo, la Struttura Regionale competente ha reso noti i contenuti dello stesso alle società regionali a partecipazione maggioritaria, ponendo in evidenza l'esigenza da parte delle stesse di adeguarsi ai vincoli di utilizzo per le auto di servizio e di fornire i necessari riscontri previsti dall'art. 15 della citata legge regionale, avviando una prima ricognizione.

Si precisa che per le Società: Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a., Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., College Valmarana Morosini S.p.a., Finest S.p.a., Insula S.p.a., Rocca di Monselice s.r.l., S.I.S. S.p.a. e Veneto Strade S.p.a. la disposizione normativa non è applicabile in quanto trattasi di organismi partecipati in misura minoritaria dalla Regione del Veneto.

Fermo restando, che per quest'ultima società si applicano le disposizioni più restrittive previste per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento alla ricognizione effettuata, le società: Terme di Recoaro S.p.a., Rovigo Expo' S.p.a., Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a. e Veneto Promozione S.c.p.a. hanno comunicato di non detenere auto di servizio, mentre la società Ferrovie Venete S.r.l. al momento non è concretamente operativa.

La Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha comunicato di possedere un autocarro per trasporto cose.

La Società Veneto Nanotech S.c.p.a. ha comunicato che non ha auto di proprietà, bensì utilizza n. 2 auto con contratto di locazione e noleggio, precisando che per quest'ultima il contratto cesserà il 31/12/2012 e non sarà rinnovato.

La Veneto Sviluppo S.p.a., con nota prot. 10752 del 7/12/2012, ha comunicato di non possedere auto di proprietà bensì di detenere n. 1 auto di servizio ad uso non esclusivo con canone di locazione pluriennale, utilizzata dal personale dipendente per esigenze di servizio. La Società ha inoltre comunicato che non prevede un piano di riduzione delle auto, disponendo di un'unica autovettura in uso. Inoltre ha precisato di aver assegnato a titolo di *fringe benefit* un'autovettura aziendale in locazione a lungo termine al Vice Direttore, costituendo però questa un elemento retributivo.

Le rimanenti Società, in risposta alla predetta nota, hanno inviato le seguenti informazioni:

- Sistemi Territoriali S.p.a., con nota prot. n. 2831 del 21/11/2012, ha comunicato di detenere n. 5 auto di servizio, 3 autocarri, 6 auto a noleggio a lungo termine, inoltre 15 autovetture e 13 autocarri in comodato d'uso di proprietà della Regione Veneto;
- Veneto Acque S.p.a., con nota prot. 718/2012 del 29/11/2012, ha comunicato di detenere n. 5 auto di servizio a disposizione del personale apicale, amministrativo e tecnico;
- Veneto Strade con nota prot. 45410/12 del 30/11/2012, ha comunicato di detenere n. 7 auto di servizio a disposizione del personale.

Considerato quanto previsto al comma 2, dell'art. 15 della L.R. n. 1/2011, per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti o degli atti di ordinamento interno ai nuovi vincoli sull'uso delle auto di servizio, si fa presente che le società Veneto Sviluppo S.p.a., Sistemi Territoriali S.p.a. e Veneto Acque S.p.a.hanno recepito nei propri atti o regolamenti interni quanto disposto dalla normativa sopra menzionata.

Pertanto, visti gli adeguamenti al dettato normativo regionale posti in essere dalle società interessate, con DGR n. 150/CR del 18/12/2012, la Giunta Regionale, sulla base dei dati acquisiti, ha definito i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio in uso alle richiamate società, e ha trasmesso la propria proposta alla Commissione consiliare competente, per l'acquisizione del previsto parere ex Art. 15, comma 3, L.R. 7/1/2011, n. 1.

Giova, comunque ricordare che, nel frattempo è intervenuta una integrazione alle direttive rivolte alle società regionali, descritta nell'allegato A della DGR n. 258/2013 recante: "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.", nella quale si prevede alla lettera M - IV) che: *"Le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, devono ridurre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. E' prevista la possibilità di deroga per l'anno 2013 in virtù di contratti pluriennali in essere. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.*

Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2013, una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno 2011, e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione per quelle effettuate nell'anno precedente."

In data 26 marzo 2013, la Prima Commissione Consiliare, in sede di esame del citato provvedimento, ha formulato alla Giunta Regionale le seguenti richieste:

1. integrare il punto 3 dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, ALL A della DGR n. 150/CR del 18/12/2012, disponendo la pubblicazione nel sito della Società dei dati relativi all'uso delle auto aziendali;
2. ricevere l'elenco delle auto aziendali in uso da parte delle Società regionali trasmesso agli uffici regionali con particolare attenzione all'indicazione delle auto di proprietà della Regione Veneto in comodato d'uso gratuito a Sistemi Territoriali s.p.a.;

3. ricevere i dati circa le missioni autorizzate ai dipendenti delle società regionali mediante l'uso dell'auto propria con l'indicazione dell'importo del relativo rimborso spese, relativamente agli anni 2011 e 2012;
4. estendere l'applicazione dei criteri di utilizzo delle auto di servizio a tutte le società partecipate, anche minoritarie.

Ciò, considerato, la Struttura regionale competente, con nota prot. n. 194508 del 08/05/2013, ha provveduto ad una seconda ricognizione sulla base delle richieste della Prima Commissione Consiliare sopra elencate, dalla quale sono emerse le seguenti informazioni:

1. Nella prima ricognizione si era evidenziato che le Società che non avevano auto di servizio erano Terme di Recoaro s.p.a., Rovigo Expo' s.p.a., S.V.E.C. s.p.a., Veneto Innovazione s.p.a. e Veneto Promozione s.c.p.a.. Con la nuova ricognizione, che è stata estesa a tutte le Società a partecipazione regionale, rientrano in questo elenco anche le Società: Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a., College Valmarana Morosini s.p.a., Ferrovie Venete s.r.l. e Rocca di Monselice s.r.l.;
2. La Società Autovie Venete s.p.a. ha comunicato di ritenere di non essere obbligata a fornire alcuna risposta;
3. 3. Immobiliare Marco s.r.l. (1 autocarro), Veneto Acque s.p.a. (5 auto di servizio) e Veneto Strade s.p.a. (7 auto di servizio) confermano quanto già dichiarato nella prima ricognizione;
4. Sistemi Territoriali s.p.a. ha comunicato di detenere n. 5 auto di servizio, n. 4 autocarri, n. 6 auto a noleggio a lungo termine, inoltre n. 14 autovetture e n. 12 autocarri in comodato d'uso di proprietà della Regione Veneto; a questi si aggiungono i seguenti mezzi di lavoro in comodato d'uso e di proprietà della Regione Veneto: n. 4 rimorchi, n. 1 macchina operatrice e n. 1 carrello sollevatore;
5. Veneto Nanotech s.c.p.a. nella precedente ricognizione aveva comunicato di utilizzare due auto rispettivamente con contratto di locazione e noleggio, nella nuova ricognizione dichiara una sola auto a noleggio;
6. Veneto Sviluppo s.p.a. nella prima ricognizione aveva dichiarato n. 1 auto a noleggio, mentre nella seconda ne dichiara n. 2 con contratto di noleggio a lungo termine, di cui una assegnata al Vice Direttore Generale, quale componente della retribuzione dello stesso;
7. Per le rimanenti società partecipate regionali, coinvolte a partire dalla seconda ricognizione, sono emerse le seguenti informazioni:

    - CAV s.p.a. possiede n. 21 auto di servizio e n. 15 autocarri con contatto di noleggio a lungo termine;
    - Finest s.p.a. possiede n. 6 auto di servizio con contratto di noleggio a lungo termine;
    - Insula s.p.a. detiene n. 1 auto di servizio con contratto di noleggio a lungo termine;
    - S.I.S. s.p.a. detiene n. 3 auto di servizio in proprietà.

Nel corso del mese di giugno 2013 la Giunta Regionale ha provveduto a trasmettere alla Prima Commissione Consiliare la documentazione richiesta. La richiamata Commissione, riunitasi nella seduta del 1 ottobre 2013, ha esaminato il provvedimento n.150/CR/2012 e la documentazione integrativa e ha espresso parere favorevole ex art. 15 c. 3 L.R. 7/1/2011 n. 1.

Pertanto, si propone, a seguito del parere ricevuto, di integrare il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio delle società regionali, secondo le indicazioni richieste dalla competente Commissione consiliare e di seguito sintetizzate:

- estendere l'applicazione a tutte le società a partecipazione regionale, anche minoritaria;
- prevedere che le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai dati e alle informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente, inviino alla Giunta Regionale, pubblichino e aggiornino il proprio sito internet aziendale relativamente ai criteri relativi all'utilizzo delle auto di servizio, indicando il numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria e l'importo complessivo dei relativi rimborsi spese erogati, distinguendo se effettuate da componenti degli organi sociali o da dipendenti.

Si propone, quindi, di adottare il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio da parte delle società regionali **(Allegato A)** che le medesime saranno tenute a recepire, pena la sospensione di ogni eventuale erogazione regionale in loro favore.

In conseguenza di ciò si propone di aggiornare le direttive rivolte alle società regionali, già previste con DGR n. 2951/2010 e integrate con DGR n. 1075/2011 e DGR n. 258/2013, integrando l'allegato A della DGR n. 258/2013 recante: "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012." mediante l'inserimento della lettera M)-V, con le seguenti disposizioni:

"Le società a partecipazione regionale sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20.12.2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di

lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive.

Le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti.

Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti."

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135/2012;

VISTO il parere della Prima Commissione consiliare n. 335 del 1/10/2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della Legge regionale 7/1/2011, n. 1;

VISTE le DGR n. 2951/2010, n. 1075/2011 e DGR n. 258/2013;

VISTO il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio delle società regionali **(Allegato A)**;

delibera

1. di adottare il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio rivolto a tutte le società a partecipazione regionale **(Allegato A)** ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013;

2. di integrare le direttive rivolte alle società a partecipazione regionale di cui all'allegato A della DGR n. 258/2013 recante: "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.", secondo il testo riportato nelle premesse;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2436 del 20 dicembre 2013 pag. 1/3

Criteri per l'utilizzo dell'autovettura aziendale

Il presente disciplinare concerne l'individuazione di criteri di utilizzo delle auto di servizio ex art. 15 L.R. 1/2011 e si applica a tutte le società a partecipazione regionale.

Le società regionali interessate sono tenute a recepire i criteri di utilizzo di cui al presente disciplinare nei propri statuti o atti di ordinamento interno. Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione del presente atto, più restrittive.

Alla gestione delle autovetture aziendali sovrintende il Presidente della Società/Amministratore Unico/Amministratore Delegato/Direttore Generale (competenza da individuare all'interno dell'organizzazione aziendale), cui compete in via esclusiva:

- Autorizzare l'uso dell'autovettura e assumere le eventuali decisioni che dovessero rendersi necessarie a fronte di particolari esigenze riguardanti l'utilizzo dell'autovettura;
- Autorizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di riparazione.

1) Autorizzazione all'uso

Le auto di servizio potranno essere assegnate in uso esclusivo ad amministratori, ruoli apicali o dipendenti, nonché a specifiche funzioni o uffici aziendali per le sole esigenze di servizio.

L'uso dell'autovettura dovrà essere tassativamente limitato ai trasferimenti e ai viaggi del personale nell'espletamento delle proprie incombenze di ufficio e ai casi, debitamente dimostrabili, in cui l'uso dei normali mezzi di trasporto pubblico sia inconciliabile con gli impegni da assolvere, con la celerità dell'espletamento dell'incarico e l'urgenza dello stesso.

L'uso del mezzo di servizio può essere consentito per trasferte giornaliere (partenza e rientro nella giornata) o trasferte comprensive di più giornate lavorative a seconda del tipo di missione da svolgere ed è autorizzato dal Presidente/Amministratore Unico/ Amministratore Delegato/ Direttore Generale, dal Direttore d'Area/Responsabile di riferimento o loro delegati.

In via generale, l'uso di autovettura propria con successiva richiesta di rimborso delle spese non può essere autorizzato.

Tuttavia, al fine anche di evitare applicazioni restrittive delle norme di contenimento della spesa pubblica, che, pur formalmente rispettose delle medesime, si pongano in contrasto con la "*ratio*" di dette disposizioni, possono essere previste apposite forme di deroga al summenzionato divieto, qualora il ricorso alle altre modalità di trasporto (tramite mezzo pubblico, autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc.) pregiudichino l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o comportino un incremento dei costi.

Le possibili deroghe al divieto di utilizzo dell'auto propria devono essere previste in modo dettagliato e tassativo dalle regolamentazioni interne sulla base dei criteri precedentemente esposti.

L'utilizzo dell'autovettura aziendale dovrà essere formalizzata con richieste debitamente sottoscritte dall'utilizzatore, nelle quali devono essere specificate le seguenti informazioni:

- L'area/ufficio di appartenenza del richiedente;
- Data richiesta e data utilizzo autovettura;
- Nome, cognome e numeri telefonici di riferimento del richiedente;
- Numero e nome delle persone trasportate;
- Località da raggiungere;
- Data di restituzione dell'autovettura.

Ciascuna richiesta di utilizzo di autovettura deve essere predisposta e autorizzata preventivamente e corredata dall'autorizzazione di missione.

2) Vigilanza sul corretto uso dei documenti relativi all'autovettura aziendale

I documenti relativi all'utilizzo dell'autovettura aziendale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo libretto di circolazione, certificato di proprietà, tagliando e contrassegno di assicurazione, bollo auto, carta verde, foglio di viaggio mensile/libretto di bordo), quando l'auto è in uso devono essere conservati all'interno della stessa; diversamente, quando l'auto non è in uso, devono essere conservati presso l'ufficio/soggetto incaricato che sovraintende sull'utilizzo delle stesse.

3) Documentazione dimostrativa del corretto uso dell'autovettura aziendale – certificazione dei costi

Dovrà essere adeguatamente predisposta idonea documentazione attestante il corretto uso dell'autovettura aziendale e ivi annotata la certificazione delle spese sostenute per il loro utilizzo.
Tale documentazione dovrà essere conservata dall'ufficio/soggetto all'uopo delegato e resa disponibile in caso di verifiche.

3.A) prima di utilizzare l'autovettura aziendale:

Prima dell'utilizzo dell'auto aziendale il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna al corretto uso della stessa, si impegna a osservare il regolamento aziendale e si assume le conseguenti responsabilità. L'utilizzatore deve assicurarsi di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria (es: foglio viaggio mensile, documenti dell'auto e chiavi) ed è tenuto a compilare la documentazione richiesta.

3.B) al rientro, nel foglio di viaggio:

Al rientro dalla missione il dipendente dovrà compilare la documentazione con le informazioni dimostrative del servizio svolto.

3.C) Obblighi di comunicazione alla Giunta Regionale e pubblicazione nel sito web aziendale:

La Società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta Regionale, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto e di seguito sinteticamente riportate.

La Società si impegna ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo, distinguendo se trattasi di autovettura o autocarro/altro, marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). La Società si impegna, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai

componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché l'indicazione dell'importo globale dei relativi rimborsi spese, sempre distinguendo tra componenti degli organi sociali e dipendenti.

4) Rifornimenti di carburante

L'azienda ai fini dell' utilizzo della carta carburante deve prevedere corretti criteri di utilizzo responsabilizzando il dipendente all'uso.

Ogni rifornimento dovrà essere eseguito presso stazioni di servizio convenzionate e l'importo dovrà essere pagato utilizzando la carta carburante.

5) Altre responsabilità dell'utilizzatore del mezzo di servizio

La Società deve prevedere nel regolamento che ciascun utilizzatore sia tenuto a:

- controllare lo stato di efficienza dell'autovettura e segnalare eventuali anomalie, danni, nonché difformità di tenuta del foglio di viaggio mensile/libretto di bordo, mediante comunicazione scritta, al Presidente/Amministratore Unico/Amministratore Delegato/ Direttore Generale o al Direttore/Responsabile di riferimento o loro delegato;
- usare la massima diligenza nell'utilizzo del mezzo;
- utilizzare l'autovettura aziendale esclusivamente nell'ambito della trasferta autorizzata;
- la scrupolosa osservanza delle norme regolanti la circolazione stradale. L'utilizzatore si assume la responsabilità delle eventuali infrazioni al codice della strada e sarà quindi tenuto al pagamento delle multe per tali infrazioni;
- in caso di incidente o guasto del mezzo in uso, informare immediatamente la segreteria/ufficio/dipendente designati a sovraintendere ai servizi di autorimessa, i quali provvederanno a informare il Presidente/Amministratore Unico/Amministratore Delegato/Direttore Generale o loro delegato ed eventualmente mettere a disposizione un'ulteriore auto se disponibile ovvero a fare intervenire il carro attrezzi. Inoltre, l'utilizzatore dell'autovettura aziendale dovrà eseguire la normale prassi di denuncia, sottoscrivendo possibilmente il modulo "CID".

E' fatto obbligo all'utilizzatore di non consentire che l'autovettura aziendale venga condotta da persone non autorizzate, anche qualora le stesse siano altri dipendenti della Società.

E' tassativamente vietato l'uso dell'autovettura aziendale in tutti i casi nei quali non vi sia una precisa esigenza di servizio ed in particolare:

- Per il trasporto di familiari ed affini;
- Per motivi privati;
- Per il trasporto degli organi e delle strutture di vertice dal luogo di abitazione al luogo di lavoro.

L'utilizzatore sarà considerato responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalla mancata osservanza di quanto previsto dalle presenti disposizioni e sarà tenuto a rimborsare integralmente alla Società il danno da essa subito. All'atto dell'utilizzo, il richiedente dovrà aver sottoscritto il regolamento impegnandosi ad osservarlo.

(Codice interno: 265004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2437 del 20 dicembre 2013

Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articolo 9 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013. Allineamento degli stanziamenti di cassa mediante riduzione delle eccedenze ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. (Provvedimento di variazione n. 93) // Competenza/Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...".

Ciò premesso e viste le richieste pervenute da parte delle strutture regionali, redatte secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013":

- con nota prot. n. 522479 del 29/11/2013 della U.P. Flussi Migratori, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 10.000,00 dal capitolo 100231/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100760/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0170);
- con nota prot. n. 546880 del 12/12/2013 della U.P. Foreste e Parchi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 115.000,00 dal capitolo 100165/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo di nuova istituzione 102095/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0085);
- con nota prot. n. 547229 del 13/12/2013 della U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 12.870.150,71 dai capitoli 060002/U e 101703/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo di nuova istituzione 102097/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0248);
- con nota prot. n. 553180 del 17/12/2013 della Direzione Economia e Sviluppo Montano, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 10.000,00 dal capitolo 012020/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo di nuova istituzione 102103/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0045);
- con nota prot. n. 554352 del 17/12/2013 della Direzione Risorse Finanziarie e Tributi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 200.000,00 dal capitolo 101221/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 005210/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0023);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2013, come riportato nell'**allegato B)**.

Vista la nota prot. n. 535507 del 06/12/2013 della Direzione Ragioneria, si rende necessario procedere alla istituzione di un nuovo capitolo di entrata 100701/E "Contributo straordinario per l'anno 2012 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 dicembre 2012" (Art.16, comma 12-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95)" allocandolo all'UPB (E0106) "Altri trasferimenti statali correnti generici", Titolo II, e di attribuirlo alla Direzione Ragioneria, come riportato nell'**allegato A)**.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015) prevede che: "...la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2013, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

Considerato che alcuni capitoli presentano una dotazione di cassa superiore rispetto alla massa spendibile (competenza + residui passivi) e di conseguenza necessitano di adeguare la propria dotazione di cassa, si procede, ai sensi del citato articolo 6,

a ridurre la dotazione di cassa eccedente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 10 aprile 2013, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 07 maggio 2013, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2013 le variazioni secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 secondo quanto riportato dall'**allegato B)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione al dirigente titolare del centro di responsabilità;

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 100701 (CNI)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 DICEMBRE 2012 (ART. 16, C. 12-BIS, D.L. 06/07/2012, N. 95)	0,00	0,00	0,00	0,00
Upb: E0106	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI GENERICI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA				
	SALDO ENTRATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 005210	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE REGIONALI NON TRIBUTARIE E PER I PROGRAMMI DI EVOLUZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI REGIONALI IN MATERIA CONTABILE-TRIBUTARIA-FISCALE	+200.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0023	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Cap. 012020	SPESE PER INIZIATIVA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO REGIONALE (L.R. 28/06/1988, N. 30)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0045	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Cap. 060002	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA (L.R. 29/11/2001, N. 32 - ART.20, C.1, PUNTO B, LETT. A), D.LGS. 23/06/2011, N. 118)	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'				
Cap. 100165	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N. 40 - ART.34, L.R. 14/01/2003, N. 3)	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 100231	INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E CULTURALI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO (ART. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/01/2003, N. 2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0170	INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
Cap. 100760	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E CULTURALI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E PER AGEVOLARE IL LORO RIENTRO (ARTT. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/01/2003, N. 2)	+10.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0170	INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI				
Centro di Responsabilità:	U.P. FLUSSI MIGRATORI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101221	ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE IRPEF E ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL D.LGS. 68-2011 (ART.5, L.R. 26/11/2004, N. 29 - ART. 1, C. 44, L. 24/12/2007, N. 244 - ART. 5, C. 2, L.R. 17/12/2007, N. 36 - ARTT. 9 E 10, D.LGS. 06/05/2011, N. 68)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0023	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Cap. 101703	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE (ART. 20, C. 1, PUNTO B, LETT. A), D.LGS. 118/2011)	-11.470.150,71	-11.470.150,71	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 102095	TRASFERIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N. 40)	+115.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				
Cap. 102097 (CNI)	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - QUOTE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO (ART. 29, C. 1, LETT. I), D.LGS. 23/06/2011, N. 118)	+12.870.150,71	+12.870.150,71	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 102103 (CNI)	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO REGIONALE (L.R. 28/06/1988, N. 30)	+10.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0045	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 265587)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2439 del 20 dicembre 2013

Accreditamento istituzionale della Associazione Noi X Voi per la sede operativa ubicata ad Anguillara Veneta (PD) - Via Nuova 13 - Comunità Alloggio (CA) "Casa Rina Elisa Elena" per malati psichiatrici. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad accreditare la Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Casa Rina Elisa Elena", ubicata a Anguillara Veneta (PD) in Via Nuova 13, dotata di una capacità ricettiva pari a n.8 posti, dell'Associazione Noi X Voi. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 2.9.2010 prot. reg. n.472760 dell'8.9.2010; parere del Servizi Tutela Salute Mentale del 18.7.2013, n. prot. reg. 308497; piano di zona 2011/2015 dell'Azienda U.L.S.S. n.17 Este - Area Salute Mentale; report di verifica dell'A.R.S.S. del 17.4.2012 - prot. n.3026 - e del 23.1.2013 - prot. n.498.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al Miglioramento continuo della Qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "CA - Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici", definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Premesso quanto sopra in data 2.9.2010 l'Associazione Noi X Voi, riconosciuta con decreto della Regione del Veneto n.71 del 23.6.1999,con sede legale ad Anguillara Veneta, Via Pericoli n.4, ha presentato richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio (CA) "Casa Rina Elisa Elena" per malati psichiatrici ubicata ad Anguillara Veneta (PD) in Via Nuova 13.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, quali:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- La Comunità Alloggio *de qua* è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto del Dirigente Piani e Programmi Socio Sanitari n. 73 del 28 giugno 2010) per complessivi n. 8 posti;
- In data 18.11.2011 è stato effettuato da parte del Gruppo Tecnico Multiprofessionale dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art.19 della L.R. 22/2002 ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale;
- Dal rapporto di verifica rassegnato dall'ARSS e trasmesso con nota del 17.4.2012, è risultato che la struttura in oggetto ha riportato il punteggio complessivo medio pari a 84,04/100 e quindi è stato espresso un giudizio complessivamente positivo ma contestualmente sono state confermate le prescrizioni impartite in sede di verifica;
- Il Servizio Tutela Salute Mentale, con nota del 5.3.2013, sulla base della evidenze documentali trasmesse dalla Comunità Alloggio in relazione alle prescrizioni di cui al rapporto di verifica dell'ARSS, ha ritenuto la documentazione inviata idonea a soddisfare i requisiti richiesti. Si è inoltre confermato che la struttura rientra nella programmazione locale atteso che trattasi di Comunità Alloggio inserita nella programmazione del Piano Zona Quinquennio 2011-2015 dell'Azienda U.L.S.S. n.17 Este la cui congruità con le vigenti disposizioni regionali è stata confermata con decreto della direzione Servizi Sociali n.115 del 31.5.2011 e con successivo decreto n. 225 del 3.8.2012;
- Il Servizio Tutela Salute Mentale, con nota del 18.7.2013 ha comunicato che la Comunità Alloggio *de qua* rientra nella programmazione locale e regionale;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 23.10.2013 ha preso atto della conclusione dell'iter di accreditamento della struttura de qua.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare l'Associazione Noi X Voi per la sede operativa di Anguillara Veneta (PD) in Via Nuova 13 - Comunità Alloggio (CA) "Casa Rina Elisa Elena" per malati psichiatrici - per la medesima capacità ricettiva autorizzata e pari a n.8 posti, precisando altresì che, come prescritto dall'art.19 della L.R. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e qualora vengano meno le condizioni legislativamente previste l'accreditamento sarà sospeso o revocato.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.84 del 16.1.2007; n.2067 del 3.7.2007; n. 1616 del 17 giugno 2008; n. 748 del 7 giugno 2011;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 73 del 28.6.2010;
- VISTO il Piano di Zona 2011/2015 dell'Azienda U.L.S.S. n.17 Este - Area Salute Mentale;
- VISTI i decreti della Direzione Servizi Sociali n.115 del 31.5.2011 e n. 225 del 3.8.2012;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 2.9.2010 presentata dall'Associazione Noi X Voi;
- VISTA la nota della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria del 5.11.2010 - prot. n.579807;
- VISTE le note del Servizi Tutela Salute Mentale del 15.11.2010 - prot. n.595487; del 5.4.2011 - prot. n.164523; del 31.1.2013 - prot. n.47761; del 5.3.2013 - prot. n. 98787 e del 18.7.2013 - prot. n.308497;
- VISTE le comunicazioni dell'ARSS del 15.2.2012 - prot. n.1131 e del 23.1.2013 - prot. n.498;

delibera

1. di accreditare l'Associazione Noi X Voi per la sede operativa ubicata ad Anguillara Veneta (PD) - Via Nuova 13 - Comunità Alloggio (CA) "Casa Rina Elisa Elena" per malati psichiatrici - per una capacità recettiva pari a n.8 posti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento è da verificarsi con periodicità triennale e qualora vengano meno le condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
6. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio (CA), oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
7. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
8. di notificare copia del presente atto all' Associazione Noi X Voi e di inviarne copia alla all'Azienda Ulss n. 17 di Monselice e al Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 265588)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2440 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a Poliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s. sito in via T.Aspetti, 106 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3074/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 281128 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 446175 del 17.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3074/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla SocietàPoliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16, prot. reg. 446175 del 17.10.2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 93,33/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3074 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 446175 del 17.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla a Poliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s. sito in via T.Aspetti, 106 Padova come da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre che di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2440 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Poliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00606100287

Sede Legale Città Padova Provincia PD via T.Aspetti N. 106 C.A.P. 35133

Denominazione della struttura: Poliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova Pd Via T.Aspetti n. 106 C.A.P. 35133	B5	ambulatorio specialistico	38 otorinolaringoiatria	600904	16
	B.5.5	Ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione	56 medicina fisic a e riabilitazione	600904	
	B.26	Ambulatorio di radiodiagnostica	69 radiologia diagnostica	600904	

(Codice interno: 265592)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2441 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al dott. Alberto Chiesa via T.Aspetti, 9 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 2990/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 275081 del 27.6.2013 parere del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 477134 del 5.11.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2990/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale al dott. Alberto Chiesa via T.Aspetti, 9 Padova.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16, prot. reg. 477134 del 5.11.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 99/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n 2990 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 477134 del 5.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, al dott. Alberto Chiesa via T.Aspetti, 9 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2441 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) dott. Alberto Chiesa

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02051800288

Sede Legale Città Padova Provincia PD via T.Aspetti N. 9 C.A.P. 35123

Denominazione della struttura: Studio medico specialistico di odontoiatria dott. Alberto Chiesa

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova PD Via T.Aspetti n. 9 C.A.P. 35123	B9.1.2	Studio odontoiatrico	35 odontostomatologia	606401	16

(Codice interno: 265568)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2442 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al dott. Dario Festa - Studio specialistico di odontoiatria sito in via Tirana 8 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 2995/10 Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 275073 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 444910 del 16.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2995/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale al dott. Dario Festa - Studio specialistico di odontoiatria sito in via Tirana 8 Padova.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 444910 del 16.10.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2995 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 444910 del 16.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, al dott. Dario Festa - Studio specialistico di odontoiatria sito in via Tirana 8 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2442 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) dott. Dario Festa

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02215540283

Sede Legale Città Padova Provincia PD via Tirana N. 8 C.A.P. 35138

Denominazione della struttura: dott. Dario Festa – Studio specialistico di odontoiatria

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova Pd Via Tirana n. 8 C.A.P. 35138	B.9.1	Studio medico	35 odontostomatologia	602201	16

(Codice interno: 265570)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2445 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio Medico Santa Giustina s.r.l. sito in via Cavalletto, 1 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3077/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280733 del 2.7.2013 parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 434566 del 11.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3077/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio Medico Santa Giustina s.r.l. sito in via Cavalletto, 1 Padova.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 434566 del 10.10.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n 3077 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 434566 del 10.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alPoliambulatorio Medico Santa Giustina s.r.l. sito in via Cavalletto, 1 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2445 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Poliambulatorio Medico Santa Giustina s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02030650283

Sede Legale Città Padova Provincia PD via Cavalletto N. 1 C.A.P. 35122

Denominazione della struttura: Poliambulatorio Medico Santa Giustina s.r.l.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova PD Via Cavalletto n. 1 C.A.P.35122	B5	ambulatorio specialistico	35 odontostomatologia	607501	16

(Codice interno: 265572)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2446 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr. Licata s.r.l. sito Piazza Mercato 43 Marghera (VE). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3260/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 250349 del 12.6.2013 parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 289175 del 5.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 465668 del 29.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3260/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr. Licata s.r.l. sito in Piazza Mercato 43 Marghera (VE).

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 289175 del 5.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12, prot. reg. 465668 del 29.10.2013 conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 95,65/100.
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3260 del 21.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 12 prot. reg. 289175/13;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 prot. reg.n. 465668/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr. Licata s.r.l. sito Piazza Mercato 43 Marghera (VE).come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2446 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr. Licata s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03658780279

Sede Legale Città Marghera - Venezia Provincia VE Piazza Mercato N 43 C.A.P. 30175

Denominazione della struttura: Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr. Licata

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Marghera Venezia VE P.zza Mercato n. 43 C.A.P. 30175	B.9.1.2	Studio odontoiatrico	35 odontostomatologia	440501	12

(Codice interno: 265618)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2448 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Associazione La Nostra Famiglia - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Eugenio Medea di proprietà dell'omonimo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sedi operative a Conegliano Veneto (TV), via Costa Alta n. 37 e Pieve di Soligo (TV), via Monte Grappa n. 96. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria in oggetto già accreditata con dgr 3117/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 285896 del 04/07/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 292154 del 09/07/2013. rapporto di verifica svolta in data 17/10/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3117/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Associazione La Nostra Famiglia..

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del

possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 292154 del 09/07/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica (svolta in data 17/10/2013) redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9, conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 99,09/100 ,
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3117 del 14 dicembre 2013: Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, della struttura sanitaria di ricovero Associazione La Nostra Famiglia;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 7 prot. reg. 292154 del 09/07/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 svolta in data 17/10/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Associazione La Nostra Famiglia come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2448 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **Associazione La Nostra Famiglia** IRCSS - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Eugenio Medea
CF/P.IVA 00307430132
Sede Legale: Ponte Lambro (CO), via Don Luigi Monza n. 1 CAP 22037

ULSS territorialmente competente: 7 Pieve di Soligo (TV)

	Sedi operative	Classificazione	Area Funzione Operativa	Funzioni
Funzioni erogate in regime di ricovero	Conegliano (TV) Via Costa Alta n. 37 CAP 31015	A1	Riabilitativa	a. Unità per le gravi disabilità evolutive (U.G.D.E.)
	Pieve di Soligo (TV) Via Monte Grappa n. 96 CAP 31053	A1	Riabilitativa	a. Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite (U.R.N.A.)

(Codice interno: 265573)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2449 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto Sherman S.r.l. per le sedi operative di: Venezia - S. Marco 5369/A; Venezia - S. Croce 505; Mestre (VE) - Via Guido Carrer n.233; Quarto d'Altino (VE) - Via Volpato n.2/4. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3107 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze di accreditamento del 27.6.2013 prot. reg. n.285840 del 3.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana dell' 1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana dell'1 e del 2.10.2013 - n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013 - e del 6.12.2013, n. prot. 71278/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale, con provvedimento giuntale n.3107 del 14.12.2010, all'Istituto Sherman S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n.2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario

regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana, con nota dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013, ha confermato la coerenza delle scelte di programmazione attuativa locale delle strutture private accreditate afferenti all'ambito della propria competenza territoriale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporti di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana dell'1 e del 2.10.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013, e del 6.12.2013 - n. prot. 71278/2013 conclusi con il rilascio del seguente parere:
"punteggio: 96,06 % per le sedi operative di Venezia S. Marco 5369/A e S. Croce 505;
"punteggio: 98,22%" per la sede operativa di Quarto d'Altino (VE) - Via Volpato n.2/4;
"punteggio: 97,89%" per la sede operativa di Mestre (VE) - Via Guido Carrer n.233";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto entro il 31.12.2016 e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere, limitatamente alla medicina di laboratorio, alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n.299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n.22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n.22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n.3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n.1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22.";

VISTA la dgr n.2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n.22";

VISTA la dgr n.3107 del 14.12.2012;

VISTE le ddgr n.441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana dell' 1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013;

VISTI i rapporti di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana dell'1 e del 2.10.2013 - n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013 - e del 6.12.2013 - n. prot. 71278;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Istituto Sherman S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016 e, limitatamente alla medicina di laboratorio, entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n.22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e alle Aziende U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2449 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Istituto Sherman S.r.l.

Partita I.V.A.: 01798150270

Sede Legale: 30124 Venezia S. Marco 5369/A

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
30124 Venezia S. Marco 5369/A	B.5 B.26 B.5.14	Ambulatorio Specialistico Ambulatorio di Radiodiagnostica Punto di prelievo	08 Cardiologia 69 Radiologia Diagnostica	401401	12

ALLEGATOA alla Dgr n. 2449 del 20 dicembre 2013 pag. 2/2

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice Ministeriale	U.L.S.S.
30100 Venezia S. Croce 505	B.5.14	Punto di prelievo	401401	12

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice Ministeriale	U.L.S.S.
30020 Quarto d'Altino (VE) Via Volpato n.2/4	B.26	Ambulatorio di radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica	445376	12

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice Ministeriale	U.L.S.S.
30170 Mestre-Venezia Via Guido Carrer n.233	B.10 B.5	Medicina di Laboratorio Ambulatorio Specialistico	03 Medicina di Laboratorio 08 Cardiologia	441401	12

(Codice interno: 265590)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2451 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fisiomed-RS25 S.R.L. sita in via F.Cavallotti, 61 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3055/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280498 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 434397 del 10.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3055/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Fisiomed-RS25 S.R.L. sita in via F.Cavallotti, 61 Padova.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 434397 del 10.10.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n 3055 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 434397 del 10.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allaFisiomed-RS25 S.R.L. sita in via F.Cavallotti, 61 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2451 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Fisiomed-RS25 S.R.L.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03997730282

Sede Legale Città Padova Provincia via F.Cavallotti N. 61 C.A.P 35124

Denominazione della struttura: Fisiomed-RS25 S.R.L.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Eventuali limitazioni	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova PD Via F.Cavallotti n. 61 C.A.P. 35124	B.5.3	Ambulatorio di radioterapia	70 radioterapia	Limitatamente a prestazioni di roentgenterapia	608102	16

(Codice interno: 265589)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2452 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Banca Degli Occhi del Veneto Onlus per la sede operativa di Zelarino (VE) - Via Paccagnella n. 11. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.893 del 22.5.12. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 20.6.2013 prot. reg. n.275410 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana dell' 1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana del 1.10.2013 n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

Tuttavia, nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie strumenti per il rispetto dei tempi di attesa *standard* prescritti in ottemperanza ai piani nazionale e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale, con provvedimento giuntale n.893 del 22.5.2012, alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n.2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana, territorialmente competente, con nota dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013, ha confermato la coerenza delle scelte di programmazione attuativa locale delle strutture private accreditate afferenti all'ambito di competenza territoriale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 1.10.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"punteggio: 100%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n.299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n.22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n.22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n.3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n.1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22.";

VISTA la dgr n.2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n.22";

VISTA la dgr n.893 del 22.5.2012;

VISTE le ddgr n.441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana dell' 1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana dell'1.10.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Fondazione Banca Degli Occhi del Veneto Onlus come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n.22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.R., ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2452 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Fondazione Banca Degli Occhi del Veneto Onlus

Partita I.V.A.: 03068370273

Sede Legale: 30174 Zelarino (VE) – Via Paccagnella n.11

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
30174 Zelarino (VE) Via Paccagnella n.11 Padiglione Rama	B.5	Ambulatorio Specialistico	34 Oculistica	445422	12

(Codice interno: 265569)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2453 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società 3 C Centro Clinico Chimico S.r.l. per le sedi operative di Spinea /VE) - Via Roma n.230 e Maerne di Martellago (VE) - Via Manzoni n.9/d. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3258 del 21.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 10.6.2013 prot. reg. n.279313 dell'1.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.13 Mirano del 12.7.2013 - n. prot. reg. 313620 del 23.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana del 23.9.2013 n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013 e del 6.12.2013 - n. prot. 71278/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3258 del 21.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società 3 C Centro Clinico Chimico S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.13 Mirano, territorialmente competente, con nota del 12.7.2013, n. prot. reg. 313620/2013, ha confermato la coerenza delle strutture accreditate nonché la rispondenza dei volumi erogati alle scelte di programmazione sanitaria attuativa locale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 23.9.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013, rettificato con nota del 6.12.2013 - n. prot. 71278/2013, concluso con il rilascio di parere positivo con prescrizione relativa al requisito:
LABANA.AC.3.6.2 esiste evidenza che i risultati di tale monitoraggio vengono comunicati e discussi periodicamente con gli utenti (compresi i medici prescrittori)
e un punteggio complessivo finale di 96,89%";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto entro il 31.12.2016 e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere, limitatamente alla medicina di laboratorio, alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3258 del 21.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.13 Mirano del 12.7.2013, n. prot. reg. 313620/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana del 23.9.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013 e del 6.12.2013 - n. prot. 71278/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società 3 C Centro Clinico Chimico S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di prescrivere l'adeguamento al seguente requisito, entro 6 mesi dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento:

LABANA.AC.3.6.2 esiste evidenza che i risultati di tale monitoraggio vengono comunicati e discussi periodicamente con gli utenti (compresi i medici prescrittori);

3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016 e limitatamente alla medicina di laboratorio entro il 31.12.2014;

4. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

7. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

8. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

9. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

10. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

11. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;

12. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e alle Aziende U.L.S.S. di riferimento;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2453 del 20 dicembre 2013 pag. 1/2

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: 3 C Centro Clinico Chimico S.r.l

Partita I.V.A.: 00681020277

Sede Legale: 30038 Spinea (VE) – Via Roma n.230

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Prescrizione relativa al requisito da ottemperare entro sei mesi**	**Codice ministeriale**	**U.L.S.S.**
30038 Spinea (VE) Via Roma n.230	B.10	Medicina di Laboratorio	03 Medicina di laboratorio	LABANA.AC.3.6.2 Esiste evidenza che i risultati di tale monitoraggio vengono comunicati e discussi periodicamente con gli utenti (compresi i medici prescrittori)	481201	13
	B.26	Ambulatorio di radiodiagnostica	69 Radiologia Diagnostica			
	B.5.0	Poliambulatorio	08 Cardiologia 36 Ortopedia e Traumatologia 37 Ostetricia e Ginecologia			

ALLEGATOA alla Dgr n. 2453 del 20 dicembre 2013

Sede operativa **Indirizzo**	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice ministeriale**	**U.L.S.S.**
30030 Maerne di Martellago (VE) Via Manzoni n.9/d	B.5.14	Punto di prelievo	481201	13

(Codice interno: 265571)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2454 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Alberto Locarno S.r.l. per le sedi operative di Treviso - P.zza G. Matteotti n.9 e Mogliano Veneto (TV) - Via C. Menotti n.5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DDGR n.3073 del 14.12.2010 e n.1966 del 2.10.2012. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.278788 dell' 1.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 28.6.2013 - n. prot. reg. 283050 del 3.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 30.9.2013 e del 2.10.2013 n. prot. reg. 438100 del 14.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

Tuttavia, nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie strumenti per il rispetto dei tempi di attesa *standard* prescritti in ottemperanza ai piani nazionale e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale come segue**:**

- con provvedimento giuntale n. 3037 del 14.12.2010 al Poliambulatorio A. Locarno S.r.l. per la sede operativa di:
  Treviso - P.zza Matteotti n. 9
  35 odontostomatologia
- con provvedimento giuntale n. 1966 del 2.10.2012 alla struttura ambulatoriale accreditata A. Locarno S.r.l., per la sede operativa di:
  Mogliano Veneto (TV) - Via Menotti n. 5
  35 odontostomatologia.

Premesso quanto sopra e considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente

previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.9 Treviso, territorialmente competente, ha confermato con nota del 28.6.2013 - n. prot. reg. 283050 del 3.7.2013 - il permanere della coerenza con le scelte di programmazione sanitaria della struttura in oggetto;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporti di verifica redatti dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso in data 30.9.2013 e in data 2.10.2013, n. prot. reg. 438100 del 14.10.2013, e conclusi con il rilascio del seguente parere:
  "La visita di verifica alla struttura denominata ALBERTO LOCARNO SRL, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla medesima ed in virtù di quanto sovra riportato si è conclusa con un punteggio complessivo finale di:
  PUNTEGGIO 95,34%" per entrambe le sedi operative;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTE le ddgr n. 3037 del 14.12.2010 e n.1966 del 2.10.2012;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.9 Treviso del 28.6.2013 - n. prot. reg. 283050 del 3.7.2013;

VISTI i rapporti di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso del 30.9.2013 e del 2.10.2013 - n. prot. reg. 438100 del 14.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Alberto Locarno S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2454 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Alberto Locarno S.r.l.

Partita I.V.A.: 02326030265

Sede Legale: 31100 Treviso – P.zza G. Matteotti n.9

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice ministeriale**	**U.L.S.S.**
31100 Treviso P.zza G. Matteotti n.9	B.5.8	Ambulatorio Odontoiatrico	35 Odontostomatologia	321701	9

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice ministeriale**	**U.L.S.S.**
31021 Mogliano Veneto (TV) Via C. Menotti n.5	B.5.8	Ambulatorio Odontoiatrico	35 Odontostomatologia	323703	9

(Codice interno: 265574)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2455 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Ambulatorio medico dentistico dott. Alberto Righi s.r.l. sita in viale della Repubblica, 49 Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3259/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 283329 del 3.7.2013 parere del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 20 prot. reg. 283059 del 3.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 456187 del 23.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3259/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla SocietàAmbulatorio medico dentistico dott. Alberto Righi s.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 283059 del 3.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 prot. reg. 456187 del 23.10.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3259 del 21.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 20 prot. reg. 283059 del 3.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 prot. reg. 456187 del 23.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Ambulatorio medico dentistico dott. Alberto Righi s.r.l. come da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2455 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Ambulatorio medico dentistico dott. Alberto Righi s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03523510232

Sede Legale Città Verona Provincia VR viale della Repubblica N. 49 C.A.P. 37126

Denominazione della struttura: Ambulatorio medico dentistico dott. Alberto Righi s.r.l.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Verona VR Viale delle Repubblica n. 49 C.A.P. 37126	B 5.8	ambulatorio odontoiatrico	35 odontostomatologia	762301	20

(Codice interno: 265576)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2456 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Ambulatorio San Massimo S.R.L. sito in via S. Massimo 19 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3028/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 275403 del 27.6.2013 parere del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 444749 del 16.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3028/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Ambulatorio San Massimo S.R.L. sito in via S. Massimo 19 Padova per la branca 32 Neurologia.

Successivamente, a seguito di acquisto di ramo d'azienda della De Paolo dott. Arcadio srl già accreditata con DGR 3050/10, la Società Ambulatorio San Massimo S.R.L. ha acquisito anche la branca 52 dermosifilopatia ex DGR 2201/12.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 444749 del 16.10.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3028 del 14.12.2010;

VISTA la dgr n. 3050 del 14.12.2010;

VISTA la dgr 2201 del 6.11.2012;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 444749 del 16.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Ambulatorio San Massimo S.R.L. sito in via S. Massimo 19 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2456 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Ambulatorio San Massimo S.R.L.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 04248980288

Sede Legale Città Padova Provincia PD via San Massimo N. 19 C.A.P. 35129

Denominazione della struttura: Ambulatorio San Massimo S.R.L

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova PD Via S. Massimo n. 19 C.A.P. 35129	B.5.0	Polimabulatorio	32 neurologia 52 dermosifilopatia	611129	16

(Codice interno: 265586)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2457 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Artemisia Medica s.r.l. sita in via don Scapin 36 Ponte San Nicolò (PD). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3019/10 successivamente oggetto di trasformazione ex DGR 2201/12. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 283182 del 3.7.2013 parere del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 428905 del 8.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3019/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale a Bonivento Anna per la branca 37 ostetricia e ginecologia successivamente trasformata in Società Artemisia Medica s.r.l. sita in via don Scapin 36 Ponte San Nicolò (PD) ex DGR 2201/12.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16, prot. reg. 428905 dell'8.10.2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 99/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3019 del 14.12.2010;

VISTA la drg n. 2201 del 6.11.2012;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 428905 dell'8.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allaSocietà Artemisia Medica s.r.l. sita in via don Scapin 36 Ponte San Nicolò (PD) come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2457 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Artemisia Medica s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 04395320288

Sede Legale Città Ponte San Nicolò Provincia PD via don Scapin N 36 C.A.P. 35020

Denominazione della struttura: Artemisia Medica s.r.l.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Ponte San Nicolò Pd Via don Scapin n. 36 C.A.P. 35020	B5	ambulatorio specialistico	37 ostetricia e ginecologia	611201	16

(Codice interno: 265591)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2458 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Cardiologia Clinica snc di Grasso Floriano & C. sita in Padova con sedi operative in via Bravi n. 51 e via Dei Soncin n. 38. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata 3032/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 281047 del 2.7.2013 parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 477098 del 5.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3032/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allasocietà Cardiologia Clinica snc di Grasso Floriano & C.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

  - la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova, prot. reg. 477098/2013, conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;

  - il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

  - dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

  - nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3032 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n16 Padova prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova prot. reg. 477098/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allasocietà Cardiologia Clinica snc di Grasso Floriano & C. sita in Padova con sedi operative in via Bravi n. 51 e via Dei Soncin n. 38 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2458 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale)	Cardiologia Clinica snc di Grasso Floriano & C.
Codice Fiscale/Partita I.V.A.	04267290288
Sede Legale	Padova via Bravi N. 51 C.A.P. 35129

Denominazione della struttura: Cardiologia Clinica snc di Grasso Floriano & C.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova via Bravi N. 51 C.A.P. 35129	B.5	ambulatorio specialistico di cardiologia	08 cardiologia	611131	16
Padova via Dei Soncin N. 38 C.A.P. 35122	B.5	ambulatorio specialistico di cardiologia	08 cardiologia	611131	16

(Codice interno: 265575)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2459 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società C.E.M.A.R. Centro Medico di Analisi e Riabilitazione S.r.l. per le sedi operative di: Trissino - Via Del Commercio n.2/4; Arzignano (VI) - Via Pellizzari n.125; Montecchio Maggiore - Via Leonardo da Vinci n.41; Montebello Vicentino - Piazzale M. Cenzi n.8. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3034 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 20.6.2013 prot. reg. n.280909 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.5 del 2.7.2013 - n. prot. 25619; report di verifica dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 4.11.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3034 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società C.E.M.A.R. Centro Medico di Analisi e Riabilitazione S.r.l.

Successivamente, a seguito del trasferimento dell'attività, svolta presso il Laboratorio di Analisi Cliniche, dalla sede operativa sita a Montecchio Maggiore (VI), Via L. Da Vinci n.41, alla sede di Trissino, Via Del Commercio n.2/4, la Società è stata autorizzata con provvedimenti del Comune di Trissino del 27.10.2011 e del 12.1.2012 al trasferimento e all'esercizio della suddetta attività presso la sede ubicata a Trissino - Via Del Commercio n.2/4.

Premesso quanto sopra e considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.5 Ovest Vicentino, territorialmente competente, ha espresso, con nota del 2.7.2013 - prot. n.25619 - un parere positivo per il rinnovo dell'accreditamento;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 4.11.2013 dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza - n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere:

  "VALUTAZIONE COMPLESSIVA
  La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con un giudizio finale:
  punteggio 83,58% .
  Nel report di verifica è stato altresì precisato che la sede del Laboratorio di Analisi sita a Montecchio Maggiore è stata spostata a Trissino, Via Del Commercio n.2/4 dove prima c'era soltanto un punto di prelievo. Nella sede di Montecchio Maggiore, in via L. Da Vinci n.41 è rimasto solo il punto prelievi";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Tutto ciò premesso si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3034 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.5 Ovest Vicentino del 2.7.2013 - prot. n.25619;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza del 4.11.2013 - prot. reg. n.492071 del 13.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allaSocietàC.E.M.A.R. Centro Medico di Analisi e Riabilitazione S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.R., ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2459 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società C.E.M.A.R. Centro Medico di Analisi e Riabilitazione S.r.l.

Partita I.V.A.: 00712370246

Sede Legale: 36070 Trissino – Via Del Commercio n.2/4

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36070 Trissino Via Del Commercio n.2/4	B.10	Medicina di laboratorio	03 Medicina di laboratorio	160801	5

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36071 Arzignano (VI) Via Pellizzari n.125	B.5.14	Punto di prelievo	160801	5

ALLEGATOA alla Dgr n. 2459 del 20 dicembre 2013

Sede operativa **Indirizzo**	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36075 Montecchio Maggiore Via Leonardo da Vinci n.41	B.5.14	Punto di prelievo	160801	5

Sede operativa **Indirizzo**	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36054 Montebello Vicentino Piazzale M. Cenzi n.8	B.5.14	Punto di prelievo	160801	5

(Codice interno: 265577)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2460 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cemes S.r.l. per la sede operativa di Vicenza - Contrà Porta Santa Croce nn. 45/49. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3035 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 27.6.2013 prot. reg. n.280576 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 26.9.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.
In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n.3035 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Cemes S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n.2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.
In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.6 Vicenza, territorialmente competente, ha espresso con nota del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013 - il proprio parere rilevando "una sostanziale correttezza nei rapporti di tipo economico-amministrativi quanto nell'erogazione delle prestazioni sussistendo una corrispondenza tra il prescritto e l'erogato sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti e nel primo semestre 2012";
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 26.9.2013 dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza - n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere:
  "La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con un giudizio finale: punteggio 99,28%";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n.299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n.22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n.22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n.3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n.1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22.";

VISTA la dgr n.2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n.22";

VISTA la dgr n.3035 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n.441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 6 Vicenza con nota del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza del 26.9.2013 - prot. reg. n.492071 del 13.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Cemes S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n.22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.R., ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2460 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Cemes S.r.l.

Partita I.V.A.: 02887790240

Sede Legale: 36100 Vicenza – Contrà Porta Santa Croce nn. 45/49.

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36100 Vicenza Contrà Porta Santa Croce nn. 45/49.	B.5.5	Ambulatorio di Medicina fisica e Riabilitazione	56 Medicina fisica e riabilitazione	202701	6

(Codice interno: 265154)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2462 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro di Medicina S.r.l. per la sede operativa di Mestre (VE) - Viale Garibaldi n.50/C. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto, già accreditata con DGR n. 3038 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 17.6.2013, prot. reg. n.274443 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana del 30.9.2013 n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n.3038 del 14.12.2010, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Centro Clinico Radiologico S.r.l.

Successivamente la Società ha comunicato il cambio della denominazione sociale da Centro Clinico Radiologico S.r.l. a Centro di Medicina S.r.l. ed il Comune di Venezia, con provvedimento del 25.9.2012, prot. gen. 2012/399637 della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia - settore sportello autorizzazioni all'esercizio socio sanitario, sanitario , educativo ed agibilità - ha autorizzato il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dal Centro Clinico Radiologico S.r.l. al Centro di Medicina S.r.l.

Premesso quanto sopra e considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è altresì provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo e l'integrazione dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana, territorialmente competente, con nota dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013, ha confermato la coerenza delle scelte di programmazione attuativa locale delle strutture private accreditate afferenti all'ambito di competenza territoriale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 30.9.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:
  "punteggio: 100%";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in

regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3038 del 14.12.2010;

VISTO il provvedimento del Comune di Venezia del 25.9.2012, prot. gen. 2012/399637 della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia - settore sportello autorizzazioni all'esercizio socio sanitario, sanitario , educativo ed agibilità;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana dell' 1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 30.9.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Centro di Medicina S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e alle Aziende U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2462 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Centro di Medicina S.r.l.

Partita I.V.A.: 02404370278

Sede Legale: 30170 Mestre (VE) – Viale Garibaldi n.50/C

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
30170 Mestre (VE) Viale Garibaldi n.50/C	B.26	Ambulatorio di radiodiagnostica	69 Radiologia Diagnostica	441101	12

(Codice interno: 265155)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2463 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro Diagnostico Castellano S.r.l. per la sede operativa di Castelfranco Veneto (TV) - P.zza Europa Unita n.76. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3040 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.279371 del 1.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.8 Asolo dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 292332 del 9.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 27.9.2013 n. prot. reg. 438100 del 14.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3040 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Centro Diagnostico Castellano S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.8 Asolo, territorialmente competente, ha espresso con nota dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 292332 del 9.7.2013, parere positivo sul permanere della coerenza della struttura alle scelte di programmazione sanitaria attuativa locale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso in data 27.9.2013, n. prot. reg. 438100 del 14.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"La visita di verifica alla struttura denominata CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO SRL, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla medesima ed in virtù di quanto sovra riportato si è conclusa con un punteggio complessivo finale di:
PUNTEGGIO 100%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in

regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3040 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.8 Asolo dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 292332 del 9.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso del 27.9.2013 n. prot. reg. 438100 del 14.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Centro Diagnostico Castellano S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2463 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Centro Diagnostico Castellano S.r.l.

Partita I.V.A.: 02534810284

Sede Legale: 35125 Padova – Via Alfieri n.13

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
31033 Castelfranco Veneto (TV) P.zza Europa Unita n.76	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica	280901	8

(Codice interno: 265156)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2464 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro Esami Analisi Mediche di Guzzo Vincenzo & C. s.n.c., denominata C.E.A.M. per la sede operativa di Scorzè (VE) - via Moglianese N. 44/D. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3425/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 283123 del 3.7.2013 parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 313620 del 23.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3425/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Centro Esami Analisi Mediche di Guzzo Vincenzo & C. s.n.c., denominata C.E.A.M.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 313620/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. n.
2 Veneziana, prot. reg. n. 465668/2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo con punteggio 98,22/100;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3425 del 30/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n. 1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTOil parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 13 Mirano prot. reg. 313620/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana prot. reg.n. 465668/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allaSocietà Centro Esami Analisi Mediche di Guzzo Vincenzo & C. s.n.c., denominata C.E.A.M.**,** come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014;
3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;
7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2464 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Centro Esami Analisi Mediche di Guzzo Vincenzo & C. s.n.c.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02284440274

Sede Legale Città Scorzè (VE) via Moglianese N. 44/D C.A.P. 30037

Denominazione della struttura: C.E.A.M.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Scorzè (VE) via Moglianese N. 44/D C.A.P. 30037	B.10	medicina di laboratorio	03 medicina di laboratorio	481101	13

(Codice interno: 265195)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2467 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità di Quaranta Maria Giovanna & C. S.a.s. per la sede operativa di Padova - Via T. Minio n.42/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3044 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.280565 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 9.10.2013 - n. prot. reg. 446191 del 17.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3044/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità di Quaranta Maria Giovanna & C. S.a.s.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.16 Padova, territorialmente competente, ha espresso con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013 - un parere complessivo generale positivo circa la rispondenza alla programmazione regionale delle strutture accreditate del proprio territorio;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 in data 9.10.2013, n. prot. reg. 446191 del 17.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:
"La visita di verifica alla struttura denominata CENTRO RADIOLOGICO FISIOTERAPICO SS TRINITA' SAS, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla medesima ed in virtù di quanto sovra riportato si è conclusa con un punteggio complessivo finale di:
PUNTEGGIO 100%";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3044 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 di Padova con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova del 9.10.2013, n. prot. reg. 446191 del 17.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità di Quaranta Maria Giovanna & C. S.a.s. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2467 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità di Quaranta Maria Giovanna & C. S.a.s.

Partita I.V.A.: 02398370284

Sede Legale: 35134 Padova – Via T. Minio n.42/A

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Eventuali limitazioni**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
35134 Padova Via T. Minio n.42/A	B.5.5	Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione	56 Medicina Fisica e Riabilitazione	Limitatamente alle prestazioni di terapia fisica	609301	16
	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia Diagnostica			

(Codice interno: 265196)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2468 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. per la sede operativa di Altavilla Vicentina - Via Vicenza n.204. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3046 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.280633 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 4.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n.3046 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n.2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.6 Vicenza, territorialmente competente, ha espresso con nota del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013 - il proprio parere rilevando "una sostanziale correttezza nei rapporti di tipo economico-amministrativi quanto nell'erogazione delle prestazioni sussistendo una corrispondenza tra il prescritto e l'erogato sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti e nel primo semestre 2012";
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 4.10.2013 dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza - n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere:
"La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con un giudizio finale: punteggio 100%";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n.299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n.22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n.22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n.3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n.1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22.";

VISTA la dgr n.2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n.22";

VISTA la dgr n.3046 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n.441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 6 Vicenza con nota del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza del 4.10.2013 - prot. reg. n.492071 del 13.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n.22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.R., ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2468 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.

Partita I.V.A.: 03236160242

Sede Legale: 36077 Altavilla Vicentina – Via Vicenza n.204

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36077 Altavilla Vicentina Via Vicenza n.204	B.5	Ambulatori Specialistici	08 Cardiologia	202001	6
	B.5.2	Ambulatorio di Medicina nucleare	61 Medicina nucleare		
	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica		

(Codice interno: 265197)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2469 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Data Clinica S.r.l. per le sedi operative di: Torri di Quartesolo (VI) - Via degli Artiglieri n.33; Camisano Vicentino (VI) - Via P. Menin n.7; Vicenza - Via F.lli Rosselli n.50. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DDGR n.3049 e n. 3052 del 14.12.2010 e successivamente oggetto di trasformazione ex DGR 2201/2012. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.280548 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 3.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale come segue**:**

- con provvedimento giuntale n. 3049 del 14.12.2010 alla Società Data Clinica S.r.l.per la sede operativa di Torri di Quartesolo (VI) - via Artiglieri n. 33 (cod. min. 202301).
  Specialità esercitate in regime ambulatoriale:
  03 medicina di laboratorio
  37 ostetricia e ginecologia - limitatamente alle eco - ostetriche
  69 radiologia diagnostica - limitatamente alle eco - addominali
  e per
  Punto di prelievo in località Vicenza - via Rosselli 50;
- con provvedimento giuntale n. 3052 del 14.12.2010 alla Società Dia.Me - Diagnostica Medica srl, successivamente accorpata alla Società data Clinica S.r.l., ex DGR 2201/2012, a seguito di cessione del ramo d'azienda, per la sede operativa di Camisano Vicentino (VI) via P.A. Menin n. 7/1 (cod. min. 202401)
  Specialità esercitata in regime ambulatoriale:
  03 medicina di laboratorio
  e per

Punto di prelievo in località Monticello Conte Otto (Vi) - Via Volta n. 7.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatta eccezione per il Punto di prelievo in località Monticello Conte Otto (Vi) - Via Volta n. 7, per le sedi operative di:

Torri di Quartesolo (VI) - Via degli Artiglieri n. 33;

Camisano Vicentino (VI) - Via P. Menin n. 7;

Vicenza - Via F.lli Rosselli n. 50

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.6 Vicenza, territorialmente competente, ha espresso con nota del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013 - il proprio parere rilevando "una sostanziale correttezza nei rapporti di tipo economico-amministrativi quanto nell'erogazione delle prestazioni sussistendo una corrispondenza tra il prescritto e l'erogato sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti e nel primo semestre 2012";
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 3.10.2013 dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza - n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere:
"La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con un giudizio finale punteggio: 100%".
Nel report di verifica è stato altresì precisato che DATA CLINICA S.r.l. ha aderito alla costituzione della rete fra Laboratori con SEFAMO S.r.l. e che Data Clinica mantiene le sole fasi di pre e post analitica conferendo alla SEFAMO S.r.l. la fase analitica;
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto entro il 31.12.2016 e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere, limitatamente alla medicina di laboratorio, alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTE le ddgr n. 3049 e n.3052 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n. 1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTI i pareri espressi dall'Azienda Sanitaria n. 6 Vicenza con deliberazione del Direttore Generale del 29.7.2011 n.533 e con nota del 21.10.2013 - n. prot. reg. 461741/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza del 3.10.2013 - prot. reg. n.492071 del 13.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Data Clinica S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016 e limitatamente alla medicina di laboratorio entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e alle Aziende U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2469 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società DATA CLINICA S.R.L.

Partita I.V.A.: 01922240245

Sede Legale: 36040 Torri di Quartesolo (VI) – Via degli Artiglieri n.33

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Eventuali limitazioni**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36040 Torri di Quartesolo (VI) Via degli Artiglieri n.33	B.10	Medicina di laboratorio	03 Medicina di laboratorio	Limitatamente a fasi pre e post-analitica	202301	6
	B.5	Ambulatorio specialistico	37 Ostetricia e Ginecologia	Limitatamente a ecografie ostetriche		
	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica	Limitatamente alle ecografie addominali		

ALLEGATOA alla Dgr n. 2469 del 20 dicembre 2013

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Eventuali limitazioni	Codice ministeriale	U.L.S.S.
36043 Camisano Vicentino Via P. Menin n.7	B.10	Medicina di Laboratorio	03 Medicina di laboratorio	Limitatamente a fasi pre e post-analitica	202401	6

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice ministeriale	U.L.S.S.
36100 Vicenza Via F.lli Rosselli n.50	B.5.14	Punto di prelievo	202301	6

(Codice interno: 265198)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2470 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Di Bello Studi Radiologici del Dr. A. Di Bello e C. S.a.s. per la sede operativa di Rubano (PD) - Via Roma n.4. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3051 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.275051 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 24.9.2013 - n. prot. reg. 434407 del 10.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3051 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Di Bello Studi Radiologici del Dr. A. Di Bello e C. S.a.s.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
- l'Azienda Sanitaria n.16 Padova, territorialmente competente, ha espresso con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013 - un parere complessivo generale positivo circa la rispondenza alla programmazione regionale delle strutture accreditate del proprio territorio;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 in data 24.9.2013, n. prot. reg. 434407 del 10.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:
"La visita di verifica alla struttura denominata DI BELLO STUDI RADIOLOGICI SAS, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla medesima ed in virtù di quanto sovra riportato si è conclusa con un punteggio complessivo finale di:
PUNTEGGIO 100%";
- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;
- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3051 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 di Padova con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova del 24.9.2013, n. prot. reg. 434407 del 10.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Di Bello Studi Radiologici del Dr. A. Di Bello e C. S.a.s. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2470 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Di Bello Studi Radiologici del Dr. A. Di Bello e C. S.a.s.

Partita I.V.A.: 01507060281

Sede Legale: 35030 Rubano (PD) – Via Roma n.4

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
35030 Rubano (PD) Via Roma n.4	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica	609401	16

(Codice interno: 265199)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2471 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Dott. Filosofo Mario S.r.l. per la sede operativa di Malo (VI) - Via Chiesa n.58. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3088 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 18.6.2013 prot. reg. n.279318 dell'1.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino del 28.6.2013 - n. prot. reg. 307171/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza del 4.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n.3088 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Dott. Filosofo Mario S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n.2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.4 Alto Vicentino, territorialmente competente, ha espresso con nota del 28.6.2013 - n. prot. reg. 307171/2013 - parere favorevole al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per tutte le 4 strutture attualmente accreditate presenti nel proprio territorio;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza in data 4.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con un giudizio finale punteggio: 100%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n.299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n.22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n.22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n.3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n.1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22.";

VISTA la dgr n.2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n.22";

VISTA la dgr n.3088 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n.441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.4 Alto Vicentino del 28.6.2013 - n. prot. reg. 307171/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza in data 4.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Dott. Filosofo Mario S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n.22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.R., ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2471 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Dott. Filosofo Mario S.r.l.

Partita I.V.A.: 03100880248

Sede Legale: 36034 Malo (VI) – Via Chiesa n.58

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice ministeriale**	**U.L.S.S.**
36034 Malo (VI) Via Chiesa n.58	B.5.8	Ambulatorio Odontoiatrico	35 Odontostomatologia	120202	4

(Codice interno: 265200)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2472 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Fleming srl per il laboratorio di analisi sito a Belluno via Caffi, 132. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3065/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 272719 del 26.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 278612 del 4.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 426443 dell'8.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3065/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla società Fleming srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 278612/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno, prot. reg. 426443/2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere favorevole e punteggio 99,44/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3065 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno prot. reg. 278612/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno prot. reg. 426443/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allasocietà Fleming srl per il laboratorio di analisi sito a Belluno via Caffi, 132 come da scheda soggetto accreditato(**Allegato A**),parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2472 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura Fleming srl

Codice Fiscale/Partita I.V.A 00804140259

Sede Legale Belluno (BL) via Caffi N. 132 C.A.P.32100

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Belluno (BL) Via Caffi n. 132 C.A.P. 32100	B.10	Medicina di laboratorio	03 medicina di laboratorio	001501	1

(Codice interno: 265201)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2473 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Microbiologiche Dott. Piazzon S.r.l. per la sede operativa di Thiene (VI) - Via S. Maria Maddalena n.44. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3062 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 28.6.2013 prot. reg. n.285923 del 4.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino del 28.6.2013 - n. prot. reg. 307171/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.6 Vicenza dell'8.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3062 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Microbiologiche Dott. Piazzon S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n.2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.4 Alto Vicentino, territorialmente competente, ha espresso con nota del 28.6.2013 - n. prot. reg. 307171/2013 - parere favorevole al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per tutte le 4 strutture attualmente accreditate presenti nel proprio territorio;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza in data 8.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"La visita di verifica, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla struttura, si è concluso con un giudizio finale punteggio: 94.21%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n.299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n.22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n.2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n.22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n.838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n.3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n.1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22.";

VISTA la dgr n.2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n.22. Deliberazione/Cr n.84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n.22";

VISTA la dgr n.3062 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n.441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.4 Alto Vicentino del 28.6.2013 - n. prot. reg. 307171/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza dell'8.10.2013, n. prot. reg. 492071 del 13.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Microbiologiche Dott. Piazzon S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n.22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.R., ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2473 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Microbiologiche Dott. Piazzon S.r.l.

Partita I.V.A.: 03285280248

Sede Legale: 36016 Thiene (VI) – Via S. Maria Maddalena n.44

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
36016 Thiene (VI) Via S. Maria Maddalena n.44	B.10	Medicina di Laboratorio	03 Medicina di Laboratorio	130401	4

(Codice interno: 265202)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2474 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Laboratorio Bios s.r.l. del dott. Giuseppe Martorana sito a Treviso in viale Nino Bixio n. 21. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3067/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 288058 del 5.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 283050 del 3.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 438100 del 14.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3067/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla società Laboratorio Bios s.r.l. del dott. Giuseppe Martorana.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- Fleming B s.r.l. ha comunicato con prot. reg. 537166/13 che a partire dal 1.1.2014 il laboratorio d'analisi Bios del dott. Giuseppe Martorana srl entrerà secondo la DGR 4052/07, nella rete denominata Unionlab Veneto in cui confluiranno anche i laboratori C.E.A.M. di Guzzo V. & c. snc, ARC srl, Laboratorio Munari srl e Poliambulatorio Caorlese srl.

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 283050/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso, prot. reg. 438100/2013; conclusosi con il rilascio di parere favorevole e punteggio 97,26/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3067 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso prot. reg. 283050/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso prot. reg. 438100/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allasocietà Laboratorio Bios s.r.l. del dott. Giuseppe Martorana sito a Treviso in viale Nino Bixio n. 21 come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2474 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Laboratorio Bios s.r.l. del dott. Giuseppe Martorana

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 04354330260

Sede Legale Città Treviso viale Nino Bixio N. 21 C.A.P. 31100

Denominazione struttura: laboratorio Bios

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Treviso Viale Nino Bixio 21 C.A.P. 31100	B10	Medicina di laboratorio	03 medicina di laboratorio	321501	9

(Codice interno: 265203)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2475 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Laboratorio Munari S.r.l. per la sede operativa di Mestre (VE) - Via A. Costa n.19/B. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto, già accreditata con DGR n. 3266 del 21.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 26.6.2013, prot. reg. n.285849 del 4.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.12 Veneziana del 7.10.2013 n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n.3266 del 21.12.2010, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Laboratorio Munari S.r.l.

Premesso quanto sopra e considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è altresì provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo e l'integrazione dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana, territorialmente competente, con nota dell'1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013, ha confermato la coerenza delle scelte di programmazione attuativa locale delle strutture private accreditate afferenti all'ambito di competenza territoriale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 7.10.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"punteggio: 100%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto e - in attesa di eventuali determinazioni regionali in merito alla branca della medicina di laboratorio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23.3.2011 recepito con DGR n.2530 dell'11.12.2012 - di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3266 del 21.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria n.12 Veneziana dell' 1.7.2013 - n. prot. reg. 289175 del 5.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 7.10.2013, n. prot. reg. 465668 del 29.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Laboratorio Munari S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2014;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e alle Aziende U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2475 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Laboratorio Munari S.r.l.

Partita I.V.A.: 03069710279

Sede Legale: 30172 Mestre (VE) – Via A. Costa n.19/B

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
30172 Mestre (VE) Via A. Costa n.19/B	B.10	Medicina di Laboratorio	03 Medicina di Laboratorio	441701	12

(Codice interno: 265204)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2476 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Poliambulatorio Odontoiatrico Riunito srl - P.O.R. srl per le sedi operative di Conegliano (Tv) in viale Italia n.103; Oderzo (Tv) piazzale Europa 1/B; Treviso via P. Veronese n. 3; Villorba (Tv) viale della Repubblica n. 12. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3106/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze di accreditamento prot. reg. 280621, 280744, 280743 e 280717 del 2.7.2013; pareri del Direttore Generale delle Aulss competenti prot. reg. 292154 del 9.7.2013 e 283050 del 3.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 438100 del 14.10.2013 e 472857 del 31.10.2013;

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3106/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla società Poliambulatorio Odontoiatrico Riunito srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per le quali è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- le Aziende Sanitarie, territorialmente competenti, hanno espresso con nota prot. reg. 283050/2013 per le sedi di Treviso, Villorba e Oderzo e con nota prot. reg. 292154/2013 per la sede di Conegliano, parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come dai rapporti di verifica redatti dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso, prot. reg. 438100/2013 e 472857/2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo rispettivamente per le seguenti sedi:

  Conegliano (Tv) in viale Italia n.103 con punteggio 92,72/100;

  Oderzo (Tv) piazzale Europa 1/B con punteggio 92,72/100;

  Treviso via P. Veronese n. 3 con punteggio 92,72/100;

  Villorba (Tv) viale della Repubblica n. 10 con punteggio 92,72/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dai verbali redatti dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3106 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTI i pareri espressi dall'Azienda U.l.s.s. n. 9 Treviso prot. reg. 283050/2013 e dall'Azienda U.l.s.s. n.7 Pieve di Soligo prot. reg. 292154/2013 per le rispettivi sedi;

VISTI i rapporti di verifica dell'Azienda U.l.s.s. n. 9 Treviso prot. reg. 438100 e 472857/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allasocietà Poliambulatorio Odontoiatrico Riunito srl - P.O.R. srl per le sedi operative di Conegliano (Tv) in viale Italia n.103; Oderzo (Tv) piazzale Europa 1/B; Treviso via P. Veronese n. 3; Villorba (Tv) viale della Repubblica n. 12 come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2476 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Poliambulatorio Odontoiatrico Riunito s.r.l. - P.O.R. s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01400510937

Sede Legale Città Pordenone Piazza Risorgimento N. 16 C.A.P. 33170

Sedi operative Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Conegliano (TV) Viale Italia N. 103 C.A.P. 31015	B.5.8	Ambulatorio odontoiatrico	35 odontostomatologia	240601	7
Oderzo (TV) Piazzale Europa N. 1/b C.A.P. 31046	B.5.8 B. 5	Ambulatorio odontoiatrico Ambulatorio oculistico	35 odontostomatologia 34 oculistica	322001	9
Treviso Vicolo P. Veronese N. 3 C.A.P. 31100	B.5.8	Ambulatorio odontoiatrico	35 odontostomatologia	321801	9
Villorba (TV) Viale della Repubblica N. 12 C.A.P. 31020	B.9.1.2	Studio odontoiatrico	35 odontostomatologia	321801	9

(Codice interno: 265205)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2477 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Poliambulatorio San Giacomo srl sito in Vittorio Veneto via del Cansiglio n. 41. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3097/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280755 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 292154 del 9.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 438100 del 14.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3097/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio San Giacomo srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n. 32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 292154 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso, prot. reg. 438100/2013;conclusosi con il rilascio di parere : punteggio 92,72/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3097 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 7 Pieve di Soligo (TV) prot. reg. 292154/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso prot. reg. 438100/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alPoliambulatorio San Giacomo srl sito in Vittorio Veneto via del Cansiglio n. 41 come da scheda soggetto accreditato (**Allegato A**),parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2477 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura Poliambulatorio San Giacomo srl

Codice Fiscale/Partita I.V.A 02575440272

Sede Legale Portogruaro (VE) via Versiola N. 20 C.A.P.30026

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Vittorio Veneto (BL) Via del Cansiglio n.41 C.A.P. 31039	B.5.8.	Ambulatorio odontoiatrico	35 Odontostomatologia	240701	7

(Codice interno: 265206)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2478 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Promozione Salute srl per la sede operativa di Spinea (VE) - via Pozzuoli N. 17. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3082/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 287993 del 5.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 313620 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3082/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla società Promozione Salute srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 313620/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana, prot. reg. 465668/2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere positivo con punteggio 88,71/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3082 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 13 Mirano prot. reg. 313620/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana prot. reg.n. 465668/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allaPromozione Salute srl per la sede operativa di Spinea (VE) - via Pozzuoli N. 17 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2478 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Promozione Salute srl

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03776330270

Sede Legale Città Spinea (VE) via Pozzuoli N. 17 C.A.P. 30038

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Spinea (VE) Via Pozzuoli N. 17 C.A.P. 30038	B.5	ambulatorio specialistico	32 neurologia	485007	13

(Codice interno: 265084)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2480 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Radiologia Specialistica del Dr. Stelio Vio S.a.s. per la sede operativa di Padova - Via L. Belludi n. 3. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3084 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.281152 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 22.10.2013 - n. prot. reg. 491484 del 12.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3084 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Radiologia Specialistica Prof. Stelio Vio S.a.s.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.16 Padova, territorialmente competente, ha espresso con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013 - un parere complessivo generale positivo circa la rispondenza alla programmazione regionale delle strutture accreditate del proprio territorio;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 in data 22.10.2013, n. prot. reg. 491484 del 12.11.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"La visita di verifica alla struttura denominata RADIOLOGIA SPECIALISTICA PROF. STELIO VIO, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla medesima ed in virtù di quanto sovra riportato si è conclusa con un punteggio complessivo finale di:

PUNTEGGIO 100%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3084 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 di Padova con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova del 22.10.2013, n. prot. reg. 491484 del 12.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Radiologia Specialistica del Dr. Stelio Vio S.a.s. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A)**;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2480 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Radiologia Specialistica del Dr. Stelio Vio S.a.s.

Partita I.V.A.: 01503200287

Sede Legale: 35123 Padova – Via L. Belludi n.3

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
35123 Padova Via L. Belludi n.3	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica	608602	16

(Codice interno: 265085)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2481 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Salus srl sita in Belluno via Vaccari n. 1. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3099/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 261105 del 19.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 278612 del 4.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 426443 del 8.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3099/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla societàSalus srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 278612/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno, prot. reg. 426443/2013;conclusosi con il rilascio di parere: punteggio 98,67/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3099 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 1 Belluno prot. reg. 278612/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno prot. reg 426443/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allasocietà Salus srl sita in Belluno via Vaccari n. 1come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2481 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura Salus srl

Codice Fiscale/Partita I.V.A 00769230251

Sede Legale via Vaccari n. 1 Belluno C.A.P.32100

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Belluno (BL) Via Vaccari n. 1 C.A.P. 32100	B.26	Ambulatorio di radiodiagnostica	69 radiologia diagnostica	001401	1

(Codice interno: 265080)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2482 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Static Centro Chiroterapeutico di Padova S.r.l. per la sede operativa di Padova - Via Pellizzo n. 3. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con DGR n.3085 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 26.6.2013 prot. reg. n.279341 dell'1.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 16.10.2013 - n. prot. 76355 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3085 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Società Static Centro Chiroterapeutico di Padova S.r.l.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria n.16 Padova, territorialmente competente, ha espresso con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013 - un parere complessivo generale positivo circa la rispondenza alla programmazione regionale delle strutture accreditate del proprio territorio;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova in data 16.10.2013, n. prot. 76355 del 29.10.2013, conclusosi con il rilascio del seguente parere:

  "La visita di verifica alla struttura denominata STATIC CENTRO CHIROTERAPEUTICO DI PADOVA SRL, con l'esito riportato a lato di ciascun requisito ritenuto applicabile alla medesima ed in virtù di quanto sovra riportato si è conclusa con un punteggio complessivo finale di:

  PUNTEGGIO 97%";

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 3085 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 di Padova con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova del 16.10.2013, n. prot. 76355 del 29.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla Società Static Centro Chiroterapeutico di Padova S.r.l. come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2482 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Società Static Centro Chiroterapeutico di Padova S.r.l.

Partita I.V.A.: 00373110287

Sede Legale: 35128 Padova – Via Pellizzo n.3.

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branche a specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
35128 Padova Via Pellizzo n.3	B.5.	Ambulatorio Specialistico	08 Cardiologia	607301	16
	B.5.5	Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione	56 Medicina fisica e riabilitazione		
	B.26	Ambulatorio di Radiodiagnostica	69 Radiologia diagnostica		

(Codice interno: 265081)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2484 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla società Studio Radiologico di Mogliano Veneto s.a.s. di Giampiero Quercia & c. Mogliano Veneto (TV), Via Don Giovanni Bosco 31/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3091/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 274381 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 283050 del 3.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 438100 del 14.10.0213.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3091/2010è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla società Studio Radiologico di Mogliano Veneto s.a.s. di Giampiero Quercia & c.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 283050/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso, prot. reg. 438100/2013;conclusosi con il rilascio di parere: punteggio 92,82/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3091/2010 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 9 Treviso prot. reg. 283050/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso prot. reg. 438100;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allasocietà Studio Radiologico di Mogliano Veneto s.a.s. di Giampiero Quercia & c. Mogliano Veneto (TV), Via Don Giovanni Bosco 31/A come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2484 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Studio Radiologico di Mogliano Veneto s.a.s. di Giampiero Quercia & c.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02361970268

Sede Legale Città Mogliano Veneto (Tv) via don Bosco N. 31/a C.A.P. 31021

Denominazione della struttura: Studio Radiologico di Mogliano Veneto s.a.s.

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Mogliano Veneto (Tv) via don Bosco N. 31/a C.A.P. 31021	B.26	Ambulatorio di radiodiagnostica	69 radiologia diagnostica	321401	9

(Codice interno: 265082)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2486 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura privata Villa Margherita srl" con sede operativa ad Arcugnano (VI), via Costacolonna n. 6. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria in oggetto già accreditata con dgr 3125/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 240671 del 06/06/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 461741 del 29/10/2013. rapporto di verifica prot. reg. n. 480088 del 06/11/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3125/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla Casa di cura privata Villa Margherita srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 461741 del 29/10/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 6, prot. reg. 480088 del 06/11/2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 98,50/100;

il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente,

dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3125 del 14 dicembre 2010: Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, della struttura sanitaria di ricovero Casa di cura privata Villa Margherita srl

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 6 nota prot. reg. 461741 del 29/10/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 prot. reg. 480088 del 06/11/2013; ;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura privata Villa Margherita srl", come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2486 del 20 dicembre 2013 pag. 1/1

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **Casa di cura privata Villa Margherita srl**
C.F./P. IVA 03272190244
Sede Legale: Arcugnano (VI), via Costacolonna, n.6 CAP 36057

ULSS territorialmente competente: 6 Vicenza

	Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Funzioni
Funzioni erogate in regime di ricovero	Arcugnano (VI) via Costacolonna, n.6 CAP 36057	A1	Medica	a. Neurologia b. Terapia psichiatrica
			Riabilitativa	a. Medicina fisica e riabilitazione con attività di riabilitazione neurologica, riabilitazione ortopedica, riabilitazione psiconutrizionale

(Codice interno: 265157)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2496 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio dermatologico della dott.ssa Laura Medici sito in Castelfranco Veneto (TV) via Francia n. 35. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3023/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 258628 del 18.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 292332 del 9.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 438100 del 14.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3023/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo studio dermatologico della dott.ssa Laura Medici.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 292332/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso prot. reg. 438100/2013;conclusosi con il rilascio di parere: punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3023 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 8 Asolo prot. reg. 292332/2013**;**

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Treviso prot. reg. 438100/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allo studio dermatologico della dott.ssa Laura Medici sito in Castelfranco Veneto (TV) via Francia n. 35 come da scheda soggetto accreditato(**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2496 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Dott.ssa Laura Medici

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02466850282

Sede Legale Città Castelfranco Veneto (TV) via Francia N. 35 C.A.P. 31033

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Castelfranco Veneto (TV) via Francia n.35 C.A.P. 31033	B.9.1.1	Studio professionale medico specialistico	52 Dermosifilopatia	280801	8

(Codice interno: 265158)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2497 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio dermatologico dott. Paolo Cavedon sito in Arzignano (VI) via G.B. Tiepolo n. 1/3. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 2988/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280692 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 280932/2013 rapporto di verifica prot. reg. 492071 del 13.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2988/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo studio dermatologico dott. Paolo Cavedon.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 280932/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza, prot. reg. 492071/2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo con punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2988 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 5 Ovest vicentino prot. reg. 280932/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza prot. reg. 492071/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto allo studio dermatologico dott. Paolo Cavedon sito in Arzignano (VI) via G.B. Tiepolo n. 1/3come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2497 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale)	Dott. Paolo Cavedon
Codice Fiscale/Partita I.V.A	01768670364
Sede	Cittanova (MO) via Viazza Nord N. 41 C.A.P. 41123

Denominazione della struttura: dott. Paolo Cavedon specialista in dermatologia

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Arzignano (VI) Via G.B. Tieopolo N. 1/3 C.A.P. 36071	B 9.1.1	Studi professionali medici specialisti	52 dermosifilopatia	160701	5

(Codice interno: 265159)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2498 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio di ostetricia e ginecologia dott.ssa Santelli Franca Maria sito in via S.Biagio, 8 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3025/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 272611 del 26.6.2013 parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 482598 del 7.11.2013

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3025/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo studio di ostetricia e ginecologia dott.ssa Santelli Franca Maria.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 461741 del 29.10.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16, prot. reg. 482598 del 7.11.2013; conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 92,63/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3025 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n.16 prot. reg. 461741 del 29.10.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 482598 del 7.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allastudio di ostetricia e ginecologia dott.ssa Santelli Franca Maria sito in via S.Biagio 8 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2498 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) dott.ssa Franca Maria Santelli

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02126530282

Sede Legale Città Padova Provincia PD via San Biagio N. 8 C.A.P. 35121

Denominazione della struttura: studio ostetricia e ginecologia dott.ssa Santelli Franca Maria

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova Pd Via S.Biagio n. 8 C.A.P. 35121	B.9.1.1	Studio professionale medico specialistico	37 ostetricia e ginecologia	606301	16

(Codice interno: 265146)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2499 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio Medico Dr. Elio Albertin per la sede operativa di Albignasego (Padova) - Via D. Chiesa n. 6. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr n.2979 del 14.12.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 25.6.2013 prot. reg. n.280594 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.16 Padova del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013; report di verifica dell'Azienda ULSS n.16 Padova dell'8.10.2013 - n. prot. reg. 477217 del 5.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2979/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo Studio Medico Dr. Elio Albertin.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013 - un parere complessivo generale positivo circa la rispondenza alla programmazione regionale delle strutture accreditate del proprio territorio;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 8.10.2013 dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova, n. prot. reg. 477217 del 5.11.2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere:

punteggio 85,64% e con le seguenti raccomandazioni

Area 1 Cod. Req. AC 2.7 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Il documento no ha subito variazioni rispetto al precedente";

Area 2 Cod. Req. AC 1.1.2 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Presenza di breve mansionario per personale di segreteria";

Area 2 Cod. Req. AC 4.2 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Manca storico e analisi dei dati";

Area 3 Cod. Req. AC 2.2.1 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Nessuna revisione, nessuna variazione rispetto AU";

Area 3 Cod. Req. AC 2.6 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Manca evidenza/nota sulla documentazione clinico-ambulatoriale";

Area 3 Cod. Req. AC 3.6 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Presenza di rapporto sintetico senza obiettivi chiari";

Area 4 Cod. Req. AC 1.2 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Processo di miglioramento nella fase iniziale";

Area 5 Cod. Req. AC 2.1.2 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Processo da attivare";

Area 5 Cod. Req. AC 2.2 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Processo da attivare";

Area 6 Cod. Req. AC 3.5 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Non sono stati definiti rischi al di fuori di quanto previsto dalla 81/08 e AU";

Area 7 Cod. Req. AC 2.2 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Difficoltà a reperire progetti e obiettivi chiari. Processo di miglioramento nella fase iniziale";

Area 7 Cod. Req. AC 2.3 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Processo di miglioramento nella fase iniziale";

Area 7 Cod. Req. AC 2.4 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Processo di miglioramento nella fase iniziale";

Area 7 Cod. Req. AC 2.5 punteggio assegnato 60% con la seguente motivazione "Manca evidenza di progetti/obiettivi chiari. Processo di miglioramento nella fase iniziale".

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la dgr n. 2979 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 di Padova con nota del 12.7.2013 - n. prot. reg. 312785/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova dell' 8.10.2013 - n. prot. reg. 477217 del 5.11.2013 ;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alloStudio Medico Dr. Elio Albertin come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario S.S.N. nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2499 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Studio Medico Dr. Elio Albertin

Partita I.V.A.: 00668820285

Sede Legale: 35020 Albignasego (Padova) – Via D. Chiesa n.6

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice Ministeriale**	**U.L.S.S.**
35020 Albignasego (Padova) Via D. Chiesa n.6	B.9.1.1	Studio Professionale Medici Specialistici	37 Ostetricia e Ginecologia	605101	16

(Codice interno: 265147)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2501 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio odontoiatrico Dott. Lucio Vianello per la sede di Sottomarina di Chioggia (VE) - Via Verona N. 3/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3015/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 274225 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 291591 del 9.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. dgr 3015/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alloStudio odontoiatrico Dott. Lucio Vianello.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 291591/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana, prot. reg. 465668/2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere positivo con punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. ;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. ;

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. .

VISTA la dgr n. 3015 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 14 Chioggia prot. reg. 291591/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana prot. reg.n. 465668/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alloStudio odontoiatrico Dott. Lucio Vianello per la sede di Sottomarina di Chioggia (VE) - Via Verona N. 3/A come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2501 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Dott. Lucio Vianello

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02099880276

Sede Legale Città Sottomarina di Chioggia (VE) Via Verona N. 3/A C.A.P.30019

Denominazione della struttura: Studio odontoiatrico Dott. Lucio Vianello

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Sottomarina di Chioggia (VE) Via Verona N. 3/A C.A.P.30019	B.9.1.2	Studi odontoiatrici	35 odontostomatologia	521001	14

(Codice interno: 265148)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2503 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico Dott. Roberto Oselladore per la sede di Chioggia (VE) - calle Fattorini N. 271. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3004/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 275408 del 27.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 291591 del 9.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. dgr 3004/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alloStudio odontoiatrico Dott. Roberto Oselladore.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 291591/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana, prot. reg. 465668/2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere positivo con punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. ;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. ;

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. .

VISTA la dgr n. 3004 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 14 Chioggia prot. reg. 291591/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana prot. reg.n. 465668/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allostudio odontoiatrico Dott. Roberto Oselladore per la sede di Chioggia (VE) - calle Fattorini N. 271 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2503 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale)	Dott. Roberto Oselladore
Codice Fiscale/Partita I.V.A.	01829310273
Sede Legale Città	Chioggia (VE) calle Fattorini N. 271 C.A.P.30015

Denominazione della struttura: Studio odontoiatrico Dott. Roberto Oselladore

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Chioggia (VE) calle Fattorini N. 271 C.A.P.30015	B.9.1.2	Studi odontoiatrici	35 odontostomatologia	520701	14

(Codice interno: 265149)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2504 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico dott. Tito Chiorboli per la sede operativa di Rovigo - via Sacro Cuore n. 7. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 2991/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 269510 del 25.6.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 286803 del 4.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 513854 del 26.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2991/2010è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico dott. Tito Chiorboli.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 286803/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n.18 Rovigo,prot. reg. n. 513854/2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere positivo con punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.L.S.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. ;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. ;

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. .

VISTA la dgr n. 2991 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 18 Rovigo prot. reg. 286803/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.18 Rovigoprot. reg.n.513854/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allo studio odontoiatrico dott. Tito Chiorboli per la sede operativa di Rovigo - via Sacro Cuore n. 7 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2504 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale)	Dott. Tito Chiorboli
Codice Fiscale/Partita I.V.A.	00738840297
Sede Legale Città	Rovigo via Sacro Cuore n. 7 C.A.P. 45100

Denominazione della struttura: studio odontoiatrico dott. Tito Chiorboli

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Rovigo Sacro Cuore N. 7 C.A.P. 45100	B.9.1.2	Studio Odontoiatrico	35 odontostomatologia	681501	18

(Codice interno: 265150)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2505 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio odontoiatrico dr. Paolo Iussig con sede operativa in Mirano (VE) -Via Castellantico N. 18. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 2997/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 278712 del 1.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 313620 del 23.7.2013 rapporto di verifica prot. reg. 528411 del 4.12.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n dgr 2997/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo Studio odontoiatrico dr. Paolo Iussig.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 313620/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana, prot. reg. 528411/2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere positivo con punteggio 98,18/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. ;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. ;

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. .

VISTA la dgr n. 2997 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 13 Mirano prot. reg. 313620/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana prot. reg.n. 528411/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allo Studio odontoiatricodr. Paolo IussigIussig con sede operativa in Mirano (VE) -Via Castellantico N. 18 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2505 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Dr. Paolo Iussig

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00519760284

Sede Legale Padova, via Beato Pellegrino N. 55/4 C.A.P. 30126

Denominazione della struttura: Studio odontoiatrico dr. Paolo Iussig

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Mirano (VE) Via Castellantico N. 18 C.A.P. 30035	B.9.1.2	Studio odontoiatrico	35 odontostomatologia	480501	13

(Codice interno: 265151)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2506 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio professionale di oculistica Linzi dottor Sergio sito in Spinea (VE) - via Roma 225. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 2998/2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 285950 del 4.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 313620 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 465668 del 29.10.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n**.** 2998/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo Studio professionale di oculistica Linzi dottor Sergio sito in Spinea (VE) - via Roma 225.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 313620/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana, prot. reg. 465668/2013 conclusosi con il rilascio del seguente parere positivo con punteggio 95,55/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. ;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. ;

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. .

VISTA la dgr n. 2998 del 14/12/2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 13 Mirano prot. reg. 313620/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana prot. reg.n. 465668/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allo Studio professionale di oculistica Linzi dottor Sergio sito in Spinea (VE) - via Roma 225 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante **(Allegato A);**

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2506 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale)	Dr. Sergio Linzi
Codice Fiscale/Partita I.V.A	00485670277
Sede Legale Città	Spinea (VE) via Roma N. 225 C.A.P. 30038

Denominazione della struttura: Studio professionale di oculistica Linzi dottor Sergio

Sede operativa Indirizzo	**Classificazione della struttura**	**Unità d'Offerta**	**Codice branca specialistica**	**Codice ministeriale**	**U.L.S.S.**
Spinea (VE) via Roma N. 225 C.A.P. 30038	B.9.1.1.	Studi professionali medici specialistici	34 oculistica	480601	13

(Codice interno: 265152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2507 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale allo Studio specialistico odontoiatrico dott. Mauro Selvatico sito in via San Salvatore, 37 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3011/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280661 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 477189 del 5.11.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3011/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale allo Studio specialistico odontoiatrico dott. Mauro Selvatico sito in via San Salvatore, 37 Padova.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 477189 del 5.11.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3011 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 477189 del 5.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allostudio specialistico odontoiatrico dott. Mauro Selvatico sito in via San Salvatore, 37 Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2507 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) dott. Mauro Selvatico

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01797600283

Sede Legale Città Padova Provincia PD via San Salvatore N. 37 C.A.P. 35127

Denominazione della struttura: Studio specialistico odontoiatrico dott. Mauro Selvatico

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
Padova Pd Via San Salvatore n. 37 C.A.P. 35127	B.9.1.2	Studio odontoiatrico	35 odontostomatologia	606101	16

(Codice interno: 265153)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2508 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica denominata "Istituto Iperbarico spa" con sede operativa a Villafranca (VR), via Francia n. 35. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale già accreditata con dgr 3431 del 30/12/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 183967 del 02/05/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 296695 del 12/07/2013. rapporto di verifica prot. reg. n. 439107 del 14/10/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3431/2010 è stato rilasciato l'accreditamento all'Istituto Iperbarico spa.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145

del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. n. 296695 del 12/07/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 20, prot. reg. n. 439107 del 14/10/2013, conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 99,05/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n.3431 del 30/10/2010 Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 - accreditamento istituzionale dell'Istituto Iperbarico spa, struttura sanitaria ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti segretariali n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 22 prot. reg. n. 296695 del 12/07/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 prot. reg. 439107 del 14/10/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica denominata "Istituto Iperbarico spa" come da scheda soggetto accreditato (**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2508 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **Istituto Iperbarico spa**
Codice Fiscale/Partita: I.V.A. 02409050230
Sede Legale: Villafranca (VR), via Francia n. 35 CAP 37069

Azienda territorialmente competente ULSS 22 di Bussolengo

	Sede operativa	Classificazione struttura	Codice branca specialistica	Codice ministeriale
Funzioni erogate in regime ambulatoriale	Villafranca di Verona via Francia n. 35 CAP 37069	B 5.13	82 Anestesia	842214

(Codice interno: 265621)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2509 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica denominata "O.T.I. Medicale Vicenza srl" con sede operativa a Torri di Quartesolo (VI), via degli Alvieri n. 29. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria ambulatoriale già accreditata con dgr 3423 del 30/12/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 240619 del 06/06/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 461741 del 29/10/2013. rapporto di verifica prot. reg. n. 507162 del 22/11/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3423/2010 è stato rilasciato l'accreditamento all'OTI Medicale Vicenza srl.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. n. 461741 del 29/10/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 6, prot. reg. n. 507162 del 22/11/2013, conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n.3423 del 30/12/2010 Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 - accreditamento istituzionale dell'OTI Medicale Vicenza srl, struttura sanitaria ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti segretariali n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 6 prot. reg. n. 461741 del 29/10/2013

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 prot. reg. 507162 del 22/11/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura ambulatoriale di ossigenoterapia iperbarica denominata "O.T.I. Medicale Vicenza srl", come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2509 del 20 dicembre 2013 pag. 1/1

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **OTI Medicale Vicenza srl**
Codice Fiscale/Partita: I.V.A. 01820770244
Sede Legale: Torri di Quartesolo (VI) via degli Alvieri n. 29 CAP 36040

Azienda territorialmente competente ULSS 6 di Vicenza

	Sede operativa	Classificazione struttura	Codice branca specialistica	Codice ministeriale
Funzioni erogate in regime ambulatoriale	Torri di Quartesolo (VI) via degli Alvieri n. 29 CAP 36040	B 5.13	82 Anestesia	202901

(Codice interno: 265622)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2510 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus" sede operativa di Rubano (PD), vicolo Cavour n. 14. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria in oggetto già accreditata con dgr 2961/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280882 del 02/07/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 312785 del 23/07/2013. rapporto di verifica prot. reg. n. 482130 del 11/11/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2961/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23/07/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 482130 del 11/11/2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 95,24/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2961 del 14 dicembre 2010: Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. . 312785 del 23/07/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. . 16 prot. reg. 482130 del 11/11/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2510 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus**
Registro persone giuridiche n. 323/83
Codice Fiscale/P.IVA 96015150582
Sede Legale: Roma via Cavour n. 179 CAP 00184

AULSS territorialmente competente: 16 Padova

Sede operativa	Classificazione	Funzione
Villaguattera di Rubano (PD) via Perlasca n. 2 CAP 35030	B/C4	Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale.

(Codice interno: 265623)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2511 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus" sede operativa di Rosà (VI), via Marangoni n. 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria in oggetto già accreditata con dgr 2969/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 280877 del 02/07/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente acquisito nell'audizione della CRITE in data 29/11/2013. rapporto di verifica prot. reg. n. 507162 del 22/11/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2969/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, acquisito parere favorevole nell'audizione della CRITE in data 29/11/2013 in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 prot. reg. 507162 del 22/11/2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 98,57/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2969 del 14 dicembre 2010: Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 3 acquisito nell'audizione della CRITE in data 29/11/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 prot. reg. 507162 del 22/11/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2511 del 20 dicembre 2013 pag. 1/1

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus**
Registro persone giuridiche n. 323/83
Codice Fiscale 96015150582
Sede Legale: Roma via Cavour n. 179 CAP 00184

AULSS territorialmente competente: 3 Bassano

Sede operativa	Classificazione	Funzione
Rosà (VI) via Marangoni 2 CAP 36027	B/C4	Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale.

(Codice interno: 265605)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2512 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "Associazione La Nostra Famiglia" con sede operativa a Conegliano (TV), via Costa Alta n. 37. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria in oggetto già accreditata con dgr 2962/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 285869 del 04/07/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 292154 del 09/07/2013. rapporto di verifica svolta in data 17/10/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2962/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Associazione La Nostra Famiglia di Conegliano.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 292154 del 09/07/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica (svolta in data 17/10/2013) redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 98,99/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2962 del 14 dicembre 2010: Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, dell'Associazione La Nostra Famiglia di Conegliano

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 7 prot. reg. . 292154 del 09/07/2013;

VISTO il rapporto di verifica, dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, svolta in data 17/10/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Associazione La Nostra Famiglia di Conegliano come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2512 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **Associazione La Nostra Famiglia Conegliano**
(Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto)
Codice Fiscale/P.IVA 00307430132
Sede Legale: Ponte Lambro (CO) via Don Luigi Monza 1 CAP 22037

AULSS territorialmente competente: 7 Pieve di Soligo

Sede operativa	Classificazione	Funzione
Conegliano (TV) via Costa Alta n. 37 CAP 31015	B/C4	Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale.

(Codice interno: 265606)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2513 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali denominata "Associazione La Nostra Famiglia"sede operativa di Padova, via Carducci n. 25. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria in oggetto già accreditata con dgr 2964/2010. Estremi dei principali documenti istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 283221 del 03/07/2013. parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. n. 312785 del 23/07/2013. rapporto di verifica loro prot. n. 0078647 del 07/11/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2964/2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Associazione La Nostra Famiglia.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;

4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

- l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23/07/2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16, prot. aulss n. 0078647 del 07/11/2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 99/100;

- il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

- nella seduta del 29/11/2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 2964 del 14 dicembre 2010: Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, della Nostra Famiglia di Padova;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23/07/2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 loro prot. n. 0078647 del 07/11/2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29/11/2013.

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, all'Associazione La Nostra Famiglia Padova come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

3. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

8. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

11. di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2513 del 20 dicembre 2013

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: **Associazione La Nostra Famiglia**
Codice Fiscale/P.IVA 00307430132
Sede Legale: Ponte Lambro (CO), via Don Luigi Monza n.1 CAP 22037

AULSS territorialmente competente: 16 Padova

Sede operativa	Classificazione	Funzione
Padova Via G. Carducci n. 25 CAP 35123	B/C4	Assistenza specialistica ambulatoriale e/o diurno Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale.

RETTIFICHE

(Codice interno: 266102)

Avviso di Rettifica

Comunicato relativo al Decreto del dirigente della Direzione sistema statistico regionale n. 37 del 15 ottobre 2013 "Acquisizione di materiale hardware a supporto delle attività della Direzione sistema statistico regionale. Impegno di spesa. l.r. 29 marzo 2002, n. 8." (Bollettino Ufficiale n. 2 del 7 gennio 2014).

Nel B.U.R. n. 2 del 7 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del dirigente della Direzione sistema statistico regionale n. 37 del 15 ottobre 2013 "Acquisizione di materiale hardware a supporto delle attività della Direzione sistema statistico regionale. Impegno di spesa. L.R. 29 marzo 2002, n. 8."

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo è errato e, pertanto, viene ripubblicato integralmente in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino.